





MINISTERO dell'ISTRUZIONE

USR CAMPANIA – Ufficio VI Ambito Territoriale di NAPOLI – DR Campania - Ambito NA-22

ISTITUTO COMPRENSIVO "S.DI GIACOMO - E. DE NICOLA"

Via Case Lauritano, 1 **2** 081.879.11.73 Cod. Meccanografico NAIC8EE005 Cod. Fiscale 82009300631 e-mail naic8ee005@istruzione.it P.E.C. naic8ee005@pec.istruzione.it sito web www.icdigiacomo-denicola.edu.it 80051 – AGEROLA - NA

Agerola, 30.12.2021

Alla Pubblicità Legale (Albo online) di istituto Alla Amministrazione Trasparente di istituto

Oggetto: Adozione del Titolario di classificazione, del Massimario di conservazione e scarto, e del Manuale di gestione documentale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto l'art. 44, comma 2), lettera h), del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;
- Viste le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate dall'AgID con Determinazione n. 407/2020 del 9 settembre 2020 ed in seguito aggiornate con Determinazione n. 371/2021 del 17 maggio 2021;
- Vista la circolare Ministero Istruzione 3868 del 10/12/2021;
- Vista la Circolare n. 8 del 24 gennaio 2017 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in cui il titolario Titulus Scuola viene indicato come lo strumento per la classificazione dei documenti, nonché nella corretta formazione e gestione degli archivi delle Scuole;

DECRETA

L'adozione del Titolario di classificazione, del Massimario di conservazione e scarto, e del Manuale di gestione documentale provvisorio:

Sono allegati al presente provvedimento, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Titolario di classificazione;
- Massimario di conservazione e scarto;
- Manuale di gestione documentale.

Il suddetto manuale sarà aggiornato periodicamente in funzione dell'attuazione del processo di "Transizione Digitale" e dell'attuazione delle misure di sicurezza digitale.

I documenti adottati saranno ratificati al prossimo Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Criscuolo

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Segnatura>
 <Intestazione>
  <Identificatore>
   <CodiceAmministrazione>icaig_06</CodiceAmministrazione>
   <CodiceAOO>SEGR</CodiceAOO>
   <CodiceRegistro>SEGR</CodiceRegistro>
   <NumeroRegistrazione>0004055</NumeroRegistrazione>
   <DataRegistrazione>2021-12-30/DataRegistrazione>
  </ldentificatore>
  <Origine>
   <IndirizzoTelematico>naic8ee005@istruzione.it</IndirizzoTelematico>
   <Mittente>
    <Amministrazione>
     <Denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - AGEROLA IC DI GIACOMO-DE NICOLA</Denominazione>
     <UnitaOrganizzativa>
      <Denominazione>Area Protocollo</Denominazione>
      <IndirizzoPostale>
       <Denominazione>Area Protocollo
       <Toponimo dug="">VIA CASE LAURITANO</Toponimo>
       <Civico />
       <CAP>80051</CAP>
       <Comune>AGEROLA</Comune>
       <Provincia>NA</Provincia>
      /IndirizzoPostale>
     </UnitaOrganizzativa>
    </Amministrazione>
   </Mittente>
  </Origine>
  <Destinazione>
   <IndirizzoTelematico>SEDE</IndirizzoTelematico>
   <Destinatario>
    <Denominazione>ATTI DELLA SCUOLA
    <IndirizzoPostale>
     <Indirizzo>
      <Toponimo />
      <Civico />
      <CAP />
      <Comune />
      <Provincia />
     /IndirizzoPostale>
    <IndirizzoTelematico>SEDE</IndirizzoTelematico>
   </Destinatario>
  </Destinazione>
   <Oggetto>Adozione del Titolario di classificazione, del Massimario di conservazione e scarto, e del Manuale di ge
  </Oggetto>
  <Classifica>
   <Livello>I - Amministrazione</Livello>
   <Livello>4 - Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico</Livello>
  </Classifica>
 </lntestazione>
 <Descrizione>
  <Documento nome="prot_4055_del_30_12_2021_FIRMATO_decreto_del_DS_di_adozione.pdf" tipoRiferimento="MI
   <TipoDocumento />
  </Documento>
  <Allegati />
 </Descrizione>
</Segnatura>
```

TITOLARIO UNICO DI CLASSIFICAZIONE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1	AMMINISTRAZIONE
l.1	Normativa e disposizioni attuative
1.2	Organigramma e funzionigramma
1.3	Statistica e sicurezza di dati e informazioni
1.4	Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico
1.5	Registri e repertori di carattere generale
1.6	Audit, qualità, carta dei servizi, valutazione e autovalutazione
1.7	Elezioni e nomine
1.8	Eventi, cerimoniale, patrocini, concorsi, editoria e stampa
	ORGANI E ORGANISMI
II.1	Consiglio di istituto, Consiglio di circolo e Consiglio di Amministrazione
II.2	Consiglio di classe e di interclasse
II.3	Collegio dei docenti
II.4	Giunta esecutiva
II.5	Dirigente scolastico DS
II.6	Direttore dei servizi generali e amministrativi DSGA
II.7	Comitato di valutazione del servizio dei docenti
II.8	Comitato dei genitori, Comitato studentesco e rapporti scuola-famiglia
II.9	Reti scolastiche
II.10	Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
II.11	Commissioni e gruppi di lavoro
	ATTIVITÀ GIURIDICO-LEGALE
III.1	Contenzioso
III.2	Violazioni amministrative e reati
III.3	Responsabilità civile, penale e amm.va
III.4	Pareri e consulenze
IV	DIDATTICA
IV.1	Piano triennale dell'offerta formativa PTOF
IV.2	Attività extracurricolari
IV.3	Registro di classe, dei docenti e dei profili
IV.4	Libri di testo
IV.5	Progetti e materiali didattici
IV.6	Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini
IV 7	Biblioteca emeroteca videoteca e sussidi

IV.8	Salute e prevenzione						
IV.9	Attività sportivo-ricreative e rapporti con il Centro Scolastico Sportivo						
IV.10	Elaborati e prospetti scrutini						
V	STUDENTI E DIPLOMATI						
V.1	Orientamento e <i>placement</i>						
V.2	Ammissioni e iscrizioni						
V.3	Anagrafe studenti e formazione delle classi						
V.4	Cursus studiorum						
V.5	Procedimenti disciplinari						
V.6	Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)						
V.7	Tutela della salute e farmaci						
V.8	Esoneri						
V.9	Prescuola e attività parascolastiche						
V.10	Disagio e diverse abilità – DSA						
VI	FINANZA E PATRIMONIO						
VI.1	Entrate e finanziamenti del progetto						
VI.2	Uscite e piani di spesa						
VI.3	Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili						
VI.4	Imposte, tasse, ritenute previdenziali e assistenziali, denunce						
VI.5	Assicurazioni						
VI.6	Utilizzo beni terzi, comodato						
VI.7	Inventario e rendiconto patrimoniale						
VI.8	Infrastrutture e logistica (plessi, succursali)						
VI.9	DVR e sicurezza						
VI.10	Beni mobili e servizi						
VI.11	Sistemi informatici, telematici e fonia						
VII	PERSONALE						
VII.1	Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie						
VII.2	Carriera						
VII.3	Trattamento giuridico-economico						
VII.4	Assenze						
VII.5	Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale						
VII.6	Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina						
VII.7	Sorveglianza sanitaria						
VII.8	Collaboratori esterni						

MASSIMARIO DI CONSERVAZIONE E SCARTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

STRUTTURA DEL MASSIMARIO

Al fine di garantire l'integrazione del massimario con il sistema di classificazione, la struttura del massimario si articola su tre livelli: il primo e il secondo livello corrispondono rispettivamente al titolo (I livello) e alla classe (II livello) del titolario di classificazione. Il terzo livello definisce le tipologie documentarie associate a ciascuna classe; per ciascuna tipologia documentaria sono fornite indicazioni in merito ai tempi di conservazione.

Ciò premesso, al fine di agevolare la consultazione del documento, si riporta di seguito la struttura del massimario.

I. AMMINISTRAZIONE

- I.1 Normativa e disposizioni attuative
- I.2 Organigramma e funzionigramma
- 1.3 Statistica e sicurezza di dati e informazioni
- I.4 Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico
- 1.5 Registri e repertori di carattere generale
- I.6 Audit, qualità, carta dei servizi, valutazione e autovalutazione
- I.7 Elezioni e nomine
- 1.8 Eventi, cerimoniale, patrocini, concorsi, editoria e stampa

II. ORGANI E ORGANISMI

- II.1 Consiglio di istituto, Consiglio di circolo e Consiglio di Amministrazione
- II.2 Consiglio di classe e di interclasse
- II.3 Collegio dei docenti
- II.4 Giunta esecutiva
- II.5 Dirigente scolastico DS
- II.6 Direttore dei servizi generali e amministrativi DSGA
- II.7 Comitato di valutazione del servizio dei docenti
- II.8 Comitato dei genitori, Comitato studentesco e rapporti scuola-famiglia
- II.9 Reti scolastiche
- II.10 Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
- II.11 Commissioni e gruppi di lavoro

III. ATTIVITÀ GIURIDICO-LEGALE

- III.1 Contenzioso
- III.2 Violazioni amministrative e reati
- III.3 Responsabilità civile, penale e amm.va
- III.4 Pareri e consulenze

IV. DIDATTICA

- IV.1 Piano triennale dell'offerta formativa PTOF
- IV.2 Attività extracurricolari
- IV.3 Registro di classe, dei docenti e dei profili
- IV.4 Libri di testo
- IV.5 Progetti e materiali didattici
- IV.6 Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini
- IV.7 Biblioteca, emeroteca, videoteca e sussidi
- IV.8 Salute e prevenzione
- IV.9 Attività sportivo-ricreative e rapporti con il Centro Scolastico Sportivo
- IV.10 Elaborati e prospetti scrutini

V. STUDENTI E DIPLOMATI

- V.1 Orientamento e placement
- V.2 Ammissioni e iscrizioni
- V.3 Anagrafe studenti e formazione delle classi
- V.4 Cursus studiorum
- V.5 Procedimenti disciplinari
- V.6 Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)

V.8 V.9 V.10	Esoneri Prescuola e attività parascolastiche Disagio e diverse abilità – DSA
VI.	FINANZA E PATRIMONIO
VI.1 VI.2 VI.3 VI.4 VI.5 VI.6 VI.7 VI.8 VI.9 VI.10 VI.11	Entrate e finanziamenti del progetto Uscite e piani di spesa Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili Imposte, tasse, ritenute previdenziali e assistenziali, denunce Assicurazioni Utilizzo beni terzi, comodato Inventario e rendiconto patrimoniale Infrastrutture e logistica (plessi, succursali) DVR e sicurezza Beni mobili e servizi Sistemi informatici, telematici e fonia
VII.	PERSONALE
VII.1 VII.2 VII.3 VII.4 VII.5 VII.6 VII.7 VII.8	Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie Carriera Trattamento giuridico-economico Assenze Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina Sorveglianza sanitaria Collaboratori esterni

Tutela della salute e farmaci

V.7

I LIVELLO: Amministrazione

	II LIVELLO		III LIVELLO		
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione	
		l.1.1	Leggi, regolamenti e tutta la documentazione relativa a: - istituzione della scuola - intitolazione - eventuali accorpamenti e trasformazioni (ad es. in istituto comprensivo)	ILLIMITATI	
		1.1.2	Norme e regolamenti interni (regolamento dell'istituto, carta dei servizi, regolamenti della biblioteca, dei laboratori e direttive varie ecc.)	ILLIMITATI	
		1.1.3	Norme e disposizioni Economato	ILLIMITATI	
1.1	Normativa e disposizioni attuative	1.1.4	Norme e disposizioni relative al personale e CCNL	50 anni dall'entrata in vigore	
		I.1.5	Circolari e ordinanze interne esplicative e direttive	ILLIMITATI di almeno 1 esemplare per circolare/ordinanza	
		I.1.6	Norme e disposizioni relative all'archivio	ILLIMITATI	
		1.1.7	Norme e disposizioni relative a pensione e trattamento di quiescenza	Scartabile dopo 10 anni dalla decadenza	
		I.1.8	Regolamenti delle biblioteche dell'Istituto (dei docenti, degli alunni, ecc)	ILLIMITATI	
1.2	Organigramma e funzionigramma	1.2.1	Documentazione relativa a organico dell'autonomia, organico docenti, organico ATA	ILLIMITATI	
		1.3.1	Documento programmatico di sicurezza dati (DPS)	ILLIMITATI	
1.3	Statistica e sicurezza di dati e informazioni	1.3.2	Inchieste, indagini (ambientali, socio-economiche, sanitarie, ecc.)	ILLIMITATI	
		1.3.3	Statistiche	ILLIMITATI	
		1.4.1	Documenti relativi alla privacy e alla protezione dei dati	ILLIMITATI	
	Archivio, accesso, privacy,	1.4.2	Titolari di classificazione d'archivio (compresi quelli non più in uso)	ILLIMITATI	
1.4	trasparenza e relazioni con il pubblico	1.4.3	Scarto di atti d'archivio (procedure, elenchi, autorizzazioni e verbali di distruzione)	ILLIMITATI	
		1.4.4	Registri di protocollo (generali e riservati)	ILLIMITATI	

	II LIVELLO		III LIVELLO	
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione
		1.4.5	Repertori dei fascicoli d'archivio	ILLIMITATI
		1.4.6	Rubriche alfabetiche del protocollo	ILLIMITATI
		1.4.7	Registro della posta in partenza e/o documentazione attestante la spedizione o la ricezione (anche a mano o mediante affissione in bacheca)	10 anni dalla data dell'ultima registrazione (salvo contenziosi in corso)
1.4	Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con	1.4.8	Richiesta di accesso ai documenti	Scartabili dopo 1 anno, conservando illimitatamente eventuali registri delle richieste (salvo contenziosi in corso)
	il pubblico	1.4.9	Richieste di copie di atti e relativo rilascio	Scartabili dopo 1 anno, conservando illimitatamente eventuali registri delle copie rilasciate
		1.4.10	Richieste di certificati e loro trasmissione	Scartabili dopo 6 anni
		1.4.11	Bollettario di richiesta degli stampati	Scartabile dopo 6 anni
		1.4.12	Richieste di consultazione dell'archivio della scuola per finalità storico-culturali	Scartabili dopo 6 anni, conservando illimitatamente il registro delle consultazioni
		1.5.1	Registro verbali riunioni per contrattazione d'istituto	ILLIMITATI
		1.5.2	Registri dei verbali del Consiglio o Staff di Presidenza	ILLIMITATI
		1.5.3	Registri dei verbali degli Organi collegiali (Consiglio di circolo o di istituto, Giunta esecutiva, Collegio docenti, Consigli di classe o di interclasse) e degli eventuali gruppi di lavoro derivati (es. dipartimenti, commissioni, ambiti disciplinari ecc)	ILLIMITATI
	Registri e repertori di	1.5.4	Registro delle deliberazioni	ILLIMITATI
1.5	carattere generale	1.5.5	Registri dei contratti per fornitura di materiali, espletamento di servizi, assunzione personale	ILLIMITATI
		1.5.6	Registro cronologico dei contratti	ILLIMITATI
		1.5.7	Registri dei verbali della cassa scolastica	ILLIMITATI
		1.5.8	Registri dei materiali di facile consumo	Scartabili dopo 10 anni

	II LIVELLO		III LIVELLO		
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione	
		1.5.9	Registro delle tasse e dei contributi scolastici (iscrizione, diploma)	Scartabile dopo 10 anni dall'ultima registrazione, conservando a campione una annata ogni dieci	
		I.5.10	Registro dei verbali dei Revisori dei conti	ILLIMITATI	
		I.5.11	Inventari patrimoniali (registri inventariali) dei beni mobili; registri di entrata della biblioteca; registri di entrata dei sussidi multimediali; inventari e repertori dell'archivio	ILLIMITATI	
		1.5.12	Registro di magazzino	Scartabile dopo 6 anni	
		1.5.13	Registro licenze software	ILLIMITATI	
		I.5.14	Registro delle tessere di riconoscimento (Mod. AT)	ILLIMITATI	
		I.5.15	Registri delle autorizzazioni ad impartire lezioni private	Scartabili dopo 6 anni dall'ultima registrazione	
		1.5.16	Registri dello stato personale	ILLIMITATI	
1.5	Registri e repertori di carattere generale	1.5.17	Registro degli stipendi ed altri assegni	ILLIMITATI	
		1.5.18	Registri degli infortuni	ILLIMITATI	
		1.5.19	Registri dei certificati di servizio rilasciati dalla scuola	ILLIMITATI	
		1.5.20	Registri assenze	Scartabili dopo 50 anni	
		1.5.21	Registri di immatricolazione e/o di iscrizione degli alunni	ILLIMITATI	
		1.5.22	Registri generali dei voti, delle valutazioni	ILLIMITATI	
		1.5.23	Registri dei certificati di studio rilasciati dalla scuola	ILLIMITATI	
		1.5.24	Registri e verbali del debito formativo	Scartabili dopo 10 anni, conservando illimitatamente un anno a campione ogni 5	
		1.5.25	Registro riunioni per materia	ILLIMITATI	

II LIVELLO			III LIVELLO		
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione	
		1.5.26	Registro riunioni per dipartimento	ILLIMITATI	
		1.5.27	Registri dei verbali degli scrutini	ILLIMITATI	
1.5	Registri e repertori di carattere generale	1.5.28	Registri dei verbali degli esami e delle relative prove	ILLIMITATI	
		1.5.29	Registri di carico e scarico dei diplomi	ILLIMITATI	
		1.5.30	Registri di consegna dei diplomi	ILLIMITATI	
		I.6.1	Certificazioni di qualità e accreditamenti (es. ministeriali e regionali, ecc.)	ILLIMITATI	
	Audit, qualità, carta dei servizi, valutazione e autovalutazione	1.6.2	Verbali di ispezione	ILLIMITATI	
1.6		1.6.3	Relazioni finali di istituto	ILLIMITATI	
		1.6.4	Questionari e monitoraggio	Scartabili dopo un anno, conservando illimitatamente una copia in bianco del questionario e i suoi risultati sintetici	
		1.6.5	Valutazioni, rilevazioni dati, e relazioni sull'attività della scuola, redatte sia da personale interno sia da esterni (INVALSI, OCSE- PISA, ecc.)	ILLIMITATI	
		1.7.1	Verbali delle Commissioni Elettorali. Atti di nomina degli Organi collegiali a livello di circolo e di istituto	ILLIMITATI	
1.7	Elezioni e nomine	1.7.2	Atti delle elezioni degli Organi collegiali: - verbale di consegna di materiale elettorale - liste candidati - elenchi elettori - certificati elettorali - scheda votazioni - prospetti per il calcolo dei voti - tabelle scrutinio	Scartabili dopo 6 anni dalle elezioni conservando 1 campione di scheda non utilizzata per ciascuna elezione e per ciascuna categoria di elettori	
		1.7.3	Atti di nomina di commissioni, comitati, e gruppi di lavoro	ILLIMITATI	
1.8	Eventi, cerimoniale, patrocini, concorsi,	1.8.1	Documentazione relativa a cerimonie, inaugurazioni e relazioni esterne	Scartabili dopo 10 anni	
1.0	editoria e stampa	1.8.2	Giornalini di classe o d'istituto	ILLIMITATI di almeno un esemplare	

II LIVELLO		III LIVELLO		
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione
18	Eventi, cerimoniale, 1.8 patrocini, concorsi, editoria e stampa	1.8.3	Annuari, rassegna stampa e pubblicazioni varie della scuola	ILLIMITATI di almeno un esemplare degli annuari e delle pubblicazioni e della rassegna stampa
		1.8.4	Locandine e manifesti di qualsiasi tipo pubblicati o stampati dalla o per conto della scuola	Scartabili dopo 10 anni

I LIVELLO: Organi e organismi

	II LIVELLO		III LIVELLO	
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione
	Consiglio di istituto,	II.1.1	Verbali Consiglio di Istituto e Consiglio di circolo	ILLIMITATI
II.1	Consiglio di circolo e Consiglio di	II.1.2	Verbali del Consiglio di Amministrazione	ILLIMITATI
	Amministrazione	II.1.3	Convocazioni riunioni Consiglio di istituto e Consiglio di circolo	Scartabili dopo 6 anni
11.2	Consiglio di classe e di	II.2.1	Verbali Consiglio di classe e di interclasse	ILLIMITATI
11.2	interclasse	11.2.2	Convocazioni riunioni Consiglio di classe e di interclasse	Scartabili dopo 6 anni
	Callania dai da conti	II.3.1	Verbali Collegio dei docenti	ILLIMITATI
II.3	Collegio dei docenti	II.3.2	Convocazioni riunioni Collegio dei docenti	Scartabili dopo 6 anni
11.4	Giunta esecutiva	II.4.1	Verbali Giunta esecutiva	ILLIMITATI
11.4	Giunta esecutiva	11.4.2	Convocazioni riunioni Giunta esecutiva	Scartabili dopo 6 anni
	Divinente contestio - D2	II.5.1	Determinazioni dirigenziali (raccolte in serie cronologiche)	ILLIMITATI
II.5	Dirigente scolastico DS	11.5.2	Piano delle attività dei docenti	ILLIMITATI

	II LIVELLO		III LIVELLO	
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione
II.6	Direttore dei servizi	II.6.1	Ordini di servizio generali	ILLIMITATI
11.0	generali e amministrativi DSGA	II.6.2	Piano delle attività del personale ATA	ILLIMITATI
11.7	Comitato di valutazione del	II.7.1	Verbali di valutazione dei docenti	ILLIMITATI
	servizio dei docenti	II.7.2	Convocazione riunioni Comitato di valutazione	Scartabili dopo 5 anni
		II.8.1	Comunicazioni da parte di Comitato studentesco, Comitato dei genitori e famiglie	Scartabili dopo 5 anni
II.8	Comitato dei genitori, Comitato studentesco e rapporti scuola-famiglia	II.8.2	Verbali di Comitato studentesco e Comitato dei genitori	ILLIMITATI
	rapporti codota tamigna	II.8.3	Convocazione riunioni Comitato studentesco e Comitato dei genitori	Scartabili dopo 5 anni
11.9	Reti scolastiche	II.9.1	Convenzioni e accordi di rete (con scuole, con enti ecc.)	ILLIMITATI
	Rapporti sindacali, contrattazione e	II.10.1	Contrattazione d'istituto	ILLIMITATI
II.10	Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)	II.10.2	- Rapporti con organizzazioni sindacali e rappresentanze interne - Scioperi	ILLIMITATI
II.11	Commissioni e gruppi di	II.11.1	Verbali, documenti istruttori e deliberativi di Commissioni e gruppi di lavoro	ILLIMITATI
	lavoro	II.11.2	Convocazione riunioni delle Commissioni e gruppi di lavoro	Scartabili dopo 5 anni

I LIVELLO: Attività giuridico-legale

II LIVELLO			III LIVELLO	
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione
III.1	I.1 Contenzioso	III.1.1	Documentazione prodotta e acquisita nel corso di transazioni, conciliazioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali	ILLIMITATI
		III.1.2	Azioni legali collettive del personale	ILLIMITATI

II LIVELLO			III LIVELLO	
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione
III.2	Violazioni amministrative e reati	III.2.1	Documentazione relativa a violazioni amministrative e reati (denunce alle forze dell'ordine, sanzioni amministrative, ecc.)	ILLIMITATI
III.3	Responsabilità civile, penale e amm.va	III.3.1	Recupero retribuzione dipendenti assenti dal lavoro per responsabilità di terzi	Scartabile dopo 50 anni
III.4	Pareri e consulenze	III.4.1	Relazioni su collaborazioni con (o consulenze da parte di): - istituzioni socio-assistenziali - enti locali - cooperative ed associazioni - Tribunale dei minori - servizio sanitario nazionale	ILLIMITATI
		III.4.2	Pareri legali	ILLIMITATI

I LIVELLO: Didattica

	II LIVELLO		III LIVELLO		
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione	
IV.1	Piano Triennale dell'Offerta Formativa PTOF	IV.1.1	Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)	ILLIMITATI	
		IV.2.1	Attività formative (teatro, musica, interventi di recupero, inserimento alunni stranieri, patentino ecc.)	ILLIMITATI	
IV.2	Attività extracurricolari	IV.2.2	Progetti operativi nazionali (PON); Progetti operativi regionali (POR);	ILLIMITATI	
		IV.2.3	Documentazione per programmazione ed attuazione di attività scolastiche anche esterne (manifestazioni teatrali, ecc.)	Scartabile dopo 6 anni, conservando illimitatamente a campione un'annata ogni 10	
		IV.3.1	Recupero orario: relazioni, dichiarazioni e autocertificazioni	Scartabili dopo 10 anni	
IV.3	Registro di classe, dei docenti e dei profili	IV.3.2	Orari delle lezioni	ILLIMITATI di un esemplare dell'orario di ciascuna classe di tutte le sezioni, scartando dopo un anno eventuali copie d'uso e dopo 6 anni gli atti relativi alla definizione dell'orario	

	II LIVELLO		III LIVELLO		
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione	
		IV.3.3	Registri dei profili degli alunni redatti dai Consigli di classe	ILLIMITATI	
		IV.3.4	Registri di classe	ILLIMITATI	
IV.3	Registro di classe, dei docenti e dei profili	IV.3.5	Registri personali dei docenti	ILLIMITATI fino all'anno scolastico 1969/70. Successivamente scartabili dopo 10 anni, conservando illimitatamente un anno ogni 5	
		IV.3.6	Registri delle assenze degli alunni (e relativa documentazione)	Scartabili dopo 6 anni	
IV.4	Libri di testo	IV.4.1	Verbali e relazioni riguardanti l'adozione dei libri di testo	ILLIMITATI	
		IV.5.1	Piani di lavoro, Programmi, Relazioni finali di classe	ILLIMITATI	
		IV.5.2	Piano Educativo Individualizzato (PEI)	ILLIMITATI nel fascicolo personale dell'alunno	
IV.5	Progetti e materiali	IV.5.3	Programmi d'esame	ILLIMITATI	
	didattici	IV.5.4	Documenti prodotti da docenti e studenti in preparazione e nel corso di attività didattiche (dispense, percorsi, sussidi, sperimentazioni multidisciplinari, testi teatrali, sceneggiature cinematografiche ecc.)	ILLIMITATI ILLIMITATI ILLIMITATI fino all'anno scolastico 1969/70. Successivamente scartabili dopo 10 anni, conservando illimitatamente un anno ogni 5 Scartabili dopo 6 anni ILLIMITATI ILLIMITATI ILLIMITATI	
		IV.5.5	Progetti curricolari	ILLIMITATI	
		IV.6.1	Pratiche per assistenza e soggiorni climatici /colonie	ILLIMITATI	
	Viaggi di istruzione,	IV.6.2	Borse di studio / stage: bandi, studi e relazioni	ILLIMITATI	
IV.6	scambi, stage e tirocini	IV.6.3	Documentazione per programmazione ed attuazione di attività scolastiche anche esterne (gite, visite di studio ecc.)	Scartabile dopo 6 anni, conservando illimitatamente a campione un'annata ogni 10	
		IV.6.4	Documentazione relativa ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento)	ILLIMITATI	
IV.7	Biblioteca, emeroteca,	IV.7.1	Contributi per biblioteca scolastica (documentazione relativa)		
	videoteca e sussidi	IV.7.2	Cataloghi e regolamenti delle biblioteche dell'Istituto (dei docenti, degli alunni, ecc)	ILLIMITATI ILLIMITATI fino all'anno scolastico 1969/70. Successivamente scartabili dopo 10 anni, conservando illimitatamente un anno ogni 5 Scartabili dopo 6 anni ILLIMITATI ILLIMITATI ILLIMITATI ILLIMITATI ILLIMITATI ILLIMITATI ILLIMITATI Scartabile dopo 6 anni, conservando illimitatamente a campione un'annata ogni 10 ILLIMITATI Scartabili dopo 6 anni, conservando illimitatamente il registro cronologico di entrata (vedi I.5.11) ILLIMITATI	
IV.8	Salute e prevenzione	IV.8.1	Educazione alla salute: progetti, interventi e convenzioni	ILLIMITATI	

	II LIVELLO		III LIVELLO		
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione	
	A441, isà an autica ui an atica	IV.9.1	Autorizzazioni all'uso di locali scolastici e impianti sportivi Scartabili dopo 6 anni, conservando eventuali atti riassuntivi		
IV.9	Attività sportivo-ricreative e rapporti con il Centro Scolastico Sportivo	IV.9.2	Progetti formativi relativi a sport	ILLIMITATI	
	Scolastico Sportivo	IV.9.3	Registri attività del Gruppo sportivo	Scartabili dopo 10 anni	
		IV.10.1	Elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche degli alunni (esclusi quelli prodotti per l'esame di Stato)	Scartabili dopo un anno, conservando illimitatamente a campione una annata ogni 10	
		IV.10.2	Elaborati delle prove scritte, grafiche per gli esami di Stato	ILLIMITATI nel plico dell'esame	
IV.10	Elaborati e prospetti	IV.10.3	Elaborati delle prove pratiche per gli esami di Stato	Scartabili dopo un anno conservando nel plico dell'esame le fotografie dei manufatti	
	scrutini	IV.10.4	Elaborati delle prove Invalsi	Scartabili dopo un anno, conservando illimitatamente a campione una annata ogni 10	
		IV.10.5	Prospetti scrutini trimestrali o quadrimestrali	ILLIMITATI	
		IV.10.6	Prospetti scrutinio finale	Scartabili dopo 6 anni, conservando eventuali atti riassuntivi ILLIMITATI Scartabili dopo 10 anni Scartabili dopo un anno, conservando illimitatamente a campione una annata ogni 10 ILLIMITATI nel plico dell'esame Scartabili dopo un anno conservando nel plico dell'esame le fotografie dei manufatti Scartabili dopo un anno, conservando illimitatamente a campione una annata ogni 10	

I LIVELLO: Studenti e diplomati

	II LIVELLO		III LIVELLO		
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione	
V.1	Orientamento e placement	V.1.1	Progetti formativi relativi a orientamento e placement	ILLIMITATI	
		V.2.1	Elenchi alunni per iscrizioni	Scartabili dopo 10 anni	
V.2	Ammissioni e iscrizioni	V.2.2	Domande e documenti prodotti da alunni e candidati per l'iscrizione ai vari tipi di scuola e per l'ammissione agli esami	Scartabili dopo 6 anni dalla fine dell'appartenenza all'Istituto o dall'iscrizione all'esame	
V.3	Anagrafe studenti e formazione delle classi	V.3.1	Certificati di nascita	Scartabili dopo 6 anni dalla cessazione dell'appartenenza all'Istituto o dall'iscrizione agli esami, con l'eccezione dei documenti degli allievi stranieri	

	II LIVELLO		III LIVELLO	
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione
V.3	Anagrafe studenti e formazione delle classi	V.3.2	Documentazione relativa alla formazione delle classi	Scartabili dopo 10 anni
		V.4.1	Relazioni inerenti le ripetenze degli alunni	ILLIMITATI nei rispettivi fascicoli personali
		V.4.2	Fascicoli personali alunni	ILLIMITATI
V.4	Cursus studiorum	V.4.3	Pagelle scolastiche Schede di valutazione Schede alunni	ILLIMITATI
		V.4.4	Libretti scolastici e altra documentazione relativa agli studi dell'alunno (es. Portfolio)	ILLIMITATI
		V.4.5	Certificazioni delle competenze	ILLIMITATI
V.5	Procedimenti disciplinari	V.5.1	Sanzioni disciplinari agli alunni	ILLIMITATI
		V.6.1	- Elenchi dei buoni libro concessi e documentazione di supporto - Cedole librarie	Scartabili dopo 6 anni, conservando illimitatamente l'elenco dei percipienti ed eventuali relazioni o rendiconti speciali
		V.6.2	Mensa: richieste di iscrizione al servizio mensa ed elenchi presenze	Scartabili dopo 6 anni, conservando illimitatamente contratti, relazioni sull'attività, diete e menu seguiti
		V.6.3	Trasporto alunni: richieste di iscrizione al servizio ed attestazioni di pagamento	Scartabili dopo 6 anni
V.6	Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)	V.6.4	Trasporto alunni: richieste per trasporto gratuito	Scartabili dopo 6 anni, conservando elenchi riassuntivi
	mensa, buom libro, etc.)	V.6.5	Certificazioni per richieste di abbonamenti ferroviari e diversi	Scartabili dopo 1 anno
		V.6.6	Documentazione riguardante assistenza scolastica e Patronato scolastico	ILLIMITATI
		V.6.7	Documentazione riguardante il diritto allo studio	ILLIMITATI
		V.6.8	Certificazioni per richieste ai fini della fruizione di assegni di studio	Scartabili dopo 10 anni
V.7	Tutela della salute e farmaci	V.7.1	Certificati di vaccinazione	Scartabili dopo 6 anni dalla cessazione dell'appartenenza all'Istituto o dall'iscrizione agli esami, con l'eccezione dei documenti degli allievi stranieri
	iai iildCi	V.7.2	Campagne di vaccinazione e disinfestazione, atti e documenti relativi alla loro effettuazione	Scartabili dopo 6 anni, conservando illimitatamente la documentazione e i registri riassuntivi

II LIVELLO			III LIVELLO	
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione
V.8	Esoneri	V.8.1	Documentazione relativa ad esoneri	ILLIMITATI nel fascicolo personale
V.9	Prescuola e attività	V.9.1	Cooperative di alunni: atti costitutivi, documenti istruttori e deliberativi, corrispondenza	ILLIMITATI
V.9	parascolastiche	V.9.2	Convenzioni per attività formative e parascolastiche	ILLIMITATI
V.10	Disagio e diverse abilità – DSA	V.10.1	Schede individuali degli alunni (schedario)	ILLIMITATI

I LIVELLO: Finanza e patrimonio

	II LIVELLO		III LIVELLO		
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione	
		VI.1.1	Partitario delle Entrate	ILLIMITATI	
VI.1	Entrate e finanziamenti del progetto	VI.1.2	Reversali con la relativa documentazione giustificativa (fatture, corrispondenza varia)	Scartabili dopo 10 anni (previa verifica della conservazione dei rispettivi giornali di cassa e partitari) conservando illimitatamente progetti, collaudi, perizie degli impianti e delle manutenzioni straordinarie delle attrezzature durevoli (macchinari tecnici, arredi di particolare interesse, ecc.)	
	Uscite e piani di spesa	VI.2.1	Partitario delle Uscite	ILLIMITATI	
VI.2		VI.2.2	Mandati di pagamento con la relativa documentazione giustificativa (ordinativi di acquisto, buoni d'ordine, fatture, corrispondenza varia)	Scartabili dopo 10 anni (previa verifica della conservazione dei rispettivi giornali di cassa e partitari) conservando illimitatamente progetti, collaudi, perizie degli impianti e delle manutenzioni straordinarie delle attrezzature durevoli (macchinari tecnici, arredi di particolare interesse, ecc.)	
		VI.2.3	Registro delle spese su aperture di credito e rendiconto trimestrale	ILLIMITATI Scartabili dopo 10 anni (previa verifica della conservazione dei rispettivi giornali di cassa e partitari) conservando illimitatamente progetti, collaudi, perizie degli impianti e delle manutenzioni straordinarie delle attrezzature durevoli (macchinari tecnici, arredi di particolare interesse, ecc.) ILLIMITATI Scartabili dopo 10 anni (previa verifica della conservazione dei rispettivi giornali di cassa e partitari) conservando illimitatamente progetti, collaudi, perizie degli impianti e delle manutenzioni straordinarie delle attrezzature durevoli (macchinari	
		VI.2.4	Liquidazioni consulenze		

	II LIVELLO		III LIVELLO		
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione	
VI.2	Uscite e piani di spesa	VI.2.5	Copie di delibere e/o di determine di liquidazione	Scartabili dopo 10 anni	
		VI.3.1	Bilanci o programmi annuali e conti consuntivi (in originale o nell'unica copia esistente)	ILLIMITATI	
		VI.3.2	Giornale di cassa	ILLIMITATI	
		VI.3.3	Convenzione di cassa con Istituto Cassiere	ILLIMITATI	
	Dilamete Assessed	VI.3.4	Rapporti con Istituto Cassiere (corrispondenza)	Scartabili dopo 10 anni	
VI.3	Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili	VI.3.5	Distinte di trasmissione al Tesoriere di reversali e mandati	Scartabili dopo 10 anni	
		VI.3.6	Estratti conto bancari e postali	Scartabili dopo 10 anni	
		VI.3.7	Registro delle operazioni di conto corrente postale	Scartabile dopo 10 anni	
		VI.3.8	Bollettini di conto corrente postale, ricevute di versamento	·	
		VI.3.9	Documentazione riguardante l'insediamento dei Revisori dei conti	ILLIMITATI	
		VI.4.1	Documentazione riguardante la tassa di raccolta rifiuti e Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD)	Scartabile dopo 10 anni salvo contenziosi in atto	
		VI.4.2	Contributi – modello DM/10- INPS tabulati riepilogativi imponibili, regolarizzazioni contributive – personale, rapporti con INPS MODELLI EMENS (Denunce Retributive Mensili)	Scartabili dopo 50 anni	
		VI.4.3	Modello 01/M (copia del datore di lavoro)	Archiviato nel fascicolo personale	
VI.4	Imposte, tasse, ritenute previdenziali e	VI.4.4	D.M.A Denuncia mensile analitica	Scartabile dopo 50 anni	
	assistenziali, denunce	VI.4.5	FONDO ESPERO	Scartabile dopo 50 anni	
		VI.4.6	Modelli 101 – Modelli CUD – Modelli CU	Archiviati nel Fascicolo personale	
		VI.4.7	Modello 770	Scartabile dopo 50 anni	
		VI.4.8	Denunce annuali IRAP	Scartabili dopo 10 anni Scartabili dopo 10 anni Scartabile dopo 10 anni Scartabili dopo 10 anni ILLIMITATI Scartabile dopo 10 anni salvo contenziosi in atto Scartabili dopo 50 anni Archiviato nel fascicolo personale Scartabile dopo 50 anni Scartabile dopo 50 anni Archiviati nel Fascicolo personale	

	II LIVELLO		III LIVELLO			
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione		
VI.4	Imposte, tasse, ritenute previdenziali e assistenziali, denunce	VI.4.9	Dichiarazione IVA	Scartabili dopo 10 anni		
VI.5	Assicurazioni	VI.5.1	Documentazione relativa a polizze assicurative	ILLIMITATI		
VI.6	Utilizzo beni terzi, comodato	VI.6.1	Immobili in uso (di proprietà di altri enti) - atti relativi a locazione e comodati degli immobili (sia di proprietà sia appartenenti ad altri enti) - progetti tecnici, planimetrie, verbali e perizie di collaudo, autorizzazioni e certificazioni relative alla sicurezza e alla messa a norma dei locali e degli impianti (L. 626/94)	ILLIMITATI		
	comodato	VI.6.2	Immobili in uso (di proprietà di altri enti) - documentazione pervenuta in copia dagli enti proprietari, non compresa in quella descritta al punto A5/2	Scartabile dopo 10 anni		
		VI.7.1	Verbali di consegna ed elenchi di consistenza di archivi o altri beni inventariati	ILLIMITATI		
		VI.7.2	Ricognizioni patrimoniali di scuole confluite	ILLIMITATI		
VI.7	Inventario e rendiconto patrimoniale	VI.7.3	Ricognizioni patrimoniali decennali	ILLIMITATI		
		VI.7.4	Rivalutazioni patrimoniali quinquennali	ILLIMITATI		
		VI.7.5	Verbali dei passaggi di consegna	ILLIMITATI		
VI.8	Infrastrutture e logistica (plessi, succursali)	VI.8.1	Immobili di proprietà - progetti tecnici, contratti di costruzione, ristrutturazione e manutenzione - verbali e perizie di collaudo, autorizzazioni e certificazioni relative alla sicurezza e alla messa a norma dei locali e degli impianti (L.626/94) - atti relativi a donazioni, acquisti e vendite di immobili di proprietà	ILLIMITATI		
VI.9	DVR e sicurezza	VI.9.1	Documento valutazione dei rischi (L.626/94) e relativi allegati (es. piani di evacuazione, controlli periodici, nomine, ecc.)	ILLIMITATI		
V1.5	DVIX 0 SIGNIOZZA	VI.9.2	Protocolli di sicurezza	ILLIMITATI		
VI.10	Beni mobili e servizi	VI.10.1	Contratti per fornitura di materiali e per espletamento di servizi	50 anni, conservando illimitatamente il relativo registro (vedi I.5.5)		
VI. 10	Deni Mobili e Servizi	VI.10.2	Contratti di prestazione d'opera di varia natura	Scartabili dopo 10 anni ILLIMITATI ILLIMITATI Scartabile dopo 10 anni ILLIMITATI ILLIMITATI		

	II LIVELLO		III LIVELLO	
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione
		VI.10.3	Buoni d'acquisto, generi di refezione / di consumo	Scartabili dopo 6 anni
		VI.10.4	Abbonamenti e/o acquisti a giornali, riviste e pubblicazioni: corrispondenza relativa	Scartabile dopo 6 anni, conservando illimitatamente gli elenchi dei periodici in abbonamento e delle pubblicazioni acquistate
		VI.10.5	Acquisto di attrezzature, materiale, interventi di manutenzione: corrispondenza relativa	Scartabile dopo 10 anni
		VI.10.6	Acquisto di materiale di consumo: corrispondenza relativa	Scartabile dopo 6 anni, conservando i relativi Registri di materiale facile consumo (vedi I.5.8)
		VI.10.7	Verbali di collaudo di apparecchiature ed attrezzature	Scartabili dopo la dismissione del bene, salvo contenzioso in corso
VI.10	Beni mobili e servizi	VI.10.8	Certificati di garanzia di apparecchiature ed attrezzature	Scartabili dopo la dismissione del bene, salvo contenzioso in corso
		VI.10.9	Dotazioni strumentali: richieste di intervento	Scartabili dopo 6 anni
		VI.10.10	"Libretto di macchina" degli autoveicoli in dotazione presso l'istituto	Scartabile dopo 6 anni
		VI.10.11	Documentazione riguardante le utenze (elettricità, ecc.)	Scartabile dopo 10 anni salvo contenziosi in atto
		VI.10.12	Impianti ed attrezzature durevoli: disegni tecnici, progetti	ILLIMITATA
		VI.10.13	Buoni di carico	Scartabili dopo la dismissione del bene
		VI.10.14	Buoni di scarico	Scartabili dopo 10 anni dalla dismissione del bene o in sede di rinnovo degli inventari
\/I.44	Sistemi informatici,	VI.11.1	Documentazione riguardante le utenze di fonia	Scartabile dopo 10 anni salvo contenziosi in atto
VI.11	telematici e fonia	VI.11.2	Registri delle licenze software	ILLIMITATI

I LIVELLO: Personale

	II LIVELLO		III LIVELLO	
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione
	VII.1.1 Contratti assunzione personale	Contratti assunzione personale	50 anni, conservando illimitatamente il relativo registro (vedi I.5.5)	
		VII.1.2	Graduatorie interne del personale in servizio	Scartabili dopo 10 anni
	Organici, lavoratori	VII.1.3	Graduatorie d'Istituto per supplenze personale docente e non docente	Scartabili dopo 10 anni dalla decadenza di validità
VII.1	socialmente utili, graduatorie	VII.1.4	Domande di inserimento in graduatoria d'Istituto, con relativa documentazione, inerenti graduatorie non più in vigore	Scartabili dopo 10 anni dalla decadenza di validità della relativa graduatoria conservando a disposizione degli interessati eventuali titoli di studio allegati in originale
		VII.1.5	Domande di supplenza e relative graduatorie in calce	Scartabili dopo 1 anno
		VII.1.6	Decreti di esclusione dalla graduatoria e decreti di rettifica del punteggio	ILLIMITATI
VII.2	Carriera	VII.2.1	Fascicoli individuali del personale docente e non docente in servizio, in quiescenza, di ruolo e non di ruolo (ora T.I. e T.D.): - Decreti di nomina e contratti individuali - Presa di servizio - Decreti di trasferimento - Certificati di nascita e residenza del personale di ruolo - Stato di famiglia e relativa documentazione - Certificati di sana e robusta costituzione - Lettere di invito per l'assegnazione della sede - Ordini di servizio individuali - Decreti (per congedi maternità anticipata, ecc.) - Decreti congedi parentali - Decreti congedi straordinari - Permessi - Decreti aspettative - Titoli di studio, attestati di partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, ecc. - Posizioni previdenziali, stipendiali, tributarie - Riscatto periodi assicurativi - Cessione "quinto" dello stipendio - Modello 01/M - Modello 101 e CUD - Richieste accertamenti sanitari (visite fiscali e collegiali, referti)	ILLIMITATI

	II LIVELLO		III LIVELLO				
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione			
VII.2	Carriera	VII.2.2	- Accertamenti individuali infortuni e malattie professionali (documentazione sanitaria e tecnica) - Azioni legali del singolo dipendente - Pensione e trattamento di quiescenza - Certificati di servizio - Domande di trasferimento - Permessi di studio - Domande scatti anticipati - Autorizzazioni varie (lezioni private, esercizio a libere professioni, collaborazioni plurime, ecc.) - Rilascio della tessera ministeriale (ferroviaria) - Certificato del casellario giudiziale - Decreto di conferma in ruolo - Domande di ricostruzione di carriera	ILLIMITATI			
		VII.2.3	Copie certificati di servizio	Scartabili dopo 5 anni			
		VII.3.1	Tabelle stipendi (nominative) Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni	ILLIMITATI			
VII.3	Trattamento giuridico- economico	VII.3.2	Compensi per lavoro straordinario, gruppi sportivi, funzioni strumentali e aggiuntive, incarichi specifici, funzioni miste, ore straordinarie per sostituzione colleghi assenti, ore di insegnamento aggiuntive, ore funzionali di non insegnamento, compensi da fondo istituto, o da fondi esterni, ecc.	Scartabili dopo 50 anni			
		VII.3.3	Acconti e conguagli per il personale, riepiloghi	Scartabili dopo 50 aririi			
VII.4	Assenze	VII.4.1	Fogli di presenza e altri documenti per la rilevazione delle presenze	Scartabili dopo 10 anni, salvo contenzioso			
V 114	A3361126	VII.4.2	Domande di ferie (congedo ordinario), permessi brevi	Scartabili dopo 6 anni			
VII.5	Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale	VII.5.1	Aggiornamento personale - programmi - relazioni finali - dispense - firme presenza - attestati	ILLIMITATI			
VII.6	Obiettivi, incarichi,	VII.6.1	Ruoli del personale: documenti istruttori e deliberativi, albi, elenchi, registri, ecc.	ILLIMITATI			
V11.0	valutazione e disciplina	VII.6.2	Sanzioni disciplinari a docenti e personale ATA	ILLIMITATI			
VII.7	Sorveglianza sanitaria	VII.7.1	Accertamenti sanitari e tecnici: documentazione relativa a malattie professionali, ecc.	ILLIMITATI			

II LIVELLO			III LIVELLO	
ID	Descrizione	ID	Tipologia documentaria	Tempi di conservazione
		VII.8.1	Relazioni su collaborazioni con (o consulenze da parte di) esperti esterni	ILLIMITATI
VII.8	Collaboratori esterni	VII.8.2	Documentazione relativa agli esperti (CV, dichiarazioni altri incarichi, insussistenza conflitti di interesse, contratto d'incarico, ecc.)	ILLIMITATI

INDICE

Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni Abbonamenti ferroviari e diversi	V.6.5
Accertamenti sanitari e tecnici per malattie professionali	VII.2.1 - VII.7.1
Accesso ai documenti, richieste	1.4.8
Acconti al personale	VII.3.3
Accordi di rete con scuole, enti ecc.	II.9.1
Accorpamento scuole	I.1.1
Acquisto:	
attrezzature e materiali	VI.10.5
giornali, riviste e pubblicazioni	VI.10.4
immobili	VI.8.1
materiale di consumo	VI.10.6
Adozione libri di testo, verbali e relazioni	IV.4.1
Aggiornamento personale	VII.5.1
Albi del personale	VII.6.1
Alunni:	VII.O. 1
certificati di nascita	V.3.1
certificati di vaccinazione	V.7.1
domande per l'iscrizione e l'ammissione all'esame	V.2.2
elenchi	V.2.1
registri iscrizione	I.5.21
schede individuali	V.10.1
Ambiti disciplinari, gruppi di lavoro	1.5.3
Ammissione agli esami, domande e documenti prodotti dai candidati	V.2.2
Annuari della scuola	1.8.3
Apparecchiature per immobili di proprietà	VI.8.1
Archivio della scuola:	
norme e disposizioni	I.1.6
richieste di consultazione	1.4.12
scarto	1.4.2
Assegnazione sede, lettera di invito al singolo dipendente	VII.2.1
Assegni:	
di studio	V.6.8
registri	1.5.17
Assenze, registri	1.5.20
Assistenza scolastica	V.6.6
Associazioni e Cooperative, relazioni su collaborazioni e consulenze	III.4.1
Assunzione personale, contratti	VII.1.1
Attestati di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento	VII.5.1
Atti:	
· elezioni Organi Collegiali	1.7.2
- nomina degli Organi Collegiali, di Circolo e d'Istituto	I.7.1
Attività:	
didattiche, documenti prodotti da docenti e studenti	IV.5.5
formative (extra-curricolari)	IV.2.1
scolastiche interne ed esterne	IV.2.3 - IV.6.3
scolastiche, valutazioni	1.6.5
Attrezzature:	1.0.0
durevoli, disegni e progetti	VI.10.12
per immobili di proprietà	VI.8.1
Autorizzazioni:	¥1.0.1
uso di locali scolastici e impianti sportivi	IV.9.1
lezioni private, esercizio libera professione e collaborazioni plurime	VII.2.2
Autoveicoli, libretto macchina	VI.10.10
Azioni legali collettive del personale e del singolo dipendente	III.1.2 - VII.2.2
Bandi per borse di studio e stage	IV.6.2
Beni inventariati, verbali di consegna ed elenchi di consistenza	VI.7.1
Biblioteca:	V 1. r . 1

contributi	IV.7.1
registri di entrata	1.5.11
regolamenti, norme e cataloghi	I.1.2 - I.1.8 - IV.7.2
ilanci annuali	IV.3.1
ollettario di richiesta stampati	I.4.11
ollettini di c/c postale	VI.3.8
orse di studio	IV.6.2
uoni acquisto, generi di refezione / consumo	VI.10.3
uoni d'ordine	VI.2.2
uoni di carico	VI.10.13
uoni di scarico	VI.10.14
uoni libro, elenco buoni concessi e documentazione di supporto	V.6.1
ampagne di disinfestazione e vaccinazione	V.7.2
arta dei servizi	I.1.2
assa scolastica, registri dei verbali	1.5.7
assa, libro/giornale	VI.3.2
assiere, Istituto	VI.3.3 - VI.3.4
ataloghi biblioteca d'Istituto	I.1.8
edole librarie	V.6.1
erimonie, documentazione relativa	1.8.1
ertificati:	
garanzie di apparecchiature ed attrezzature	VI.10.8
nascita alunni	V.3.1
nascita, residenza, sana e robusta costituzione, servizio del personale	VII.2.1
richieste	1.4.10
servizio, registri e copie	VII.2.3
studio, registri	1.5.23
vaccinazione alunni	V.7.1
ertificati di nascita e residenza del personale di ruolo	VII.2.1
ertificazioni:	
delle competenze	V.4.5
qualità e accreditamenti	I.6.1
sicurezza locali e impianti (L.626/94) per immobili di proprietà ed immobili in uso	VI.6.1 - VI.8.1
essione del quinto dello stipendio	VII.2.1
ircolari interne esplicative e direttive	1.1.5
ollaudo, apparecchiature ed attrezzature, verbali	VI.10.7
ollegio dei Revisori, atti costitutivi	VI.3.9
olonie, pratiche per assistenza	IV.6.1
omitati: nomine, verbali, documenti istruttori e deliberativi	1.7.3
ommissioni:	
elettorali, verbali	I.7.1
gruppi di lavoro	1.5.3
nomine, verbali, documenti istruttori e deliberativi	1.7.3
omodati immobili	VI.6.1
ompensi a vario titolo	VI.3.2
ompiti in classe	IV.10.1
•	
omunicazioni Comitato studentesco	II.8.1
onciliazioni, documentazione prodotta e acquisita	III.1.1
ongedi: maternità anticipata, parentali, straordinari, aspettative	VII.2.1
onguagli per il personale	VII.3.3
onsiglio di Amministrazione e di Presidenza, verbali e registri dei verbali	II.1.2 - I.5.2
onsulenza di istituzioni ed enti vari	III.4.1
onsultazione archivio della scuola, richieste	1.4.12
onti consuntivi	VI.3.1
onto corrente postale, registro delle operazioni	VI.3.7
ontrattazione d'Istituto, documentazione preparatoria e registri verbali riunioni	I.5.1 - II.10.1
ontratti:	
Collettivo Nazionale di Lavoro, norme e disposizioni	I.1.4
costruzione, immobili di proprietà	VI.8.1
forniture di materiali, espletamento di servizi	VI.10.1

- prestazione d'opera di varia natura	VI.10.2
- registro	1.5.5
- registro cronologico	1.5.6
Contributi:	
- INPS	VI.4.2
- biblioteca scolastica	IV.7.1
Convenzioni:	
con Istituto Cassiere	VI.3.3 - VI.3.4
- con scuole, enti ecc.	II.9.1
- per attività formative e parascolastiche	V.9.2
- per educazione alla salute	IV.8.1
Convocazioni riunioni:	
- Consiglio di Classe e di interclasse	II.2.2
- Consiglio di Istituto e di Circolo	II.1.3
- Comitato di valutazione	II.7.2
- Comitato studentesco e dei genitori	II.8.3
- Commissioni e gruppi di lavoro	II.11.2
Cooperative di alunni: atti costitutivi, documenti istruttori e deliberativi, corrispondenza	V.9.1
Cooperative ed Associazioni, relazioni su collaborazioni e consulenze	III.4.1
Copie determine e delibere di liquidazione	VI.2.5
Corrispondenza relativa agli acquisti	VI.1.2
Denuncia mensile analitica	VI.4.4
Debito formativo, registri e verbali	1.5.24
Decreti di esclusione dalla graduatoria e decreti di rettifica del punteggio	VII.1.6
Decreti di nomina, di trasferimento e contratti individuali	VII.2.1
Decreti per aspettative, congedi di maternità anticipata, parentali, straordinari	VII.2.1
Deliberazioni, registri	1.5.4
Determinazioni dirigenziali	II.5.1
Dichiarazione IVA	VI.4.9
Dipartimenti, gruppi di lavoro	1.5.3
Diplomi, registri di carico e scarico e di consegna	1.5.29 - 1.5.30
Diritto allo studio, documentazione	V.6.7
Disegni, immobili di proprietà	VI.8.1
Disinfestazione, campagne	V.7.2
Dispense:	V.1.2
- aggiornamento personale	VII.5.1
- documenti prodotti da docenti e studenti in preparazione e nel corso di attività didattiche	IV.5.4
Distinte di trasmissione al tesoriere di reversali e mandati	VI.3.5
Docenti, piano delle attività	II.5.2
Documento programmatico di sicurezza dati - privacy	1.3.1
Documenti relativi alla privacy	1.4.1
Documento valutazione rischi (L. 626/94) e relativi allegati	VI.9.1
Domande:	V1.9.1
- di ferie	VII.4.2
	VII.4.2 VII.1.3 - VII.1.4 -VII.1.5
- di supplenze	VII. 1.3 - VII. 1.4 -VII. 1.3 V.2.2
- dei candidati per l'ammissione agli esami e per l'iscrizione alla scuola	
Donazioni, immobili di proprietà Dotazioni strumentali: richieste di intervento	VI.8.1
	VI.10.9
Economato, norme e disposizioni	1.1.3
Educazione alla salute	IV.8.1
Elaborati:	D/40.4
- prove Invalsi	IV.10.4
- prove pratiche per gli esami di Stato	IV.10.3
- prove scritte e grafiche per gli esami di Stato	IV.10.2
- prove scritte, grafiche e pratiche degli alunni (escluse quelle prodotte per gli esami di Stato)	IV.10.1
Elenchi di:	
- alunni per l'iscrizione	V.2.1
- consistenza di archivi o altri beni inventariati	VI.7.1
- personale	VII.6.1
Elezioni degli Organi Collegiali, atti	1.7.2
EMENS modelli denunce retributive mensili	VI.4.2

Enti locali, relazioni su collaborazioni e consulenze	III.4.1
Entrate, partitario	VI.1.1
Esami:	
- di Stato, elaborati prove scritte, grafiche e pratiche	IV.10.2 - IV.10.3
- domande d'ammissione	V.2.2
- registro dei verbali	1.5.28
Esoneri	V.8.1
Esperti esterni, documentazione relativa	VII.8.2
Esperti esterni, relazioni su collaborazioni e consulenze	VII.8.1
Estratti conto bancari e postali	VI.3.6
Fascicoli: - individuali del personale docente e non docente in servizio, in quiescenza, di ruolo e non di ruolo (ora T. e T.I.)	.D. VII.2.1
- personali degli alunni	V.4.2
Fatture	VI.1.2
Ferie, domande	VII.4.2
Firme presenza, aggiornamento del personale	VII.5.1
Fogli di presenza e altri documenti per la rilevazione delle presenze	VII.4.1
Fondo Espero	VI.4.5
Formazione delle classi, documentazione	V.3.2
Fornitura materiali ed espletamento di servizi, contratti	VI.10.1
Fornitura materiali, registro contratti	1.5.5
Garanzia di apparecchiature ed attrezzature	VI.10.8
Giornali:	VI. 10.0
- acquisto o abbonamento	VI.10.4
- di cassa	VI.3.2
Giornalini di classe o d'Istituto	1.8.2
Gite scolastiche	IV.6.3
Graduatorie:	14.0.0
- d'Istituto	VII.1.3
- in calce	VII.1.5
- interne	VII.1.2
- non più in vigore	VII.1.4
Gruppi di lavoro:	V 11. 1. T
- derivati dagli Organi Collegiali	1.5.3
- nomine, verbali, documenti istruttori e deliberativi	1.7.3
Gruppo sportivo, registri attività	IV.9.3
Immatricolazione alunni, registri	1.5.21
Immobili:	
- di proprietà	VI.8.1
- in uso, compresa la documentazione pervenuta in copia	VI.6.1 - VI.6.2
Impianti:	VI.O.1 VI.O.2
- durevoli, disegni tecnici e progetti	VI.10.12
- sportivi, autorizzazioni all'uso	IV.9.1
Inaugurazioni, documentazione relativa	I.8.1
Inchieste e indagini ambientali e socio-economiche	1.3.2
Infortuni, documentazione e registri	I.5.18 - VII.2.2 - VII.7.1
INPS, contributi	VI.4.2
Inserimento alunni stranieri, progetti formativi	IV.2.1
Interventi:	
- educazione alla salute	IV.8.1
- manutenzione, corrispondenza relativa	VI.10.5
- recupero, progetti formativi	IV.2.1
Intitolazione della scuola	I.1.1
INVALSI:	
- progetto, prospetti riassuntivi	1.6.5
- proye somministrate agli alunni	IV.10.4
Inventari patrimoniali dei beni mobili e d'archivio	I.5.11
mitoman patimonian doi boni mobili o d'alonivio	
IRAP - Denunce annuali	\/ \/ X
IRAP - Denunce annuali Iscrizioni a scuola, domande e documenti prodotti	VI.4.8 V.2.2

cassiere	VI.3.3 - VI.3.4
paritari, Statuti e regolamenti	I.1.1
regolamenti interni e norme	1.1.2
tituzione della scuola	l.1.1
stituzioni socio-assistenziali, relazione su collaborazione e consulenze	III.4.1
/A, dichiarazione	VI.4.9
aboratori, regolamenti interni e norme	1.1.2
egge 626/94:	
documento valutazione rischi e relativi allegati	VI.9.1
sicurezza locali e impianti degli immobili di proprietà ed in uso	VI.6.1 - VI.8.1
ezioni private, registro	I.5.15
ibretti scolastici	V.4.4
ibretto degli autoveicoli in dotazione	VI.10.10
ibri di testo, verbali e relazioni per l'adozione	IV.4.1
ibri, acquisto	VI.10.4
icenze software	I.5.13
iquidazioni:	1.0.10
consulenze	VI.2.4
copie delibere e determine	VI.2.5
ocali scolastici, autorizzazioni all'uso	IV.9.1
ocani scolastici, autorizzazioni ali uso ocandine pubblicate o stampate dalla o per conto della scuola	18.4
ocandine pubblicate o stampate dalla o per conto della scuola ocazione immobili, atti relativi	
,	VI.6.1
Malattie professionali	VII.2.2 - VII.7.1
landati di pagamento e relativa documentazione giustificativa	VI.2.2
Manifestazioni teatrali	IV.2.3
lanifesti pubblicati o stampati dalla o per conto della scuola	1.8.4
Manutenzione:	
interventi	VI.10.5
immobili di proprietà	VI.8.1
Matrici di buoni acquisto, generi di refezione / consumo	VI.10.3
Mensa, elenco presenze e richiesta di iscrizione al servizio	V.6.2
Modelli:	
26 C.G.	VI.2.3
EMENS, denunce retributive mensili	VI.4.2
101, CUD, CU	VI.4.6
770	VI.4.7
01/M, copia del datore di lavoro	VI.4.3
Monitoraggio	1.6.4
flusica, progetti formativi	IV.2.1
lorme interne relative a biblioteca, laboratori, Istituto	I.1.2
DCSEA-PISA, progetto	1.6.5
Drari delle lezioni	IV.3.2
Ordinanze interne esplicative e direttive	I.1.5
Ordinativi di acquisto	VI.1.2
ordini di servizio generali	II.6.1
Organi Collegiali, di Circolo e d'Istituto:	
atti delle elezioni	1.7.2
atti di nomina	I.7.1
convocazioni riunioni	II.1.3
registri dei verbali	1.5.3
organico di autonomia, documentazione	1.2.1
rganico di autonomia, documentazione Irganizzazioni sindacali, rapporti con	II.10.2
	V.1.1
rientamento, progetti formativi	
agelle scolastiche	V.4.3
areri legali	III.4.2
artitario delle entrate e delle uscite	VI.1.1
assaggi di consegna, verbali	VI.7.5
atentino, progetti formativi	IV.2.1
atronato Scolastico	V.6.6

PEI (piano educativo individualizzato) Pensione e trattamento di quiescenza	IV.5.2 I.1.7 - VII.2.2
Percorsi didattici, documenti prodotti da docenti e studenti	IV.5.5
Perizie su immobili di proprietà ed immobili in uso	VI.6.1 - VI.8.1
Permessi del personale: brevi e di studio	VII.2.2 - VII.4.2
Personale:	
aggiornamento	VII.5.1
norme e disposizioni	1.1.4
ersonale ATA, piano delle attività	II.6.2
iani di lavoro	IV.5.1
rianta organica	1.2.1
lanimetrie di immobili di proprietà ed immobili in uso	VI.6.1 - VI.8.1
OF (piano offerta formativa)	IV.1.1
olizze assicurative, documentazione	VI.5.1
ON e POR (Progetti Operativi Nazionali e Regionali)	IV.2.2
ortfolio	V.4.4
osizioni previdenziali, stipendiali, tributarie	VII.2.2
osta in partenza e in arrivo, registro	1.4.7
resa di servizio	VII.2.1
resenze, fogli	VII.4.1
restazioni d'opera, contratti	VI.10.2
rivacy - documento programmatico di sicurezza dati	I.3.1
rivacy – documenti relativi	1.4.1
rofili degli alunni, registri	IV.3.3
rogetti:	
curricolari	IV.5.5
educazione alla salute	IV.8.1
formativi	IV.2.1
operativi	IV.2.2
tecnici per immobili di proprietà ed in uso	VI.6.1 - VI.8.1
rogrammazione e attuazione attività scolastiche anche esterne, documentazione	IV.2.3 - IV.6.3
rogrammi:	
aggiornamento del personale	VII.5.1
contabili annuali	VI.3.1
d'esame	IV.5.3
dei singoli docenti	IV.5.4
Prospetti:	
scrutini finali	IV.10.6
scrutini trimestrali o quadrimestrali	IV.10.5
rotocolli della corrispondenza generali e riservati	1.4.4
rotocolli di sicurezza	VI.9.2
rove esami, registri verbali	1.5.28
ubblicazioni varie della scuola	1.8.3
Questionari	1.6.4
uiescenza, trattamento	1.1.7
.S.U.	II.10.2
apporti con organizzazioni sindacali e rappresentanze interne	II.10.2
appresentanze sindacali interne	II.10.2
assegna stampa della scuola	I.8.3 IV.3.1
ecupero orario, documentazione relativa	IV.3.1
ecupero retribuzione dipendenti assenti dal lavoro per responsabilità di terzi	III.3. I
egistri: assenze degli alunni	IV.3.6
assenze del personale	1.5.20
attività del Gruppo Sportivo	IV.9.3
autorizzazioni ad impartire lezioni private	1.5.15
carico e scarico dei diplomi	1.5.15
certificati di servizio rilasciati	1.5.29
	1.J. 18
	15 22
certificati di studio	I.5.23 IV.3.4

conto corrente postale, ricevute di versamento contratti per fornitura di materiali, espletamento di servizi, assunzione di personale	VI.3.7 I.5.5
cronologici dei contratti	1.5.6
debito formativo	1.5.24
deliberazioni	1.5.24
entrata dei sussidi multimediali	I.5.4
entrata della biblioteca	1.5.11
generali dei voti	1.5.22
generali delle valutazioni	1.5.22
immatricolazione alunni	1.5.21
infortuni	1.5.18
inventariali dei beni mobili	1.5.11
iscrizione alunni	1.5.21
licenze software	VI.11.2
magazzino	1.5.12
materiali di facile consumo	1.5.8
personali dei docenti	IV.3.5
posta in partenza	1.4.7
profili alunni redatti dai Consigli di classe	IV.3.3
protocollo, generali e riservati	1.4.4
riunioni per dipartimento	1.5.26
riunioni per materia	1.5.25
spese per apertura di credito e rendiconto trimestrale	VI.2.3
stato del personale	I.5.16
stipendi ed altri assegni	1.5.17
tasse scolastiche per iscrizione e diploma	1.5.9
tessere di riconoscimento (mod. AT)	I.5.14
verbali degli esami	1.5.28
verbali degli Organi Collegiali	1.5.3
verbali degli scrutini	1.5.27
verbali del Collegio dei Revisori	VI.3.9
verbali del Consiglio o Staff di Presidenza	1.5.2
verbali della cassa scolastica	1.5.7
verbali riunioni per contrattazione d'Istituto	I.5.1
Regolamenti:	
biblioteche d'Istituto	I.1.8
e Statuti, Istituti paritari	I.1.1
interni relativi a biblioteca, laboratori, Istituto	I.1.2
Regolarizzazioni contributive personali	VI.4.2
Relazioni:	
attività della scuola	1.6.5
collaborazioni con istituzioni ed enti	III.4.1
collaborazioni o consulenze con enti esterni	VII.8.1
esterne, atti	I.8.1
finali di classe e d'Istituto	1.6.3
finali, aggiornamento personale	VII.5.1
ripetenze alunni	V.4.1
Rendiconto trimestrale	VI.2.3
Repertori:	
archivio	I.5.11
fascicoli d'archivio	1.4.5
Reti di scuole, convenzioni e accordi	II.9.1
tetribuzione dipendenti, recupero	III.3.1
leversali di pagamento e relativa documentazione giustificativa	VI.1.2
levisori	I.5.10 - VI.3.9
kevisori Richieste:	1.5.10 - V1.3.9
	1.4.8
accesso ai documenti certificati	
consultazione archivio della scuola	1.4.10
	1.4.12
copie di atti intervento - risorse strumentali	I.4.9 VI.10.9

Ricognizioni patrimoniali:	
decennali	VI.7.3
di scuole confluite	VI.7.2
Ricorsi amministrativi e giurisdizionali	III.1.1
Rilevazioni dati sull'attività della scuola	1.6.5
Ripetenze alunni, relazioni	V.4.1
Riscatto periodi assicurativi	VII.2.1
Ristrutturazione immobili di proprietà	VI.8.1
Riunioni Organi Collegiali e verbali degli stessi	I.5.3 - II.1.3
Rivalutazioni patrimoniali quinquennali	VI.7.4
Riviste, abbonamento e acquisto	VI.10.4
Rubriche alfabetiche del protocollo	1.4.6
Ruoli del personale	VII.6.1
Salute, progetti educativi	IV.8.1
Sanzioni disciplinari alunni	V.5.1
Sanzioni disciplinari a docenti e personale ATA	VII.6.2
Scarto di atti d'archivio	1.4.3
Scatti anticipati, domande	VII.2.2
Sceneggiature cinematografiche, documenti prodotti da docenti e studenti	IV.5.4
Schedario degli alunni	V.10.1
Schede alunni, individuali e di valutazione	V.4.3 - V.10.1
Scioperi	II.10.2
Scrutini, prospetti e registri verbali	I.5.27 - VI.4.7
Servizi, espletamento: registri contratti	1.5.5
Servizio Sanitario Nazionale, relazione su collaborazioni e consulenze	III.4.1
Sindacato, rappresentanze	II.10.2
Soggiorni climatici	IV.6.1
Sperimentazioni multidisciplinari, documenti prodotti da docenti e studenti	IV.5.4
Spese, registro	VI.2.3
	IV.9.2
Sport, progetti formativi	
Staff di Presidenza, registri dei verbali	1.5.2
Stage	IV.6.2
Stampati, richiesta	1.4.11
Statistiche	1.3.3
Stato di famiglia e relativa documentazione	VII.2.1
Statuti e regolamenti, Istituti paritari	I.1.1
Stipendi, registro	1.5.17
Supplenze, domande	VII.1.5
Sussidi multimediali, registri di entrata	I.5.11
Sussidi, documenti prodotti da docenti e studenti	IV.5.4
Tabelle stipendi	VII.3.1
Tabulati:	
mensili riepilogativi retribuzioni	VII.3.1
riepilogativi imponibili	VI.4.2
Tassa raccolta rifiuti e Modello Unico Dichiarazione Ambientale	VI.4.1
Tasse scolastiche per iscrizione e diploma	1.5.9
Featro, progetti formativi	IV.2.1
resoriere, distinte di trasmissione	VI.3.5
Fessere:	
ministeriale	VII.2.2
di riconoscimento (mod. AT), registro	1.5.14
esti teatrali, documenti prodotti da docenti e studenti	IV.5.4
Fitolari di classificazione d'archivio	1.4.2
Titoli di studio	VII.2.1
ransazioni, documentazione prodotta e acquista	
Transazioni, documentazione prodotta e acquista Frasferimento, domande	VII.2.1
rrasfermento, domande Frasformazioni di scuole	
	l.1.1
Frasporto alunni, richiesta:	V.00
iscrizione al servizio ed attestazioni di pagamento	V.6.3
trasporto gratuito	V.6.4
Frattamento di quiescenza	l.1.7

Tribunale dei minori, relazioni su collaborazioni e consulenze	III.4.1
Uscite, partitario	VI.2.1
Utenze:	
- elettricità (ecc.)	VI.10.11
- fonia	VI.11.1
Vaccinazione, campagne	V.7.2
Valutazioni:	
- alunni	V.4.3
- attività della scuola	1.6.5
- registri	1.5.22
Vendite, immobili di proprietà	VI.8.1
Verbali:	
- collaudo di apparecchiature e attrezzature	VI.10.7
- collaudo di immobili di proprietà ed immobili in uso	VI.8.1
- Collegio docenti	II.3.1
- Comitato studentesco e dei genitori	II.8.2
- commissioni e gruppi di lavoro	II.11.1
- commissioni elettorali	I.7.1
- Consiglio d'Amministrazione	II.1.2
- Consiglio di Istituto e Consiglio di Circolo	II.1.1
- Consiglio di Classe e Interclasse	II.2.1
- consegna ed elenchi consistenza di archivi od altri beni inventariati	VI.7.1
- debito formativo	1.5.24
- Giunta esecutiva	II.4.1
- ispettori scolastici	1.6.2
- passaggi di consegna	VI.7.5
- riunioni collegiali	II.3.2
- valutazione docenti	II.7.1
Violazioni amministrative e reati, documentazione	III.2.1
Visite:	
- collegiali e fiscali e relativi referti	VII.2.1
- di studio	IV.6.3

INDICAZIONI PER LA PROCEDURA DI SCARTO

Al fine di svolgere le operazioni di scarto, il responsabile per la tenuta degli archivi:

- verifica periodicamente la tipologia e i tempi di conservazione della documentazione, sia cartacea che elettronica, presente nell'archivio di deposito per individuare quella da scartare applicando le disposizioni del presente massimario di scarto;
- procede con la compilazione di una lista della documentazione da scartare¹ e la comunica al Responsabile della Gestione Documentale;
- trasmette alla Soprintendenza Archivistica, con lettera protocollata, la lista in due copie, entrambe da lui firmate, delle tipologie archivistiche che si ritiene non abbiano più utilità amministrativa, chiedendo l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
- una volta restituita la copia della lista da parte della Sovrintendenza Archivistica, vistata con approvazione totale o parziale, provvede a distruggere i documenti da scartare. Qualora ci si avvalga di soggetti esterni (come ditte o organizzazioni di volontariato, ex D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37, articolo 8, che operano nella raccolta della carta) occorre che questi diano attestazione scritta dell'effettiva distruzione (tramite triturazione, incenerimento, macerazione al fine di riciclare il materiale) della documentazione loro conferita.
- trasmette alla Soprintendenza Archivistica copia del verbale attestante le modalità dell'avvenuta distruzione.

29

¹ L'elenco di scarto viene redatto conformemente al modello (Appendice A) e comprende: (1) la descrizione delle tipologie dei documenti (es. elaborati delle prove in classe, richieste di certificati, ecc.); (2) gli anni di riferimento; (3) la quantità del materiale (in numero di faldoni, scatole, pacchi e in peso approssimativo); (4) i motivi della proposta di eliminazione. In testa all'elenco di scarto, occorre indicare il numero di pagine di cui si compone.

APPENDICE A – Elenco degli atti che si propongono per l'eliminazione

N. d'ordine	Classificazione ¹	Descrizione degli atti ²	Estremi cronologici	N. pezzi³	Peso in Kg⁴	Motivazioni dell'eliminazione⁵

DataFirma ⁶	
------------------------	--

¹Si riporta la classificazione che le unità archivistiche possiedono

² Descrizione sintetica di ogni voce, sufficiente a rendere riconoscibili i documenti

³ Oltre alla quantità, specificare anche la qualità dei contenitori (cartelle, faldoni, scatole, pacchi, sacchi...)

⁴ Il peso può anche essere indicato complessivamente per tutte le unità che si propongono per lo scarto

 $^{^{5}}$ Indicare sinteticamente il motivo dello scarto e/o la documentazione alternativa che viene conservata

 $^{^{6}}$ Indicare con chiarezza la qualifica e la responsabilità di chi firma, apponendo il timbro dell'Ente







MINISTERO dell'ISTRUZIONE

USR CAMPANIA – Ufficio VI Ambito Territoriale di NAPOLI – DR Campania - Ambito NA-22 ISTITUTO COMPRENSIVO "S.DI GIACOMO - E. DE NICOLA" Via Case Lauritano, 1 ☎ 081.879.11.73 Cod. Meccanografico NAIC8EE005 Cod. Fiscale 82009300631 e-mail naic8ee005@istruzione.it P.E.C. naic8ee005@pec.istruzione.it sito web www.icdigiacomo-denicola.edu.it

80051 – AGEROLA - NA

Manuale per la gestione dei flussi documentali

30.12.2021

PR	EMESSA	
GL	OSSARIO	3
ACRO	NIMI	3
1.	IL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE	4
1.1 Mc	ODALITÀ DI APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO	4
1.2 Fo	DRME DI PUBBLICITÀ E DIVULGAZIONE	4
2.	IL MODELLO ORGANIZZATIVO	5
2.1. A	REA ORGANIZZATIVA OMOGENEA	5
2.2. Rt	UOLI E RESPONSABILITÀ	5
2.3. M	IODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO	8
2.4. C	ASELLE DI POSTA ELETTRONICA	8
3.	IL CICLO DI VITA DEL DOCUMENTO	9
3.1. PF	ROCESSO DI PRODUZIONE E GESTIONE	9
3.	1.1.1. Processo di produzione e gestione - Acquisizione	10
3.	1.1.2. Processo di produzione e gestione - Creazione	12
3.	.1.3. Processo di gestione - Classificazione	14
3.	1.1.4. Processo di gestione - Fascicolazione	14
3.	.1.5. Processo di gestione - Archiviazione	16
3.2. PF	ROCESSO DI CONSERVAZIONE	18
3.	2.1. Versamento in archivio di deposito	19
3.	2.2. Scarto	19
3.	2.2.3. Versamento in archivio storico	20
3.	2.4. Delocalizzazione.	20
4.	IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO	20
4.1. Do	OCUMENTO RICEVUTO	21
4.2. Do	OCUMENTO INVIATO	22
4.3. Do	OCUMENTO DI RILEVANZA ESTERNA	22
4.4. Do	OCUMENTO DI RILEVANZA INTERNA	22
4.5. Do	OCUMENTO ANALOGICO	22
4.6. Do	OCUMENTO INFORMATICO	23
4.	-6.1. Le firme elettroniche	24
4.7. Co	ONTENUTI MINIMI DEI DOCUMENTI	26
4.8. PF	ROTOCOLLABILITÀ DI UN DOCUMENTO	27
5.	IL PROTOCOLLO INFORMATICO	27
5.1. PF	ROTOCOLLAZIONE	27
52 80	CRITTURA DI DATI DI PROTOCOI I O	28

5.3. SEGNATURA DI PROTOCOLLO	29
5.4. DIFFERIMENTO DELLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	30
5.5. RICEVUTA DI AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE	30
5.6. REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	30
5.7. REGISTRO DI EMERGENZA	31
5.8. REGISTRI PARTICOLARI	32
5.9. ANNULLAMENTO DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO	32
5.10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI SCANSIONE	32
6. ACCESSO, TRASPARENZA E PRIVACY	33
6.1. TUTELA DEI DATI PERSONALI E MISURE DI SICUREZZA	33
6.2. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	35
6.2.1. Accesso documentale	35
6.2.2. Accesso civico generalizzato (FOIA)	36
6.2.3. Registro degli accessi	38

PREMESSA

Le "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", emanate dall'AgID, prevedono l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di redigere con provvedimento formale e pubblicare sul proprio sito istituzionale il Manuale di gestione documentale.

Il presente Manuale di gestione documentale, adottato dall'Istituzione scolastica [denominazione] al fine di adeguarsi alle disposizioni di cui sopra, descrive il sistema di gestione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.

Nel dettaglio, il Manuale descrive il modello organizzativo adottato dalla scuola per la gestione documentale e il processo di gestione del ciclo di vita del documento, oltre a fornire specifiche istruzioni in merito al documento amministrativo ed al documento informatico, al protocollo informatico e alle tematiche di accesso, trasparenza e *privacy*.

Il Manuale è destinato alla più ampia diffusione interna ed esterna, in quanto fornisce le istruzioni complete per eseguire correttamente le operazioni di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti. Pertanto, il presente documento si rivolge non solo agli operatori di protocollo ma, in generale, a tutti i dipendenti e ai soggetti esterni che si relazionano con gli organi dell'Istituto.

GLOSSARIO

ACRONIMI

	1
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
A00	Area Organizzativa Omogenea
CAD	Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
D.L.	Decreto-legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
DSGA	Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
GDPR	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
iPA	Indice delle Pubbliche Amministrazioni
PEC	Posta Elettronica Certificata
PEO	Posta Elettronica Ordinaria
RPD	Responsabile della protezione dei dati
RPCT	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
RUP	Responsabile unico del procedimento
UOR	Unità Organizzativa Responsabile

1. IL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE

Il presente manuale descrive il sistema di produzione e gestione dei documenti, anche ai fini della conservazione.

In coerenza con il quadro normativo di riferimento, il manuale è volto a disciplinare le attività di creazione, acquisizione, registrazione, classificazione, assegnazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti informatici, oltre che la gestione dei flussi documentali e archivistici dell'Istituzione scolastica, nonché, seppur in via residuale, la gestione dei documenti non informatici. Tali attività sono finalizzate alla corretta identificazione e reperibilità dei documenti acquisiti e creati dalla scuola nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni amministrative.

Il manuale, dunque, costituisce una guida dal punto di vista operativo per tutti coloro che gestiscono documenti all'interno dell'Istituzione scolastica, in modo tale da facilitare un corretto svolgimento delle operazioni di gestione documentale.

1.1 MODALITÀ DI APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il Responsabile della gestione documentale¹ si occupa della predisposizione del manuale, che è adottato con provvedimento dal Dirigente Scolastico.

Il manuale deve essere aggiornato periodicamente effettuando il censimento delle attività/prassi in essere, la razionalizzazione delle stesse, l'individuazione e la definizione degli aspetti organizzativi e gestionali in termini di fasi, tempi e risorse umane impegnate nell'automazione dei flussi documentali nel rispetto della normativa.

Ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del manuale medesimo deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile della gestione documentale, al fine di prendere gli opportuni provvedimenti in ordine all'eventuale modifica e/o integrazione della procedura stessa.

1.2 FORME DI PUBBLICITÀ E DIVULGAZIONE

In coerenza con quanto previsto nelle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" (a seguire, anche "Linee Guida"), adottate dall'AgID con Determinazione n. 407/2020 ed in seguito aggiornate con Determinazione n. 371/2021 (da attuare entro il 1° gennaio 2022), ovvero che il manuale sia reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito istituzionale in una parte chiaramente identificabile dell'area "Amministrazione trasparente", prevista dall'art. 9 del D.Lgs. 33/2013, 3 il presente manuale è reso disponibile alla consultazione del pubblico mediante la diffusione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica.

Per ulteriori dettagli in merito a tale figura, si veda il par. "2.2. - Ruoli e responsabilità".

² Si ricorda che le Linee Guida AgID hanno carattere vincolante, come precisato dal Consiglio di Stato - nell'ambito del parere reso sullo schema di decreto legislativo del correttivo al D.Lgs. 82/2005 n. 2122/2017 del 10.10.2017. Ne deriva che, nella gerarchia delle fonti, anche le presenti Linee Guida sono inquadrate come un atto di regolamentazione, seppur di natura tecnica, con la conseguenza che esse sono pienamente azionabili davanti al giudice amministrativo in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute. Nelle ipotesi in cui la violazione sia posta in essere da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del citato D.Lgs. 82/2005, è altresì possibile presentare apposita segnalazione al difensore civico, ai sensi dell'art. 17 del medesimo Codice.

³ L'art. 9, comma 1, del D.lgs. 33/2013, prevede che: "Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page

³ L'art. 9, comma 1, del D.lgs. 33/2013, prevede che: "Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»".

2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

2.1. AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

L'art. 50, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di regolamentazione amministrativa" stabilisce che "Ciascuna Amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse".

L'Istituzione scolastica individua al proprio interno un'unica Area Organizzativa Omogenea (AOO), alla quale corrisponde un Registro unico di protocollo, denominato **Registro di Protocollo giornaliero**.

L'AOO può essere sotto-articolata in Unità Organizzative Responsabili (UOR), ovvero l'insieme di uffici che, per tipologia di mandato istituzionale e di competenza, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e di attività svolta, presentano esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato. Allo stato non è prevista all'interno della presente Istituzione.

2.2. RUOLI E RESPONSABILITÀ

L'Istituzione scolastica, allo scopo di assicurare un trattamento uniforme dei documenti, una puntuale applicazione delle disposizioni ed un periodico monitoraggio delle modalità d'uso degli strumenti di gestione documentale, deve prevedere al suo interno le seguenti figure:

- il **Responsabile della gestione documentale** ed il suo vicario⁴;
- il Responsabile della conservazione;
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- il **Responsabile della protezione dei dati**, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016.

Inoltre, in aggiunta alle figure sopra elencate, si evidenzia la rilevanza di individuare il **Referente per l'indice delle Pubbliche Amministrazioni** (iPA), soggetto a cui il Dirigente Scolastico affida il compito, sia organizzativo che operativo, di interagire con il gestore dell'iPA per l'inserimento e la modifica dei dati dell'Istituzione scolastica, nonché per ogni altra questione riguardante la presenza della stessa presso l'iPA⁵.

Il **Responsabile della gestione documentale** è il soggetto in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico-archivistica, preposto al servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che produce il pacchetto di versamento ed effettua il trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione.

_

⁴ Come definito nelle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" emanate dall'AgID "Le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito del proprio ordinamento, provvedono a: [...] nominare, in ciascuna delle AOO, il responsabile della gestione documentale e un suo vicario, in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche".

⁵ Le "Linee Guida dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA)", adottate dall'AgID, al paragrafo 2.2, stabiliscono che "Il Responsabile dell'Ente nell'istanza di accreditamento nomina un Referente IPA che ha il compito di interagire con il Gestore IPA per l'inserimento e la modifica dei dati, nonché per ogni altra questione riguardante la presenza dell'Ente nell'IPA".

Tenuto conto di quanto sopra, il Responsabile della gestione documentale è individuato, all'interno dell'Istituzione scolastica, nella persona del **Dirigente scolastico** dott.ssa Maria Criscuolo⁶.

Il Responsabile della gestione documentale ed il suo vicario sono nominati con apposito provvedimento del Dirigente Scolastico.

Il **Responsabile della conservazione** è il soggetto in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche, che opera secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 1-*quater*, del D.Lgs. 82/2005 (di seguito anche "CAD")⁷.

In particolare, il Responsabile della conservazione:

- a) definisce le politiche di conservazione e i requisiti funzionali del sistema di conservazione, in conformità alla normativa vigente e tenuto conto degli *standard* internazionali, in ragione delle specificità degli oggetti digitali da conservare (documenti informatici, aggregazioni informatiche, archivio informatico), della natura delle attività che il titolare dell'oggetto di conservazione svolge e delle caratteristiche del sistema di gestione informatica dei documenti adottato;
- b) gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente;
- c) genera e sottoscrive il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione;
- d) genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione;
- e) effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;
- f) effettua la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell'integrità e della leggibilità dei documenti informatici e delle aggregazioni documentarie degli archivi;
- g) al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici, adotta misure per rilevare tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità, adotta analoghe misure con riguardo all'obsolescenza dei formati;
- h) provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;
- i) predispone le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione;
- j) assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;
- k) assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;
- l) provvede per le amministrazioni statali centrali e periferiche a versare i documenti informatici, le aggregazioni informatiche e gli archivi informatici, nonché gli strumenti che ne garantiscono la

⁶ Si precisa che, anche nell'ipotesi in cui il Responsabile della gestione documentale venga individuato in una figura diversa dal Dirigente Scolastico, alcuni compiti e responsabilità restano in capo allo stesso Dirigente, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 4, comma 2, e nell'art. 25 del D.Lgs. 165/2001.

L'art. 44, comma 1-quater, del CAD prevede che: "Il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affidare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all'articolo 34, comma 1-bis".

- consultazione, rispettivamente all'Archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato territorialmente competenti, secondo le tempistiche fissate dall'art. 41, comma 1, del Codice dei beni culturali⁸;
- m) predispone il manuale di conservazione e ne cura l'aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.

Nel caso in cui il servizio di conservazione venga affidato ad un conservatore, le attività suddette o alcune di esse, ad esclusione della lettera m), potranno essere affidate al responsabile del servizio di conservazione, rimanendo in ogni caso inteso che la responsabilità giuridica generale sui processi di conservazione, non essendo delegabile, rimane in capo al Responsabile della conservazione, chiamato altresì a svolgere le necessarie attività di verifica e controllo in ossequio alle norme vigenti sui servizi affidati in *outsourcing* dalle Pubbliche Amministrazioni.

Il ruolo del Responsabile della conservazione può essere svolto dal Responsabile della gestione documentale o anche da altre figure. Tenuto conto di quanto sopra, il Responsabile della conservazione è individuato, all'interno dell'Istituzione scolastica, nella figura della società Axios Italia Service srl proprietaria della piattaforma Segreteria Digitale.

Il Responsabile della conservazione è nominato con apposito decreto del Dirigente Scolastico.

Il **Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza** (RPCT) è il soggetto al quale può essere presentata l'istanza di accesso civico, qualora la stessa abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013⁹.

Il RPCT, oltre a segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, si occupa delle richieste di riesame dei richiedenti ai quali sia stato negato totalmente o parzialmente l'accesso civico generalizzato, ovvero che non abbiano avuto alcuna risposta entro il termine stabilito (si veda, per maggiori dettagli quanto specificato nel paragrafo 6.2.2).

Il **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) è il soggetto nominato con apposito decreto del Dirigente Scolastico, che ha il compito di sorvegliare sull'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali, ossia il Regolamento UE 679/2016 (di seguito, anche "GDPR") e il D.Lgs. 196/2003 (di seguito, anche "Codice *privacy*") come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Il Responsabile della protezione dei dati deve essere coinvolto in tutte le questioni che riguardano la gestione e la protezione dei dati personali e ha il compito sia di informare e sensibilizzare il personale della scuola riguardo agli obblighi derivanti dalla citata normativa sia di collaborare con il Titolare e il Responsabile del trattamento, laddove necessario, nello svolgimento della valutazione di impatto sulla protezione dei dati ¹⁰.

⁸ L'art. 41, comma 1, del Codice dei beni culturali prevede che: "Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio".

⁹ Art. 5, comma 3, lett. d), D.Lgs. 33/2013.

¹⁰La figura del Responsabile della protezione dei dati è disciplinata dal Considerando n. 97 e dagli artt. 37 – 39 del Regolamento UE 679/2016, nonché dalle Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, già richiamate nel testo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5930287). Tale figura ha il compito di: valutare i rischi di ogni trattamento; collaborare con il Titolare/Responsabile del trattamento, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati; informare e sensibilizzare il Titolare o il Responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal Regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati; cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al trattamento; supportare il Titolare o il Responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento. Il Responsabile della protezione dei dati è individuato tra i soggetti in possesso di specifici requisiti, competenze professionali e conoscenze specialistiche in materia di protezione dei dati, in linea con le funzioni che è chiamato a svolgere e che deve poter adempiere in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse.

Sul punto, le "Linee Guida sui responsabili della protezione dei dati", adottate dal WP29 il 13 dicembre 2016, emendate in data 5 aprile 2017, precisano che "Assicurare il tempestivo e immediato coinvolgimento del RPD, tramite la sua informazione e consultazione fin dalle fasi iniziali, faciliterà l'osservanza del RGPD e promuoverà l'applicazione del principio di privacy (e protezione dati) fin dalla fase di progettazione; pertanto, questo dovrebbe rappresentare l'approccio standard all'interno della struttura del titolare/responsabile del trattamento. Inoltre, è importante che il RPD sia annoverato fra gli interlocutori all'interno della struttura suddetta, e che partecipi ai gruppi di lavoro che volta per volta si occupano delle attività di trattamento".

Per ciò che concerne le modalità attraverso le quali il Responsabile della protezione dei dati si interfaccia con il Responsabile della gestione documentale e con il Responsabile della conservazione in merito all'adozione delle misure di sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti, si rimanda a quanto descritto nel dettaglio al paragrafo 6.1.

2.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO

Il sistema di protocollazione adottato dall'Istituzione scolastica è "parzialmente accentrato", per cui tutte le comunicazioni giungono al punto unico di accesso. In dettaglio:

- le comunicazioni in ingresso, indipendentemente dalla tipologia di comunicazione (via PEC, PEO o
 formato cartaceo) giungono presso il punto unico di accesso, dove vengono registrate a protocollo e
 smistate a seconda della competenza;
- le **comunicazioni in uscita** sono trasmesse a seconda della competenza.

I soggetti abilitati per la ricezione, l'assegnazione, la consultazione, la protocollazione, la classificazione e l'archiviazione dei documenti sono individuati dal Responsabile della gestione documentale mediante atti organizzativi interni.

2.4. CASELLE DI POSTA ELETTRONICA

L'Istituzione scolastica è dotata di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale per la gestione del servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi. L'indirizzo PEC deve essere pubblicato sull'indice delle Pubbliche Amministrazioni.

La casella di cui sopra costituisce l'indirizzo virtuale della sede legale dell'AOO.

L'Istituzione scolastica è dotata anche di una casella di Posta Elettronica Ordinaria (PEO) istituzionale, utile a gestire i messaggi di posta elettronica con annessi documenti ed eventuali allegati, aventi rilevanza amministrativa.

Inoltre, l'Istituzione scolastica si avvale di caselle di Posta Elettronica Ordinaria interne ("di servizio") da affidare alla gestione del singolo operatore 11.

Le disposizioni vincolanti inerenti ai termini e modalità d'uso delle PEC e delle PEO sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica.

3. IL CICLO DI VITA DEL DOCUMENTO



Il ciclo di vita del documento è articolato nei processi di produzione, gestione e conservazione:

- il **processo di produzione** del documento si sostanzia principalmente nell'acquisizione di documenti cartacei, informatici e/o telematici ovvero nella creazione degli stessi;
- il **processo di gestione** interessa tutte le attività a partire dalla registrazione del documento, alla classificazione, assegnazione e fascicolazione/archiviazione corrente;
- il **processo di conservazione** si sostanzia nel trasferimento dei documenti dall'archivio corrente all'archivio di deposito (dal quale possono eventualmente seguire l'attività di scarto e di delocalizzazione) e dall'archivio di deposito all'archivio storico.

Nei paragrafi successivi si riporta una panoramica dei processi suddivisi per:

- processo di produzione e gestione;
- processo di conservazione.

3.1. PROCESSO DI PRODUZIONE E GESTIONE

Il processo di produzione e gestione fornisce una sintesi delle attività da porre in essere con riferimento sia alla produzione del documento, sia alle fasi di gestione dello stesso. Il processo di produzione è suddiviso in "Processo di produzione - Acquisizione" e "Processo di produzione - Creazione", al fine di distinguere rispettivamente le attività relative ai documenti in entrata dalle attività relative ai documenti elaborati dall'Istituzione scolastica.

Con riferimento alla gestione del documento, si fornisce un dettaglio delle seguenti fasi: classificazione, fascicolazione, archiviazione.

¹¹ Ai sensi della Direttiva 27 novembre 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, "Appare, perciò, necessario che le pubbliche amministrazioni provvedano a dotare tutti i dipendenti di una casella di posta elettronica (anche quelli per i quali non sia prevista la dotazione di un personal computer) e ad attivare, inoltre, apposite caselle istituzionali affidate alla responsabilità delle strutture di competenza."

3.1.1. PROCESSO DI PRODUZIONE E GESTIONE - ACQUISIZIONE

Il "Processo di produzione e gestione – Acquisizione" è descritto differenziando il caso in cui l'*input* sia un documento cartaceo dal caso in cui sia informatico, dato che i documenti provenienti dall'esterno possono essere di natura cartacea o di natura informatica.

Nel caso di documento cartaceo in ingresso, nella fase di acquisizione, l'Istituzione scolastica ricevente:

- rilascia una ricevuta timbrata, qualora il documento dovesse essere consegnato a mano 12;
- verifica la competenza del documento stesso.

Nel caso di documenti pervenuti erroneamente all'Istituzione scolastica ma indirizzati ad altri soggetti, il documento:

si restituisce per posta;

oppure

• se la busta che lo contiene viene aperta per errore, è protocollato in entrata e in uscita, inserendo nel campo oggetto e nel campo di classificazione la nota "Documento pervenuto per errore", ed è rinviato al mittente apponendo sulla busta la dicitura "Pervenuta ed aperta per errore".

Se il documento è di competenza dell'Istituzione scolastica ricevente, segue la fase di registrazione in cui l'operatore addetto alla protocollazione:

- valuta se il documento è da protocollare (cfr. par. "4.8. Protocollabilità di un documento");
- nel caso in cui il documento sia da protocollare procede alla scansione e alla successiva verifica di conformità all'originale della copia informatica (cfr. par. "5.10. - Modalità di svolgimento del processo di scansione");
- verifica la presenza di categorie particolari di dati personali, di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 679/2016, ai fini dell'attuazione delle misure di sicurezza previste al paragrafo 6.1;
- provvede alla classificazione del documento sulla base del vigente titolario di classificazione;
- provvede alla protocollazione in ingresso del documento;
- appone il timbro contenente i dati contenuti nella segnatura di protocollo tramite l'apposita funzionalità del servizio di protocollo informatico ovvero, solo in caso di impossibilità, procede manualmente.

Nella fase di assegnazione, l'operatore addetto alla protocollazione provvede all'assegnazione del documento al personale competente. Il Responsabile della gestione documentale, ovvero il vicario, può, in ogni caso, rettificare l'assegnatario del documento.

Successivamente alle fasi di registrazione, classificazione e assegnazione, è necessario procedere con la fase di fascicolazione/archiviazione del documento.

Per i documenti cartacei, si provvede alla conservazione ibrida, in cui è prevista la conservazione sia del documento analogico originale sia della copia informatica. Pertanto, il Responsabile della gestione:

¹²Il servizio protocollo non rilascia, di regola, ricevute per i documenti che non sono soggetti a regolare protocollazione. La semplice apposizione del timbro datario sulla copia non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale amministrativo della scuola in merito alla ricezione ed all'assegnazione del documento.

- inserisce il documento cartaceo in un nuovo fascicolo o in un fascicolo già esistente all'interno dell'archivio corrente cartaceo;
- inserisce il documento informatico in un nuovo fascicolo o in un fascicolo già esistente all'interno dell'archivio corrente elettronico.

Di seguito si fornisce la rappresentazione grafica del processo sopra descritto.



¹³ L'Allegato al DPCM 21 marzo 2013 avente ad oggetto "Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni", riporta tra i documenti analogici originali unici per i quali permane l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo, i seguenti: a) atti contenuti nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica;

b) atti giudiziari, processuali e di polizia giudiziaria per i venti anni successivi; c) opere d'arte;

d) documenti di valore storico – artistico, ivi compresi quelli in possesso delle forze armate;

e) documenti, ivi compresi quelli storico – demaniali, conservati negli archivi, nelle biblioteche e nelle discoteche di Stato, ivi compresi gli atti e documenti conservati nella biblioteca storica dell'ex Centro Studi Esperienze della Direzione Centrale per la prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei V.V.F., de soccorso pubblico e della difesa civile; f) atti notarili;

g) atti conservati dai notai ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89, prima della loro consegna agli Archivi notarili; h) atti conservati presso gli Archivi notarili.

Nel caso di **documento informatico in ingresso**, nella fase di acquisizione, l'Istituzione scolastica ricevente verifica la competenza del documento.

Nel caso di documenti pervenuti erroneamente sulla casella PEC o PEO dell'Istituzione scolastica, l'operatore di protocollo rispedisce il messaggio al mittente con la dicitura "Messaggio pervenuto per errore – non di competenza di questa Amministrazione". Inoltre, se il documento è stato erroneamente protocollato, l'addetto al protocollo provvede ad annullare la registrazione, secondo le modalità descritte nel presente manuale, oppure a protocollare il documento in uscita indicando come oggetto "Protocollato per errore".

Se il documento è di competenza dell'Istituzione scolastica ricevente, segue la fase di registrazione in cui l'operatore addetto al protocollo:

- valuta se il documento è da protocollare (cfr. par. "4.8. Protocollabilità di un documento");
- nel caso in cui il documento sia da protocollare procede alla verifica di validità della firma (se presente)¹⁴;
- verifica la presenza di categorie particolari di dati personali, di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 679/2016, ai fini dell'attuazione delle misure di sicurezza di cui al paragrafo 6.1;
- provvede alla classificazione del documento sulla base del titolario di classificazione ¹⁵;
- provvede alla protocollazione in ingresso.

Nella fase di assegnazione l'operatore addetto al protocollo provvede ad assegnare il documento al personale competente.

Qualora l'ordinamento giuridico preveda, per particolari categorie di documenti elettronici, degli obblighi relativamente all'uso di formati di file specifici ovvero di vincoli aggiuntivi su formati generici, le Istituzioni scolastiche, assolvendo tali obblighi, accettano i suddetti documenti elettronici solo se prodotti nei formati o con i vincoli aggiuntivi obbligatori.

Con la conservazione digitale si esegue la fase di fascicolazione/archiviazione corrente in cui gli utenti opportunamente abilitati provvedono all'inserimento del documento informatico o in un nuovo fascicolo o in un fascicolo già esistente all'interno dell'archivio corrente elettronico.

Di seguito si fornisce la rappresentazione grafica del processo sopra descritto.



3.1.2. PROCESSO DI PRODUZIONE E GESTIONE - CREAZIONE

Nel "Processo di produzione e gestione – Creazione", si considera come *input* del processo esclusivamente il documento di natura informatica (cfr. par. "4.6. - Documento informatico").

¹⁴Per ulteriori approfondimenti, si veda il cap. "4. - Il documento amministrativo".

¹⁵ Nel caso di dubbi in merito alla voce del titolario da attribuire al documento, l'operatore addetto al protocollo si confronta con il Responsabile della gestione documentale in merito alla corretta classificazione.

Nella fase di creazione, il documento:

- è elaborato dal personale competente ed inviato al Dirigente o altro personale responsabile (ad es. DSGA) per la revisione dello stesso, ovvero è elaborato dal Dirigente stesso;
- è successivamente approvato o dal Dirigente o da altro personale responsabile in base alla competenza.

Nella fase di elaborazione e revisione, è possibile fare circolare il documento tra i soggetti interessati registrandolo come "bozza".

I documenti informatici prodotti, indipendentemente dal *software* utilizzato per la loro creazione, prima della loro sottoscrizione con firma digitale, sono convertiti in uno dei formati *standard* previsti dalla normativa vigente¹⁶, al fine di garantire la loro non alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura.

È possibile utilizzare formati diversi da quelli elencati nell'Allegato 2 "Formati di file e riversamento" delle Linee Guida, effettuando una valutazione di interoperabilità, svolta in base alle indicazioni previste nel medesimo Allegato 17.

I formati utilizzati dall'Istituzione scolastica, secondo la valutazione di interoperabilità, sono: PDF e XML. Nella fase di registrazione l'operatore di protocollo provvede:

- alla verifica della presenza di categorie particolari di dati personali, di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 679/2016;
- alla classificazione del documento sulla base del vigente titolario di classificazione ¹⁸;
- alla registrazione di protocollo.

Nella fase di fascicolazione/archiviazione corrente l'operatore di protocollo provvede all'inserimento del documento informatico in un fascicolo già esistente o, nel caso in cui il fascicolo non sia presente, provvede a crearlo oppure a richiederne la creazione all'utente opportunamente abilitato.

Successivamente alla fase di fascicolazione/archiviazione, il documento può essere oggetto di una nuova assegnazione o di pubblicazione.


Di seguito si fornisce la rappresentazione grafica del processo sopra descritto.

¹⁶ Allegato 2 alle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" emanate dall'AgID.

¹⁷ La valutazione di interoperabilità, in quanto parte della gestione informatica dei documenti, viene effettuata periodicamente e, comunque, ogni anno, allo scopo di individuare tempestivamente cambiamenti delle condizioni espresse dai punti sopra elencati. Il manuale di gestione documentale contiene l'elenco dei formati utilizzati e la valutazione di interoperabilità.

manuale di gestione documentale contiene l'elenco dei formati utilizzati e la valutazione di interoperabilità.

Nel caso di dubbi in merito alla voce del titolario da attribuire al documento, l'operatore addetto al protocollo si confronta con il Responsabile della gestione documentale in merito alla corretta classificazione.



3.1.3. PROCESSO DI GESTIONE - CLASSIFICAZIONE

La classificazione è l'operazione obbligatoria che consente di organizzare i documenti, secondo un ordinamento logico, in relazione alle funzioni e alle competenze dell'Istituzione scolastica. Essa è eseguita a partire dal vigente titolario di classificazione.

Il titolario, (allegato titolario unico di classificazione per le istituzioni scolastiche) è l'insieme delle voci logiche gerarchicamente strutturate e articolate in gradi divisionali (titolo/classe/eventuale sottoclasse), stabilite sulla base delle funzioni dell'Amministrazione.

Tutti i documenti ricevuti e prodotti dall'Istituzione scolastica, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, sono classificati in base al vigente titolario di classificazione; mediante tale operazione si assegna al documento, oltre al codice completo dell'indice di classificazione (titolo, classe e eventuale sottoclasse), anche il numero di repertorio del fascicolo. L'operazione suddetta è obbligatoria all'atto della registrazione di protocollo, ma è possibile effettuare delle successive modifiche.

La classificazione, necessaria e fondamentale, è prodromica all'inserzione di un documento all'interno di un determinato fascicolo.

3.1.4. PROCESSO DI GESTIONE - FASCICOLAZIONE

La fascicolazione è l'attività di riconduzione logica (e, nel caso di documenti cartacei, anche fisica) di un documento all'interno dell'unità archivistica che ne raccoglie i precedenti, al fine di mantenere vivo il vincolo archivistico che lega ogni singolo documento alla relativa pratica.

Ogni documento, dopo la sua classificazione, viene inserito nel fascicolo di riferimento. I documenti sono archiviati all'interno di ciascun fascicolo o, all'occorrenza sotto-fascicolo, secondo l'ordine cronologico di registrazione.

I fascicoli sono organizzati per¹⁹:

attività, al cui interno vengono compresi i documenti prodotti nello svolgimento di un'attività amministrativa semplice che implica risposte obbligate o meri adempimenti, per la quale quindi non è prevista l'adozione di un provvedimento finale. Ha in genere durata annuale;

¹⁹ Allegato 5 alle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" emanate dall'AgID.

- persona fisica, al cui interno vengono compresi tutti i documenti, anche con classifiche diverse, che si riferiscono a una persona fisica. Quasi sempre i fascicoli intestati alle persone restano correnti per molti anni;
- persona giuridica, al cui interno vengono compresi tutti i documenti, anche con classifiche diverse, che si riferiscono a una persona giuridica. Quasi sempre i fascicoli intestati alle persone restano correnti per molti anni;
- procedimento amministrativo, al cui interno vengono conservati una pluralità di documenti che rappresentano azioni amministrative omogenee e destinate a concludersi con un provvedimento amministrativo. Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento amministrativo²⁰.

All'interno dei fascicoli è possibile creare dei sotto-fascicoli.

Ogni ufficio si fa carico di gestire le pratiche di propria competenza. Qualora un documento dia luogo all'avvio di un nuovo procedimento, il soggetto preposto provvede all'apertura di un nuovo fascicolo. Al fine di determinare la tipologia di aggregazione documentale (tipologia di serie e tipologia di fascicoli) da adottare, si fa riferimento al piano di organizzazione delle aggregazioni documentali predisposto all'inerno del fascicolo elettronico del software gestionale in uso all'istituzione scolastica. Un documento può essere assegnato anche a più fascicoli. La formazione di un nuovo fascicolo avviene attraverso l'operazione di "apertura" che comprende la registrazione di alcune informazioni essenziali. Il fascicolo informatico, infatti, reca l'indicazione²¹:

- dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
- delle altre amministrazioni partecipanti;
- del responsabile del procedimento;
- dell'oggetto del procedimento;
- dell'elenco dei documenti contenuti;
- dell'identificativo del fascicolo medesimo.

Il fascicolo di norma viene aperto all'ultimo livello della struttura gerarchica del titolario. In alcuni casi, è possibile utilizzare anche il primo livello (titolo), come per i fascicoli di persona fisica.

In presenza di un documento da inserire in un fascicolo, i soggetti deputati alla fascicolazione stabiliscono, con l'ausilio delle funzioni di ricerca del sistema di protocollo informatico, se esso si colloca nell'ambito di un procedimento in corso, oppure se dà avvio ad un nuovo procedimento:

- 1. se si colloca nell'ambito di un procedimento in corso.
 - selezionano il relativo fascicolo;
 - collegano la registrazione di protocollo del documento al fascicolo selezionato (se si tratta di un documento su supporto cartaceo, assicurano l'inserimento fisico dello stesso nel relativo carteggio);
- 2. se dà avvio ad un nuovo procedimento:
 - eseguono l'operazione di apertura del fascicolo di cui al paragrafo precedente;
 - assegnano la pratica su indicazione del responsabile del procedimento;
 - collegano la registrazione di protocollo del documento al fascicolo aperto.

Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento. La data di chiusura si riferisce alla data dell'ultimo documento prodotto. Quando si verifica un errore nella assegnazione di un fascicolo, l'utente abilitato

A norma dell'art. 41, comma 2-ter, del CAD.

A norma dell'art. 41, comma 2, del CAD, "La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; [...]".

all'operazione di fascicolazione provvede a correggere le informazioni inserite nel sistema informatico e ad inviare il fascicolo all'operatore di competenza. Il sistema di gestione informatizzata dei documenti tiene traccia di questi passaggi, memorizzando per ciascuno di essi l'identificativo dell'operatore che effettua la modifica con la data e l'ora dell'operazione.

I fascicoli sono annotati nel repertorio dei fascicoli. Il repertorio dei fascicoli, ripartito per ciascun titolo del titolario, è lo strumento di gestione e di reperimento dei fascicoli. La struttura del repertorio rispecchia quella del titolario di classificazione e quindi varia in concomitanza con l'aggiornamento di quest'ultimo. Mentre il titolario rappresenta in astratto le funzioni e le competenze che la scuola può esercitare in base alla propria missione istituzionale, il repertorio dei fascicoli rappresenta in concreto le attività svolte e i documenti prodotti in relazione a queste attività. Nel repertorio sono indicati:

- la data di apertura;
- l'indice di classificazione completo (titolo, classe ed eventuale sottoclasse);
- il numero di fascicolo (ed altre eventuali partizioni in sotto-fascicoli e inserti);
- la data di chiusura;
- l'oggetto del fascicolo (ed eventualmente l'oggetto dei sotto-fascicoli e inserti);
- l'annotazione sullo stato della pratica a cui il fascicolo si riferisce (pratica in corso da inserire nell'archivio corrente, pratica chiusa da inviare all'archivio di deposito, pratica chiusa da inviare all'archivio di storico o da scartare).

Il repertorio dei fascicoli è costantemente aggiornato.

Oltre ad essere inserito in un fascicolo, un documento può essere inserito in una o più serie documentali, che rappresentano aggregazioni di documenti con caratteristiche omogenee, raggruppati ad esempio in base alla tipologia documentaria (es. delibere, decreti, fatture) o alla provenienza (cioè se prodotti da un medesimo organo, come il Consiglio d'istituto o il Collegio dei docenti) o all'oggetto (es. documenti relativi ad un progetto PON).²² I documenti all'interno di una serie, non essendo aggregati utilizzando il vigente titolario di classificazione come nel caso dei fascicoli, possono appartenere a titoli e classi differenti tra loro. La serie documentale stessa, quindi, non viene classificata in base alle partizioni del titolario.

Specifiche indicazioni in merito alle modalità di inserimento dei documenti nelle aggregazioni documentali, sono contenute nell'Appendice "Focus sulle aggregazioni documentali delle Istituzioni scolastiche" alle "Linee guida per la gestione documentale nelle Istituzioni scolastiche".

3.1.5. PROCESSO DI GESTIONE - ARCHIVIAZIONE

Le Istituzioni scolastiche definiscono nel proprio manuale la gestione degli archivi rifacendosi alla seguente articolazione archivistica²³:

- **archivio corrente**: riguarda i documenti necessari alle attività correnti;
- archivio di deposito: riguarda i documenti ancora utili per finalità amministrative o giuridiche, ma non più indispensabili per la trattazione delle attività correnti;
- archivio storico: riguarda i documenti storici selezionati per la conservazione permanente.

L'archiviazione, per alcune fattispecie di documenti, può avvenire presso archivi gestiti a livello centrale dal Ministero dell'Istruzione. A titolo esemplificativo, le istanze che pervengono alla scuola mediante il Servizio Sportello Digitale di Segreteria Digitale, che permette di effettuare in modalità digitale la presentazione delle domande connesse ai principali procedimenti amministrativi dell'Amministrazione, sono protocollate in ingresso

²³ "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" emanate dall'AgID.

²² Tale definizione di "serie documentale" è basata sul paragrafo 4 dell'Allegato 5 alle "*Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*" emanate dall'AgID.

dalla AOO appositamente costituita presso il Ministero dell'Istruzione, e sono rese disponibili alle Istituzioni scolastiche.

Tenendo conto che l'archivio corrente è organizzato su base annuale e che il passaggio dall'archivio corrente all'archivio di deposito è possibile solo qualora il fascicolo contenga documenti afferenti a procedimenti conclusi, è necessario verificare quali fascicoli contengono documenti afferenti ad una pratica chiusa. Tale verifica può essere effettuata:

in corso d'anno qualora la pratica sia chiusa.

Dato che sarebbe troppo oneroso e pressoché inutile conservare illimitatamente l'archivio nella sua totalità esso deve essere periodicamente sottoposto ad una selezione razionale, che va prevista fin dal momento della creazione dei documenti, e va disciplinata nel piano di conservazione (Allegato massimario di conservazione e scarto per le istituzioni scolastiche).

Lo sfoltimento è un'attività propedeutica ad una corretta conservazione documentale: al momento della chiusura del fascicolo, ad esempio, oppure prima del trasferimento dello stesso all'archivio di deposito, l'eventuale carteggio di carattere transitorio e strumentale deve essere selezionato ed estratto dal fascicolo da parte dell'operatore incaricato del trattamento della pratica. Si tratta, cioè, di estrarre dal fascicolo le copie e i documenti che hanno appunto carattere strumentale e transitorio, utilizzati dall'operatore incaricato o dal responsabile del procedimento, ma che esauriscono la loro funzione nel momento in cui viene emesso il provvedimento finale oppure non sono strettamente connessi al procedimento (ad es., appunti, promemoria, copie di normativa e documenti di carattere generale).

Nell'ambito dell'archivio di deposito avviene l'operazione di scarto che non deve essere applicato, salvo diverse indicazioni dettate dalla Soprintendenza archivistica, su documentazione facente parte dell'archivio storico le cui pratiche siano esaurite da oltre 40 anni, mentre può essere sempre effettuato sulla documentazione dell'archivio di deposito, che contiene tutte le pratiche chiuse che non abbiano maturato i 40 anni di conservazione.

La carenza di spazio negli archivi nonché la produzione smisurata e la conservazione di carte anche inutili non possono giustificare la distruzione non autorizzata di documenti e nemmeno la cancellazione di documenti elettronici²⁵, poiché lo scarto dei documenti dell'archivio della scuola è subordinato all'autorizzazione della Soprintendenza archivistica²⁶. È una forma di scarto anche la cancellazione di documenti elettronici.

Fatto salvo quanto sopra, l'operazione di scarto è supportata dal massimario di conservazione e scarto, grazie al quale è prodotto annualmente l'elenco dei documenti e dei fascicoli per i quali è trascorso il periodo obbligatorio di conservazione e che quindi sono suscettibili di scarto archivistico. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono depositati contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso

25 Art. 169, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio

²⁴Art. 68, comma 1, del D.P.R. 445/2000.

^{2002,} n. 137".

Art. 21, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

nell'Archivio di Stato competente per territorio o trasferiti nella separata sezione di archivio, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.

3.2. PROCESSO DI CONSERVAZIONE

Il ciclo di gestione di un documento informatico termina con il suo versamento in un sistema di conservazione che è coerente con quanto disposto dal CAD e dalle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici". Il processo di conservazione prevede quattro fasi:

- versamento in archivio di deposito;
- scarto:
- versamento in archivio storico;
- delocalizzazione.

In questo contesto, si inserisce la figura del Responsabile della conservazione, i cui compiti sono stati descritti al precedente paragrafo 2.2.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1-*bis*, del CAD, come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. e), del D.L. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazione"), convertito con Legge n. 120/2020, le Pubbliche Amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:

- a) all'interno della propria struttura organizzativa;
- b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID²⁷, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.

Per la conservazione dei documenti informatici, l'Istituzione scolastica si avvale del sistema previsto dal conservatore 2 C Solution, regolarmente accreditato (allegato Manuale di Conservazione Aruba).

Il sistema di conservazione garantisce l'accesso all'oggetto conservato per il periodo previsto dal piano di conservazione del titolare dell'oggetto della conservazione e dalla normativa vigente, o per un tempo superiore eventualmente concordato tra le parti, indipendentemente dall'evoluzione del contesto tecnologico.

Ai sensi dell'art. 44, comma 1-ter, del CAD, come da ultimo modificato dal D.L. 76/2020, "In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida".

In ogni caso, i sistemi di conservazione devono consentire la possibilità di eliminare i documenti ove necessario (laddove previsto dalla normativa vigente).

Si tenga conto altresì del periodo di conservazione e di scarto dei documenti che contengono al loro interno dati personali. In base alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, infatti, tale periodo di

-

²⁷ L'AgID ha adottato con Determinazione n. 455/2021 il "Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici" e i relativi allegati. L'allegato A, in particolare, fissa i requisiti per l'erogazione del servizi di conservazione per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Il regolamento prevede, inoltre, l'istituzione di un marketplace per i servizi di conservazione quale sezione autonoma del Cloud Marketplace cui possono iscriversi i soggetti, pubblici e privati, che intendono erogare il servizio di conservazione dei documenti informatici per conto delle Pubbliche Amministrazioni. L'iscrizione al marketplace non è obbligatoria ma i conservatori che intendono partecipare a procedure di affidamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni devono ugualmente possedere i requisiti previsti nel suddetto regolamento e sono sottoposti all'attività di vigilanza di AgID.

tempo non deve essere superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

3.2.1. VERSAMENTO IN ARCHIVIO DI DEPOSITO

Nella fase di versamento in archivio di deposito²⁸ il responsabile per la tenuta degli archivi²⁹:

- controlla periodicamente tutte le pratiche fascicolate presenti nell'archivio corrente, sia cartaceo che elettronico, al fine di identificare quelle per cui la lavorazione è già stata conclusa e compila una lista della documentazione presente nelle pratiche chiuse;
- provvede allo sfoltimento eliminando l'eventuale carteggio di carattere transitorio e strumentale presente nel fascicolo;
- provvede al versamento di tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, presente nella lista all'archivio di deposito;
- provvede al versamento nell'archivio corrente del nuovo anno della documentazione delle pratiche appartenenti alle pratiche presenti nell'archivio corrente (ancora in fase di lavorazione).

Di seguito, si fornisce la rappresentazione grafica del processo sopra descritto.



3.2.2. SCARTO

Nell'archivio di deposito si eseguono le attività relative alla fase di scarto in cui il responsabile per la tenuta degli archivi:

- verifica periodicamente la tipologia e i tempi di conservazione della documentazione, sia cartacea che elettronica, presente nell'archivio di deposito per individuare quella da scartare applicando le disposizioni del massimario di conservazione e scarto;
- procede con la compilazione di una lista della documentazione da scartare e da inviare alla Soprintendenza per l'approvazione e la comunica al Responsabile della gestione documentale;
- invia, in caso di documenti cartacei, la documentazione presente sulla lista al soggetto competente per la distruzione della carta;

²⁸L'art. 67 del D.P.R. 445/2000 disciplina il trasferimento dei documenti all'archivio di deposito, prevedendo, nel dettaglio che "1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. 2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. 3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito.".

²⁹ Il reproposabile per la gestione dei funcione di deposito.

²⁹ Il responsabile per la tenuta degli archivi può essere il Dirigente Scolastico o altro personale in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica, preposto al servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 provvede ad eliminare la documentazione elettronica presente nella lista approvata dalla Soprintendenza.

In caso di affidamento esterno del servizio di conservazione, l'elenco dei pacchetti di archiviazione contenenti i documenti destinati allo scarto è generato dal responsabile del servizio di conservazione e trasmesso al Responsabile della conservazione che, a sua volta, verificato il rispetto dei termini temporali stabiliti dal massimario di conservazione e scarto, lo comunica al Responsabile della gestione documentale.

3.2.3. VERSAMENTO IN ARCHIVIO STORICO

Nella fase di versamento in archivio storico³⁰, il responsabile per la tenuta degli archivi:

- verifica se nell'archivio di deposito esistono pratiche esaurite da oltre 40 anni, sia in forma cartacea che elettronica;
- provvede a preparare una lista contenente tutta la documentazione presente nelle pratiche stesse, qualora dovessero essere presenti pratiche esaurite da oltre 40 anni;
- provvede ad inviare la lista della documentazione da versare al personale competente, in caso di documentazione cartacea, che deve individuare un archivio storico con sufficiente spazio per dare seguito al versamento.

3.2.4. DELOCALIZZAZIONE

La fase di delocalizzazione è avviata nel caso in cui, dopo aver effettuato le operazioni di scarto e dopo aver effettuato l'eventuale versamento nell'archivio storico, dalla verifica del grado di saturazione dell'archivio di deposito cartaceo, risulta che l'archivio è saturo. Nel caso in cui l'archivio di deposito cartaceo dovesse essere saturo, il responsabile per la tenuta degli archivi:

- provvede ad individuare la documentazione da delocalizzare selezionandola tra quella più prossima alla data di scarto;
- provvede a stilare la lista dei documenti da delocalizzare.

L'addetto competente:

analizza la documentazione ricevuta;

- provvede a identificare una struttura con sufficiente spazio negli archivi;
- autorizza la delocalizzazione della documentazione presso una struttura interna nel caso in cui questa sia disponibile.

Il responsabile per la tenuta degli archivi provvede ad inviare la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza competente. Una volta ricevuta l'approvazione dalla Soprintendenza competente, il responsabile per la tenuta degli archivi provvede ad inviare la documentazione da delocalizzare.

4. IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO

Per documento amministrativo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si intende "ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa".

³⁰L'art. 69 del D.P.R. 445/2000, rubricato "Archivi storici", prevede che "I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali".

Nell'ambito del processo di gestione documentale, il documento amministrativo dal punto di vista operativo è classificabile in documento:

- ricevuto;
- inviato:
- di rilevanza esterna;
- di rilevanza interna.

In base alla natura, invece, è classificabile in documento:

- analogico;
- informatico.

L'art. 40, comma 1, del CAD, come modificato da ultimo dall'art. 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida".

Per ciò che concerne la trasmissione dei documenti tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 del CAD, essa deve avvenire:

- attraverso l'utilizzo della posta elettronica³¹; ovvero
- in cooperazione applicativa.

Le suddette comunicazioni sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il comma 2, del citato art. 47, stabilisce infatti che "Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle Linee guida. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68".

Specifiche indicazioni in materia di scambio di documenti amministrativi protocollati tra AOO sono contenute nell'Allegato 6 alle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici".

4.1. DOCUMENTO RICEVUTO

La corrispondenza in ingresso può essere acquisita dall'Istituzione scolastica con diversi mezzi e modalità in base sia alla modalità di trasmissione scelta dal mittente sia alla natura del documento. Un documento informatico può essere recapitato³²:

- a mezzo posta elettronica convenzionale (PEO);
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
- mediante supporto removibile (ad es. CD, *pendrive*).

³¹ Come riportato nell'Appendice C dell'Allegato 6 alle *Linee Guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*, l'utilizzo della posta elettronica è "da intendersi quale modalità transitoria nelle more dell'applicazione delle comunicazioni tra AOO tramite cooperazione applicativa". Pertanto, la cooperazione applicativa viene identificata come l'unica modalità a tendere per le comunicazioni di documenti amministrativi protocollati tra AOO.

³²Per ciò che riguarda la trasmissione dei documenti tra le Pubbliche Amministrazioni, specifiche indicazioni sono contenute all'interno dell'art. 47 del CAD.

Un documento analogico, assunto che le principali tipologie di documenti analogici che pervengono alle Istituzioni scolastiche sono telegrammi, documenti per posta ordinaria e raccomandate, può essere recapitato:

- attraverso il servizio di posta tradizionale;
- pro manibus.

I documenti, analogici o digitali, di cui non sia identificabile l'autore sono regolarmente aperti e registrati al protocollo (con indicazione "Mittente anonimo"), salvo diversa valutazione del Dirigente Scolastico, che provvederà ad eventuali accertamenti.

I documenti ricevuti privi di firma ma il cui mittente è comunque chiaramente identificabile, vengono protocollati (con indicazione "Documento non sottoscritto") e inoltrati al responsabile del procedimento, che valuterà la necessità di acquisire la dovuta sottoscrizione per il perfezionamento degli atti.

La funzione notarile del protocollo (cioè della registratura) è quella di attestare data e provenienza certa di un documento senza interferire su di esso. Sarà poi compito del responsabile del procedimento valutare, caso per caso, ai fini della sua efficacia riguardo ad un affare o ad un determinato procedimento amministrativo, se il documento privo di firma possa essere ritenuto valido o meno³³.

4.2. DOCUMENTO INVIATO

I documenti informatici sono inviati all'indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari, abilitato alla ricezione della posta per via telematica.

4.3. DOCUMENTO DI RILEVANZA ESTERNA

Per documento di rilevanza esterna si intende qualunque documento ricevuto/trasmesso da/a altro Ente o altra persona fisica o giuridica. La gestione è normata dal CAD.

4.4. DOCUMENTO DI RILEVANZA INTERNA

Per documenti di rilevanza interna si intendono tutti quelli che a qualunque titolo sono scambiati tra persone dell'Istituzione scolastica stessa.

Possono distinguersi in:

- **comunicazioni informali tra operatori** (documenti di natura prevalentemente informativa): per comunicazioni informali tra unità si intendono gli scambi di informazioni che non hanno valenza giuridico probatoria, né rilevanza ai fini dell'azione amministrativa. Queste comunicazioni avvengono, di norma, tramite PEO e non sono soggette a protocollazione ed archiviazione;
- scambio di documenti fra operatori (documenti di natura prevalentemente giuridico-probatoria): per scambio di documenti fra unità si intendono le comunicazioni ufficiali di un certo rilievo ai fini dell'azione amministrativa e delle quali si deve tenere traccia.

4.5. DOCUMENTO ANALOGICO

Per documento analogico si intende "la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" ³⁴.

³³Per approfondimenti in merito alle tipologie di sottoscrizione elettronica, si veda il par. "4.6.1 - Le firme elettroniche".

³⁴ Art. 1, comma 1, lett. p-*bis*), D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, CAD.

Si definisce "originale" il documento cartaceo nella sua redazione definitiva, perfetta ed autentica negli elementi sostanziali e formali, comprendente tutti gli elementi di garanzia e di informazione del mittente e del destinatario, stampato su carta intestata e dotato di firma autografa³⁵.

La sottoscrizione di un documento determina:

- l'identificazione dell'autore del documento:
- la paternità del documento: con la sottoscrizione l'autore del documento si assume la paternità dello stesso, anche in relazione al suo contenuto. A questo proposito si parla di non ripudiabilità del documento sottoscritto;
- l'**integrità** del documento: il documento scritto e sottoscritto manualmente garantisce da alterazioni materiali da parte di persone diverse da quella che lo ha posto in essere.

4.6. DOCUMENTO INFORMATICO

Per documento informatico si intende "il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"³⁶. Il documento informatico, come precisato nel paragrafo 2.1.1. delle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" emanate da AgID, è formato mediante una delle seguenti modalità:

- "a) creazione tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità di cui all'allegato 2;
- b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
- c) memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente;
- d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica".

Il documento informatico è immodificabile se la sua memorizzazione su supporto informatico in formato digitale non può essere alterata nel suo accesso, gestione e conservazione.

A seconda che il documento informatico sia formato secondo una delle modalità sopra riportate, l'immodificabilità e l'integrità sono garantite da una o più delle operazioni indicate nelle citate Linee Guida, al paragrafo 2.1.1. (pag. 13).

Al momento della formazione del documento informatico immodificabile, devono essere generati e associati permanentemente ad esso i relativi metadati. L'insieme dei metadati associati dall'Istituzione scolastica ai documenti informatici e ai documenti amministrativi informatici corrispondono a quelli obbligatori previsti nell'Allegato 5 delle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici". Potranno essere individuati ulteriori metadati da associare a particolari tipologie di documenti informatici, come i documenti soggetti a registrazione particolare.

Art. 1, comma 1, lett. p), D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, CAD. La definizione è altresì contenuta all'interno dell'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.R. 445/2000: "b) DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.".

³⁵Per approfondimenti in merito alla ricezione di documenti privi di firma, si veda il par. "4.1. – Documento ricevuto".

Un documento nativo informatico non può essere convertito in formato analogico prima della sua eventuale acquisizione a sistema di protocollo o archiviazione informatica. Nel caso di documenti soggetti a sottoscrizione, è possibile fare ricorso alla firma elettronica avanzata (FEA), messa a disposizione delle Istituzioni scolastiche dal Ministero. I Dirigenti Scolastici ed i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado possono, inoltre, fare ricorso alla firma digitale, tramite l'apposita funzione presente sul SIDI. Le suddette modalità di firma vengono delineate ed analizzate nel paragrafo successivo.

4.6.1. LE FIRME ELETTRONICHE

La firma elettronica costituisce la modalità ordinaria di firma dei documenti informatici.

In particolare, la normativa vigente in materia individua diverse tipologie di sottoscrizione elettronica:

- firma elettronica, ovvero l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzata come metodo di autentificazione (art. 3, n. 10, Reg. UE n. 910/2014);
- firma elettronica avanzata, ovvero l'insieme dei dati allegati o connessi ad un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario e garantiscono la connessione univoca con quest'ultimo (art. 3, n. 11, Reg. UE n. 910/2014);
- firma elettronica qualificata, ovvero una firma elettronica avanzata che si basa su un certificato qualificato (art. 3, n. 12, Reg. UE n. 910/2014);
- firma digitale, ovvero una particolare firma elettronica qualificata che si basa su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche (art. 1, comma 1, lett. s), CAD).

In considerazione del tipo di tecnologia utilizzata, la firma digitale rappresenta la tipologia di firma più sicura. Essa è disciplinata dall'art. 24 del CAD il quale, ai commi 1, 2, 3 e 4, prevede che "1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le Linee guida, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresì le modalità, anche temporali, di apposizione della firma".

Si tenga conto, altresì, che secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 4-bis, del CAD, qualora ad un documento informatico sia apposta una firma digitale o un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, il documento si ha come non sottoscritto, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. Ad ogni modo, l'eventuale revoca o sospensione, comunque motivata, ha effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 20, comma 1-bis, del CAD, come modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, stabilisce che "Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma

digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida".

Ai sensi dell'art. 20, commi 1-ter e 1-quater, del CAD, introdotti dall'art. 20, comma 1, lett. b), del D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217: "(1-ter) L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria. (1-quater) Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico".

Dalle disposizioni sopra riportate, risulta possibile individuare quale sia l'efficacia probatoria del documento informatico, sulla base del tipo di firma apposta sullo stesso. Nel dettaglio:

- i **documenti sottoscritti con firma elettronica "semplice"** soddisfano il requisito della forma scritta e il loro valore probatorio è liberamente valutabile in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità della firma stessa;
- i documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. ³⁷, ovvero fanno piena prova fino a querela di falso;
- i documenti sottoscritti con firma digitale con certificato revocato, scaduto o sospeso fanno piena prova fino a disconoscimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2712 c.c.³⁸.

Si rileva, inoltre, che l'art. 25 del CAD, rubricato "*Firma autenticata*", prevede che la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, si ha per riconosciuta ai sensi dell'art. 2703 c.c.³⁹.

Il CAD⁴⁰ stabilisce, altresì, che gli atti elencati ai numeri da 1 a 12 dell'art. 1350 c.c. debbano essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale, a pena di nullità. Gli atti di cui al n. 13, del citato art. 1350 c.c., invece, oltre ai tipi di firma sopra menzionati, possono essere sottoscritti anche con firma elettronica avanzata o devono essere formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo.⁴¹

³⁷L'art. 2702 c.c. stabilisce che "La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta".

³⁸ L'art. 2712 c.c. stabilisce che "Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".

³⁹ L'art. 2703 c.c. stabilisce che "I. Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò

³⁹L'art. 2703 c.c. stabilisce che "1. Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive".

⁴⁰Art. 21, comma 2-bis, del CAD.

⁴¹ L'art. 1350 c.c. stabilisce che "Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta; 3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione; 5) gli atti di rinunzia a diritti indicati dai numeri precedenti; 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; 7) i contratti di anticresi; 8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni; 9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato; 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari; 12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge".

La registrazione di protocollo di un documento informatico sottoscritto con firma digitale è eseguita dopo che l'operatore di protocollo ha verificato la validità della firma digitale con apposita funzione sul sistema di protocollo.

Fatto salvo quanto sopra rappresentato, i documenti informatici possono essere anche senza firma e in tal caso si seguirà la disciplina contenuta al par. "4.1. – Documento ricevuto", 42.

Da ultimo, si rappresenta che, in tutti gli atti cartacei che provengono e che sono generati da sistemi automatizzati, la firma sul documento cartaceo del funzionario responsabile può essere sostituita dalla dicitura dalla "Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, Legge 39/1993".

4.7. CONTENUTI MINIMI DEI DOCUMENTI

Occorre che i documenti amministrativi, sia analogici che informatici, aventi rilevanza esterna, contengano le seguenti informazioni:

- denominazione e logo dell'amministrazione mittente;
- indirizzo completo dell'amministrazione (via, numero, CAP, città, provincia);
- indirizzo di posta elettronica certificata dell'Istituzione scolastica;
- indicazione dell'Istituzione scolastica che ha prodotto il documento;
- il numero di telefono del RUP (facoltativo, a piè di pagina se previsto);
- C.F., P.IVA, Codice iPA, Codice univoco per la F.E.

Inoltre, il documento deve recare almeno le seguenti informazioni:

- luogo e data (gg/mm/anno) di redazione del documento;
- numero di protocollo;
- oggetto del documento.

Esso non deve contenere il riferimento al numero di fax, coerentemente a quanto disposto dall'art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, così come modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale", il quale stabilisce che, ai fini della verifica della provenienza delle comunicazioni, è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax tra Pubbliche Amministrazioni. È facoltà del Responsabile della gestione documentale aggiungere a quelle fin qui esposte altre regole per la determinazione dei contenuti e per la definizione della struttura dei documenti informatici. Si evidenzia, altresì, che in tema di accesso ai documenti amministrativi⁴³, a ciascuna Istituzione scolastica spetta l'onere di specificare con precisione gli estremi di registrazione di un documento sui propri sistemi di protocollo.

L'indicazione di tali elementi (tra cui l'oggetto) deve essere rispondente agli standard indicati nel presente manuale⁴⁴. Ciò perché prerequisito essenziale del pieno godimento del diritto all'accesso agli atti è la reperibilità di quest'ultimi che è assicurata da una corretta e standardizzata definizione/trascrizione dell'oggetto.

⁴² Per approfondimenti in merito alla ricezione di documenti privi di firma, si veda il par. "4.1. – Documento ricevuto"

⁴³ Nell'ambito della disciplina di accesso, l'art. 1, comma 1, lett. d), della L. 241/1990 definisce il documento amministrativo come "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

44 Per ulteriori approfondimenti, si veda il par. "5.2. - Scrittura di dati di protocollo".

4.8. PROTOCOLLABILITÀ DI UN DOCUMENTO

Sono oggetto di registrazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 445 del 2000, i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici⁴⁵.

Inoltre, l'art. 40-bis del CAD, come modificato dagli artt. 37, comma 1, e 66, comma 1, del D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, prevede che formano oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53⁴⁶ del D.P.R. n. 445 del 2000, "le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all'articolo 3-bis, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle Linee guida".

Sono invece esclusi dalla registrazione obbligatoria⁴⁷:

- le gazzette ufficiali:
- i bollettini ufficiali e i notiziari della Pubblica Amministrazione;
- le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni;
- i materiali statistici;
- gli atti preparatori interni;
- i giornali, le riviste;
- i libri;
- i materiali pubblicitari;
- gli inviti a manifestazioni;
- tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'Amministrazione.

Nel caso in cui sia necessario attribuire una data certa a un documento informatico non soggetto a protocollazione prodotto all'interno dell'Istituzione scolastica, si applicano le regole per la "validazione temporale" di cui al DPCM del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

In particolare, la "validazione temporale" consente di stabilire il momento temporale in cui il documento informatico è stato formato ed è definita come il risultato di una procedura informatica in grado di offrire un riferimento temporale opponibile a terzi.

Lo strumento per ottenere questo risultato è la "marca temporale"⁴⁸, ovvero "il riferimento temporale che consente la validazione temporale e che dimostra l'esistenza di un'evidenza informatica in un tempo certo".

5. IL PROTOCOLLO INFORMATICO

5.1. PROTOCOLLAZIONE

Per protocollazione si intende l'attività di registrazione di protocollo mediante la quale è eseguita l'apposizione o l'associazione al documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.

⁴⁵Le "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", emanate dall'AgID, prevedono che "La registrazione informatica dei documenti è rappresentata dall'insieme di dati in forma elettronica allegati o connessi al documento informatico al fine dell'identificazione univoca di tutti i documenti prodotti e acquisiti. Per la Pubblica Amministrazione vale quanto disposto ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del TUDA".

⁴⁶L'art. 53, comma 5, del D.P.R. 445/2000, al primo periodo prevede che "Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici".

⁴⁷ Art. 53, comma 5, del D.P.R.445/2000. 48 Art. 1, comma 1, del DPCM 22 febbraio 2013.

I documenti che devono essere registrati a protocollo sono indicati nel paragrafo "4.8. - Protocollabilità di un documento amministrativo".

Ogni numero di protocollo individua un unico documento e gli eventuali allegati allo stesso e, di conseguenza, ogni documento con i relativi allegati reca un solo numero di protocollo immodificabile. Quindi non è consentito:

- protocollare un documento già protocollato;
- apporre manualmente la segnatura di protocollo, salvo i casi in cui l'apposizione tramite l'applicativo possa deteriorare le informazioni fondamentali del documento (ad es. sovrapposizione del timbro in ingresso al timbro in uscita, presenza di etichetta adesiva plastificata che verrebbe annerita dalla stampante);
- in caso di spedizione ed arrivi massivi, apporre una segnatura del tipo es.: 1741/1, 1741/2, 1741/3, ecc. oppure attribuire ad essi lo stesso numero di protocollo;
- protocollare sul registro ufficiale atti di rilevanza interna senza utilizzare l'apposita modalità di protocollazione interna;
- selezionare un numero di protocollo alla data di ricezione del documento al fine di effettuare
 l'operazione di protocollazione in una data successiva;
- apporre la firma sul documento successivamente alla protocollazione;
- associare ad una precedente registrazione ulteriori allegati prodotti o ricevuti successivamente.

La protocollazione per ogni documento è effettuata mediante la memorizzazione dei seguenti elementi⁴⁹:

- numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
- data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
- mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
- oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
- data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
- l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari, in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile;
- informazioni inerenti all'assegnazione interna all'amministrazione e la eventuale classificazione⁵⁰.

L'operazione di protocollazione, così come appena descritta, deve essere effettuata solo **dopo** aver caricato sul sistema il documento principale e i suoi allegati (che devono riportare tutti il medesimo numero di protocollo).

5.2. SCRITTURA DI DATI DI PROTOCOLLO

La gestione informatizzata dei flussi documentali dell'Istituzione scolastica necessita una particolare attenzione alla qualità delle informazioni associate, in fase di protocollazione, ai documenti interessati, al fine di evitare che questi risultino non reperibili o difficilmente rintracciabili.

A tal fine, sono di seguito riportate le regole cui gli utilizzatori del sistema di protocollo informatico devono attenersi, per la redazione dei seguenti dati:

⁵⁰ Tale elemento è previsto dalle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" emanate dall'AgID

⁴⁹Tali elementi sono definiti nell'art. 53, comma 1, del D.P.R. 445/2000.

TIPO DI DATI	REGOLE
Nomi di persona	- Prima il nome e poi il cognome
	- Tutto maiuscolo
	Esempio: MARIO ROSSI
Titoli professionali e/o istituzionali	Sempre omessi
Nomi di città e di stati	In lingua italiana, per esteso e senza puntare
	Esempio: San Vitaliano (Na) e non S. Vitaliano (Na)
Nomi di ditte e società	- Se riportano nomi di persona valgono le precedenti regole
	- Usare sigle, in maiuscolo e senza punti o, in alternativa, acronimi
	- La forma societaria senza punti
	Esempio: GIUSEPPE BIANCO, ACME SpA
Enti e associazioni in genere	Usare sigle in maiuscolo e senza punti, laddove disponibili
Ministeri	Usare la forma ridotta e puntata della sola parola Ministero, oppure
	l'acronimo
	Esempio: MIN. ISTRUZIONE, oppure MI
Enti di secondo livello	Usare la forma estesa o acronimi noti
Sigle in genere	In maiuscolo e senza punti
	Esempio: MI
Virgolette e apici	- Digitare il carattere direttamente dalla tastiera
	- Non eseguire la funzione copia e incolla di Windows
D	Usare il seguente formato numerico: GG-MM-AAAA o GGMMAAAA
Date	Esempio : 20-07-2020 o 20072020 e non 20/07/2020

5.3. SEGNATURA DI PROTOCOLLO

La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. L'operazione di segnatura è effettuata dall'applicativo automaticamente e contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo⁵¹. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.

Le informazioni minime previste nella segnatura di protocollo sono⁵²:

⁵¹ Art. 55, comma 2, D.P.R. 445/2000 e "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", emanate dall'AgID, pag. 20.
52 Tali informazioni sono definite all'art. 55 del D.P.R. 445/2000.

- il progressivo di protocollo⁵³;
- la data di protocollo;
- l'identificazione in forma sintetica dell'Amministrazione o dell'Area Organizzativa individuata.

L'operazione di segnatura di protocollo può includere ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo. Quando il documento è indirizzato ad altre Amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento.

La segnatura di protocollo dell'Istituzione scolastica, in ottemperanza alle regole tecniche precedentemente esposte, adotta il *set* di informazioni minime ed utilizza quale identificativo dell'Amministrazione il codice con cui l'Istituzione scolastica è univocamente identificata sull'indice delle Pubbliche Amministrazioni.

5.4. DIFFERIMENTO DELLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO

Le registrazioni di protocollo dei documenti pervenuti all'Istituzione scolastica sono effettuate nella giornata di arrivo e comunque non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento di detti documenti. Qualora nei tempi sopra indicati non possa essere effettuata la registrazione di protocollo, il Responsabile della gestione può autorizzare la registrazione in tempi successivi fissando comunque un limite di tempo e conferendo valore, nel caso di scadenze predeterminate, al timbro datario d'arrivo, esplicitandone l'autorizzazione attraverso apposite note interne. Il protocollo differito consiste nel differimento dei termini di registrazione e si applica ai documenti in arrivo.

5.5. RICEVUTA DI AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE

La ricezione dei documenti via PEC comporta l'invio al mittente di due tipologie diverse di ricevute: una legata al servizio di posta certificata, una al servizio di protocollazione informatica. Nel caso di ricezione di documenti informatici mediante PEC, la notifica al mittente dell'avvenuto recapito del messaggio è assicurata dal servizio di posta elettronica certificata, utilizzato dall'Istituzione scolastica con gli *standard* specifici.

In caso di documenti pervenuti via PEO, è inviata una conferma di ricezione con relativa segnatura informatica in formato XML del documento attraverso apposita funzione ("Inoltro" o "Rispondi").

5.6. REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO

Il registro di protocollo è lo strumento attraverso cui è possibile identificare in modo univoco e certo i documenti ricevuti e spediti mediante la registrazione di determinati elementi che caratterizzano ogni singolo documento. Per tale motivo, il registro di protocollo svolge una fondamentale funzione giuridico probatoria, attestando l'esistenza di un determinato documento all'interno del sistema di gestione documentale e garantendone l'autenticità.

Dunque, in coerenza con la normativa vigente, il registro ufficiale di protocollo è unico, sia per la protocollazione in ingresso, che in uscita, che in modalità interna e la numerazione progressiva delle registrazioni di protocollo è unica indipendentemente dal modello organizzativo adottato. La numerazione si chiude al 31 dicembre e ricomincia il 1° gennaio successivo. Essa si aggiorna automaticamente e quotidianamente.

Deve essere prodotto automaticamente il registro giornaliero di protocollo costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.

⁵³ Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.P.R. 445/2000 44 "Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare."

Esso deve essere inviato automaticamente dal sistema di protocollo, in formato tale da garantirne la non modificabilità. Al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione⁵⁴.

Si specifica che con riferimento alle protocollazioni effettuate esclusivamente sul Registro ufficiale di protocollo, l'operatore che gestisce lo smistamento dei documenti può definire "riservata" una registrazione di protocollo ed assegnarla per competenza ad un utente assegnatario.

Si ricorda che sono soggetti a protocollazione riservata i seguenti documenti:

- documenti relativi a vicende di persone o a fatti privati o particolari;
- documenti di carattere politico o di indirizzo che, se resi di pubblico dominio, possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'attività amministrativa.

È possibile impostare una data di scadenza al carattere riservato del documento. Una volta scaduti i termini di riservatezza, il documento diventa visibile a chi è abilitato.

5.7. REGISTRO DI EMERGENZA

Nel caso di interruzioni del funzionamento del sistema di protocollo informatico per cause tecniche accidentali o programmate, ai sensi dell'art. 63 del Testo Unico, le registrazioni di protocollo vengono effettuate su un registro di emergenza⁵⁵.

Il Responsabile della gestione documentale autorizza con proprio provvedimento la predisposizione del registro di emergenza in forma cartacea oppure in forma digitale e, al ripristino della funzionalità del sistema di protocollo informatico, tutte le registrazioni effettuate vengono inserite a sistema, continuando la numerazione del protocollo generale raggiunta al momento dell'interruzione del servizio. A tale registrazione è associato anche il numero di protocollo e la data di registrazione riportati sul protocollo di emergenza, mantenendo una correlazione con il numero utilizzato in emergenza. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione del funzionamento del sistema di protocollo. In questi casi, dovranno essere compilati in ogni loro parte e firmati, i Moduli di Registrazione di Emergenza.

Qualora l'interruzione del funzionamento del sistema di protocollo si prolunghi per più di ventiquattro ore, il Responsabile della gestione documentale, ai sensi della normativa vigente, autorizza l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana; in tali casi sul registro di emergenza, oltre alle informazioni di cui sopra, vengono riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

54"Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", emanate dall'AgID.

L'art. 63 del D.P.R. 445/2000 prevede che "1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della fiunzionalità del sistema. 2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. 3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. 4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. 5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza".

5.8. REGISTRI PARTICOLARI

All'interno dell'Istituzione scolastica saranno istituiti registri particolari che possono essere sottratti alla consultazione da parte di chi non sia espressamente abilitato e per i quali possono essere previste particolari forme di riservatezza e di accesso. Su questi registri vanno caricati solo i documenti informatici o le immagini dei documenti cartacei secondo le istruzioni presenti sul decreto istitutivo del registro particolare in parola che sarà integralmente riportato nel presente manuale.

I documenti che sono soggetti a particolare registrazione dell'Istituzione scolastica e che, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.P.R. 445/2000, sono esclusi dalla protocollazione sono definiti nel presente manuale, con indicazione della modalità di gestione dei relativi registri.

Sono soggetti a registrazione particolare i seguenti documenti:

- le delibere del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti;
- i verbali del Consiglio d'Istituto, della Giunta esecutiva, del Collegio dei docenti, dei Consigli di classe
- i certificati rilasciati dall'Istituzione scolastica (es. di iscrizione).

5.9. ANNULLAMENTO DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO

La necessità di modificare anche un solo campo tra quelli obbligatori della registrazione di protocollo registrato in forma non modificabile, per correggere errori verificatisi in sede di immissione manuale di dati o attraverso l'interoperabilità dei sistemi di protocollo mittente e destinatario, comporta l'obbligo di annullare l'intera registrazione di protocollo.

Solo il Responsabile della gestione documentale è autorizzato ad annullare ovvero a dare disposizioni di annullamento delle registrazioni di protocollo. L'annullamento di una registrazione di protocollo deve essere richiesto con specifica e-mail, adeguatamente motivata, indirizzata al Responsabile della gestione documentale che, solo a seguito della valutazione della particolare questione, può autorizzare l'annullamento stesso.

Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura. In tale ipotesi, la procedura per indicare l'annullamento riporta la dicitura "annullato" in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione. Il sistema registra l'avvenuta rettifica, la data e il soggetto che è intervenuto.

Al momento dell'annullamento di una registrazione di protocollo generale l'applicativo richiede la motivazione e gli estremi del provvedimento di annullamento.

5.10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI SCANSIONE

Il processo di scansione si articola nelle seguenti fasi:

 acquisizione delle immagini in modo tale che ad ogni documento, anche composto da più pagine, corrisponda un unico *file* in un formato *standard* abilitato alla conservazione;

- verifica della correttezza dell'acquisizione delle immagini e della esatta corrispondenza delle immagini ottenute con gli originali cartacei;
- collegamento delle immagini alla rispettiva registrazione di protocollo, in modo non modificabile;
- memorizzazione delle immagini, in modo non modificabile.

In linea con la certificazione di processo⁵⁶, l'operatore di protocollo, a valle del processo di scansione, attesta la conformità del documento scansionato al documento originale.

In breve, la conformità della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è garantita mediante:⁵⁷

- attestazione di un pubblico ufficiale:
- apposizione della firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o altro tipo di firma ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, ovvero del sigillo elettronico qualificato o avanzato da parte di chi effettua il raffronto.

L'attestazione di conformità delle copie può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine o essere prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine.

Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata del notaio o del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

In ogni caso non vengono riprodotti in formato immagine i documenti che per caratteristiche fisiche non possono essere sottoposti a scansione (formati non *standard* o particolarmente voluminosi).

Si precisa che qualora debbano essere protocollati documenti contenenti categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, l'operatore di protocollo, dotato delle necessarie abilitazioni, dovrà contrassegnare il documento come contenente dati riservati⁵⁸.

6. ACCESSO, TRASPARENZA E PRIVACY

6.1. TUTELA DEI DATI PERSONALI E MISURE DI SICUREZZA

Il sistema di gestione documentale dell'Istituzione scolastica deve adottare un meccanismo di compliance e rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. 101/2018⁵⁹.

L'Istituzione scolastica deve intraprendere iniziative volte ad ottemperare a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, con particolare riferimento:

al principio di liceità del trattamento dei dati;

Art. 22 del CAD.
 Per ulteriori approfondimenti, si veda il par. "6.1 – Tutela dei dati personali e misure di sicurezza".

⁵⁶Si vedano, in merito, gli articoli 22, comma 1-bis, e 23-ter, comma 1-bis, del CAD e l'Allegato 3 alle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" emanate dall'AgID.

⁵⁹ "Le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" emanate dall'AgID, stabiliscono che "[...] il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione documentale, in accordo con il responsabile della conservazione di cui al paragrafo 4.6, con il responsabile per la transizione digitale e acquisito il parere del responsabile della protezione dei dati personali, predispone il piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti, prevedendo opportune misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), anche in funzione delle tipologie di dati trattati, quali quelli riferibili alle categorie particolari di cui agli artt. 9-10 del Regolamento stesso.".

- al principio di minimizzazione del trattamento dei dati⁶⁰;
- all'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR da parte degli interessati;
- alle modalità del trattamento e ai requisiti dei dati;
- all'informativa fornita agli interessati ed al relativo consenso quando dovuto;
- all'analisi dei rischi sui diritti e le libertà dei soggetti interessati;
- all'individuazione del Responsabile della protezione dei dati;
- all'individuazione dei Soggetti autorizzati al trattamento dei dati;
- all'analisi dei rischi sui diritti e le libertà dei soggetti interessati;
- alle misure di sicurezza⁶¹.

Fatto salvo quanto sopra, particolare rilevanza assume il concetto di *accountability* e la capacità di adottare un processo efficace per la protezione dei dati, affinché si riduca al minimo il rischio di una loro possibile violazione.

A tal fine, il Responsabile della gestione documentale, in accordo con il Responsabile della conservazione, con il Responsabile per la transizione digitale, e acquisito il parere del Responsabile della protezione dei dati personali, predispone il piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti, prevedendo opportune misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Reg. UE 679/2016, anche in funzione delle tipologie di dati trattati, quali quelli riferibili alle categorie particolari di cui agli artt. 9-10 del Regolamento stesso.

Sul punto, il Garante della *privacy* nel Parere sullo schema di "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" del 13 febbraio 2020, ha evidenziato che il mero rinvio alle misure di cui alla circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2/2017, nell'ambito dei requisiti di sicurezza cui sono tenuti i vari soggetti coinvolti nel trattamento, non è di per sé sufficiente ad assicurare l'adozione di misure di sicurezza del trattamento adeguate, in conformità al Regolamento, a norma del quale, occorre invece valutare, in concreto, i rischi che possono derivare, in particolare, dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

L'Istituzione scolastica è tenuta ad adottare, pertanto, idonee e preventive misure di sicurezza, volte a custodire i dati personali trattati, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla loro natura e alle specifiche caratteristiche del trattamento.

Nello specifico, le misure di carattere tecnico/organizzativo adottate dall'Istituzione scolastica sono le seguenti:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

⁶⁰Art. 5, comma 1, lett. c), del Regolamento UE 679/2016.

⁶¹ Le misure di sicurezza devono "garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio" del trattamento; in questo senso l'art. 32 par. 1 del Regolamento UE 679/2016 offre una lista aperta e non esaustiva.

6.2. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

6.2.1. ACCESSO DOCUMENTALE

Per diritto di accesso si intende, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a), della L. 241/1990, "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi".

Gli istanti devono essere portatori di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo e ai documenti connessi.

Gli interessati devono effettuare una richiesta di accesso motivata, essendo necessaria una valutazione oggettiva circa la posizione dell'istante per verificare l'esistenza di un nesso di strumentalità rispetto ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Il diritto di accesso è escluso per⁶²:

- i documenti coperti dal segreto di Stato;
- i procedimenti tributari;
- l'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi o amministrativi generali;
- i procedimenti selettivi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale.

Il diritto all'accesso ai documenti amministrativi è prioritario rispetto al diritto alla riservatezza in tutti quei casi in cui l'istanza ostensiva sia preordinata alla tutela e alla difesa dei propri interessi giuridici.

L'Istituzione scolastica deve effettuare una valutazione oggettiva circa la posizione dell'istante per verificare l'esistenza di un nesso di strumentalità rispetto ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, tenendo conto altresì di quanto previsto eventualmente nello specifico regolamento per l'accesso documentale, adottato dalla scuola, in conformità alle previsioni contenute nella delibera ANAC 1309/2016.

Per quanto afferisce ai profili privacy, il D.Lgs. 196/2003 all'art. 59, rubricato "Accesso a documenti amministrativi e accesso civico" prevede che "1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.".

In breve, si rileva che rispetto ai⁶³:

- Dati personali: il diritto all'accesso ai documenti amministrativi può prevalere sull'interesse alla riservatezza, nel rispetto del principio di minimizzazione;
- Dati cc.dd. sensibili e giudiziari: il diritto all'accesso prevale solo laddove sia strettamente indispensabile;
- Dati cc.dd. sensibilissimi (dati genetici e/o idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale): il diritto di accesso prevale esclusivamente se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

⁶² Art. 24, L. 241/1990.

⁶³ Art. 24, comma 7, D. Lgs. 241/1990; Art. 59 e 60, D. Lgs. 196/2003.

A tal proposito, nella gestione degli accessi e consultazione dei documenti detenuti dall'Istituzione scolastica, da parte di terzi, il Responsabile della gestione è tenuto ad informare in modo costante ed aggiornato il Responsabile della protezione dei dati personali.

In ogni caso, nell'ipotesi di accesso diretto ai propri archivi, l'Amministrazione titolare dei dati, rilascia all'Amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati eventuali limiti e condizioni di accesso, volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente anche mediante la stipula di apposite convenzioni di servizio.

Allo stesso modo, nel caso in cui sia effettuata una protocollazione riservata (come indicato nel paragrafo 5.8.), la visibilità completa del documento è possibile solo all'utente assegnatario per competenza e agli operatori di protocollo che hanno il permesso applicativo di protocollazione riservata (permesso associato al ruolo). Tutti gli altri utenti (seppure inclusi nella giusta lista di competenza) possono accedere solo ai dati di registrazione (ad esempio, progressivo di protocollo, data di protocollazione), mentre sono oscurati i dati relativi al profilo del protocollo (ad esempio, classificazione).

I documenti non vengono mai visualizzati dagli utenti privi di diritti di accesso, neanche a fronte di una ricerca generale nell'archivio o di una ricerca *full text*.

6.2.2. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)

Il diritto all'accesso civico generalizzato (FOIA) riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. 33/2013⁶⁴.

Le istanze possono essere presentate da chiunque, a prescindere da particolari requisiti di qualificazione, e senza necessità di motivazione.

L'accesso civico generalizzato è volto a:

- assicurare a chiunque l'accesso indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive;
- promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;
- favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le Istituzioni scolastiche, al fine di esaminare le istanze, dovrebbero adottare anche adeguate soluzioni organizzative, quali, ad esempio, "la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti", come indicato nella Deliberazione ANAC 1309/2016⁶⁵.

Fatto salvo quanto sopra, le scuole destinatarie dell'istanza, devono emettere un provvedimento espresso e motivato nei successivi trenta giorni.

_

⁶⁴L'accesso civico generalizzato è previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e si differenzia dall'accesso civico semplice di cui al comma 1 del medesimo articolo, il quale stabilisce che "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione". Come precedentemente evidenziato, l'istanza di accesso civico, qualora abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, è presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La Deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, recante "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 del D.Lgs. 33/2013" è stata adottata ai sensi dell'art. 5-bis, comma 6, del D.Lgs. 33/2013 il quale stabilisce che "Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative".

Si rappresenta che l'accesso civico generalizzato è limitato qualora sia pregiudicato un interesse pubblico, ovvero:

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'Istituzione scolastica deve, altresì, effettuare un'attività valutativa con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla *disclosure* generalizzata e la tutela di interessi considerati validi dall'ordinamento. Il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- protezione dei dati personali;
- libertà e segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali, inclusi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali⁶⁶.

Sulle richieste di riesame presentate dai richiedenti ai quali sia stato negato totalmente o parzialmente l'accesso o che non abbiano avuto risposta entro il termine stabilito, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Qualora l'accesso sia stato negato o differito per esigenze di tutela della protezione dei dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, fatto salvo il confronto con il RPD, deve provvedere, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

Il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni⁶⁷.

Nei casi di risposta negativa o parzialmente negativa sopra elencati, l'Istituzione scolastica è tenuta, ad ogni modo, a una congrua e completa motivazione.

Specifiche indicazioni e raccomandazioni operative sul FOIA sono contenute nella Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2017 avente ad oggetto "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)", in particolare:

- uffici competenti;
- tempi di decisione;
- controinteressati;
- rifiuti non consentiti;
- dialogo con i richiedenti;
- Registro degli accessi.

Il 28 giugno 2019 il Ministero della Pubblica Amministrazione ha adottato, inoltre, la circolare n. 1/2019 allo scopo di fornire alle Pubbliche Amministrazioni "*indirizzi e chiarimenti*" ulteriori rispetto alle

67 Art. 5, comma 7, del D.Lgs. 33/2013.

_

⁶⁶Si vedano, sul punto, l'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 e la Deliberazione ANAC 1309/2016.

"raccomandazioni operative" di cui alla circolare n. 2/2017 ed alle Linee Guida dell'ANAC adottate d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali nel 2016. I profili trattati riguardano:

- criteri applicativi di carattere generale;
- regime dei costi;
- notifica ai controinteressati;
- partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame;
- termine per proporre l'istanza di riesame;
- strumenti tecnologici di supporto.

6.2.3. REGISTRO DEGLI ACCESSI

Il registro delle richieste di accesso presentate per tutte le tipologie di accesso è istituito presso l'Istituzione scolastica, in conformità a quanto stabilito dai già citati documenti, ovvero, la Deliberazione ANAC n. 1309/2016, nonché dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2017, e dalla successiva Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2019.

Il registro è costituito attraverso la raccolta organizzata delle richieste con l'indicazione dell'oggetto, della data e del relativo esito (con data della decisione), il quale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica con cadenza trimestrale. L'implementazione del registro avviene mediante l'utilizzo del sistema di protocollo informatico e dei flussi documentali di cui è dotata l'Istituzione scolastica ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, del CAD e delle relative regole tecniche.

Il presente manuale può essere oggetto di revisioni periodiche da parte dell'Istituzione Scolastica, qualora sopraggiungano interventi innovativi in materia di conservazione e gestione documentale.





di





rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

EMISSIONE DEL DOCUMENTO

Azione	Data	Nominativo	Funzione
Redazione	14/09/2017	Davide Coletto	Responsabile del servizio di conservazione – Responsabile dello sviluppo e della manutenzione del sistema di conservazione – Legale Rappresentante
Verifica	20/08/2017	Enrico Checchin	Responsabile della funzione archivistica di conservazione - Responsabile del trattamento dei dati personali
Verifica	20/08/2017	Mario Veltini	Responsabile della sicurezza dei sistemi per la conservazione - Responsabile dei sistemi informativi per la conservazione
Approvazione	14/09/2017	Davide Coletto	Responsabile del servizio di conservazione – Responsabile dello sviluppo e della manutenzione del sistema di conservazione – Legale Rappresentante

REGISTRO DELLE VERSIONI

N°Ver/Rev/Bozza	Data emissione	Descrizione	Osservazioni
1.0	30/01/2015	Prima emissione secondo lo schema del manuale AgID per l'accreditamento ai sensi dell'art.44 bis del CAD	
1.1	11/04/2015	Correzione dei numeri di pagina da pagina 46, correzioni di forma su organigramma, aggiunta specifica sul trattamento in Conservazione a norma del RdV. Aggiunti i riferimenti normativi per lo scarto dei documenti per gli enti di notevole interesse storico, aggiunti i riferimenti alla gestione dei log nel paragrafo 10 e tutte lo sotto sezioni. Modificata la nomenclatura del file IPdA per la compliance allo standard UNI SInCRO 11386:2010. Verifica sulla nomenclatura e	



Manuale della Conservazione pre. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

	. Errore. Nome dena proprieta di	definizione del Responsabile del Servizio di Conservazione.
1.2	24/11/2015	Modifica e aggiornamento nella struttura dati dei pacchetti PdA. Eliminata la necessità di inserire una distinta di versamento per il trasferimento de PdV tramite FTP, modifiche varie nel testo.
1.3	22/01/2016	Riorganizzata la numerazione dei capitoli secondo quanto previsto dallo schema di manuale di conservazione v.2 AgID. Aggiunto il link "torna al sommario" su tutti i paragrafi. Inserimento di descrizione definita come "didascalia" per ogni figura. Verificata la compliance per l'accessibilità
1.4	16/07/2017	Modifica del logo del servizio di conservazione e il logo aziendale, modifica indicazioni data center per il DR e sito primario, aggiunti i riferimenti del servizio SOC sul monitoraggio, modifica dello schema PdV.
1.5	14/09/2017	Aggiornamento dei testi alternativi delle immagini, Aggiornamento Figura 5 "Architettura Data center Primario e DR", Aggiunto riferimento standard UNI ISO 15489.
1.6	10/10/2018	Nuovo indirizzo sede Legale 2C SOLUTION, aggiornamento dei riferimenti sui sistemi di monitoraggio, aggiunta location sito DR Ausiliario.
1.7	14/09/2020	Modifica indicazione ragione sociale 2C SOLUTION SRL a Socio Unico Modifica dell'Architettura Sistema di Conservazione Indicazione nuova location Data Center primario Correzioni ortografiche minori Modifica Paragrafo 6.4 Pacchetti di Distribuzione
2.0	26/08/2021	Revisioni e adeguamenti in tutti i capitoli del Manuale. In particolare: -Aggiornamento della Terminologia per adeguamento alle LLGG AgID (par.2) -Aggiornamento della normativa per adeguamento alle LLGG AgID (par. 3) -Aggiornamento dei Ruoli (par. 4)



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

- -Aggiornamento dei draft di tabelle relative agli oggetti conservati (par. 6.1)
- -Aggiornamento dei Formati e inserimento della Valutazione di Interoperabilità per adeguamento alle LLGG (par. 6.2)
- -Adeguamento degli Indici relativi al processo di conservazione (PdV, PdA, PdD) (par. 6.3, 6.4., 6.5)
- -Inserimento del paragrafo relativo alla cifratura degli oggetti informatici (par. 7.6)
- -Aggiornamento Componenti fisiche (par. 8.3)
- -Correzione refusi Procedure di monitoraggio (par. 9.1)

Indice del documento

In	dice de	l documento	4
1	SCC	DPO E AMBITO DEL DOCUMENTO	6
2	TER	MINOLOGIA	8
	2.1	Glossario	8
	2.2	Acronimi	16
3	NO	RMATIVA E STANDARD DI RIFERIMENTO	17
	3.1	Normativa di riferimento	17
	3.2	Standard di riferimento	18
4	RUC	OLI E RESPONSABILITÀ	19
5	STR	UTTURA ORGANIZZATIVA PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE	22
	5.1	Organigramma	22
	5.2	Strutture organizzative	24
6	OG	GETTI SOTTOPOSTI A CONSERVAZIONE	29
	6.1	Oggetti conservati	30
	6.2	Formati	31
	6.2.	1 Valutazione ed indice di interoperabilità	33
	6.3	Pacchetto di Versamento	34
	6.4	Pacchetto di Archiviazione	39
	6.5	Pacchetto di Distribuzione	46
7	IL P	ROCESSO DI CONSERVAZIONE	50



	7.1	rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. del Errore. Nome della proprietà del documento sconosci Modalità di acquisizione dei Pacchetti di Versamento per la loro presa in carico	
	7.2	Verifiche effettuate sui Pacchetti di Versamento e sugli oggetti in essi contenuti	52
	7.3	Accettazione dei Pacchetti di Versamento e generazione del Rapporto di Versamento	54
	7.4	Rifiuto dei Pacchetti di Versamento e modalità di comunicazione delle anomalie	57
	7.5	Preparazione e gestione del Pacchetto di Archiviazione	59
	7.6	Cifratura degli oggetti di conservazione	60
	7.7	Preparazione e gestione del Pacchetto di Distribuzione ai fini dell'esibizione	60
	7.8 ufficia	Produzione di duplicati e copie informatiche e descrizione dell'eventuale intervento del pubble nei casi previsti	
	7.9	Scarto dei Pacchetti di Archiviazione	61
	7.10	Predisposizione di misure a garanzia dell'interoperabilità e trasferibilità ad altri conservatori	62
8	IL S	SISTEMA DI CONSERVAZIONE	63
	8.1	Componenti Logiche	65
	8.2	Componenti Tecnologiche	66
	8.3	Componenti Fisiche	67
	8.4	Procedure di gestione e di evoluzione	68
	8.4	.1 Conduzione e manutenzione del Sistema di conservazione	68
	8.4	.2 Gestione e mantenimento dei log	69
	8.4	.3 Monitoraggio del Sistema di conservazione	69
	8.4	.4 Change management	70
	8.4	.5 Verifica periodica di conformità a normativa e standard di riferimento	70
	8.4	.6 Gestione della sicurezza e valutazione del rischio	71
9	MC	DNITORAGGIO E CONTROLLI	71
	9.1	Procedure di monitoraggio	71
	9.2	Verifica dell'integrità degli archivi	73
	9.3	Soluzioni adottate in caso di anomalie	73



 $rev.\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{10}\ del\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{11}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{12}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{13}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{14}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{15}\ del\ documento\ sconosciuto\ sc$

1 SCOPO E AMBITO DEL DOCUMENTO

Il presente documento rappresenta il Manuale del Conservatore relativo al servizio *LegalSolutionDOC*, erogato e gestito da 2C Solution S.r.l. a Socio Unico, ed è adottato secondo le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate da AgID.

Il presente Manuale ha lo scopo di illustrare dettagliatamente l'organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del Sistema di conservazione, secondo quanto disposto dalle Linee Guida.

Il Manuale, inoltre, descrive tutte le procedure e le prassi seguite dal Responsabile della conservazione e dal Conservatore in materia di gestione della sicurezza del servizio, dei documenti e delle informazioni trattate nel Sistema di conservazione.

Il presente documento è stato redatto secondo i seguenti principi:

- Principio di Conformità: il manuale mira a descrivere un sistema e un processo di conservazione secondo le disposizioni normative vigenti nel tempo;
- Principio di Trasparenza: il manuale mira a fornire una chiara spiegazione del Sistema di conservazione documentale e dei processi effettivamente erogati;
- Ottica di Processo: il documento mira a descrivere le fasi del processo di conservazione secondo le regole tecniche e il modello di riferimento OAIS (Open Archival Information System) standard ISO 14721;
- Principio di Rilevanza: nel manuale sono contenute solamente le informazioni rilevanti, con un livello
 di dettaglio mirante ad agevolare le ispezioni, verifiche e controlli, senza dettagli tecnici e procedurali
 specifici e/o superflui;
- Principio di Accuratezza: le informazioni sono state revisionate da più persone, poste ai diversi livelli della catena decisionale;
- Principio di Concretezza: il manuale è il documento che descrive il Sistema di conservazione relativamente a tutti gli aspetti connessi alla conservazione e alla fruizione del patrimonio informativo digitale, in conformità al modello di riferimento OAIS (Open Archival Information System) standard ISO 14721;
- Principio di Personalizzazione: la descrizione di eventuali "Specifiche forniture del servizio di conservazione" per una determinata comunità di riferimento che accede al Sistema di conservazione è eseguita sulla base di un'analisi e uno studio preliminare delle esigenze del Soggetto produttore dei documenti e degli utenti del sistema, in conformità al modello di riferimento OAIS (Open Archival Information System) standard ISO 14721, ed è riportata come addendum contrattuale.

Il presente Manuale del Conservatore è collegato ai documenti riportati nella successiva tabella, che entrano più nel dettaglio in diversi aspetti del Sistema di conservazione.



 $rev.\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{10}\ del\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{11}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{12}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{13}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{14}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{15}\ del\ documento\ sconosciuto\ sc$

Documenti collegati	Descrizione
Scheda Servizio	È il disciplinare tecnico, contenente determinate "Specificità del contratto", in particolare i requisiti essenziali del Servizio, le relative specifiche tecnico-funzionali e procedurali, oltre alle tempistiche del processo di conservazione; tale documento costituisce parte integrante e sostanziale del Manuale della conservazione. Successivamente, ogni variazione del Servizio su indicazione del Cliente, comporta la necessità di aggiornare la Scheda Servizio.
Richiesta di attivazione (opzionale)	Ove prevista, è il documento proposto al Cliente da 2C Solution, dal Distributore o dal Committente, che, unitamente alla Scheda Servizio, contiene talune specificità del contratto.

Il presente documento e gli eventuali ulteriori documenti rilasciati quali "specifiche forniture del servizio di conservazione" sono custoditi presso la sede del Conservatore 2C Solution. Il documento è identificato attraverso il livello di revisione e la data di emissione. Il Conservatore esegue periodicamente un controllo di conformità del processo di erogazione del servizio di conservazione e, ove necessario, aggiorna il documento in oggetto anche in considerazione dell'evoluzione della normativa e degli standard tecnologici.

Il Manuale del Conservatore, depositato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, è un documento informatico prodotto nel formato PDF/A, firmato digitalmente e conservato secondo le disposizioni della normativa vigente, al fine di assicurarne l'origine, la data certa e l'integrità del contenuto dalla sua emissione e per tutto il periodo di conservazione.

Torna al Sommario



 $rev.\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{0}\ del\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{1}$

2 TERMINOLOGIA

2.1 Glossario

N.	Termini	Descrizione
[1]	Accesso	Operazione che consente a chi ne ha diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti informatici
[2]	Accreditamento	Riconoscimento, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza, ad un soggetto pubblico o privato che svolge attività di conservazione o di certificazione del processo di dichiarazione
[3]	Affidabilità	Caratteristica che esprime il livello di fiducia che l'utente ripone nel documento
[4]	Aggregazione documentale informatica	Aggregazione di documenti informatici o di fascicoli informatici, riuniti per caratteristiche omogenee, in relazione alla natura e alla forma dei documenti o in relazione all'oggetto e alla materia o in relazione alle funzioni del Titolare dell'oggetto di conservazione.
[5]	Archiviazione	Processo di trattamento e gestione dei documenti di uso corrente e/o nel medio lungo periodo che permette una loro classificazione (indicizzazione) ai fini della ricerca e consultazione
[6]	Archivio	Complesso organico di documenti, di fascicoli e di aggregazioni documentali di qualunque natura e formato, prodotti o comunque acquisiti da un Titolare dell'oggetto di conservazione durante lo svolgimento della propria attività
[7]	Archivio informatico	Archivio costituito da documenti informatici, fascicoli informatici nonché aggregazioni documentali informatiche gestiti e conservati in ambiente informatico
[8]	Attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico	Dichiarazione rilasciata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato allegata o asseverata al documento informatico
[9]	Autenticazione del documento informatico	La validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione
[10]	Autenticità	Caratteristica di un documento informatico che garantisce di essere ciò che dichiara di essere, senza aver subito alterazioni o modifiche. L'autenticità può essere valutata analizzando l'identità del sottoscrittore e l'integrità del documento informatico
[11]	Base di dati	Collezione di dati correlati e registrati tra loro



N.	Termini	Descrizione
[12]	Certificato qualificato	È un documento elettronico che attesta, con una firma digitale, l'associazione tra una chiave pubblica e l'identità di un soggetto (persona fisica)
[13]	Certification authority (CA)	È l'ente, pubblico o privato, abilitato a rilasciare certificati digitali tramite procedura di certificazione che segue standard internazionali e conforme alla normativa italiana ed europea in materia
[14]	Chiave privata	L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico
[15]	Chiave pubblica	L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche
[16]	Ciclo di gestione	Arco temporale di esistenza del documento informatico, del fascicolo informatico, dell'aggregazione documentale informatica o dell'archivio informatico dalla sua formazione alla sua eliminazione o conservazione nel tempo
[17]	Comunità di riferimento	Un gruppo ben individuato di potenziali Utenti che dovrebbero essere in grado di comprendere l'informazione conservata. Una comunità di riferimento può essere composta anche da più comunità di Utenti
[18]	Conservatore accreditato	Soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di conservazione al quale sia stato riconosciuto, dall'Agenzia per l'Italia digitale, il possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza
[19]	Conservazione	Insieme delle attività finalizzate a definire e attuare le politiche complessive del Sistema di conservazione e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato e descritto nel Manuale di conservazione
[20]	Copia analogica del documento informatico	Documento analogico avente contenuto identico a quello del documento informatico da cui è tratto
[21]	Copia di sicurezza	Copia di backup degli archivi del Sistema di conservazione
[22]	Copia informatica di documento analogico	Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto
[23]	Copia informatica di documento informatico	Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari



N.	Termini	Descrizione
[24]	Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico	Il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto
[25]	Destinatario	Identifica il soggetto/sistema al quale il documento informatico è indirizzato
[26]	Dispositivo sicuro per la creazione della firma:	I dispositivi sicuri per la generazione della firma qualificata che devono essere dotati di certificazione di sicurezza secondo l'art. 35 del CAD
[27]	Documento analogico	La rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
[28]	Documento informatico	La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
[29]	Duplicato informatico	Documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario
[30]	Esibizione	Operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di ottenerne copia
[31]	Evidenza informatica	Una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica
[32]	Fascicolo informatico	Aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti, documenti o dati informatici, prodotti e funzionali all'esercizio di una specifica attività o di uno specifico procedimento. Nella pubblica amministrazione il fascicolo informatico collegato al procedimento amministrativo è creato e gestito secondo le disposizioni stabilite dall'art. 41 del CAD
[33]	Firma elettronica	L'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica
[34]	Firma elettronica avanzata	Insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati
[35]	Firma elettronica qualificata	Un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma



N.	Termini	Descrizione
[36]	Firma digitale	Un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
[37]	Formato	Modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento informatico; comunemente è identificato attraverso l'estensione del file
[38]	Formazione	Il processo atto ad assicurare l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto dei documenti informatici, con le modalità indicate nelle Regole tecniche
[39]	FTP Server	Programma che permette di accettare connessioni in entrata e di comunicare in maniera sicura con un Client attraverso il protocollo FTP
[40]	Funzioni archivistiche	Funzioni per la conservazione delle informazioni (acquisizione, archiviazione, gestione dei dati, accesso, distribuzione)
[41]	Funzione di hash	Una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l'evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti
[42]	Identificativo univoco	Sequenza di caratteri alfanumerici associata in modo univoco e persistente al documento informatico, al fascicolo informatico, all'aggregazione documentale informatica, in modo da consentirne l'individuazione
[43]	Identificazione informatica	La validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo e univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso
[44]	IDM	Strumento per rilasciare le informazioni di identificazione di tutti i soggetti che cercano di interagire con un Sistema; ciò si ottiene tramite un modulo di autenticazione che verifica un token di sicurezza come alternativa all'autenticazione esplicita di un utente all'interno di un ambito di sicurezza
[45]	Immodificabilità	Caratteristica che rende il contenuto del documento informatico non alterabile nella forma e nel contenuto durante l'intero ciclo di gestione e ne garantisce la staticità nella conservazione del documento stesso



N.	Termini	Descrizione
[46]	Impronta	La sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash
[47]	Indice del Pacchetto di Archiviazione	Struttura dell'insieme dei dati a supporto del processo di conservazione, riferita allo standard SInCRO - Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali (UNI 11386)
[48]	Indice del Pacchetto di Versamento	Struttura dell'insieme dei dati a supporto del processo di versamento del Pacchetto di Versamento (PdV), ispirata allo standard internazionale OAIS ISO 14721 e definita nello specifico dal Conservatore in accordo con il Produttore dei documenti
[49]	Indice del Pacchetto di Distribuzione	Struttura dell'insieme dei dati a supporto del processo di distribuzione del Pacchetto di Distribuzione (PdD), ispirata allo standard internazionale OAIS ISO 14721 e definita nello specifico dal Conservatore in accordo con il Produttore dei documenti
[50]	Insieme minimo di metadati del documento informatico	Complesso dei metadati, la cui struttura è descritta nell'allegato 5 delle Linee Guida, da associare al documento informatico per identificarne provenienza e natura e per garantirne la tenuta
[51]	Integrità	Insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne dichiarano la qualità di essere completo e inalterato
[52]	Interoperabilità	Capacità di un sistema informatico di interagire con altri sistemi informatici analoghi sulla base di requisiti minimi condivisi
[53]	Leggibilità	Insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni contenute nei documenti informatici sono fruibili durante l'intero ciclo di gestione dei documenti
[54]	Log di sistema	Registrazione cronologica delle operazioni eseguite su di un sistema informatico per finalità di controllo e verifica degli accessi, oppure di registro e tracciatura dei cambiamenti che le transazioni introducono in una base di dati
[55a]	Manuale del Conservatore	È il documento analitico, relativo al Sistema di conservazione, redatto dal Conservatore e pubblicato nella sua versione più aggiornata sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (in sigla "AgID"), nel quale sono dettagliate le specifiche procedure relative al Servizio, oltre alle politiche generali del Sistema di conservazione dei Documenti informatici.
[55b]	Manuale della conservazione	È il documento informatico, redatto dal Titolare dell'oggetto di conservazione, nel quale sono dettagliate le specifiche procedure relative al Servizio. Lo stesso può indicare anche le attività del processo di conservazione affidate al Conservatore, in conformità con



 $rev.\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{0}\ del\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{1}$

N.	Termini	Descrizione
		il contenuto del Manuale del Conservatore, e rinviare, per le parti di competenza, allo stesso.
[56]	Memorizzazione	Processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici
[57]	Metadati	Insieme di dati associati a un documento informatico, o a un fascicolo informatico, o ad un'aggregazione documentale informatica per identificarlo e descriverne il contesto, il contenuto e la struttura, nonché per permetterne la gestione nel tempo nel Sistema di conservazione
[58]	Originali non unici	I documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi
[59]	Pacchetto di Archiviazione	Pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o più Pacchetti di Versamento secondo le specifiche contenute nelle Linee Guida e secondo le modalità riportate nel Manuale del Conservatore
[60]	Pacchetto di Distribuzione	Pacchetto informativo inviato dal Sistema di conservazione all'Utente in risposta ad una sua richiesta
[61]	Pacchetto di Versamento	Pacchetto informativo inviato dal Produttore al Sistema di conservazione secondo un formato predefinito e concordato descritto nel Manuale del Conservatore
[62]	Pacchetto di Scarto	Pacchetto contenente i documenti da scartare dal Sistema di conservazione perché hanno raggiunto il loro termine temporale di conservazione
[63]	Pacchetto informativo	Contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare (documenti informatici, fascicoli informatici, aggregazioni documentali informatiche), oppure anche i soli metadati riferiti agli oggetti da conservare
[64]	Piano per la sicurezza	È il documento aziendale che analizza il contesto in cui l'azienda opera riportando i fattori interni ed esterni che lo influenzano ed evidenzia le principali criticità legate alla gestione della sicurezza delle informazioni gestite
[65]	Presa in carico	Accettazione da parte del Sistema di conservazione di un Pacchetto di Versamento in quanto conforme alle modalità previste dal Manuale del Conservatore
[66]	Processo di conservazione	Insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 9 delle regole tecniche sul Sistema di conservazione
[67]	Produttore	È il responsabile della generazione del Pacchetto di Versamento e della relativa trasmissione al Conservatore. Nelle pubbliche

Pag. **13** di **74**



N.	Termini	Descrizione
		amministrazioni, tale figura si identifica con il responsabile della gestione documentale
[68]	Rapporto di versamento	Documento informatico che attesta l'avvenuta presa in carico da parte del Sistema di conservazione dei Pacchetti di Versamento inviati dal Produttore
[69]	Responsabile della conservazione	Soggetto, individuato dal Titolare dell'oggetto di conservazione responsabile dell'erogazione del Servizio che gestisce e attua le politiche complessive del Sistema di conservazione dei Documenti informatici, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore nel tempo per i sistemi di conservazione
[70]	Responsabile del trattamento	Soggetto esterno a cui è affidato il processo di conservazione che assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati, così come previsto dal GDPR e dal Codice in materia di protezione dei dati personali
[71]	Responsabile del servizio di conservazione	Soggetto persona fisica nominato Responsabile del servizio di conservazione <i>LegalSolutionDOC</i> di 2C Solution con l'assegnazione delle attività indicate nel documento dell'Agenzia per l'Italia Digitale sui profili professionali richiamati dalla Circolare n. 65/2014 (G.U. n. 89 del 16/04/2014)
[72]	Responsabile della funzione archivistica di conservazione	Soggetto persona fisica nominato responsabile della funzione archivistica di conservazione <i>LegalSolutionDOC</i> di 2C Solution con l'assegnazione delle attività indicate nel documento dell'Agenzia per l'Italia Digitale sui profili professionali richiamati dalla Circolare n. 65/2014 (G.U. n. 89 del 16/04/2014)
[73]	Responsabile del trattamento dei dati personali	Soggetto persona fisica nominato responsabile del trattamento dei dati personali del servizio di conservazione <i>LegalSolutionDOC</i> di 2C Solution con l'assegnazione delle attività indicate nel documento dell'Agenzia per l'Italia Digitale sui profili professionali richiamati dalla Circolare n. 65/2014 (G.U. n. 89 del 16/04/2014)
[74]	Responsabile della sicurezza dei sistemi per la conservazione	Soggetto persona fisica nominato responsabile della sicurezza dei sistemi per la conservazione <i>LegalSolutionDOC</i> di 2C Solution con l'assegnazione delle attività indicate nel documento dell'Agenzia per l'Italia Digitale sui profili professionali richiamati dalla Circolare n. 65/2014 (G.U. n. 89 del 16/04/2014)
[75]	Riferimento temporale	Informazione contenente la data e l'ora con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC), della cui apposizione è responsabile il soggetto che forma il documento



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

N.	Termini	Descrizione
[76]	Scarto	Operazione con cui si eliminano, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i documenti ritenuti privi di valore amministrativo e di interesse storico culturale
[77]	Service Level Agreement	È l'accordo tra Titolare dell'oggetto di conservazione, Produttore, Responsabile della conservazione e Conservatore sui livelli servizio da garantire
[78]	Sessione di distribuzione	Sessione telematica per la consegna (distribuzione) di uno o più Pacchetti di Distribuzione dal Conservatore al Titolare, sulla base di un modello-dati per i formati e i contenuti definito e concordato tra le parti
[79]	Sessione di ricerca	Una sessione telematica avviata da un Utente di un Sistema di conservazione, durante la quale l'Utente usa gli Strumenti di Ricerca del sistema per individuare e consultare gli oggetti digitali in esso presenti
[80]	Sessione di versamento	Sessione telematica per la consegna (versamento) di uno o più Pacchetti di Versamento dal Produttore al Conservatore, sulla base di un modello-dati per i formati e i contenuti definito e concordato tra le parti
[81]	Sistema di conservazione	Sistema di conservazione dei documenti informatici di cui all'art. 44 del CAD
[82]	Titolare di firma	La persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica
[83]	Utente	Persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un sistema di gestione informatica dei documenti e/o di un sistema per la conservazione dei documenti informatici, al fine di fruire delle informazioni di interesse
[84]	Validazione temporale	Il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data e un orario opponibili ai terzi
[85]	Versamento agli archivi di stato	Operazione con cui il Responsabile della conservazione di un organo giudiziario o amministrativo dello Stato effettua l'invio agli Archivi di Stato o all'Archivio Centrale dello Stato della documentazione destinata ad essere ivi conservata ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali

Torna al Sommario



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

2.2 Acronimi

N.	Acronimi	Descrizione
[1]	AE	Agenzia delle Entrate
[2]	AgID	Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA e CNIPA)
[3]	CAD	Codice dell'Amministrazione Digitale
[4]	CNIPA	Centro Nazionale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione, ora AgID
[5]	FTP	File Transfer Protocol
[6]	IDM	Identity Management
[7]	IPA	Indice delle Pubbliche Amministrazioni
[8]	IPdA	Indice del Pacchetto di Archiviazione
[9]	IPdD	Indice del Pacchetto di Distribuzione (o Rapporto di distribuzione)
[10]	IPdV	Indice del Pacchetto di Versamento
[11]	ISO	International Organization for Standardization
[12]	OAIS	Open Archival Information System, ISO 14721
[13]	PdD	Pacchetto di Distribuzione
[14]	PdS	Pacchetto di Scarto
[13]	PdV	Pacchetto di Versamento
[14]	RdV	Rapporto di Versamento
[15]	SdC	Sistema di Conservazione
[16]	SdI	Sistema d'Interscambio per la fatturazione elettronica per lo scambio delle fatture e delle relative notifiche/ricevute
[17]	SFTP	Protocollo di rete che prevede il trasferimento sicuro dei dati
[18]	SGSI	Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni
[19]	SLA	Service Level Agreement
[20]	SOC	Security Operations Center
[21]	TSA	Time Stamping Authority

Torna al Sommario



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

3 NORMATIVA E STANDARD DI RIFERIMENTO

3.1 Normativa di riferimento

Nel presente paragrafo è riportata la principale normativa di riferimento per l'attività di conservazione a livello nazionale, ordinata secondo il criterio della gerarchia delle fonti:

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 cd. GDPR Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 2014, n. 910 cd. elDAS –
 Regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.
- Codice Civile [Libro Quinto Del lavoro, Titolo II Del lavoro nell'impresa, Capo III Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione, Sezione III Disposizioni particolari per le imprese commerciali, Paragrafo 2 Delle scritture contabili], articolo 2215 bis - Documentazione informatica;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. Codice dell'amministrazione digitale (CAD);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nelle disposizioni attualmente vigenti indicate nelle Linee Guida emanate da AgID;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71;
- AgID, Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, 2020
- Circolare AGID 10 aprile 2014, n. 65 Modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

Torna al Sommario

3.2 Standard di riferimento

Si riportano di seguito gli standard di riferimento a cui l'attività di conservazione del Conservatore 2C Solution si riferisce.

- ISO 14721 OAIS (Open Archival Information System), Sistema informativo aperto per l'archiviazione;
- ISO/IEC 27001, Information technology Security techniques Information security management systems - Requirements, Requisiti di un ISMS (Information Security Management System);
- ISO/IEC 27017Information technology Security techniques Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services
- ISO/IEC 27018Information technology Security techniques Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors
- ETSI TS 101 533-1 V1.3.1 Technical Specification, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);
 Information Preservation Systems Security; Part 1: Requirements for Implementation and Management, Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni;
- ETSI TR 101 533-2 V1.3.1 Technical Report, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);
 Information Preservation Systems Security; Part 2: Guidelines for Assessors, Linee guida per valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni;
- UNI 11386 Standard SInCRO Supporto all' Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali;
- ISO 15836 Information and documentation The Dublin Core metadata element set, Sistema di metadata del Dublin Core;
- ISO 15489-1 Information and documentation Records management Part 1: Concepts and principles.

Torna al Sommario



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

4 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il Sistema di conservazione descritto nel presente manuale definisce e adotta uno specifico modello organizzativo, che coinvolge soggetti, strutture e/o funzioni deputate al versamento, all'implementazione, all'erogazione del processo, alla gestione e al controllo del Sistema di conservazione di documenti informatici.

Il Sistema di conservazione *LegalSolutionDOC*, gestito dal Conservatore 2C Solution S.r.l. a Socio Unico., è basato su un modello organizzativo di riferimento definito formalmente nei ruoli e nelle responsabilità dei vari attori coinvolti nel processo di conservazione dei documenti informatici, come riportato nella tabella successiva, in conformità ai ruoli e alle attività ad essi associati indicati nel documento "Profili professionali" pubblicato da AgID sul proprio sito istituzionale.

Si precisa che il nominativo e i riferimenti del Responsabile della conservazione sono indicati nella Scheda Servizio o, qualora prevista, nella Richiesta di attivazione. Nella Scheda Servizio sono anche riportate le attività affidate al Responsabile del servizio di conservazione.

Ruoli	Nominativo	Attività di competenza	Periodo nel ruolo	Eventuali deleghe
Responsabile del servizio di conservazione	Davide Coletto	 definizione e attuazione delle politiche complessive del Sistema di conservazione, nonché del governo della gestione del Sistema di conservazione; definizione delle caratteristiche e dei requisiti del Sistema di conservazione in conformità alla normativa vigente; corretta erogazione del servizio di conservazione al Soggetto produttore; gestione delle convenzioni, definizione degli aspetti tecnico-operativi e validazione dei disciplinari tecnici che specificano gli aspetti di dettaglio e le modalità operative di erogazione dei servizi di conservazione. 	Dal 28/01/2015	
Responsabile della sicurezza dei sistemi per la conservazione	Mario Veltini	 rispetto e monitoraggio dei requisiti di sicurezza del Sistema di conservazione stabiliti dagli standard, dalle normative e dalle politiche e procedure interne di sicurezza; 	Dal 28/01/2015	



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

Responsabile della funzione archivistica di conservazione	Enrico Checchin	_	segnalazione delle eventuali difformità al Responsabile del servizio di conservazione e individuazione e pianificazione delle necessarie azioni correttive. definizione e gestione del processo di conservazione, incluse le modalità di trasferimento da parte del Produttore, di acquisizione, verifica di integrità e descrizione archivistica dei documentali trasferiti,	Dal 28/01/2015
			di esibizione, di accesso e fruizione del patrimonio documentario e informativo conservato; definizione del set di metadati di conservazione dei documenti e dei fascicoli informatici; monitoraggio del processo di conservazione e analisi archivistica per lo sviluppo di nuove funzionalità del Sistema di conservazione; collaborazione con il Produttore ai fini del trasferimento in conservazione, della selezione e della gestione dei rapporti con il Ministero dei beni e delle attività culturali per quanto di competenza.	
Responsabile del trattamento dei dati personali	Enrico Checchin	-	garanzia del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali; garanzia che il trattamento dei dati affidati dai Clienti avverrà nel rispetto delle istruzioni impartite dal titolare del trattamento dei dati personali, con garanzia di sicurezza e di riservatezza.	Dal 28/01/2015
Responsabile dei sistemi informativi per	Mario Veltini	-	gestione dell'esercizio delle componenti hardware e software del Sistema di conservazione;	Dal 28/01/2015

Pag. **20** di **74**



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

la	l c. Nome dena p	monitoraggio del mantenimento
conservazione		dei livelli di servizio (SLA) concordati
Conservazione		con il Soggetto produttore;
		- segnalazione delle eventuali
		-
		difformità degli SLA al Responsabile
		del servizio di conservazione e
		individuazione e pianificazione delle
		necessarie azioni correttive;
		 pianificazione dello sviluppo delle
		infrastrutture tecnologiche del
		Sistema di conservazione;
		 controllo e verifica dei livelli di
		servizio erogati da terzi con
		segnalazione delle eventuali
		difformità al Responsabile del
		servizio di conservazione.
Responsabile	Davide	 coordinamento dello sviluppo e Dal 28/01/2015
dello sviluppo	Coletto	manutenzione delle componenti
e della		hardware e software del Sistema di
manutenzione		conservazione;
del sistema di		 pianificazione e monitoraggio dei
conservazione		progetti di sviluppo del Sistema di
		conservazione;
		– monitoraggio degli SLA relativi alla
		manutenzione del Sistema di
		conservazione;
		 interfaccia con il Produttore
		relativamente alle modalità di
		trasferimento dei documenti e
		fascicoli informatici in merito ai
		formati elettronici da utilizzare,
		all'evoluzione tecnologica hardware
		e software, alle eventuali migrazioni
		verso nuove piattaforme
		·
		tecnologiche;
		·

Torna al Sommario



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE

5.1 Organigramma

Di seguito l'organigramma adottato dalla organizzazione 2C Solution per la gestione del servizio e sistema di conservazione di documenti informatici:




Figura 1 Organigramma del servizio e sistema di conservazione

Struttura organizzativa 2C Solution coinvolta nel servizio di conservazione	Funzioni/macro attività organizzative correlate al servizio in oggetto	Owner 2C Solution nel servizio di conservazione
Direzione	La Direzione di 2C Solution è impegnata nel definire gli obiettivi e il piano industriale per lo sviluppo, la messa in atto, il monitoraggio, la manutenzione, la verifica dell'efficacia e il miglioramento continuo del servizio di conservazione.	Direzione



Consiglio di	Pianifica e detta le direttive strategiche e le linee	Amministratore
Amministrazione	guida in attuazione a quanto stabilito dal piano industriale e dagli obiettivi aziendali nell'ambito del servizio di conservazione.	delegato
Area Marketing	È responsabile delle attività di marketing correlate al servizio di conservazione.	Responsabile Marketing
Area Commerciale	È responsabile delle attività di sviluppo commerciale e vendita del servizio di conservazione, nonché della gestione commerciale dei Clienti e della gestione della sottoscrizione dell'accordo contrattuale tra le parti.	Responsabile Commerciale
Area Amministrativa	È responsabile delle attività amministrative e di fatturazione del servizio di conservazione.	Responsabile Amministrazione
Ufficio Legale	È responsabile di garantire il supporto per la gestione degli aspetti contrattuali e legali relativi al servizio di conservazione. È responsabile, inoltre, della gestione e dell'archiviazione della contrattualistica relativa ai Clienti e degli atti di nomina legati al servizio di conservazione.	Responsabile Ufficio Legale
Ufficio Conservazione	È responsabile delle attività del servizio di conservazione; eroga le attività di assistenza e di competenza a supporto delle richieste sia esterne che interne.	Responsabile del servizio di conservazione
	Supporta l'Area Commerciale nell'attività di analisi dei requisiti del servizio di conservazione. Rappresenta il Centro di competenza sui temi normativi e di processo in materia di conservazione di documenti informatici. Contribuisce allo sviluppo in termini di definizione delle funzionalità necessarie all'evoluzione e miglioramento del servizio.	Responsabile della funzione archivistica di conservazione
Area di Produzione	È responsabile delle attività di pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture tecnologiche del Sistema di conservazione. È responsabile delle attività di configurazione del servizio ai fini della produzione. È responsabile della gestione delle componenti hardware e software del Sistema di conservazione per l'erogazione del servizio.	Responsabile dei sistemi informativi per la conservazione



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

rev. Errore. Nome della	proprietà del documento sconosciuto. O del Errore. Nome della proprie	tà del documento sconosciuto	
	È responsabile del presidio, controllo, monitoraggio		
	di tutte le componenti del servizio e del soddisfacimento dei livelli di servizio (SLA) verso il Soggetto produttore dei documenti.		
	È responsabile del controllo sui livelli di servizio		
	erogati da terzi (fornitori) verso 2C Solution.		
	Segnala le eventuali difformità al Responsabile del		
	servizio di conservazione.		
Area di Ricerca e Sviluppo	È responsabile delle attività di coordinamento dello	Responsabile dello	
	sviluppo e manutenzione delle componenti	sviluppo e della	
	hardware e software del servizio di conservazione.	manutenzione del	
	È responsabile della pianificazione e del	sistema di	
	monitoraggio dei progetti di sviluppo del Sistema	conservazione	
	di conservazione.		
	È responsabile del controllo degli SLA relativi alla		
	manutenzione del Sistema di conservazione.		
Audit	È responsabile di eseguire audit periodici sul	TSP Internal Audit	
	servizio di conservazione, nonché verifiche ispettive		
	interne e presso fornitori.		
	È responsabile dell'acquisizione delle evidenze per il		
	rilevamento delle eventuali non conformità.		
	È responsabile della redazione del piano di audit e		
	della sua esecuzione.		
	Si occupa della redazione e condivisione dei		
	tableaux de bord con particolare riferimento alle		
	non conformità evidenziate in fase di auditing.		
	1		

Il Programma di formazione e sviluppo professionale per il personale coinvolto nel servizio di conservazione e il dettaglio dei compiti sono specificati nella documentazione del sistema di qualità aziendale, del sistema di gestione della sicurezza, delle procedure delle risorse umane e dalla normativa interna legata agli standard di settore.

Torna al Sommario

5.2 Strutture organizzative

2C Solution considera il miglioramento continuo delle performance dei propri processi e servizi, nonché del Sistema della Sicurezza delle informazioni, uno degli strumenti strategici attraverso il quale conseguire gli obiettivi del proprio business, costituito dalla fornitura di risorse e professionalità e quindi di una struttura



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. **0** del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. **1** organizzativa a supporto per la progettazione, sviluppo, gestione, erogazione e commercializzazione dei propri servizi.

In particolare, per il servizio di conservazione di documenti informatici *LegalSolutionDOC*, 2C Solution ha certificato:

- il proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni nel dominio logico, fisico e organizzativo nel quale viene realizzato il processo di conservazione (certificazione ISO/IEC 27001), in particolare nel perimetro "Consulenza, progettazione, sviluppo, distribuzione, supporto e fornitura di servizi gestiti e soluzioni per firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato, firma elettronica avanzata basata su biometria, posta attendibile, servizi di autorità di certificazione, servizi di marcatura temporale e servizi fiduciari come da regolamento europeo elDAS, servizi SPID come da regolamento italiano. Progettazione di soluzioni ed erogazione di servizi gestiti in modalità Saas, Paas e On Premise in Enterprise Content Management e Paperless Business (Business Process Management, Acquisizione e trasmissione documentale, Fatturazione elettronica, Formazione del documento, Gestione della memorizzazione, Archiviazione digitale e Conservazione, sviluppo, manutenzione di software ed erogazione di servizi in modalità SaaS per la gestione delle buste paga, del personale e dell'amministrazione";
- il Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, nel perimetro "Progettazione, elaborazione ed assistenza post vendita di software, piattaforme gestionali e siti internet. Erogazione di servizi hosting e collocation. Erogazione del servizio di posta elettronica certificata. Certification authority, time stamping, firma automatica, firma remota, firma elettronica semplice e avanzata e personalizzazione smart card, SPID. Progettazione ed erogazione di servizi gestiti in modalità Saas, Paas e on premise in ambito Enterprise Content Management e paperless business (Business Process Management, acquisizione e trasmissione dei documenti, fatturazione elettronica, formazione documenti, gestione archiviazione e conservazione a Norma di documenti informatici)."

Il servizio di conservazione *LegalSolutionDOC* presenta un flusso caratterizzato da tre fasi principali – **attivazione, produzione e post-produzione** – ciascuna delle quali può essere ulteriormente suddivisa in ulteriori attività.



Figura 2 Fasi del servizio di conservazione

Predisposizione e condivisione della Scheda Servizio

Configurazione del servizio di conservazione

Collaudo e sua validazione

Figura 3 Attivazione



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

La fase di **Attivazione** del servizio viene avviata in caso di formale accettazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali di servizio da parte del Titolare dell'oggetto di conservazione, inclusi tutti gli allegati e i documenti collegati al contratto.

L'Area Commerciale di 2C Solution, responsabile del processo di vendita del servizio e del completamento dell'accordo tra le parti, comunica l'attivazione all'Area Amministrativa per la gestione dell'anagrafica Cliente e all'Ufficio Legale per la corretta archiviazione della contrattualistica sottoscritta. Contestualmente invia la richiesta di attivazione operativa del Cliente alle risorse associate a Ufficio Conservazione che, presa in carico l'attività, avviano la predisposizione e la messa a disposizione della Scheda Servizio.

In caso di specifica assistenza richiesta dal Titolare dell'oggetto di conservazione relativamente alle modalità di trasferimento dei documenti e dei fascicoli informatici, ai formati elettronici da utilizzare, all'evoluzione tecnologica hardware e software, alle eventuali migrazioni verso nuove piattaforme tecnologiche, le risorse associate a Ufficio Conservazione gestiscono la richiesta con il Cliente e, se necessario, richiedono un intervento di assistenza del **Responsabile dello sviluppo e della manutenzione del servizio di conservazione**, interfacciandosi con il Produttore dei PdV al fine di definire correttamente le specificità da inserire nella Scheda Servizio.

La definizione iniziale dei requisiti del sistema in relazione alle tipologie documentali da conservare e alla normativa di riferimento, nonché l'individuazione degli adempimenti correlati alla conservazione, sono assicurate dall'analisi che precede la predisposizione della Scheda Servizio. Tale documento è sottoposto alla supervisione e alla verifica da parte del Responsabile della funzione archivistica di conservazione, del Responsabile del trattamento dei dati personali (in caso di necessità) e del Responsabile del servizio di conservazione (che ha in carico l'approvazione finale) e deve essere validato dal Cliente.

Successivamente, il processo prevede che ad ogni variazione del Servizio (Change Process), la Scheda Servizio debba essere aggiornata e nuovamente condivisa tra le parti.

Predisposta e condivisa la Scheda Servizio, validata dal Responsabile del servizio di conservazione di 2C Solution e dal Cliente, vengono avviate le attività di configurazione del servizio nella piattaforma *LegalSolutionDOC*.

Prima della messa in produzione del servizio è prevista l'effettuazione di un collaudo interno, ossia della verifica interna, , della correttezza della configurazione del sistema rispetto a quanto specificato nella Scheda Servizio. Opzionalmente e previa pianificazione può essere eseguito un ulteriore collaudo con il Cliente.

Le modalità dell'eventuale collaudo sono indicate nella Scheda Servizio; a seguito dell'eventuale collaudo e della sua validazione formale da parte del Cliente si procede con la successiva fase di messa in produzione.

roduzione

Acquisizione, verifica e gestione dei Pacchetti di Versamento presi in carico

Generazione dei Rapporti di Versamento

Preparazione e gestione dei Pacchetti di Archiviazione

Erogazione in alta disponibilità, replica geografica dei dati e procedure di backup

Pag. **26** di **74**



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. O del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. Preparazione e gestione del Pacchetto di Distribuzione ai fini dell'esibizione e della produzione di duplicati e copie informatiche su richiesta

Figura 4 Produzione

L'area organizzativa di **Produzione** si occupa di gestire le componenti hardware e software del servizio e di presidiare, controllare e monitorare il corretto funzionamento dei sistemi per la sua erogazione tramite l'ausilio di esiti, monitor, report e altri strumenti di controllo, tramite l'ausilio del sistema di monitoraggio **Nagios e un sistema SIEM QRadar** sotto la supervisione del SOC.

Inoltre, l'Area di Produzione presidia e gestisce gli asset di infrastruttura e la corretta esecuzione del processo, dalla fase di presa in carico dei Pacchetti di Versamento, ai controlli di coerenza, alla generazione del Rapporto di Versamento, alla preparazione e gestione dei Pacchetti di Archiviazione, fino alla preparazione e gestione del Pacchetto di Distribuzione ai fini dell'esibizione e alla produzione di duplicati e copie informatiche su richiesta dell'Utente.

In particolare, il **Responsabile dei sistemi informativi per la conservazione** è responsabile delle attività di controllo degli asset e del monitoraggio del corretto svolgimento del servizio. In caso di riscontro di incident viene attivato il processo di gestione e risoluzione dell'incident attraverso la creazione di un ticket, al fine di tracciare l'accaduto e risolvere l'anomalia. Eventuali incident di rilievo e difformità sono segnalate al **Responsabile del servizio di conservazione** attraverso la procedura prevista dallo standard ISO/IEC 27001.

Completato con esito positivo il processo di conservazione dei documenti per uno specifico cliente, il servizio deve essere mantenuto nel tempo anche nella fase di post-produzione, per tutta la durata contrattuale concordata, garantendo ai documenti e ai pacchetti informativi integrità, autenticità dell'origine, leggibilità, disponibilità e reperibilità, sicurezza e riservatezza.

Post-Produzione	Mantenimento dei documenti in conservazione
	Verifica quinquennale della leggibilità
	Adempimenti normativi
	Gestione dello scarto dei Pacchetti di Archiviazione
	Chiusura del servizio di conservazione

Figura 5 Post-Produzione

Il mantenimento dei documenti e dei pacchetti generati nel processo di conservazione è garantito dalle attività effettuate dall'**Area di Produzione** e dall'**Area di Ricerca e Sviluppo**, che garantiscono sia dal punto di vista infrastrutturale che applicativo il presidio e il controllo degli asset del servizio e quindi il corretto mantenimento dei documenti e dei pacchetti per tutto il periodo di conservazione concordato con il Soggetto produttore dei documenti.

Durante la fase di post-produzione la struttura organizzativa di 2C Solution, in particolare le risorse associate a Ufficio Conservazione e l'Area di Produzione, supportano gli adempimenti previsti dalla normativa.

Scaduto il periodo di conservazione, concordato contrattualmente tra il Soggetto produttore dei documenti, il Responsabile della conservazione e il Conservatore, viene avviata la procedura di scarto condivisa, con la



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 10 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 11 produzione dei Pacchetti di Scarto e la verbalizzazione dello scarto e della chiusura del servizio. Responsabili delle attività sono le risorse associate a Ufficio Conservazione e l'Area di Produzione.

Prima dell'avvio dello scarto e della procedura di chiusura del servizio viene comunicato al Titolare dell'oggetto di conservazione l'avvio dello scarto entro 30 giorni (salvo diversi accordi condivisi col Cliente e specificati nella Scheda Servizio), al fine di fornirgli un periodo transitorio per richiedere formalmente l'estensione (prolungamento) del periodo di conservazione.

Per l'attuazione delle fasi del servizio di conservazione *LegalSolutionDOC* e, più in generale, per tutte le attività in carico al Conservatore, è necessario garantire la **Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza** a supporto del servizio.

Ē	_	Conduzione e manutenzione del Sistema di conservazione
dei sistem	ıtivi ırezza	Monitoraggio del Sistema di conservazione
	mati	Change management
one	nfor ella	Verifica periodica di conformità alla normativa e agli standard di riferimento
Gestion	e d	Rispetto e monitoraggio dei requisiti di sicurezza del Sistema di conservazione stabiliti dagli
٥		standard, dalle normative e dalle politiche e procedure interne di sicurezza

Figura 6 Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza

Tale obiettivo viene perseguito dall'organizzazione 2C Solution attraverso la definizione dei compiti, dei ruoli e delle responsabilità descritte nel presente manuale, attraverso verifiche e audit periodici e tramite l'ausilio di strumenti per il controllo e il monitoraggio. Le procedure definite all'interno del sistema di gestione della sicurezza (conforme allo standard ISO 27001) e della qualità aziendale (conforme allo standard ISO 9001) sono gli strumenti primari anche ai fini dell'analisi del rischio, della pianificazione e dell'adozione di misure per la prevenzione, la manutenzione e il miglioramento continuo del servizio.

Attori primari dell'attuazione della Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza sono i responsabili definiti nell'organigramma per la conservazione, che di concerto devono garantire l'obiettivo aziendale e gestire la conformità alla normativa e il miglioramento continuo della qualità del servizio.

Torna al Sommario



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

6 OGGETTI SOTTOPOSTI A CONSERVAZIONE

Il funzionamento del Sistema di conservazione *LegalSolutionDOC* è conforme alle Linee Guida e allo standard ISO 14721 OAIS (Open Archival Information System), modello di riferimento per la realizzazione e gestione di sistemi informativi per l'archiviazione e la conservazione degli oggetti digitali.

Alla base del funzionamento del modello OAIS, ripreso dalle regole tecniche vigenti, vi è il concetto di informazione da conservare (nella forma del cosiddetto "pacchetto informativo").

Il versamento dei pacchetti (contenenti documenti e/o dati) al Sistema *LegalSolutionDOC* da parte di un Produttore, nonché ogni distribuzione di documenti dal Sistema ad un Utente autorizzato, avvengono infatti nella forma di una o più trasmissioni distinte (sessioni) ossia tramite lo scambio (versamento o distribuzione) di pacchetti informativi.

Il Conservatore 2C Solution, in conformità allo standard OAIS, ha implementato nel Sistema di conservazione, per ciascuna delle fasi fondamentali del processo descritte in precedenza, i pacchetti informativi intesi come contenitori astratti contenenti due tipologie di informazioni:

- Contenuto informativo;
- Informazioni sulla Conservazione (PDI).

Contenuto informativo

Rappresenta l'insieme delle informazioni che costituisce l'oggetto della conservazione; è un *Oggetto informativo* composto dal suo *Oggetto dati* e dalle sue *Informazioni di rappresentazione*:

- Oggetto dati: è l'oggetto digitale, composto da un insieme di sequenze di bit;
- <u>Informazioni sulla rappresentazione</u>: sono le informazioni che rappresentano un Oggetto dati, ossia lo associano a concetti più significativi (es: formato). Include le *Information properties*, le informazioni significative che devono essere mantenute nel tempo (es.: elementi di formattazione, ecc.)

Informazioni sulla Conservazione (PDI Preservation Description Info):

Rappresentano le informazioni necessarie per un'adeguata conservazione del Contenuto informativo: sono fornite dai metadati e possono essere classificate in:

- Informazioni sulla provenienza: documentano la storia del Contenuto informativo: ad esempio forniscono informazioni sull'origine/sulla fonte del Contenuto informativo e su chi ne ha curato la custodia sin dalla sua origine;
- <u>Informazioni sull'identificazione</u>: identificano e, se necessario, descrivono uno o più meccanismi di attribuzione di identificatori al Contenuto informativo;
- Informazioni sull'integrità: garantiscono che il Contenuto informativo non sia stato alterato senza una documentazione dell'evento;
- <u>Informazioni sul contesto</u>: documentano le relazioni del Contenuto informativo con il suo ambiente, inclusi i motivi della creazione del Contenuto informativo, e il modo in cui è in relazione con altri Contenuti informativi;

Pag. 29 di 74



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

 <u>Informazioni sui diritti di accesso:</u> possono identificare i limiti di accesso al contenuto informativo, inclusi i termini di licenza, le restrizioni legali e i sistemi di controllo.

Il Contenuto informativo e le Informazioni sulla conservazione sono incapsulati e identificabili mediante le <u>Informazioni sull'Impacchettamento</u>, ossia informazioni usate per collegare e identificare le componenti di un pacchetto informativo (Contenuto informativo e Informazioni sulla conservazione).

Il pacchetto informativo può essere ricercato all'interno del Sistema di conservazione tramite le informazioni descrittive, ossia l'insieme delle informazioni – composto essenzialmente dalla Descrizione del pacchetto – necessarie all'Utente per ricercare, richiedere e recuperare le informazioni conservate dal Sistema.

Affinché la conservazione dell'oggetto informativo avvenga correttamente, il Sistema *LegalSolutionDOC* è basato, quindi, su un modello che permette di identificare e comprendere l'oggetto dati e le relative informazioni sulla rappresentazione, che contengono informazioni sia di natura sintattica che semantica.

Torna al Sommario

6.1 Oggetti conservati

Nella Scheda Servizio concordata tra il Conservatore e il Titolare dell'oggetto, redatta sulla base delle informazioni condivise in fase di analisi, sono elencate e descritte le tipologie di documenti sottoposti a conservazione per un determinato Titolare e le relative politiche di conservazione, che specificano, per ciascuna tipologia individuata:

- la natura e l'oggetto della tipologia documentale;
- l'elenco e la descrizione dei formati (comprensivi della relativa versione) dei file utilizzati;
- l'indicazione dei visualizzatori relativi ai formati gestiti, necessari per garantire la leggibilità nel tempo dei documenti conservati;
- l'elenco e la descrizione dei metadati associati ai documenti;
- il periodo di conservazione;
- le tempistiche del processo di conservazione concordate con il Titolare dell'oggetto;
- altre politiche (regole) che caratterizzano il processo di conservazione.

Le tipologie di documenti che caratterizzano gli oggetti digitali da versare nel Sistema di conservazione LegalSolutionDOC sono definite attraverso le attività di analisi e di classificazione.

La descrizione delle tipologie documentali, con l'indicazione della loro natura, dei formati, dei metadati obbligatori e dei metadati opzionali, delle regole e della durata di conservazione (piano di conservazione e successivo scarto), è riportata nel dettaglio all'interno della Scheda Servizio ed è specifica per ciascun Titolare dell'oggetto e per ciascuna tipologia documentale.

Si riporta di seguito un esempio di draft delle tabelle che definiscono gli aspetti suddetti all'interno della Scheda Servizio:



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

1	TIPOLOGIA DO	CUMENTALE	
1.1	Codice della tip LegalSolutionE	pologia nel Sistema di conservazione DOC	
1.2	Natura di docu	mento informatico amministrativo	Sì o No
1.3		ella firma digitale su ciascun singolo eguita da <i>LegalSolutionDOC</i> (nella fase di	Sì o No
1.4		ella marca temporale su ciascun singolo eguita da <i>LegalSolutionDOC</i> (nella fase di	Sì o No
1.5	In questa sezione della tabella sono inseriti tutti i metal tipologia documentale, indicandone la loro descrizione e numero, data). Per ciascun metadato si dichiara se è un metadato "obbli dalla normativa vigente a seconda della natura della tip quanto richiesto dall'accordo tra ente produttore ed ente		izione ed il loro valore (stringa, o "obbligatorio" in quanto richiesto ella tipologia documentale ovvero in
1.6	Presenza di fascicolo informatico o aggregazione documentale		Sì o No
1.7	Periodo di rife conservazione	rimento dei documenti con cui si avvia la digitale	
1.8	Durata di cons	ervazione richiesta	Esempio: 10 anni
1.9	Formato del fil	e	

6.2 Formati

I formati dei files contenuti nel Pacchetti di Versamento devono essere conformi all'elenco dei formati previsti dall'Allegato 2 delle Linee Guida e dai formati ammessi dal Sistema di Conservazione qui di seguito elencati. Per quanto riguarda la conservazione di file in formato TXT, non riportato tra i formati indicati da AgID, il Conservatore ha effettuato la valutazione di interoperabilità per il proprio sistema di conservazione secondo quanto indicato al par. 3.1 dell'Allegato 2 delle Linee Guida. La valutazione e il relativo di indice di interoperabilità sono riportati nel paragrafo successivo.I formati associati alla tipologia documentale sottoposta a conservazione sono definiti nella fase di analisi che precede l'attivazione del servizio e dichiarati all'interno della Scheda Servizio.

Il Produttore dei PdV **deve adeguarsi al seguente elenco dei formati ammessi**, che il Sistema di conservazione *LegalSolutionDOC* verifica nella fase di presa in carico, per l'accettazione e l'individuazione dello specifico Mimetype.

Formato del file	Proprietario	Estensione	Tipo Mime	Visualizzatore	Produttore del visualizzatore
PDF	Adobe Systems - www.adobe.com Ai fini della conservazione, nell'uso di tale formato occorre formare i documenti esclusivamemente con caratteri tipografici interoperabili,	.pdf	application/pdf	Adobe Reader	Adobe Systems www.adobe.com



 $rev.\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{10}\ del\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{11}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{12}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{13}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{14}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{15}\ del\ documento\ sconosciuto\ sc$ considerati "standard" da diversi organi di settore, come meglio specificato nel paragrafo 2.8 Caratteri tipografici dell'Allegato 2 delle Linee Guida AgID Adobe Reader Adobe Systems -Adobe Systems PDF/A .pdf application/pdf http://www.pdfa. www.adobe.com www.adobe.com ora/doku.php W3C Ai fini della conservazione, application/xml Mozilla -Chrome Firefox - Google nell'uso di tale formato è **XML** .xml -Internet Explorer Microsoft obbligatorio per il Titolare text/xml mantenere nel tempo anche il file XML Schema .xsd Ai fini della conservazione nell'uso di tale formato, è Mozilla -Chrome Firefox - Google -**TXT** importante specificare la codifica .txt Microsoft --Internet Explorer del carattere (Character Encoding) adottata Aldus Corporation in seguito Vari visualizzatori TIFF .tif, .tiff image/tiff acquistata da Adobe di immagini Per maggiori Joint Photographic Experts Vari visualizzatori informazioni sul **JPG** image/jpeg .jpg, .jpeg Group di immagini formato www.jpeg.org Client di posta elettronica Vari **EML** Vari .eml supportano la visualizzazione di file eml Microsoft Tale formato deve garantire alcune caratteristiche che lo .docx, .xlsx, **OOXML** rendono adatto alla .pptx conservazione nel lungo periodo, tra queste l'embedding dei font, la presenza di indicazioni di presentazione del

Pag. 32 di 74



	rev. Errore. Nome della proprietà del d	ocumento sconosc	iuto. 0 del Errore. No	me della proprietà del o	documento sconosciuto.1
	documento, la possibilità di				
	applicare al documento la firma				
	digitale XML.				
	È opportuno utilizzare il profilo				
	Strict che consente di eliminare				
	alcune estensioni "proprietarie"				
	che possono ridurre				
	l'interoperabilità del formato				
	stesso				
ODF	Consorzio OASIS OpenOffice.org	.ods, .odp, .odg, .odt	application/vnd .oasis.opendoc ument.text		www.oasis- open.org

In tutti i casi riportati in tabella, il Produttore dei PdV si impegna a versare al Sistema di conservazione LegalSolutionDOC documenti **privi di codici eseguibili o macro-istruzioni** che ne possano alterare il contenuto.

Resta inteso che sui documenti oggetto del Servizio di Conservazione il Titolare può apporre una firma digitale nei formati standard di firma CAdES (.p7m), PAdES (.pdf) e XAdES (.xml).

6.2.1 Valutazione ed indice di interoperabilità

Il Sistema di Conservazione supporta il formato TXT, anche se non riportato tra i formati indicati nell'Allegato 2 delle Linee Guida emanate da AgID, in quanto formato ampiamente utilizzato in molteplici ambiti e riconosciuto dalla maggior parte dei programmi di elaborazione. Ai fini della conservazione, nell'uso di tale formato, è necessario indicare la specifica codifica del carattere (Character Encoding) adottata, su cui il Titolare è obbligato ad utilizzare font interoperabili standard.

Come indicato da AgID al par. 3.2 dell'Allegato 2 delle Linee Guida, si riporta di seguito **l'indice di interoperabilità relativo al formato TXT**:

Caratteristica	Intervallo	Valutazione	Valore
Standardizzazione	da 0 a 3	Il formato TXT è standard de facto e de jure. È basato su codifica ASCII; l'ASCII nella sua versione originaria a 7 bit (chiamata anche ASCII ristretto, o US-ASCII) è stato riconosciuto come standard dall'ISO con il codice ISO 646:1972. Esiste tuttavia una seconda più recente versione, la quale, essendo ad 8 bit, consente una gamma più ampia di caratteri (256 in totale) e quindi può meglio adattarsi alle esigenze di lingue in cui gli alfabeti sono particolarmente vasti: questa seconda versione è chiamata ASCII esteso e si è affermata dapprima come standard de facto (nel corso degli anni 80) e successivamente come standard ISO/IEC 8859. Esiste, poi, una terza versione enormemente più estesa (attualmente si parla di oltre un milione di caratteri possibili), chiamata UNICODE e sviluppata nel 1991, i cui primi 256 code points ricalcano esattamente quelli dell'ISO 8859-1.	3



 $rev.\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{10}\ del\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{11}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{12}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{13}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{14}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{15}\ del\ documento\ sconosciuto\ sc$

Apertura	da 0 a 3	Il formato TXT è un formato aperto	3
Non proprietà	da 0 a 4	Il formato TXT non è proprietario	2
Estendibilità	da 0 a 2	Il formato TXT è un formato estensibile	2
Livello di metadati	da 0 a 3	Il formato TXT non consente di incorporare alcun metadato all'interno del file	0
Robustezza	da 0 a 2	Il formato TXT non è binario. Essendo testuale è tra i formati più robusti	2
Indipendenza da dispositivi	da 0 a 4	Il formato TXT è leggibile su qualsiasi ambiente operativo o device.	4
Compatibilità in avanti e all'indietro	non specificato	Il formato TXT appartiene alla categoria file di testo e sono presenti molteplici software di elaborazione testi, installabili su piattaforma di sistema Android, Linux, Mac OS, Windows, Windows Phone, al fine di accedere e visualizzare i file nel formato TXT.	2
Testuale o binario	non specificato	Formato non formattato il cui contenuto è puramente testuale (ASCII)	2
		TOTALE	20

I valori e la scala utilizzati sono quelli consigliati nel par. 3.2 dell'Allegato 2 delle Linee Guida:

formato più interoperabile: totale ≥ 20
 formato meno interoperabile: totale = 0

soglia minima: totale = 12

Torna al Sommario

6.3 Pacchetto di Versamento

Il Pacchetto di Versamento (PdV) del Sistema di conservazione *LegalSolutionDOC* è costituito da un archivio zip non compresso, composto da:

- i documenti oggetto della conservazione (Content Information), eventualmente firmati digitalmente (nello standard di firma CAdES ".p7m" o PAdES o XAdES) o eventualmente marcati temporalmente (nello standard di validazione temporale CAdES-T, o PAdES-T o XAdES-T);
- un file <u>Indice IPdV</u> (Indice del Pacchetto di Versamento) finalizzato alla descrizione delle *Preservation Description Information* secondo lo standard ISO 14721 OAIS, ossia alla descrizione delle informazioni relative all'oggetto della conservazione, all'identificazione del Titolare dell'oggetto e del Produttore del PdV, ai dati descrittivi e informativi sull'impacchettamento e su ciascun documento contenuto nel pacchetto.

Il file Indice del Pacchetto di Versamento (IPdV) è un file nel formato XML, che in conformità allo standard UNI SINCRO 11386 assicura:

- l'identificazione del soggetto che ha prodotto il Pacchetto di Versamento (Produttore dei PdV);
- l'identificazione dell'applicativo che lo ha prodotto;
- la definizione della tipologia documentale (a cui appartengono i documenti inclusi nel pacchetto) ed eventuali messaggi del Responsabile della conservazione;



 $rev.\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{10}\ del\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{10}\ del\ Errore.$

 la definizione dei documenti inclusi nel pacchetto, con le relative informazioni quali: nome file, hash calcolato, indici e relativi valori, messaggi del Responsabile della conservazione, ecc.

Il file Indice del Pacchetto di Versamento (IPdV) può essere eventualmente firmato digitalmente dal Produttore.

Di seguito la rappresentazione grafica del file XSD dell'Indice del Pacchetto di Versamento del sistema *LegalSolutionDOC*:





Figura 7 Struttura Indice PdV suddiviso nelle componenti principali



 $rev.\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{0}\ del\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{1}$



Pag. **36** di **74**



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1




Figura 8 Struttura Indice PdV (Sezione SelfDescription)



Figura 9 Struttura Indice PdV (Sezione VdA)





Figura 9 Struttura Indice PdV (Sezione PdDPre)



 $rev.\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{0}\ del\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{1}$



Il modello-dati del Pacchetto di Versamento e le informazioni di dettaglio sono riportate nella Scheda Servizio.

Figura 10 Struttura Indice PdV (Sezione FileGroup)

Torna al Sommario

6.4 Pacchetto di Archiviazione

Il Pacchetto di Archiviazione (PdA) generato nel processo di conservazione del sistema *LegalSolutionDOC* è una specializzazione del Pacchetto Informativo ed è composto dalla trasformazione di uno o più Pacchetti di Versamento secondo le modalità riportate nel presente Manuale.

Un Pacchetto di Archiviazione (PdA) contiene:

- gli oggetti informativi individuati per la conservazione (documenti e/o aggregazioni documentali sottoposti al processo di conservazione a lungo termine);
- <u>un Indice del Pacchetto di Archiviazione</u> (IPdA) che rappresenta le Informazioni sulla Conservazione.

In particolare, la struttura dati dell'IPdA del sistema *LegalSolutionDOC* fa riferimento allo standard nazionale SInCRO – Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali (UNI 11386) - riguardante la struttura dell'insieme dei dati a supporto del processo di conservazione.

L'IPdA è l'evidenza informatica nel formato XML associata ad ogni PdA, contenente un insieme di informazioni descritte nelle regole tecniche in materia, in cui è riportata nel dettaglio la struttura dati prevista. Su ciascun IPdA viene apposta una marca temporale e la firma del Responsabile del Servizio.



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 10 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 11 Si riporta di seguito la struttura dati del PdA del sistema *LegalSolutionDOC* completa delle ulteriori strutture collegate ai diversi elementi "MoreInfo" previsti dallo standard SInCRO (PIndex).

- > **SelfDescription (1)***: Descrizione generale del pacchetto.
 - **ID (1)**: Id univoco del PdA generato dal Sistema di conservazione (Id PdA generato dal database).
 - CreatingApplication (1):
 - Name (1): Sistema di conservazione LegalSolutionDOC.
 - Version (1): Versione ricavata dal Web Service.
 - Producer (1): Produttore del Sistema di conservazione: 2C SOLUTION S.R.L.
 - PIndexSource (0-n)
 - **ID (1):** Id dell'eventuale pacchetto archiviazione (PdA) precedente.
 - Path (1): Percorso relativo all'IPdA (SInCRO) dell'eventuale pacchetto precedente.
 - **Hash (1):** Valore restituito dalla funzione applicandola al file IPdA dell'eventuale pacchetto precedente; contiene l'attributo "hashFunction" che identifica la funzione di hash utilizzata per il calcolo.
 - MoreInfo (1)
 - **EmbeddedMetadata (1)**: Riferimenti del soggetto titolare dei documenti a cui si riferisce il processo di conservazione.
 - MoreInfoSelfDescription (1)
 - o **IdSetup (1):** Id installazione per il soggetto titolare dei documenti all'interno di *LegalSolutionDOC*.
 - o **IdAzienda (1):** Id del soggetto titolare dei documenti all'interno di *LegalSolutionDOC*.
 - o **VersionIPdA (1):** Versione dell'indice PdA definita dal Conservatore.

> PVolume (1):

- **ID (1)**: Id univoco del PdA generato dal Sistema di conservazione (Id PdA generato dal database).
- Label (0-1): Nome dell'aggregazione.
- **Description (0-1):** Descrizione dell'aggregazione.
- **PVolumeSource (0-n):** Informazioni relative a un volume di conservazione da cui è originato quello in oggetto.
 - ID (1): Identificativo dell'aggregazione.
 - PIndexID (1): Identificativo dell'indice di conservazione associato al precedente volume di conservazione.
- **PVolumeGroup (0-1):** Informazioni relative a un'aggregazione cui il volume di conservazione appartiene.
 - **ID** (1): Identificativo dell'aggregazione.
 - **Label (0-1):** Nome dell'aggregazione.
 - Description (0-1): Descrizione dell'aggregazione.
- MoreInfo (1)
 - EmbeddedMetadata (1): Elenco dei PdV inclusi all'interno del PdA
 - MoreInfoPVolume (1)
 - PdVGruppo (1)
 - PdV (0-n)



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

- **IdPdV (1)**: Id del PdV restituito dal Sistema di conservazione al termine della presa in carico.
- **RevisionIdPdV (0-1)**: Id del PdV revisionato (può essere il PdV di origine oppure l'ultima versione pubblicata per il PdV di origine). Il nodo è presente solo se il PdV rappresenta una revisione.
- RevisionIdPdVOrigin (0-1): Id del PdV di origine (PdV iniziale da cui hanno origine tutte le revisioni).
 Il nodo è presente solo se il PdV rappresenta una revisione.
- **RevisionNumber (0-1):** Numero della revisione necessario per ordinare la sequenza delle revisioni relative al PdV di origine. Il nodo è presente solo se il PdV rappresenta una revisione.
- RevisionSource (0-1): Definisce la provenienza del pacchetto di revisione. Valori ammessi: RequestProducer o Internal. Il nodo è presente solo se il PdV rappresenta una revisione.
- FunzioneHash (1): Funzione di hash utilizzata per calcolare l'hash dell'IPdV.
- **Hash (1)**: Valore restituito dalla funzione di hash applicata al file IPdV.
- **IdRdV (1)**: Id del RdV restituito dal Sistema di conservazione al momento della generazione.
- **FunzioneHashRdV (1):** Funzione di hash utilizzata per calcolare l'hash del RdV.
- **HashRdV (1):** Valore restituito dalla funzione di hash applicata al RdV.
- **DataRdV (1):** Data di generazione del RdV.
- RdCMessageGroup (1): Eventuali comunicazioni tra il produttore e il Responsabile della conservazione o il suo Delegato relative al PdV.
 - RdCMessage (0-n)
 - RdCMessage_Message: Testo del messaggio.
 - RdCRecipient_Message: Testo del messaggio per chi riceve il pacchetto di Versamento.
 - RdCObject_Message: Eventuale file allegato riferito alla comunicazione.
 - RdCMessage_Date: Data di inserimento del messaggio.
 - CheckChange: Metadato aggiuntivo che consente di specificare la verifica della modifica del documento. Valori ammessi: Rettifica; Integrazione; Annotazione.
- PdDPre (0-1)
 - Files (1)



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

- File (0-n)
 - PathFile (1): Uri del file relativo ad un allegato PdDPre (riversamento da conservatore precedente). Necessario per meglio identificare l'allegato e poter capire in quale PdV si trova il file.
 - Hash (1)
 - **Type (1):** Funzione di hash applicata all'allegato PdDPre.
 - Value (1): Valore restituito dalla funzione di hash applicata al all'allegato PdDPre.
- RdcMessageGroup (1)
 - RdCMessage (0-n):
 - RdCMessage_Message: Testo del messaggio.
 - RdCRecipient_Message:
 Testo del messaggio per chi riceve il pacchetto di Versamento.
 - RdCObject_Message:
 Eventuale file allegato riferito alla comunicazione.
 - RdCMessage_Date: Data di inserimento del messaggio.
 - CheckChange: Metadato aggiuntivo che consente di specificare la verifica della modifica del documento. Valori ammessi: Rettifica; Integrazione; Annotazione.

FileGroup (1-n):

- ID (1): Id della tipologia documentale alla quale si riferiscono i documenti.
- Label (0-1): Nome della tipologia documentale alla quale si riferiscono i documenti.
- Description (0-1): Descrizione della tipologia documentale alla quale si riferiscono i documenti.
- File (1-n): Definizione del file comprensiva di codifica, estensione e formato (MimeType)
 - **ID (1)**: Id del documento assegnato dal Sistema di conservazione (univoco all'interno del Sistema di Conservazione).
 - Path (1): Indirizzo logico del file rappresentato da un URI (individua il file all'interno dello storage).
 - **Hash (1)**: Funzione di hash utilizzata e valore restituito dalla funzione applicandola al file oggetto della Conservazione.
 - PreviousHash (1): Funzione di hash utilizzata e valore restituito dalla funzione applicandola al file oggetto della Conservazione (riferita ad un indice di Conservazione precedente).
 - MoreInfo:
 - EmbeddedMetadata:



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

- MoreInfoFile: Informazioni relative al documento nel Sistema di conservazione utilizzate per identificare e descrivere il documento all'interno dell'archivio.
 - File (1)
 - **IdDoc**: Identificativo univoco del file assegnato dal Produttore (univoco all'interno della tipologia documentale definita per l'azienda).
 - IdPdV: Id del PdV associato al documento.
 - Indici (1)
 - Indice (1-n)
 - Nome: Nome del campo indice (metadato).
 - Valore: Valore del campo indice (metadato).
 - AnnoRiferimentoDoc: Anno di riferimento del documento (ad es. anno del periodo di imposta)
 - Oggetto: Metadato funzionale a riassumere brevemente il contenuto del documento o comunque a chiarirne la natura. Viene calcolato in automatico dal sistema, in funzione alle regole definite in fase di versamento.
 - CheckChange: Metadato aggiuntivo che consente di specificare la verifica della modifica del documento. Valori ammessi: Rettifica; Integrazione; Annotazione
 - RdCMessageGroup (1): Eventuali comunicazioni tra il produttore e il Responsabile della conservazione o il suo Delegato relative al file.
 - RdCMessage (0-n)
 - RdCMessage_Message: Testo del messaggio.
 - RdCRecipient_Message: Testo del messaggio per chi riceve il pacchetto di Versamento.
 - RdCObject_Message: Eventuale file allegato riferito alla comunicazione.
 - RdCMessage_Date: Data di inserimento del messaggio
 - DetachedTimeStamp: Riferimenti ad una eventuale marca temporale detached associata al documento.
 - AdditionalMetaData: Metadati aggiuntivi richiesti dalle linee guida AgID.

- MoreInfo
 - EmbeddedMetadata
 - MoreInfoFileGroup (1): Definizione della Tipologia documentale a cui appartiene il documento.
 - Tipologia (1)



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

- IdTipologia (1): Id della Tipologia documentale a cui appartiene il documento.
- Indici (1)
 - Indice (1-n)
 - Numero: Numero indice. Posizione del campo indice (metadato) all'interno della definizione della Tipologia.
 - **Nome**: Nome del campo indice (metadato)
 - Richiesto: Indica se il valore dell'indice (metadato) è obbligatorio (possibili valori: True, False).
 - RegEx: Eventuale espressione di validazione per il valore dell'indice (metadato).
 - IndexType: Tipo di dato del metadato (possibili valori: stringa, intero, data)
 - IndexFormatString: Formato del tipo di dato.

Process (1)

- **Submitter (1):** Informazioni relative al soggetto che effettua il trasferimento fisico degli oggetti digitali nel sistema di conservazione.
 - AgentID: Identificativo del soggetto sulla base di uno dei tipi di identificazione predefiniti dalla norma ETSI.
 - AgentName: Denominazione del soggetto (NameAndSurname oppure FormalName).
 - NameAndSurname
 - FirstName: Nome del soggetto.
 - **LastName:** Cognome del soggetto.
 - FormalName: Denominazione o ragione sociale del soggetto.
 - RelevantDocument (1-n): Riferimento ad un documento del soggetto che interviene nel processo di conservazione, rilevante per la comprensione del processo stesso o degli oggetti digitali sottoposti a conservazione.
 - MoreInfo
 - EmbeddedMetadata
 - MoreInfoSubmitter
 - CodiceIPA (0-1): Codice IPA definito nel caso il soggetto sia una Pubblica Amministrazione.
 - CodiceUOR (0-1): Codice UOR definito nel caso il soggetto sia una Pubblica Amministrazione.
 - PartitalVAPF (0-1): Partita IVA valorizzata (se presente) nel caso in cui il soggetto sia una persona fisica.
- **Holder (1-n):** Informazioni relative al Titolare dell'oggetto di conservazione (soggetto produttore) o al proprietario, possessore o detentore degli oggetti digitali trasferiti nel sistema di conservazione.
 - AgentID: Identificativo del soggetto sulla base di uno dei tipi di identificazione predefiniti dalla norma ETSI.
 - AgentName: Denominazione del soggetto (NameAndSurname oppure FormalName).
 - NameAndSurname



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

- FirstName: Nome del soggetto.
- LastName: Cognome del soggetto.
- FormalName: Denominazione o ragione sociale del soggetto.
- RelevantDocument (1-n): Riferimento ad un documento del soggetto che interviene nel processo di conservazione, rilevante per la comprensione del processo stesso o degli oggetti digitali sottoposti a conservazione.
- MoreInfo
 - EmbeddedMetadata
 - MoreInfoHolder
 - CodiceIPA (0-1): Codice IPA definito nel caso il soggetto sia una Pubblica Amministrazione.
 - CodiceUOR (0-1): Codice UOR definito nel caso il soggetto sia una Pubblica Amministrazione.
 - AgentIdPdV (1):
 - IdPdV (1-n): Elenco di Id PdV trasferiti dal soggetto.
 - PartitalVAPF (0-1): Partita IVA valorizzata (se presente) nel caso in cui il soggetto sia una persona fisica.
- **AuthorizedSigner (1-n):** Informazioni relative al soggetto autorizzato ad apporre la firma elettronica (avanzata o qualificata) o il sigillo elettronico (avanzato o qualificato) sull'indice di conservazione, a conclusione del processo di creazione dell'indice.
 - AgentID: Identificativo del soggetto sulla base di uno dei tipi di identificazione predefiniti dalla norma ETSI.
 - AgentName: Denominazione del soggetto (NameAndSurname oppure FormalName).
 - NameAndSurname
 - FirstName: Nome del soggetto.
 - **LastName:** Cognome del soggetto.
 - FormalName: Denominazione o ragione sociale del soggetto.
 - RelevantDocument (1-n): Riferimento ad un documento del soggetto che interviene nel processo di conservazione, rilevante per la comprensione del processo stesso o degli oggetti digitali sottoposti a conservazione.
 - MoreInfo
 - EmbeddedMetadata (1)
 - MoreInfoAuthorizedSigner (1): Informazioni aggiuntive relative al soggetto firmatario designato per la chiusura del processo di Conservazione.
 - PreservationAgent
 - PreservationJobRole: Descrizione della mansione riferita al soggetto.
 - CertificateldentificationCode: Identificativo del certificato di firma utilizzato nella chiusura del processo di Conservazione.
 - **VATNumberNaturalPerson:** Partita IVA valorizzata (se presente) nel caso in cui il soggetto sia una persona fisica.
 - **Identifier (0-1):** Identificativo del soggetto assegnato dal Sistema di conservazione in fase di definizione del soggetto.
- TimeReference (1)



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

- TimeInfo (1): Data in cui è stata prodotto il file indice. Corrisponde entro certi limiti temporali (richiesti dal processo di firma e marca del file) alla data di rilascio della marca temporale.
- LawAndRegulations (1): Riferimento alla norma di riferimento: Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
- MoreInfo
 - EmbeddedMetadata
 - MoreInfoProcess: Informazioni aggiuntive relative al processo di Conservazione.
 - PreservationAgent (0-n)
 - AgentID (0-n): Identificativo del soggetto sulla base di uno dei tipi di identificazione predefiniti dalla norma ETSI.
 - AgentName (1): Denominazione del soggetto (NameAndSurname oppure FormalName).
 - NameAndSurname
 - FirstName: Nome del soggetto.
 - LastName: Cognome del soggetto.
 - FormalName: Denominazione o ragione sociale
 - PreservationJobRole (1): Descrizione della mansione riferita al soggetto.
 - **Identifier (0-1):** Identificativo del soggetto assegnato dal Sistema di conservazione in fase di definizione del soggetto.

*Il numero indicato tra parentesi precisa il numero di ricorrenze che l'elemento può assumere all'interno dell'IPdA: ad es. "(1)" specifica che l'elemento può ricorrere una sola volta; "(1-n)" specifica che può ricorrere 1 o più volte.

Torna al Sommario

6.5 Pacchetto di Distribuzione

Un Pacchetto di Distribuzione (PdD) del sistema *LegalSolutionDOC*, a garanzia dell'interoperabilità e trasferibilità ad altri conservatori, può essere richiesto dall'utente nelle seguenti modalità:

- PdD distribuito a seguito di ricerca di un singolo documento, in risposta alla richiesta dell'Utente;
- PdD distribuito a seguito di ricerca di più documenti, anche appartenenti a più PdA, in risposta alla richiesta dell'Utente. Il pacchetto contiene tutti i file richiesti e i relativi file SinCRO dell'intero PdA di tutti i pacchetti;
- PdD distribuito in risposta alla richiesta cessazione del servizio, in tal caso il PdD contiene uno o più PdA, suddivisi per tipologia documentale e anno di riferimento dei documenti.

In tutte le modalità, il PdD è costituito da un archivio zip che contiene i sequenti elementi:

- <u>I documenti</u> (oggetti digitali conservati nel sistema) richiesti dall'Utente.



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

- Uno o più files IPdA firmati dal Responsabile del Servizio e marcati temporalmente associati ai suddetti documenti richiesti dall'Utente.
- File indice del PdD (IPdD): file XML firmato digitalmente dal Responsabile del servizio di conservazione,
 che contiene l'hash dell'IPdA e l'hash di ogni singolo file (documento richiesto o presente all'interno di un PdV richiesto).

Quest'ultimo contiene al suo interno:

- Id del PdD, generato in seguito al salvataggio su Data Base;
- Data della generazione del PdD (in formato UTC);
- Soggetto produttore (Titolare dell'oggetto) a cui si riferisce il PdD (Rag. Sociale, Id setup, Id azienda,
 Cod. Fiscale, Partita IVA);
- Utente che ha richiesto il PdD (Nome, Cognome, Codice Fiscale e/o Partita IVA);
- Responsabile del Servizio di conservazione (Nome e cognome, Cod. Fiscale e/o Partita IVA);
- Operatore (Nome e cognome/Ragione sociale, Cod. Fiscale e/o Partita IVA del Delegato alla Conservazione);
- Indirizzo IP da cui è arrivata la richiesta di generazione;
- PdA consegnati (Id PdA, Hash, Funzione di hash utilizzata, Url file nel Sistema di conservazione e nel PdD)
- Lista dei file richiesti (Id documento, Nome file, Anno di riferimento, Hash file, Funzione di hash utilizzata, Url file nel Sistema di conservazione e nel PdD).

Di seguito viene riportata la struttura dati del Pacchetto di Distribuzione, secondo lo standard SInCRO.

- **DescGenerale**: Informazioni del richiedente, del Responsabile della conservazione e del Sistema di conservazione.
 - o ID: Id del Pacchetto di Distribuzione (PdD) assegnato dal Sistema di Conservazione.
 - o **IdSetup**: Codice Cliente associato al Titolare dell'oggetto di conservazione (soggetto produttore).
 - o **IdAzienda**: Id dell'azienda di riferimento nel sistema documentale.
 - SoggettoProduttore
 - Denominazione: Denominazione del soggetto produttore (Titolare dell'oggetto).
 - CodFiscale: Codice fiscale del soggetto produttore (Titolare dell'oggetto).
 - PartitalVA: Partita IVA del soggetto produttore (Titolare dell'oggetto).
 - CodiceIPA: Codice IPA del soggetto produttore (nel caso di Pubblica Amministrazione).
 - PersonaFisica: Indica se il soggetto produttore (Titolare dell'oggetto) è una persona fisica (true, false).



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

- Produttori: Elenco dei soggetti che hanno effettuato il trasferimento fisico degli oggetti digitali nel Sistema di Conservazione.
 - **Produttore:** soggetto che effettua il trasferimento fisico degli oggetti digitali nel Sistema di Conservazione.
 - **Denominazione:** Denominazione del Produttore.
 - CodFiscale: Codice fiscale del Produttore.
 - PartitalVA: Partita IVA del Produttore. CodiceIPA: Codice IPA del Produttore(nel caso di Pubblica Amministrazione).
 - **PersonaFisica:** Indica se il Produttore è una persona fisica (true, false).
 - IPdV Versati
 - o **IdPdV:** Id del PdV versato nel Sistema di Conservazione.
- o **DataGenerazione**: La data in formato UTC riferita alla produzione del PdD.
- o **IpAdressClient:** Indirizzo IP da cui è arrivata la richiesta di estrazione del PdD
- o **Richiedente**: Dati anagrafici del richiedente del PdD.
 - **Nome**: Nome del richiedente.
 - Cognome: Cognome del richiedente.
 - **CodiceFiscale**: Codice fiscale del richiedente.
 - PartIVA: Partita IVA del richiedente.
- SoggettiProcesso, Dati anagrafici dei soggetti Responsabile della conservazione, Operatore conservatore e Responsabile del servizio di conservazione.
 - RdC: Dati anagrafici del responsabile della conservazione (nome e cognome o ragione sociale, ruolo, codice fiscale o Partita IVA).
 - Operatore: Dati anagrafici dell'operatore conservatore (nome e cognome o ragione sociale, ruolo, codice fiscale o Partita IVA).
 - **RSdC**: Dati anagrafici del Responsabile del servizio di conservazione (nome e cognome o ragione sociale, ruolo, codice fiscale o Partita IVA).
- o **AntiVirus:** Denominazione Software Antivirus e data/ora ultimo aggiornamento.
- o **SdC**: Indicazioni anagrafiche del Sistema di conservazione.
 - **Nome**: Denominazione del Sistema di conservazione.
 - **Versione**: Versione del Sistema di conservazione.
- **PdAGruppo**: Descrizione del PdA estratto.
 - PdA: Descrizione del Pacchetto di Archiviazione.
 - **Id**: Id del Pacchetto di Archiviazione (identificativo univoco assegnato dal Sistema di Conservazione).
 - FunzioneHash: Tipo di funzione di hash usata per calcolare il valore.
 - Hash: Valore ricavato applicando la funzione di hash al file associato all'indice del PdA.
 - UrlFile: URI del file nel pacchetto.
 - NumFileInfetti: Eventuale numero file infetti contenuti nel PdD.
 - FileGruppo: Elenco dei file estratti.
 - File
 - o **Id**: Id del documento assegnato dal Sistema di Conservazione
 - ldDoc: Id del documento nel sistema documentale o altro sistema



 $rev.\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{10}\ del\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{11}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{12}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{13}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{14}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{15}\ del\ documento\ sconosciuto\ sc$

- IdTipologia: Id della tipologia di riferimento all'interno del sistema di conservazione
- Tipologia: Denominazione della tipologia documentale di riferimento.
- o **IdPdV:** Id del PdV in cui è contenuto il documento.
- PathFile: Nome del file associato al documento.
- o **TipoFile:** Tipologia di file (a seconda dell'origine del PdV).
- o **AnnoRiferimentoDoc**: Anno di riferimento dell'oggetto conservato.
- o **FunzioneHash**: Tipo di funzione di hash usata per calcolare il valore.
- Hash: Valore ricavato applicando la funzione di hash al file associato al documento.
- UrlFile: URI del file nel PdD.
- RevisionIdPdV: Id del PdV revisionato (può corrispondere con il PdV di origine oppure con l'ultima revisione pubblicata per il PdV di origine). Il nodo è presente solo se il PdV rappresenta una revisione.
- RevisionIdPdVOrigin: Id del PdV di origine (PdV iniziale da cui hanno origine tutte le revisioni). Il nodo è presente solo se il PdV rappresenta una revisione.
- RevisionNumber: Numero della revisione necessario per ordinare la sequenza delle revisioni relative al PdV di origine. Il nodo è presente solo se il PdV rappresenta una revisione.

RevisionIsLast: Identifica l'ultima versione del file all'interno di una sequenza di revisioni (true or false).

Torna al Sommario



 $rev.\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{10}\ del\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{11}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{12}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{13}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{14}\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{15}\ del\ documento\ sconosciuto\ sc$

7 IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE

Il processo di conservazione implementato dal sistema *LegalSolutionDOC* è governato in tutte le sue fasi dall'**entità di Amministrazione del sistema**, che interagisce con le altre entità del Sistema, con il Titolare dell'oggetto di conservazione, con il Produttore dei PdV e con gli Utenti o Gruppi di Utenti (le eventuali Comunità di riferimento definite dallo standard OAIS).

Il Responsabile della conservazione, sotto la propria responsabilità, delega il Conservatore, quale prestatore del servizio, affidando le attività previste dal relativo contratto al Conservatore stesso, che attraverso il suo Responsabile del servizio di conservazione, svolgerà le opportune attività.

Di seguito viene rappresentato il processo di conservazione in conformità alle Linee Guida emanate da AgID.




Figura 11 Processo di conservazione in LegalSolutionDOC



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

7.1 Modalità di acquisizione dei Pacchetti di Versamento per la loro presa in carico

Il sistema *LegalSolutionDOC* prevede le seguenti modalità di trasmissione dei PdV da parte del Produttore al Conservatore:

- 1. <u>Tramite Web Services</u> (processo sincrono)
- 2. <u>Tramite sFTP</u> e successivo caricamento all'interno di *LegalSolutionDOC* (processo asincrono)

La presa in carico del PdV può avvenire in due modalità:

- Sincrona
 - Trasferimento via web services
 - Check effettuati per il PdV in fase di presa in carico
 - Risposta web services (esito presa in carico).
- Asincrona
 - Trasferimento PdV nella cartella dedicata SFTP
 - Presa in carico da Job Schedulato
 - Inserimento nel Sistema di conservazione
 - Check effettuati per il PdV in fase di presa in carico
 - Creazione del file "Esito di presa in carico".

Entrambe le modalità di versamento garantiscono la sicurezza e riservatezza dei dati trasmessi grazie alla crittografia del canale adottato (HTTPS o sFTP). Il canale HTTPS integra sul protocollo base HTTP la crittografia di tipo Transport Layer Security (SSL/TLS), questa tecnica aumenta il livello di protezione contro gli attacchi. Il certificato digitale utilizzato per la connessione HTTPS è fornito e garantito da GeoTrust.

Il protocollo sFTP prevede il trasferimento dei dati usando il protocollo SSH-2, che garantisce la cifratura delle informazioni trasmesse.

Le specifiche e il modello-dati adottati per il PdV sono i medesimi e la presa in carico per entrambe le modalità si conclude con il rilascio da parte del sistema *LegalSolutionDOC* di:

- un identificativo <u>Id (GUID) assegnato al PdV</u> in caso di caricamento con esito positivo in modo da identificarlo in maniera univoca nel Sistema di conservazione in tutto il ciclo di vita del servizio;
- una Eccezione, se si sono verificati degli errori durante il caricamento.

In particolare, nella modalità sFTP l'esito restituito dalla presa in carico è un file testuale che viene depositato in una cartella di output definita e concordata tra Produttore e Conservatore.

I sistemi del Conservatore 2C Solution per la presa in carico dei Pacchetti di Versamento sono tutti in alta disponibilità garantendo la ridondanza dei dati.



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 1 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 1 Inoltre, nel servizio *LegalSolutionDOC* sono attive procedure per la generazione di backup dei PdV versati dal Produttore. Le politiche di salvataggio e backup possono essere definite a livello di classe documentale, tale impostazione consente di specificare quanto tempo la copia di sicurezza del PdV debba essere mantenuta nello storage dedicato ai PdV.

Lo storage che mantiene le copie di backup è costituito da 3 repliche, due sul sito primario e una sul sito DR, questa architettura garantisce l'alta affidabilità e il recupero a seguito di un disastro.

Tutti le attività di presa in carico dei singoli PdV vengono tracciate tramite il sistema di Log Management integrato nel sistema di conservazione. I log vengono mantenuti per tutto il periodo di conservazione degli oggetti versati.

Pertanto, in caso di necessità di un recupero dei dati dei PdV ancora non trasformati in PdA dal sistema, il recupero in accordo con il Titolare dell'oggetto potrà essere attivato attraverso un ticket di richiesta all'area di Assistenza. La richiesta smistata all'area tecnico-operativa di 2C Solution permette di attivare il restore delle copie dei PdV mantenute nell'area di storage dedicata, al fine di ricreare il processo di acquisizione dei PdV e quindi dare il via ad un nuovo processo di presa in carico.

Ulteriori specifiche concordate tra Produttore e Conservatore 2C Solution in merito alla sessione di versamento, alla generazione e trasformazione dei PdV, al modello-dati del PdV e alla presa in carico del PdV, sono dettagliate nella Scheda Servizio.

Torna al Sommario

7.2 Verifiche effettuate sui Pacchetti di Versamento e sugli oggetti in essi contenuti

Nel processo di presa in carico dei PdV nel Sistema di conservazione, il servizio *LegalSolutionDOC* effettua una serie di controlli di coerenza su ciascun PdV e sugli oggetti in esso contenuti e genera un **esito di presa in carico**.

- (Bloccante) Verifica che il pacchetto di versamento contenga l'IPdV ed i files. Controllo non effettuato col metodo checkIndicePdV.
- (Bloccante) Controllo validità del file IPdV con il file XSD.
- (Bloccante) Controllo che l'azienda definita nell'IPdV sia presente nel Sistema di Conservazione e che per questa azienda, nel sistema di conservazione sia impostato un soggetto per la firma dei RdV e dei PdA.
- (Bloccante) Controllo che il numero di files presenti nel PdV corrisponda al numero di files definiti nell'IPdV, se DistintaMeccanografica NON valorizzato oppure impostato a False. Se invece il campo DistintaMeccanografica è valorizzato a True allora il numero di files presenti nel pacchetto deve coincidere con il numero di documenti che si riferiscono a nomi di files distinti. Il sistema controlla che tutti i documenti indicizzati all'interno dell'IPdV, abbiano una corrispondenza con i files contenuti nel Pacchetto (PdV). Controllo non effettuato col metodo checkIndicePdV.



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

- **(Bloccante)** Controllo che i nomi dei files presenti nel PdV corrispondano ai files definiti nell'IPdV. Controllo non effettuato col metodo *checkIndicePdV*.
- (Bloccante) Controllo che il tipo MIME (MimeType) dei files definito nell'IPdV sia stato specificato.
- (Bloccante) Controllo che i nomi delle marche temporali detached (DetachedTimeStamp) corrispondano ai files (.tsr) presenti nella cartella in cui ci sono anche i files oggetto della Conservazione. Controllo non effettuato col metodo checkIndicePdV.
- (Bloccante) Controllo che i percorsi degli allegati importati da altro Conservatore presenti nel PdV (all'interno della cartella riservata PdDPre) corrispondano agli allegati definiti nell'IPdV (PdDPre). Controllo non effettuato col metodo checkIndicePdV.
- **(Bloccante)** Verifica che i formati dei files contenuti nel pacchetto di Versamento siano nei formati previsti (vedere tabella dei formati ammessi).
- (Bloccante) Verifica della presenza di files nell'IPdV con Id documento NON specificato.
- Bloccante: solo per i pacchetti di Revisione): Verifica dei riferimenti della revisione e delle modifiche apportate dalla revisione per verificare la loro approvazione
- (Bloccante) Verifica della presenza di files nell'IPdV con lo stesso Id documento.
- (Bloccante) Se l'IPdV è firmato il sistema verifica che la firma sia valida, se non è firmato NON lo verifica. Controllo non effettuato col metodo checkIndicePdV.

Per ogni documento definito nell'IPdV si effettuano i seguenti controlli:

- (Bloccante) Verifica che la tipologia definita per il documento corrisponda a quella definita per l'IPdV (Vedere: SourceVdA).
- **(Bloccante)** Verifica che il numero di Metadati definiti per il documento corrisponda a quelli definiti all'interno della tipologia (definita nell'IPdV nella sezione SourceVdA).
- **(Bloccante)** Verifica che il nome e l'ordine dei Metadati definiti per il documento corrisponda a quanto definito all'interno della tipologia (definita nell'IPdV nella sezione SourceVdA).
- **(Bloccante)** Verifica della presenza del valore per i Metadati obbligatori, seguendo lo schema dei metadati (inserito nel PdV nella sezione SourceVdA).
- **(Bloccante)** Validazione del valore per i Metadati in base all'eventuale espressione regolare definita, seguendo lo schema dei metadati (inserito nel PdV nella sezione SourceVdA).
- (Bloccante) Verifica che non ci siano documenti con lo stesso Id documento, all'interno del Sistema di Conservazione, per la tipologia associata all'azienda
- (Bloccante) Se l'IPdV ha versione inferiore a 1.0.5 allora verifica che il nome file rispetti lo standard xs:anyURI
- (Bloccante) Verifica degli Hash dei files con il valore inserito nel PdV.
- (Bloccante) Verifica che l'Hash dei files non corrisponda al Hash del file da 0 byte



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

- **(Bloccante)** Verifica degli Hash degli allegati importati da altro Conservatore con il valore inserito all'interno della sezione PdDPre (non viene effettuato dal metodo checkIndicePdV).
- **(Bloccante)** Verifica della validità della firma sul file. Opzionale il controllo della verifica sui file firmati (non viene effettuato dal metodo checkIndicePdV).
- **(Bloccante)** Verifica dell'anno di riferimento documento: deve essere lo stesso per tutti i documenti (definito dell'IPdV nella sezione FileGroup/File/MoreInfo/MetaData/ReferenceDocYear).
- **(Bloccante)** Verifica della valorizzazione dei metadati aggiuntivi tramite i tag definiti per il documento (definiti nelll'IPdV nella sezione: FileGroup/File/MoreInfo/TagPIndex)

Se le verifiche di coerenza eseguite nella fase di presa in carico sono positive il PdV viene acquisito dal Sistema di conservazione, altrimenti l'esito evidenzia il rifiuto definitivo.

Nella fase di verifica di coerenza del PdV, i risultati dei controlli vengono registrati nel Log Management System con annesso time stamp (riferimento temporale).

Torna al Sommario

7.3 Accettazione dei Pacchetti di Versamento e generazione del Rapporto di Versamento

In caso di presa in carico, il Sistema genera il **Rapporto di Versamento** (RdV), quale esito di tutte le verifiche effettuate sul PdV a partire dalla sua ricezione. Il Rapporto di Versamento è previsto dalle Linee Guida ed ha lo scopo di formalizzare l'acquisizione degli oggetti da conservare. Tale rapporto contiene il riferimento ad uno o più Pacchetti di versamento.

La generazione del RdV avviene tramite la schedulazione di un job all'interno dello schedulatore integrato nel Sistema di conservazione.

Per ogni Titolare dell'oggetto possono essere generati uno o più RdV per ogni schedulazione, in quanto:

- ogni RdV si riferisce ad una sola tipologia documentale;
- per ogni Titolare è possibile definire il numero massimo di PdV da includere all'interno di un RdV.

Il RdV è generato in formato XML e riporta le seguenti informazioni:

- Indicazioni della versione del Sistema di conservazione;
- Indicazioni del Titolare dell'oggetto (Soggetto produttore) in riferimento al Sistema di conservazione;
- Riferimenti dell'Utente che ha trasmesso il PdV;
- Data di generazione del RdV;
- Dati del Responsabile della conservazione associato al Titolare dell'oggetto;
- Dati del delegato Conservatore;
- Dati del Responsabile del servizio di conservazione;

Pag. **54** di **74**



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

- Numero di PdV inclusi nel RdV;
- Numero totale dei files contenuti nei PdV inclusi all'interno del RdV
- Informazioni sul tipo di PdV valorizzato (primo versamento, riversamento da altro sistema o revisione)
- Informazioni sull'eventuale versione della revisione o PdV di origine
- La funzione di Hash con cui è stato generato l'hash del IPdV;
- Hash del/i IPdV considerato/i nel RdV;
- L'indirizzo IP della macchina dove è stato generato il PdV
- La lista dei messaggi del Responsabile della conservazione o del suo Delegato contenuti nel/nei pacchetto/i di versamento collegato/i al file;
- L'esito dei check una volta ricevuto il PdV da parte del Sistema di conservazione.

Di seguito è riportata la struttura del Rapporto di Versamento:

DescGenerale

- **IdSetup**, il codice cliente Soggetto produttore.
- IdAzienda, L'identificativo univoco assegnato al Soggetto produttore da LegalSolutionDOC
- RagSociale, La ragione sociale/denominazione del Soggetto produttore.
- **CodFiscale**, Il codice fiscale del Soggetto produttore.
- **PartitalVA**, La partita iva del Soggetto produttore rappresentata con il Codice Paese e il numero di partita iva separato da ":" es. IT:04030410288.
- **IdTipologia**, Il codice della tipologia/classe documentale riferita al PdV considerato.
- **Tipologia**, Descrizione della tipologia documentale riferita al PdV considerato.
- **DataGenerazione**, La data di generazione del RdV in formato UTC.
- **RdC**, Dati del Responsabile della conservazione.
 - Nome e Cognome, la denominazione del Responsabile della conservazione.
 - **CodFiscale**, Codice Fiscale del Responsabile della conservazione.
 - PartIVA, Partita Iva del Responsabile della conservazione.
- Operatore, Dati del Delegato alla conservazione.
 - Nome e Cognome/Ragione sociale, la denominazione del Delegato alla conservazione.
 - **CodFiscale**, Codice Fiscale del Delegato alla conservazione.
 - PartIVA, Partita Iva del Delegato alla conservazione.
- RespSdC, Dati del Responsabile del Servizio di conservazione.
 - Nome e Cognome, la denominazione del Responsabile del Servizio di conservazione.
 - **CodFiscale**, Codice Fiscale del Responsabile del Servizio di conservazione.
 - PartIVA, Partita Iva del Responsabile del Servizio di conservazione.
- SdC, Indicazioni del Sistema di conservazione che ha creato il RdV
 - **Nome**, Nome commerciale del Sistema di conservazione.
 - **Versione**, Versione del sistema di conservazione.

PdVGruppo (1-n), Costituisce il gruppo di PdV considerati dal RdV.

- PdV
- **Id**, Id del Pdv incluso nel Rapporto.
- **RevisionIdPdV**, Id del PdV revisionato. (Può essere il PdV di origine oppure l'ultima revisione pubblicata per il PdV di origine). Il nodo è presente solo se il PdV rappresenta una revisione.
- **RevisionIdPdVOrigin**, Id del PdV di origine (PdV iniziale da cui hanno origine tutte le revisioni). Il nodo è presente solo se il PdV rappresenta una revisione.



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

- **RevisionNumber**, Numero della revisione necessario per ordinare la sequenza delle revisioni relative al PdV di origine. Il nodo è presente solo se il PdV rappresenta una revisione.
- **RevisionSource**, Definire la provenienza del pacchetto di Revisione. Valori ammessi: RequestProducer, Internal. Il nodo è presente solo se il PdV rappresenta una revisione.
- **Utente**, Dati dell'utente Produttore che versato il PdV.
 - Nome, Nome del Produttore.
 - Cognome, Cognome del Produttore.
 - **CodFiscale**, Codice Fiscale del Produttore.
 - PartIVA, Partita Iva del produttore.
- **NumFiles**, Numero di File inclusi nel pacchetto di versamento.
- **IpProduttore**, Ip del server/pc dove è stato formato il PdV.
- **Tipo**, Tipologia file a seconda dell'orgine del PdV.
- NumAllegatiPdDImport
- **Hash** Descrizione della funzione di hash adottata per la generazione dell'impronta informatica.
 - **Tipo,** Tipo di algoritmo (ad es. SHA256).
 - Valore, Il valore di HASH del IPdV ottenuto in fase di presa in carico.
- FormatoData, Descrizione del formato della data es. yyyy-MM-ddTHH:mm:ssK
- **Annullato**, Indica se il pacchetto di versamento è stato annullato.
- **RdCMessageGroup**, In questa sezione vengono raccolti tutti i messaggi del Responsabile della conservazione inseriti sui PdV, oppure derivati dal registro anomalie.
- **FileGroup** (1-n), Il gruppo dei file inclusi nel PdV.
 - **IdDoc,** Id Documento nel sistema documentale.
 - PathFile, Nome file oggetto da conservare.
 - **AnnoRiferimentoDoc,** L'anno a cui si riferisce l'oggetto da conservare.
 - RdCMessageGroup, Messaggi del Responsabile della conservazione riferiti al file considerato.
- CheckGroup (1-n)
 - **Descrizione**, Descrizione del tipo di Check effettuato e la descrizione dell'esito.
 - **Esito**, può essere OK o KO.
 - **Data**, La data di esecuzione del check.

Inoltre, il Rapporto di Versamento (RdV) contiene il Tag "<DataGenerazione>" quale riferimento temporale in formato UTC (Tempo Universale Coordinato) ed è firmato digitalmente dal Responsabile del servizio di conservazione.

Per quanto riguarda i riferimenti temporali si evidenzia che l'orologio di sistema di tutti gli elaboratori impiegati nel servizio è sincronizzato con il protocollo NTP Time.nist.gov.

Ulteriori specifiche sulla generazione del RdV e il modello dati dello stesso sono dettagliate nella Scheda Servizio.

Il Conservatore 2C Solution consente al Produttore di avere a disposizione i Rapporti di Versamento con le seguenti modalità:

attraverso comunicazione via PEC o mail ordinaria, secondo l'indirizzo di posta elettronica
configurato nel Sistema di conservazione LegalSolutionDOC nella anagrafica del Produttore (servizio
configurato su richiesta del Cliente e concordato nella Scheda Servizio o, quando prevista, nella
Richiesta di attivazione); la e-mail viene formattata in modo automatico dal Sistema e in allegato viene
inserito il RdV firmato dal responsabile del servizio conservazione e il file non firmato (per una più



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 1 agevole elaborazione del file da parte di un eventuale sistema di terze parti). Viene inoltre fornito un file XSLT per la visualizzazione agevole tramite browser;

- **tramite chiamata al web service** del Sistema di conservazione, secondo le modalità specificate nel documento LegalSolutionDOC SDK eventualmente allegato alla Scheda Servizio;
- **tramite accesso alla piattaforma web** del Sistema di conservazione LegalSolutionDOC da parte di un Utente autorizzato per quel determinato Produttore.

Tutti i RdV generati, rimangono sempre a disposizione per la consultazione ed esibizione.

Torna al Sommario

7.4 Rifiuto dei Pacchetti di Versamento e modalità di comunicazione delle anomalie

Durante le verifiche di coerenza possono essere riscontrate le seguenti anomalie che generano il rifiuto dei Pacchetti di Versamento:

- PdV non contiene l'indice IPdV e i documenti;
- File IPdV non valido rispetto allo schema XSD;
- Identificazione del Soggetto produttore e non corrispondenza con quanto configurato nel Sistema di conservazione; Assenza di un Responsabile del Servizio di Conservazione nel Sistema di conservazione per il Soggetto produttore dei documenti a cui il PdV si riferisce;
- nel Sistema di conservazione non è configurato il Responsabile della conservazione per il Soggetto produttore a cui il PdV si riferisce;
- Numero di files presenti nel PdV non corrispondente al numero di files dichiarati nell'IPdV;
- Nomi dei files presenti nel PdV non corrispondenti ai nomi files definiti nell'IPdV;
- Esito negativo della verifica del tipo MIME dichiarato nell'IPdV (MimeType tra quelli ammessi per la conservazione dei files);
- Esito negativo della verifica dei formati dichiarati nell'IPdV (formati tra quelli ammessi per la conservazione dei files);
- Presenza di files nell'IPdV con Id documento non specificato;
- Presenza di files nell'IPdV con lo stesso Id documento:
- Esito negativo della verifica di validità della firma digitale (solo se l'IPdV è firmato);
- Esito negativo della verifica di corrispondenza tra la tipologia documentale configurata nel Sistema di conservazione e quella dichiarata nell'IPdV (campo: SourceVdA);
- Esito negativo della verifica di corrispondenza tra i metadati configurati nel Sistema di conservazione per una specifica tipologia documentale e i metadati dichiarati nel'IPdV (campo: SourceVdA);



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

- Esito negativo della verifica di corrispondenza tra il nome e l'ordine dei metadati configurati nel Sistema di conservazione per una specifica tipologia documentale e quelli dichiarati nell'IPdV (campo: SourceVdA);
- Esito negativo della verifica della presenza dei metadati dichiarati come obbligatori nell'IPdV (campo: SourceVdA);
- Esito negativo della verifica dell'eventuale espressione regolare dei metadati dichiarati nell'IPdV (campo: SourceVdA);
- Esito negativo della verifica che non ci siano documenti con lo stesso Id documento, all'interno del Sistema di conservazione, per la medesima tipologia documentale associata ad un determinato Soggetto produttore;
- Esito negativo della verifica di corrispondenza tra gli hash (impronte) dei documenti calcolati dal Conservatore e l'hash dichiarato nell'IPdV dal Produttore;
- Esito negativo della verifica di validità della firma sul singolo documento. Il controllo della verifica sui documenti firmati è opzionale e attivabile solo sui documenti firmati.

Si evidenzia che nel Sistema di conservazione *LegalSolutionDOC* è prevista una procedura per permettere al Conservatore di annullare dei PdV già acquisiti solo se non fanno parte di un processo di conservazione già completato (Pacchetto di Versamento già incluso in un PdA firmato e marcato).

Il Conservatore 2C Solution consente al Produttore di avere a disposizione gli esiti di presa in carico tramite dialogo applicativo web service o tramite sFTP nella cartella di destinazione "RX".

Si riporta un esempio di generazione del file *Esito di presa in carico* (estensione .esito) messo a disposizione del Produttore:

- <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
- <EsitoPresaInCarico>
- <NomeFile><![CDATA[Files.zip]]></NomeFile>
- <DataVersamento>2014-09-11T07:58:01Z</DataVersamento>
- <ld>000000001 2014</ld>
- <IdPdV>54115609b84ac914886a905b</IdPdV>
- < HashIPdV > B6D3163419584386155E39810111ED69BF8D7166FF38502A451371DB42DA0186 < / HashIPdV >
- <FunzioneHashIPdV>SHA-256</FunzioneHashIPdV>
- <CodFiscale>COD_FISCALE</CodFiscale>
- <PartitalVA>IT:PARTITA_IVA</PartitalVA>
- <Errori/>
- </EsitoPresaInCarico>

Gli elementi presenti nel file di esito hanno il seguente significato:

- NomeFile: Nome file del Pacchetto di Versamento.
- DataVersamento: Data e ora in cui l'agent ha preso in carico il PdV.

Pag. **58** di **74**



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

- Id: Progressivo (es.: Guid) generato dal Sistema Documentale, oppure dal sistema che ha prodotto il PdV. Viene inserito all'interno dell'IPdV da parte del Produttore.
- IdPdV: Id univoco del PdV assegnato dal Sistema di conservazione.
- HashIPdV: Hash del file IPdV.
- FunzioneHashIPdV: Funzione di hash con cui è stata calcolato l'hash dell'IPdV.
- IdSetup: Id dell'installazione a cui si riferisce il PdV.
- IdCompany: Id dell'azienda titolare dei documenti a cui si riferisce il PdV.
- CodFiscale: Codice Fiscale del Produttore ricavato dal PdV.
- PartitalVA: Partita Iva del Produttore ricavata dal PdV.
- Errori: Lista di eventuali errori verificatisi in fase di acquisizione (vedi esempio sotto)

Si riporta un esempio di possibili errori che possono essere riscontrati dai controlli del Sistema di conservazione LegalSolutionDOC:

<Errori>

<Errore><![CDATA[II file indice PdV contiene 1 files, mentre nel pacchetto sono presenti 2 files.]]></Errore>
<Errore><![CDATA[II file NON è presente nel file indice PdV, ma è presente nel pacchetto. Nome file: 1.pdf]]></Errore></Errori>

La generazione e la consegna degli esiti di presa in carico sono tutte azioni registrate nel Log management System del Sistema di conservazione *LegalSolutionDOC* con un riferimento temporale.

Torna al Sommario

7.5 Preparazione e gestione del Pacchetto di Archiviazione

La generazione dell'IPdA avviene secondo le specifiche delle Linee Guida emanate da AgID e secondo il modello-dati definito dallo standard SInCRO – Supporto all'interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali (UNI 11386).

La generazione dell'IPdA corrisponde alla chiusura definitiva del processo di conservazione a norma. Questa procedura viene avviata nel sistema *LegalSolutionDOC* tramite un job configurato a sistema, sulla base delle regole di conservazione configurate nel sistema per il Titolare dell'oggetto.

Su ciascun IPdA sono apposti la firma del Responsabile del Servizio e la marca temporale rendendo immodificabili i Pacchetti di Versamento inclusi nel PdA.

La firma e la marca temporale sono emessi da 2C Solution in qualità, rispettivamente, di Certification Authority (CA) e di Time Stamping Authority.

Il sistema, anche nel caso della generazione dei PdA, registra i log per la tracciatura delle azioni effettuate sui Pacchetti di Archiviazione.



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 10 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 11 La procedura di ripristino in caso di corruzione o perdita dei dati dei PdA prevede la gestione dell'incident con livello di priorità massima e il ripristino attraverso l'utilizzo del PdA copia di backup.

Torna al Sommario

7.6 Cifratura degli oggetti di conservazione

Gli oggetti informatici vengono crittografati con crittografia lato server e chiavi gestite da Amazon S3 (SSE-S3), servizio fornito da Amazon AWS (Regione italiana), in qualità di datacenter 2C Solution.

Quando si utilizza la crittografia lato server, Amazon S3 esegue la crittografia di un oggetto prima di salvarlo su disco nei suoi data center e lo decripta al momento della richiesta da parte del Cliente.

La crittografia lato server protegge i dati at rest. Amazon S3 cifra ogni oggetto con una chiave univoca. Come ulteriore protezione, cifra la chiave stessa con una chiave master che ruota regolarmente. La crittografia lato server di Amazon S3 utilizza una delle crittografie a blocchi più potenti disponibili per cifrare i dati, ossia Advanced Encryption Standard a 256 bit (AES-256).

7.7 Preparazione e gestione del Pacchetto di Distribuzione ai fini dell'esibizione

Il Pacchetto di Distribuzione (PdD) può essere richiesto:

- via interfaccia web LegalSolutionDOC.
- via interrogazione web service.

Una volta che l'Utente richiede un PdD il sistema restituisce tramite canale crittografato (su protocollo HTTPS) il pacchetto in formato di cartella compressa .zip costituito dagli oggetti digitali previsti dalla richiesta di distribuzione. Le tipologie di Pacchetti di Distribuzione e i modelli-dati sono descritti nel paragrafo 6.4 del presente manuale.

L'Utente può richiedere la generazione di più PdD e ogni azione di richiesta e messa a disposizione del PdD viene tracciata con un identificativo univoco all'interno del sistema di Log Management System di LegalSolutionDOC e con la registrazione di un riferimento temporale.

Lo storage che mantiene i Pacchetti di Archiviazione e dei Pacchetti di Distribuzione è costituito da 3 repliche, due sul sito primario e una sul sito DR: questa architettura garantisce l'alta affidabilità e il recupero dei dati a seguito di corruzione o perdita dei dati.

Torna al Sommario

7.8 Produzione di duplicati e copie informatiche e descrizione dell'eventuale intervento del pubblico ufficiale nei casi previsti

L'Utente autorizzato ad accedere al Sistema di conservazione *LegalSolutionDOC* può eseguire le ricerche attraverso un'interfaccia web e tramite l'ausilio di chiavi di ricerca (metadati) predefinite.

Pag. **60** di **74**



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 10 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 11 Una volta ottenuto l'output della ricerca l'Utente ha la possibilità di richiedere la distribuzione di un PdD o più semplicemente il download dei duplicati dei documenti informatici conservati, per singolo documento o per range di documenti.

La richiesta e l'ottenimento di un duplicato di un documento informatico conservato può essere avanzata anche attraverso chiamate web service.

Inoltre, l'Utente può inoltrare richiesta in merito alla necessità di ricevere duplicati. Il Conservatore 2C Solution potrà in tal caso mettere a disposizione secondo la modalità concordata in un pacchetto contenitore tutti i duplicati richiesti dall'Utente.

Vi sono casi in cui è necessaria la produzione di una copia informatica con attestazione di conformità da parte di un pubblico ufficiale:

- 1. per adeguare il formato del documento all'evoluzione tecnologica attivando un processo di riversamento sostitutivo a seguito dei controlli da parte del Responsabile del servizio di conservazione;
- 2. su esplicita richiesta dell'Utente.

Nel primo caso l'ownership dell'attività è in carico al Conservatore e al Responsabile del servizio di Conservazione che, secondo un piano preventivo di controlli, esegue le verifiche di integrità, di leggibilità e di adequatezza della rappresentazione informatica dei documenti all'evoluzione tecnologica.

Il processo, completamente tracciato nei Log Management System, richiede la gestione di un riversamento sostitutivo, ossia del processo che trasferisce uno o più documenti conservati modificando la loro rappresentazione informatica e garantendo l'integrità del contenuto.

Nei casi in cui è previsto l'intervento del pubblico ufficiale, la procedura prevede la messa a disposizione dei documenti originali e dei documenti copia al soggetto incaricato, che una volta verificata l'immodificabilità del contenuto, appone la firma digitale su un file denominato "attestazione di conformità".

Questo documento viene posto in conservazione nel sistema come allegato integrativo (collegamento tramite hash tra i PdA) assieme al documento copia conforme e poi entrambi conservati. Tutte le evidenze dell'operazione eseguita vengono mantenute nel tempo dal Conservatore e dal Responsabile del servizio di conservazione.

Si evidenzia che la scelta di formati idonei, previsti e consigliati dalla normativa vigente (ad esempio il formato PDF/A) è indicata al fine di minimizzare i rischi legati all'obsolescenza tecnologica.

Torna al Sommario

7.9 Scarto dei Pacchetti di Archiviazione

Superato il periodo di conservazione di pacchetti e documenti concordato tra Conservatore e Titolare, il sistema *LegalSolutionDOC* deve implementare la procedura di scarto dei Pacchetti di Archiviazione.

Il sistema notifica (via mail/pec) al Titolare, con 30 gg di anticipo (salvo diversi accordi tra Titolare e Conservatore, specificati nella Scheda Servizio condivisa), l'avvio della funzione di scarto per determinati PdA, dandone quindi informativa secondo la normativa vigente e fornendo le informazioni necessarie al Titolare per valutare l'eventuale richiesta di estensione del periodo di conservazione.

Pag. **61** di **74**



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 10 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 11 In caso di superamento della scadenza prefissata e in assenza di richiesta di estensione, il job della procedura di scarto si attiva e produce dei Pacchetti di Scarto (PdS) in relazione ai PdA oggetto della procedura. L'operazione è tracciata nel sistema e viene prodotto un file Indice del Pacchetto di Scarto (IPdS) firmato digitalmente dal Responsabile del servizio di conservazione, che grazie al file XSLT può essere visualizzato dal Titolare dei documenti o da altri soggetti interessati, per la verifica della corretta procedura eseguita.

In ultimo, nel sistema *LegalSolutionDOC* viene registrato se la gestione della procedura di scarto è relativa ad archivi pubblici o privati che rivestono interesse storico particolarmente importante; in tal caso si attiva un alert e la procedura di scarto del Pacchetto di Archiviazione avviene solo previa autorizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rilasciata al Titolare secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e secondo gli accordi definiti nella Scheda Servizio.

Torna al Sommario

7.10 Predisposizione di misure a garanzia dell'interoperabilità e trasferibilità ad altri conservatori

La principale struttura-dati a garanzia dell'interoperabilità per il Conservatore 2C Solution è il Pacchetto di Archiviazione generato secondo le regole tecniche in materia di Sistema di Conservazione e secondo lo standard nazionale UNI SINCRO 11386.

La sua distribuzione attraverso la richiesta di uno o più Pacchetti di Distribuzione (PdD) tramite diverse funzionalità e modalità (interfaccia web, web service, sFTP, ecc.) messe a disposizione dal servizio *LegalSolutionDOC* garantisce la corretta trasferibilità da parte del Titolare dell'oggetto ad altro conservatore.

Nel caso di riconsegna di tutti i PdA conservati (ad esempio per la chiusura del servizio o per la cessazione anticipata del servizio secondo quanto concordato contrattualmente) il Titolare potrà richiedere la loro distribuzione al sistema *LegalSolutionDOC*, con le modalità concordate tra il Conservatore e il Titolare stesso.

Ogni PdD contiene un Indice del PdD (IPdD), firmato dal Responsabile del servizio di conservazione, che rappresenta un rapporto della distribuzione eseguita. Il PdD contiene anche il file XSLT per la corretta visualizzazione dell'IPdD.

Il sistema LegalSolutionDOC è in grado di acquisire pacchetti di versamento/pacchetti di archiviazione conformi con la struttura UNI SINCRO 11386nel caso di subentro su archivi gestiti da altro conservatore che abbia adottato tale standard per la generazione dell'IPdA.

Torna al Sommario



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

8 IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE

LegalSolutionDOC è la soluzione del Conservatore 2C Solution per la conservazione a norma di documenti informatici.

L'infrastruttura di erogazione del servizio *LegalSolutionDOC* è stata concepita, organizzata e sviluppata in modo che le varie fasi di lavoro risultino atomiche e che il flusso sia modulare.

Le principali componenti della soluzione possono essere schematizzate dalla seguente rappresentazione grafica.




Figura 13 Componenti del Sistema di conservazione LegalSolutionDOC

Come rappresentato in figura, la soluzione si sviluppa in moduli organizzati in stack, in cui esiste un nucleo centrale del sistema che si interfaccia con le altre unità logico-funzionali. Le componenti di soluzione sono:

 Interfaccia delle attività di front end accessibile agli utenti: versamento manuale di documenti, ricerche, richieste, esibizione, distribuzione pacchetti, produzione di copie e duplicati, e altre attività eseguibili dagli amministratori.

Pag. **63** di **74**



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

- Modulo SFTP per il caricamento massivo dei Pacchetti di Versamento (PdV).
- Modulo Web Service per le attività di caricamento e gestione pacchetti e documenti.
- Antivirus.
- Modulo di back end per tutte le attività di interfaccia con il DB e il Filesystem.
- Modulo delle utility (creazione ISO, ecc.).
- Modulo IDM User Provisioning e Management per la gestione dell'access management.
- Schedulatore dei processi. Nello schedulatore vengono gestiti i job per:
 - la presa in carico di PdV;
 - l'avvio dei controlli di coerenza;
 - la generazione degli esiti di presa in carico;
 - la generazione e consegna dei RdV;
 - la generazione dei PdA;
 - la generazione e la consegna dei PdD;
 - la generazione dei PdS.
- Modulo per il controllo e la pianificazione delle funzionalità dell'intera struttura di servizio (include anche il Sistema di Routing che, in caso di inaccessibilità del Sistema di Conservazione primario, instrada il traffico sui siti secondari di DR);
- Modulo per l'integrazione con i dispositivi per la firma (HSM).
- Modulo per la gestione dello storage.
- Modulo di gestione DB.
- Il modulo per la gestione dell'archivio di lunga durata (LTA).

Sulla base della struttura dei moduli, è previsto che ciascuno di essi abbia tre proprietà fondamentali:

- Identificazione del soggetto logico/fisico che compie l'attività;
- Controllo e gestione dell'attività stessa;
- Espandibilità del modulo (bilanciamento del carico dell'attività, ripartizione e crescita clusterizzabile sulle risorse a disposizione).

Tutte le attività dei moduli sono tracciate nel sistema di Log Management System, descritto nei paragrafi successivi.

Torna al Sommario



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

8.1 Componenti Logiche

Di seguito si descrivono più nel dettaglio le componenti logiche del Sistema di conservazione LegalSolutionDOC.




Figura 14 Componenti logiche del Sistema di Conservazione LegalSolutionDOC

<u>Front-end applicativa</u> (Web App front end): è il portale di amministrazione e consultazione del Sistema di conservazione. Il portale web gestisce l'autenticazione e la profilazione degli utenti e permette di configurare tutte le componenti del Sistema di conservazione, le anagrafiche del Titolare dell'oggetto (Aziende), dei soggetti coinvolti nella conservazione con definizione dei ruoli, delle classi documentali, degli utenti, delle regole di amministrazione per la schedulazione dei processi, ecc.

<u>DNS Router:</u> il sistema di Routing che in caso di inaccessibilità del Sistema di conservazione primario, instrada il traffico sui siti DR.

<u>SdC Web Service</u>: il servizio di conservazione di documenti informatici che espone tutte le funzioni per la gestione applicativa del processo di conservazione.

Server SFTP: il servizio per la gestione delle cartelle di ricezione dei PdV da parte del Titolare.

<u>Schedulatore di processi:</u> la sua configurazione permette di definire la sessione di versamento, la predisposizione e gestione dei Pacchetti di Archiviazione, la sessione di distribuzione e la sessione di scarto.



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 10 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 11 Permette, inoltre, di definire l'attivazione e la schedulazione di funzioni e servizi per controllare in maniera continuativa le altre entità funzionali del Sistema di conservazione, quindi interagisce con le altre entità del sistema (pianificazione della conservazione, servizi generali, acquisizione, conservazione, gestione dei dati, accesso).

L'entità logica della <u>pianificazione di conservazione e controllo della struttura</u> lavora e interagisce con lo schedulatore dei processi e definisce le funzioni e i servizi per il controllo dell'intero Sistema di conservazione. Questa entità, gestita dall'amministratore, definisce le policy e i job per mantenere nel sistema l'integrità, la disponibilità, la reperibilità e la leggibilità sia degli archivi che dei documenti, in conformità alla normativa vigente e a tutela dell'obsolescenza tecnologica. Definisce, inoltre, i modelli-dati dei pacchetti informativi (Pacchetto di Versamento, Pacchetto di Archiviazione, Pacchetto di Distribuzione, Pacchetto di Scarto).

<u>Database del Sistema di conservazione:</u> *LegalSolutionDOC* salva i dati su un database di tipo NoSQL.con una configurazione basata su replica dei set di tre nodi: due sul sito primario e uno sul sito di DR.

MMS Arbiter: il modulo di amministrazione backup e gestione delle repliche dei dati.

<u>Storage File a Lungo Termine (Object Storage S3/NFS):</u> *LegalSolutionDOC* supporta lo storage dei file sia su NAS che su sistema Object Storage.

Torna al Sommario

8.2 Componenti Tecnologiche

L'architettura tecnologica del Sistema di conservazione LegalSolutionDOC può essere suddivisa in 3 livelli:

- Primo livello. La parte di networking che è costituita dagli apparati di rete (router, switch), dal modulo firewall per la protezione del sistema da accessi indesiderati. Dal WAF (Web Application Firewall) e i load balancer che stabilizzano l'applicativo e di suddividono il carico tra le varie macchine che erogano i servizi raggiungibili pubblicamente.
- Secondo livello. rappresenta il core dell'infrastruttura di conservazione ed è costituito da server fisici
 che implementano i moduli e le componenti funzionali, dai dispositivi HSM o dalle librerie per la
 gestione delle firme.

In particolare, i dispositivi HSM sono custoditi presso la Certification Authority (CA) 2C Solution e sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

 <u>Terzo livello</u>. rappresenta il datastore del sistema e contiene tutti i documenti e tutti i Pacchetti di Archiviazione.

Dalla struttura di erogazione del servizio (struttura primaria), è previsto un collegamento diretto, cifrato e privato, verso la struttura di Disaster Recovery. Tale struttura è logicamente suddivisa, come la struttura primaria.

Maggiori dettagli sulle componenti tecnologiche sono riportati nella documentazione del Sistema di Gestione della Sicurezza certificato ISO/IEC 27001.

Torna al Sommario



 $rev.\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{0}\ del\ Errore.\ Nome\ della\ propriet\`a\ del\ documento\ sconosciuto. \textbf{1}$

8.3 Componenti Fisiche

Il sistema di conservazione LegalSolutionDOC eroga i servizi su data center Amazon AWS.




Figura 105 Macro architettura di collegamento dei siti di DR

- Sito Primario, situato su datacenter Amazon AWS nella Region Italiana con tutte le componenti necessarie in HA e collegato tramite connettività descritta sotto.
- Sito DR (Disaster Recovery), situato su data center AWS Amazon sulla Region EU-Central-1 (Francoforte) gestito e amministrato tramite interfaccia di gestione Amazon.



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 10 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 11 La gestione e l'amministrazione del portale dashboard AWS è in carico al team di Cloud Operation di 2C Solution tramite account dedicato. Il team è coordinato dal Responsabile dei sistemi.

I data center Amazon AWS sono conformi ai principali standard di sicurezza internazionale ed in particolare implementano un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni certificata ISO 27001, 27017 e 27018.

L'architettura di rete di Amazon consente di gestire grandi carichi di lavoro e traffico elevato con una bassa latenza tra i workload. Ogni Region è completamente isolata e comprende varie zone di disponibilità, anch'esse completamente isolate all'interno dell'infrastruttura AWS Amazon. Per meglio isolare ogni problematica e giungere ad una maggiore disponibilità, le istanze dedicate ai workload del sistema di conservazione sono distribuite su più zone di disponibilità all'interno della stessa regione. Inoltre, le zone di disponibilità sono distanti tra loro almeno 70 Km.

La distanza delle Region Primaria e Sito DR sono:

- Sito Primario: AWS Region Italiana -> AWS Region Francoforte 600 Km
- Sito Disaster Recovery AWS Region EU-central-1 Francoforte Distanza in linea d'aria maggiore di 600km.

Per gli approfondimenti e il dettaglio in relazione alle componenti fisiche e alla continuità operativa si rimanda alla documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza informatica, certificato ISO/IEC 27001.

Torna al Sommario

8.4 Procedure di gestione e di evoluzione

2C Solution, con il supporto di tutte le strutture aziendali, ciascuna per la parte di propria competenza, ha provveduto ad istituire un sistema di governo e presidio del servizio con lo scopo di:

- garantire la riservatezza, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e la disponibilità dei documenti e dati nel sistema;
- formalizzare e garantire i requisiti del sistema in conformità alla normativa vigente;
- manutenzione del servizio;
- ottimizzare la gestione dell'incident management;
- valutare i livelli di rischio e di continuità operativa;
- monitorare i livelli di sicurezza;
- gestire operativamente le attività di sicurezza (incidenti, prevenzione frodi, gestione della comunicazione in emergenza, ecc.).

8.4.1 Conduzione e manutenzione del Sistema di conservazione

I requisiti di sicurezza (sicurezza fisica, sicurezza logica e sicurezza organizzativa) adottati nella conduzione e manutenzione del Sistema di conservazione, nelle politiche di gestione dell'incident management e della



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 10 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 11 continuità operativa del servizio di conservazione sono specificati e riportati nel Piano della sicurezza e nella documentazione ISMS.

Il Conservatore 2C Solution mantiene un registro cronologico delle componenti della piattaforma software *LegalSolutionDOC*, comprensivo di tutte le release. Queste ultime, insieme agli applicativi utilizzati nell'intero processo di conservazione nell'arco degli anni, sono registrate al fine di rendere comunque disponibili e fruibili nel tempo i documenti e i dati relativi al servizio.

La procedura dei rilasci del software segue i requisiti imposti dalla certificazione ISO/IEC 27001.

La predisposizione, la verifica e l'approvazione della documentazione relativa al servizio di conservazione sono gestite all'interno delle Procedure ISMS dell'Organizzazione 2C Solution.

In ultimo, 2C Solution mette a disposizione sia internamente che per i soggetti esterni (clienti, fornitori, ecc.) un servizio di assistenza specifico e di competenza, istanziato da parte dell'Utente autorizzato attraverso il sistema di ticketing e strutturato come seque:

Help Desk 1° Livello: è composto dagli operatori che ricevono il primo contatto da parte dell'Utente in caso di necessità e che riescono a dare supporto su tematiche relative all'utilizzo della piattaforma, al processo, al servizio, ecc. Help Desk 2° Livello: a seconda dei casi può gestire le richieste tecniche del primo livello e provvede alla gestione e alla risoluzione della problematica.

8.4.2 Gestione e mantenimento dei log

Il Sistema di conservazione integra applicativamente la tracciatura tramite un sistema di log di tutte le chiamate/eventi sul sistema. I dati tracciati sono:

- <u>Livello LOG</u>: indica il tipo di informazione tracciata, Debug, Warning, Info.
- Messaggio: informazioni descrittive dell'operazione eseguita.
- <u>Note:</u> i parametri applicativi inviati per l'operazione considerata.
- Operazione: la descrizione dell'evento applicativo eseguito.
- <u>Utente:</u> il nome dell'Utente che ha richiesto l'operazione.
- Indirizzo IP: l'eventuale indirizzo IP da dove proviene la richiesta.
- <u>Data Creazione:</u> la data di creazione del Log.

I log sono mantenuti per oltre dieci anni dal Conservatore.

8.4.3 Monitoraggio del Sistema di conservazione

Tutte le operazioni eseguite da ciascun componente del sistema vengono tracciate tramite log al fine di mantenere evidenza delle attività e facilitare la diagnosi di eventuali anomalie e/o incident.

Il sistema di monitoring adottato SysAid è descritto più dettagliatamente nel capitolo 9.



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

8.4.4 Change management

Il processo di change management sul servizio istanziato dal Cliente, attraverso la piattaforma di ticketing, è gestito dalle risorse associate a Ufficio Conservazione e prevede l'avvio del processo attraverso l'aggiornamento e la condivisione di una nuova versione della Scheda Servizio, che recepisce la modifica richiesta.

Il change management dell'infrastruttura di erogazione del servizio è, invece, gestito e descritto dal Conservatore 2C Solution in conformità alla certificazione ISO/IEC 27001.

8.4.5 Verifica periodica di conformità a normativa e standard di riferimento

Con periodicità almeno semestrale il Responsabile del servizio di conservazione effettua un riesame generale del servizio insieme ai soggetti incaricati nell'organigramma per la conservazione, al fine di accertare la conformità del sistema al livello di servizio atteso, analizzare le cause di eventuali incidenti o disservizi e promuovere attività di prevenzione o miglioramento.

Qualora necessario, una riunione di riesame può essere indetta a fronte di particolari eventi (ad esempio, non esaustivo, cambi tecnologici, normativi o di requisiti funzionali, stagionalità di carico elaborativo, ecc.).

Con periodicità almeno annuale, in accordo con le funzioni interne, il Responsabile del servizio di conservazione pianifica processi di audit che coinvolgono aspetti normativi, di processo, organizzazione, tecnologici e logistici, anche con l'intervento di consulenze specifiche.

L'obiettivo è accertare la conformità del sistema alle leggi, ai regolamenti, al contratto con i Titolari degli oggetti, alla documentazione generale del servizio, ai principi che ispirano il sistema qualità e al presente manuale.

Periodicamente sono, inoltre, eseguite delle verifiche di audit sulle funzionalità del Sistema di conservazione, principalmente su:

- verifica delle funzionalità di creazione e mantenimento dei rapporti di versamento, dei Pacchetti di Archiviazione, ecc;
- verifica delle funzionalità di distribuzione di pacchetti e documenti ai fini di esibizione e produzione delle copie;
- mantenimento e disponibilità di un archivio del software dei programmi in gestione nelle eventuali diverse versioni, per permettere il ripristino;
- verifica della corretta configurazione delle varie anagrafiche (Titolare dell'oggetto, Responsabile della conservazione, altri soggetti, classi documentali, metadati, privilegi utenti, ecc.);
- verifica del corretto funzionamento delle procedure di sicurezza utilizzate per garantire l'apposizione della firma digitale e della validazione temporale;
- verifica della corretta predisposizione e mantenimento della documentazione relativa alla conservazione, anche a fronte di variazione delle condizioni di servizio o a eventi di cui si deve tenere



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. traccia, quali adeguamenti normativi, evoluzioni tecnologiche, subentro di personale in attività previste dalla conservazione, evoluzioni tecnologiche e software, ecc.

Tali attività di verifica sono riepilogate in un verbale di audit.

8.4.6 Gestione della sicurezza e valutazione del rischio

Per la descrizione della gestione della sicurezza aziendale, dell'analisi dei rischi e della continuità operativa si rimanda a tutta la documentazione relativa al ISMS, certificato ISO/IEC 27001.

Torna al Sommario

9 MONITORAGGIO E CONTROLLI

La strategia adottata da 2C Solution prevede che la pianificazione, la struttura organizzativa a supporto e gli strumenti di continuità operativa sviluppati comprendono tutte le misure funzionali, tecnologiche, organizzative e infrastrutturali necessarie per assicurare qualità, sicurezza e affidabilità ai servizi erogati per il Titolare dell'oggetto di conservazione.

Per il raggiungimento di questo obiettivo le procedure e gli strumenti di monitoraggio e controllo descritti nel seguito sono essenziali.

Torna al Sommario

9.1 Procedure di monitoraggio

Il servizio di conservazione *LegalSolutionDOC* viene costantemente controllato da un sistema di monitoring che rileva malfunzionamenti, anomalie ma anche situazioni critiche che rischiano di causare problemi di funzionamento del sistema.

Le aree organizzative di Produzione e di Sviluppo Software di 2C Solution effettuano il monitoring on-line e le attività di controllo delle componenti applicative e di impianto con cui vengono erogati i servizi, tramite gli indicatori e i controlli identificati sul Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni ISMS.

In particolare, il Conservatore 2C Solution effettua le attività di controllo avvalendosi della **piattaforma Nagios** (sistema di asset management) e SysAid per il ticketing. Nagios al verificarsi di un evento anomalo legato alle risorse hardware o ai servizi applicativi notifica al SOC l'anomalia, il quale, previo controllo, crea un ticket e lo assegna al Responsabile dei sistemi informativi o altro operatore deputato, che entro un tempo prestabilito (SLA servizio), deve effettuare le opportune manutenzioni per chiudere l'anomalia. Il sistema inoltre prevede delle policy di escalation verso i supervisori nel caso in cui il ticket non venga preso in carico nei tempi prestabiliti. Il ticket una volta lavorato viene chiuso dall'operatore inserendo le attività effettuate per risolvere l'incidente. Tutti i ticket gestiti rimangono storicizzati nel sistema e costituiscono la base per la creazione dei report di monitoraggio e controllo. Oltre al sistema SysAid 2C SOLUTION si è dotata di un software per il monitoraggio degli eventi di sicurezza e continuità operativa sui servizi essenziali del sistema di conservazione, tale software QRadar di IBM viene utilizzato dal SOC operato dalla società Yarix di Montebelluna che monitora



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 10 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto. 124h ore al giorno 365 gg anno il sistema e al verificarsi di eventuali eventi critici contatta il personale preposto di 2C Solution per mitigare eventuali problemi di sicurezza e continuità operativa.

Gli utenti del sistema di conservazione *LegalSolutionDOC* usano la piattaforma di ticketing Jira Service Desk per richiedere supporto all'help desk di I livello. I ticket vengono generati riportano le seguenti informazioni:

- presa in carico della richiesta
- assegnazione
- messaggi scambiati con l'operatore
- chiusura del ticket
- attività effettuate.

Gli utenti amministratori del Sistema di Conservazione possono a loro volta aprire internamente dei ticket nella piattaforma SysAid, qualora la richiesta debba essere smistata a livelli di assistenza superiori al primo.

SysAid, inoltre, tiene traccia di data e ora di gestione dei ticket. In particolare, vengono controllati costantemente:

- processi e web services;
- esposizione del servizio all'utente;
- processi di acquisizione dei documenti;
- servizio sFTP;
- servizi di scheduling (es. processi generazione RdV, PdA, PdD, ecc.);
- servizi di supporto (es. antivirus, servizio di firma, servizio di time stamping);
- occupazione, latenza e performance storage;
- processi, transazioni e performance DB;
- log del sistema di gestione delle repliche del DB;
- servizio di pubblicazione web;
- log servizio di pubblicazione web;
- log di sistema e funzionalità risorse;
- log di procedura e consistenza;
- servizio di rotazione legale dei log;
- processi backup, replica geografica e DR;
- funzionamento sistema di backup e DR;
- funzionamento e performance HSM;

Il sistema di gestione degli asset e log management SysAid rileva, grazie all'installazione di un agent sulle macchine di produzione del servizio di conservazione, i seguenti dati:



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

- accesso amministratori di sistema;
- hardware e software installato sul server;
- uso della CPU, RAM, SPAZIO disco monitorato con intervalli di 5 minuti.

Ulteriori ed eventuali procedure aggiuntive di monitoraggio e controllo richieste dal Titolare dell'oggetto sono concordate tra il Conservatore e lo stesso Titolare.

Torna al Sommario

9.2 Verifica dell'integrità degli archivi

Il processo di verifica dell'integrità dei pacchetti informativi e dei documenti nell'ambito del servizio prevede:

- la verifica di corrispondenza sul numero documenti (verifica tra il numero di documenti effettivi presenti nel Sistema di conservazione e il numero dei records presenti all'interno della struttura del DB per un determinato Titolare);
- il controllo dell'integrità degli strumenti di validazione apposti sui documenti e sugli Indici dei pacchetti (verifica della firma e della marca temporale su una percentuale prescelta rispetto al totale dei documenti e indici XML (IPdA) presenti all'interno del Sistema di conservazione per un determinatoTitolare).

Per quanto riguarda la verifica di leggibilità, nel Sistema di conservazione *LegalSolutionDOC* sono attivi degli automatismi che entro il termine quinquennale effettuano una serie di controlli su base campionaria estratta tramite un algoritmo pseudocasuale, considerando l'insieme degli Id presenti nella totalità dei documenti conservati.:

- verifica di integrità: attraverso il calcolo automatico dell'hash del documento e relativa comparazione con l'hash registrato in fase di creazione del PdA;
- verifica di leggibilità: sull'insieme dei documenti estratti per la verifica di integrità verrà ulteriormente creato un sottoinsieme di documenti al fine di verificarne la leggibilità A seguito di ogni operazione di controllo verrà prodotto un Verbale firmato digitalmente dal Responsabile del servizio di conservazione e conservato nel Sistema di conservazione LegalSolutionDOC.

Torna al Sommario

9.3 Soluzioni adottate in caso di anomalie

La gestione degli incidenti nell'erogazione del servizio e nella conduzione del Sistema di conservazione è governata da 2C Solution attraverso l'adozione di:

- idonei strumenti di rilevazione;
- sistemi formalizzati di reazione agli eventi inattesi, riconosciuti come incidenti;
- adequati processi di comunicazione;

Pag. **73** di **74**



rev. Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.0 del Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.1

 efficienti contromisure di sicurezza e di ripristino delle funzionalità del Sistema di conservazione o in caso di perdita dei dati.

Il sistema *LegalSolutionDOC* adotta diversi controlli automatici a garanzia dell'integrità e della coerenza dei dati movimentati dal sistema e durante il processo; i controlli automatici richiedono l'intervento della struttura organizzativa a supporto del servizio di conservazione solo al verificarsi di anomalie non gestibili in modo automatico.

Qualora si verificasse un incidente di sistema o di processo, le operazioni di rilevamento e ripristino delle funzionalità seguono una procedura definita e documentata, come previsto anche dal sistema di gestione ISMS certificato ISO/IEC 27001.

Nell'ambito della gestione degli incidenti, 2C Solution segue una procedura che rispetta le seguenti fasi:

- Fase 1: Monitoraggio e identificazione dell'incidente;
- Fase 2: Tracciamento dell'incidente;
- Fase 3: Classificazione dell'incidente:
- Fase 4: Notifica ed escalation;
- Fase 5: Risposta all'incidente;
- Fase 6: Follow-up.




Figura 16 Incident Management

Al verificarsi di malfunzionamenti o situazioni critiche, il sistema di monitoraggio SysAid genera delle notifiche via e-mail al personale reperibile che si attiverà per risolvere il problema secondo quanto stabilito dagli SLA concordati con il Titolare dell'oggetto e secondo le procedure interne di gestione degli incidenti.

Per una trattazione più dettagliata dell'argomento, si rimanda ai documenti aziendali specifici in ambito di Incident management oggetto di certificazione ISO/IEC 27001.

Torna al Sommario



Formati di file e riversamento

Allegato 2 al documento "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici".

Sommario

1		Introduzione	3
	1.1 De	finizioni fondamentali	3
	1.1.1	File, flussi digitali e buste-contenitori	4
	1.1.2	Filesystem e metadati	5
	1.1.3	Metadati e identificazione del formato	8
		Tassonomia	9
		Tipologie di formati	9
		Classificazione di formati	11
	1.2.3	Formati generici e specifici	14
2.		Tipi di file	16
	2.1	Documenti impaginati	21
	2.1.1	Raccomandazioni per la produzione di documenti	33
	2.2	Ipertesti	34
	2.2.1	Raccomandazioni per la produzione di documenti	41
	2.3	Dati strutturati	42
	2.3.1	Raccomandazioni per la produzione di documenti	52
	2.4	Posta elettronica	53
	2.4.1	Raccomandazioni per la produzione di documenti	55
	2.5	Fogli di calcolo e presentazioni multimediali	55
	2.5.1	Raccomandazioni per la produzione di documenti	59
	2.6	Immagini raster	60
	2.6.1	Raccomandazioni per la produzione di documenti	74
	2.7	Immagini vettoriali e modellazione digitale	77
	2.7.1	Raccomandazioni per la produzione di documenti	84
	2.8	Caratteri tipografici	84
	2.8.1	Raccomandazioni per la produzione di documenti	86
	2.9	Audio e musica	87
	2.9.1	Raccomandazioni per la produzione di documenti	92
	2.10	Video	93
	2.10.1	Raccomandazioni per la produzione di documenti	102
	2.11	Sottotitoli, didascalie e dialoghi	103
	2.11.1	Raccomandazioni per la produzione di documenti	108
	2.12	Contenitori e pacchetti di file multimediali	108
	2.12.1	· ·	131
	2.13	Archivi compressi	132
	2.13.1	·	138
	2.14	Documenti amministrativi	138
	2.15	Applicazioni e codice sorgente	142
	2.16	Applicazioni crittografiche	142
3		Raccomandazioni sui formati di file	146
	3.1	Valutazione di interoperabilità	147
	3.2	Indice di interoperabilità	149
	3.3	Riversamento	150

1 Introduzione

- 1. Il presente documento fornisce indicazioni iniziali sui formati dei file con cui vengono rappresentati i documenti informatici oggetto delle presenti linee guida. I termini indicati in azzurro, alla prima occorrenza all'interno di questo testo, sono definiti nel Glossario delle presenti Linee guida.
- 2. I formati descritti sono stati scelti tra quelli che possono maggiormente garantire il principio dell'interoperabilità tra i sistemi di gestione documentale e conservazione e in base alla normativa vigente riguardante specifiche tipologie di documenti. Va tuttavia segnalato che non tutti i formati di file nel presente documento sono leggibili da qualsivoglia elaboratore, a seconda della configurazione degli applicativi installati. Questo perché, nel caso di finalità specifiche e settoriali (come avviene ad esempio per i file multimediali), alcuni formati di file sono utilizzabili solo dopo l'installazione di software applicativi specifici per l'attuazione delle suddette finalità.
- 3. È bene precisare che, rispettando il principio di interoperabilità e cercando di mitigare il rischio di "obsolescenza tecnologica", i formati consigliati tra quelli elencati elencati –inclusi quelli per finalità specifiche, cfr. §1.2.3– sono quanto più possibile "aperti", liberamente utilizzabili e non coperti da brevetto. Sono inoltre reperibili online diversi software applicativi open-source in grado di leggere tali file. Tra i formati elencati
- 4. Tra i formati elencati nel presente Allegato, vi sono anche quelli non consigliati per finalità di interoperabilità, archiviazione o conservazione; essi sono presenti nell'elenco perché formati già ampiamente diffusi nella pubblica amministrazione e quindi non ignorabili per quanto riguarda il loro trattamento e il riversamento da questi formati verso formati più interoperabili.
- 5. Il presente Allegato, per la natura stessa dell'argomento trattato, viene periodicamente aggiornato sulla base dell'evoluzione tecnologica e dell'obsolescenza dei formati e potrà essere pubblicato online sotto forma di Avvisi, ovvero di un registro dei formati sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale¹.

1.1 Definizioni fondamentali

Si faccia riferimento al Glossario delle presenti linee guida per la definizione dei termini non ulteriormente introdotti in questa sezione.

¹ Qui di seguito indicata anche, per brevità, come Agenzia, ovvero come AGID.

1.1.1 File, flussi digitali e buste-contenitori

- 1. Dal punto di vista tecnologico un documento informatico è rappresentato da un file, ovvero da un flusso binario (*stream*); in linea di principio un flusso binario di dimensione finita può essere contenuto in un file. Il parametro progettuale più importante associato a un file è la sua dimensione (espressa in byte o suoi multipli). Per un flusso binario, che invece può non avere una dimensione predeterminata, si parla invece del suo *data-rate* (ovvero *bit-rate*, quando espresso in bit o suoi multipli), cioè la media temporale dei bit contenuti dal flusso nell'arco di un secondo.
- 2. La capacità di poter produrre, elaborare o trasmettere flussi entro un data-rate massimo attraverso un canale di comunicazione digitale costituisce la banda dell'elaboratore ovvero del canale in inglese *bandwidth*. In questo capitolo ci interessiamo prevalentemente ai documenti informatici rappresentati mediante file, mentre sarà presa in considerazione la rappresentazione mediante flussi binari nel caso di alcuni file multimediali (cfr. §§2.9–2.12).
- 3. In alcuni casi il documento informatico è rappresentato da un insieme di file distinti, organizzati in un pacchetto di file, in inglese (file) package.
- 4. L'algoritmo che permette di rappresentare un documento informatico mediante un'evidenza quale un file tramite un'operazione di codifica, o *encoding*, definisce dunque il formato del file; l'operazione inversa, per estrapolare dai dati binari di un file –codificato in un dato formato– nel contenuto informativo del documento, è chiamata decodifica (*decoding*). Formati diversi necessitano di codificatori e decodificatori specifici, che in una parola (soprattutto quando entrambi, per un formato specifico, sono implementati da una singola componente applicativa) sono abbreviati in codec.
- 5. Esistono una moltitudine di formati di file per rappresentare i documenti informatici ma, a seconda del contenuto del documento e delle esigenze specifiche di gestione e conservazione dello stesso, alcuni formati sono più adatti di altri. Alcuni formati possono essere utilizzati per codificare documenti di una sola tipologia (ad es. formati di file per immagini, generalmente, non possono codificare documenti audio); altri formati, invece, vengono usati per una o più finalità di codifica tra le seguenti:
 - codificare documenti di tipologie diverse (ad es. sia testi, che immagini, che audio);
 - codificare più documenti insieme nel medesimo file (ad es. scopo principale dei formati di archiviazione);
 - codificare documenti di una medesima tipologia (ad es. video) usando però algoritmi di codifica diversa.

- I formati di file che assolvono ad una o più delle suddette funzioni sono chiamati (formati) busta, o (formati) contenitori in inglese, rispettivamente, (file) wrappers o containers. Le due tipologie di documento si utilizzano prevalentemente formati contenitori sono i documenti che richiedono funzioni crittografiche avanzate (cfr. §2.16) e i file multimediali (immagini, suono, video, cfr. §§2.6–2.12).
- 6. Alcuni formati contenitori, infine, imbustano al loro interno, in un unico filebusta, pacchetti di più file precostituiti secondo un determinato formato di pacchetto di file. È questo il caso, ad esempio, dei formati OpenDocument e Microsoft® OOXML (cfr. §2.1 e §2.5), ovvero delle immagini virtuali di filesystem (cfr. §2.13).

1.1.2 Filesystem e metadati

- 1. I file sono solitamente archiviati una base di dati chiamata filesystem, ove i file con maggiore parentela fra loro (altrimenti detta *locality of reference*, ovvero "affinità per referenza") sono collocati nel medesimo nodo dell'albero: la cartella (ovvero *folder* o *directory* in inglese).
- 2. All'interno di un filesystem, ai file possono essere associate altre informazioni che ne completano l'esistenza all'interno dello stesso, anche se tali informazioni non fanno parte del contenuto binario del file propriamente detto; tali informazioni sono chiamate per questo motivo metadati (in inglese *metadata*) "esterni" del file.
- 3. Esistono molteplici formati di filesystem, che variano a seconda delle tecnologie di stoccaggio, di specifiche finalità. Alcuni di questi formati sono open-source; altri sono codificati in standard; altri ancora sono protetti da brevetti e/o copyright.
- 4. I metadati esterni rappresentabili in un dato filesystem possono differire anch'essi –per qualità, numero, sintassi e funzionalità– a seconda del formato di filesystem, ma di solito comprendono almeno:
 - il nome del file, cioè una stringa di caratteri (di lunghezza variabile entro un limite massimo finito) che identifica univocamente il file all'interno della medesima cartella. Sussistono limitazioni differenti circa i caratteri ammessi nel nome e la sua lunghezza massima, a seconda dei diversi formati di filesystem considerati;
 - la posizione virtuale del file all'interno del filesystem, chiamato "percorso del file" (path) "locale" in quanto relativo al filesystem che lo ospita;
 - la dimensione del file sopra definita, espressa da un numero intero di byte (o suoi multipli);

- la data e l'ora relativa all'ultimo istante in cui il sistema informatico che gestisce il filesystem ha rilevato una modifica del file chiamata "data di modifica" del file.
- 5. La concatenazione ordinata del percorso di un file e del suo nome prende il nome di percorso completo del file (*pathname*). Invece la parte, opzionale, del nome del file costituita, scorrendo i caratteri del nome da sinistra a destra, a partire dall'ultima occorrenza del carattere punto '.' in poi (codice ASCII 2E₁₆ in esadecimale) è chiamata –quando esiste– "estensione" del file.
- 6. A titolo esemplificativo, fanno parte dei metadati esterni di un file anche i seguenti:
 - la data e l'ora creazione del file (che, a seconda della tipologia di filesystem può, con diversi gradi di ambiguità, coincidere con il momento di prima comparsa del file sul filesystem specifico, ovvero il momento della creazione del file sul suo filesystem di origine, o altro);
 - la data e l'ora relativa al più recente accesso in lettura sul file avvenuto nel filesystem specifico;
 - un identificativo più o meno univoco dell'utente informatico che è il proprietario virtuale del file (rispetto agli altri utenti virtuali del sistema) chiamato l'owner del file;
 - una serie di attributi che istruiscono i sistemi informativi che gestiscono l'intero filesystem di appartenenza circa la possibilità di autorizzare determinate operazioni sullo specifico file, a seconda sia dell'operazione da compiere che dell'utenza informatica che presenta tale richiesta; per ogni file, tali metadati costituiscono o sono una parte del cosiddetto insieme dei suoi permessi (permissions), ovvero una vera e propria lista dei controlli d'accesso (ACL);
 - un'etichetta che stabilisce il tipo di formato file (o container) impiegato per la codifica del documento; una cui codifica universalmente riconosciuta *MIME type* cfr. RFC-2046 e RFC-3023).
- 7. È importante esplicitare che le "date" sopra descritte, pur non assolvono a requisiti di integrità, precisione e immutabilità nel tempo solo per il fatto di rappresentare una data e un'ora in un filesystem, non producendo dunque, a priori, la stessa validità giuridica di marcature temporali elettroniche qualificate ai sensi del Regolamento (UE) $N^{\circ}910/2014$.
- 8. Come anticipato in §1.1.1, il documento informatico può essere rappresentato da un insieme di file distinti, organizzati in un pacchetto di file –in inglese (file) package—ove l'affinità per referenza tra di essi è realizzata, a seconda del formato del pacchetto, mediante una o più delle seguenti tecniche:

- Parentela stretta dei file all'interno del filesystem realizzata definendo un sottoalbero riservano a contenente l'intero pacchetto. I file del pacchetto sono tutti contenuti nella cartella-radice del pacchetto ovvero in sue sottocartelle e, tipicamente, è escluso da tale sottoalbero qualunque file non appartenente al pacchetto. Esempi di formati che utilizzano questa tecnica sono le firme elettroniche avanzate nel formato ASiC (§2.16), il formato di master interoperabile (IMF), i pacchetti per il cinema digitale (DCP), e i pacchetti XDCAM (per tutti, §2.12).
- Sintassi dei nomi –rigida o parziale– per file ed eventuali sottocartelle costituenti il pacchetto. Formati che utilizzano esclusivamente questa tecnica sono le impronte crittografiche *detached* (§2.16) e i pacchetti video organizzati in sequenze di fotogrammi (quali ad esempio i master per la distribuzione del cinema digitale, DCDM, §2.12).
- Presenza di un "indice di pacchetto", generalmente rappresentato da un file che ha sia un nome che una posizione controllate e che contiene i pathname degli altri file costituenti il pacchetto. Tale indice assolve spesso a scopi aggiuntivi, come ad esempio consolidare in un unico punto i metadati esterni del pacchetto o dei singoli file (§1.1.3), che altrimenti potrebbero essere accidentalmente alterati (o persi) spostando il pacchetto da un filesystem ad un altro. In questi casi il file indice prende anche il nome di file-manifesto, ovvero sidecar file. Formati che utilizzano esclusivamente questo metodo sono i pacchetti di siti web (indice con nome non obbligatorio index.html, §2.2), alcuni tipi di firme elettroniche avanzate ASiC (tramite la cartella-indice META-INF, §2.16), i già menzionati pacchetti IMF e DCP (che utilizzano più di un file con funzioni di indice, §2.12).
- Riferimento mediante identificativi unici (UID) assegnati a ciascun file del pacchetto, quali ad esempio le loro impronte crittografiche. Esempi di formati che utilizzano questo metodo sono le firme elettroniche avanzate CAdES e XAdES detached (§2.16), le marche temporali detached e i già menzionati pacchetti IMF e DCP.
- Consolidamento di tutti e soli i file del pacchetto in un file-archivio (§2.13). Esempi che utilizzano questo metodo sono i documenti nei formati OpenDocument e Microsoft® OOXML (cfr. §2.1 e §2.5), gli applet Java e i pacchetti applicativi per dispositivi mobili con sistemi operativi Android e iOS® (§2.15), le firme elettroniche ASiC (§2.16) e, in senso lato, i file PDF (versione 1.7 e successive) quando imbustano altri documenti al loro interno sotto forma di "allegati PDF" (§2.1).
- 9. La tipologia di regole sintattiche che stabilisce come implementare i primi due metodi sopra elencati costituisce la *naming convention* del formato di pacchetto. La sua efficacia è ridotta quando non coadiuvata da ulteriori controlli di integrità del

pacchetto, in quanto l'affinità per referenza è generalmente difficile da far rispettare tecnicamente (a meno di usare uno stretto controllo dei permessi di "sola-lettura", ovvero archiviare su dispositivi logicamente immodificabili). Per questo motivo la *naming convention* si affianca spesso ad altri metodi quali quelli ai punti dal 3 al 5 del sopracitato elenco.

1.1.3 Metadati e identificazione del formato

- 1. Abbiamo già parlato in §1.1.2 dei metadati esterni, che servono a descrivere meglio un file ma sono fortemente dipendenti dal filesystem ove il file è archiviato in un dato momento. Inoltre, tali metadati possono essere soggetti a modifiche che non pregiudicano l'integrità del file stesso.
- 2. Più importanti ancora sono perciò i cosiddetti metadati "interni" di un file, cioè informazioni descrittive del file che sono codificate nel suo formato stesso. A seconda del formato impiegato, la presenza di questi metadati interni può essere obbligatoria o facoltativa. Facendo parte del contenuto binario di un file, la modifica di tali metadati compromette l'integrità del documento informatico.
- 3. Il riconoscimento (in modalità automatica o manuale) del formato di file impiegato per rappresentare un documento informatico può avvenire attraverso alcune modalità, tra cui le più diffuse sono tramite metadati interni ovvero esterni:
 - a) L'estensione nel nome del file, anche se tale associazione:
 - non è resiliente è solitamente banale rinominare un file cambiandone l'estensione [ovvero crearne direttamente il nome] con un'estensione non corrispondente al formato utilizzato (es. un file di testo semplice con codifica ASCII denominato con estensione .doc, che invece è prerogativa dei documenti di Microsoft® Word);
 - non è biunivoca una medesima estensione può essere usata nel nome di file codificati in formati diversi (es. l'estensione .log, usata per rappresentare file di registro codificati in maniera diversa), ovvero un dato formato viene associato a file con una molteplicità di estensionI (es. i certificati elettronici in formato X.509 con codifica DER, rappresentati con diverse estensioni tra cui .crt ovvero .cer).
 - b) La "tipologia MIME" (MIME type) del formato di file, anche se tale associazione gode di svantaggi simili all'estensione, in quanto:
 - soprattutto se espressa come metadato esterno (si veda §1.1.2), non è resiliente a variazioni o rimozioni del medesimo in maniera non controllata;

- sia nel caso in cui sia espressa come metadato interno che come metadato esterno del file, potrebbe descrivere il formato in modo comunque ambiguo.
- c) La presenza di metadati interni al file, espressi in "campi" che si trovano in posizioni specifiche (prefissate ovvero ricalcolabili) all'interno del file². La lettura di tali campi permette di dedurre il formato del file in maniera più diretta e affidabile. Molti formati impiegano, specificatamente a questo scopo, una stringa prefissata di pochi caratteri (generalmente dai 2 ai 6), posta all'inizio del file, chiamata *magic number* e che ne identifica univocamente³ il tipo di file.

1. 2 Tassonomia

1.2.1Tipologie di formati

- 1. L'evolversi delle tecnologie e la crescente disponibilità e complessità dell'informazione digitale ha indotto la necessità di gestire sempre maggiori forme di informazione digitale (testo, immagini, filmati, ecc.) e di disporre di funzionalità specializzate per renderne più facile la creazione e la modifica.
- 2. Questo fenomeno porta all'aumento del numero di formati disponibili e dei corrispondenti programmi necessari per codificarli, decodificarli e gestirli in ogni modo.
- 3. Segue una sommaria e non esaustiva catalogazione dei più diffusi formati di file e pacchetti, secondo il loro specifico utilizzo ("tipologia"). A fianco di ogni tipologia di formati sono indicati i formati pertinenti oggetto del presente Allegato; qualora l'estensione di file associata al formato sia diversa –a meno di maiuscole/minuscole-dall'eventuale acronimo del nome del formato stesso, essa sarà indicata affiancata al nome tra parentesi (e.g., il formato PDF non avrà un'estensione indicata tra parentesi in quanto la sua estensione predefinita è già .pdf).
 - Documenti impaginati (§2.1) PDF, Microsoft® OOXML (.docx) e Word (.doc), OpenDocument Text (.odt), Rich-Text Format (.rtf), EPUB, PostScriptTM (.ps), Adobe® InDesign® Markup Language (.idml);

² La parte iniziale ovvero quella terminale di un file contengono spesso gran parte dei campi utili a contenere i metadati interni (e quindi anche a identificare il formato) del file; quando presenti, queste parti sono chiamate, rispettivamente, *header* (impropriamente tradotto come "intestazione") e *footer* del file.

³ Il magic number può anche identificare l'allineamento delle word, che le architetture dei microprocessori e i sistemi operativi implementano diversamente per varie ragioni. Alcuni magic number notevoli sono indicati, per i rispettivi formati, nel §2.

- Ipertesti (§2.2) XML, dialetti e schemi XML (.xsd, .xsl), HTML (.html, .htm), fogli di stile per XML/HTML (.xsl, .xslt, .css), Markdown (.md);
- Dati strutturati (§2.3) SQL, CSV, Microsoft® OOXML (.accdb) e Access (.mdb), OpenDocument Database (.odb), JSON, Linked OpenData (.json-ld), JWT⁴;
- Posta elettronica (§2.4) .eml, .mbox;
- Fogli di calcolo (§2.5) Microsoft® OOXML (.xlsx) e *Excel* (.xls), OpenDocument Spreadsheet (.ods);
- Presentazioni multimediali (§2.5) Microsoft® OOXML (.pptx) e PowerPoint (.ppt), OpenDocument Presentation (.odp);
- Immagini raster (§2.6) JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), PNG, GIF, OpenEXR (.exr), JPEG2000 (.jp2k, .jp2c, .jp2), DICOM, Adobe® DNG, Adobe® *Photoshop*® (.psd), DPX, ARRIRAW (.ari);
- Immagini vettoriali e modellazione digitale (§2.7) SVG, Adobe[®] Illustrator[®] (.ai), Encapsulated PostScriptTM (.eps);
- Modelli digitali (§2.7) StereoLithography (.stl); Autodesk® DWGTM, DXFTM, DWFTM, FBXTM.
- Caratteri tipografici (§2.8) OpenType (.otf), TrueType (.ttf), Web Open Font (.woff, .woff2);
- Suono (§2.9) Waveform RIFF / Broadcast Wave (.wav, .bwf), MP3, audio RAW (.pcm, .raw, .snd), AIFF (.aiff, .aifc, .aif), FLAC, MusicXMLTM (.music.xml), MIDI (.mid); molteplici codec audio;
- Video (§2.10) formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4; molteplici codec video;
- Sottotitoli (§2.11) TTML/IMSC/EBU-TT (.ttml, .dfxp, .xml), EBU STL;
- Contenitori multimediali (§2.12) MP4, MXF, MPEG2 Transport/Program Stream (.vob, .ts, .ps), AVI RIFF (.avi), Matroska (.mkv), QuickTime (.mov, .qt), WebM;
- Pacchetti multimediali (§2.12) pacchetto di master interoperabile (IMF, IMP); pacchetto per il cinema digitale (DCP); master per la distribuzione cinematografica (DCDM); pacchetti Digital Intermediate basati su sequenze di fotogrammi (.exr/.dpx; .wav), ACES metadata file (.amf); pacchetto XDCAM;
- Archivi compressi (§2.13) TAR, ZIP, GZIP, 7-Zip (.7z), RAR, TAR compresso (.tgz, .t7z, ...), ISO9660 (.iso), VMware[®] Disk (.vmdk), Apple Disk Image (.dmg);
- Documenti amministrativi (§2.14) fattura elettronica, fascicolo sanitario elettronico, *response* SAML SPID, segnatura di protocollo;

⁴ Il *Java Web Token (JWT)* è in realtà un formato di flusso digitale, che può essere banalmente contenuto in un file, cfr. §2.3.

- Applicazioni e codice sorgente (§2.15) eseguibili Microsoft® (.exe, .com), applet Java (.jar); pacchetti applicativi Windows® (.msi), Android (.apk), macOS® (.pkg), iOS® (.ipa); librerie statiche (.a, .lib) e dinamiche (.so, .dll, .dylib); script interpretabili (.sh, .?sh, .bat, .cmd, .py, .perl, .js, .go, .r, ...); codice sorgente in vari linguaggi di programmazione (.c, .cpp, .h, .java, .asm, ...).
- Applicazioni crittografiche (§2.16) certificati elettronici (.cer, .crt, .pem), chiavi crittografiche (.pkix, .pem), marcature temporali elettroniche (.tsr, .tsd, .tst), impronte crittografiche (.sha1, .sha2, .md5, ...); per le firme e i sigilli elettronici avanzati: buste crittografiche XAdES (.xml), CAdES (.p7m, .p7s), PAdES (.pdf), contenitori ASiC (.zip); KDM (.kdm.xml).

1.2.2 Classificazione di formati

- 1. L'evolversi delle tecnologie e la crescente disponibilità e complessità dell'informazione digitale ha indotto la necessità di gestire sempre maggiori forme di informazione digitale (testo, immagini, filmati, ecc.) e di disporre di funzionalità specializzate per renderne più facile la creazione e la modifica.
- 2. Gli *standard* tecnologici vengono incontro a tali esigenze, permettendo di definite regole di codifica e decodifica di un documento informatico, affinché sia rappresentato tramite un file, un flusso digitale, ovvero un pacchetto di file (tutti oggetti del presente allegato). Gli standard tendono a stabilizzare le specifiche tecniche dei formati di file –sia nel tempo che rispetto alle tecnologie di produzione, trasmissione e archiviazione– ma la loro importanza nel cristallizzare tali specifiche in una forma precisa serve ad impedire la nascita di varianti "esotiche" o dialetti non controllati del medesimo formato che, alla lunga, ne riducano l'interoperabilità (cfr. più avanti).
- 3. Un esempio su tutti: la mancata standardizzazione dei codec usati nei formatibusta multimediali (§2.12), specialmente dei file video, che spesso conduce all'impossibilità di riprodurre un filmato ritenuto compatibile con il sistema informativo a causa del riconoscimento della sola estensione del file da parte di svariate applicazioni (che al massimo può servire a identificare il formato contenitore), senza invece un'adeguata verifica del possesso dei codec adatti a riprodurne le essenze.
- 4. Gli standard migliori sono quelli che possono essere facilmente estesi, rivisti o aggiornati nel tempo per adattarsi all'immanente obsolescenza tecnologica. Tra questi inoltre, eccellono gli standard che sono *ab initio* disegnati con il preciso scopo di evolvere a lungo termine; per questo motivo essi sono detti formati "compatibili in avanti" o anche "future-proof".

- 5. Esempi di questi standard "virtuosi", sono l'XML e il JSON; il PDF e l'OpenDocument per i documenti impaginati; il TIFF (e il DNG), il PNG e il DPX per le immagini *raster*; l'SVG e il DXF per i modelli vettoriali; il TTML per i dialoghi; l'MXF e l'MP4 come contenitori multimediale; l'IMF come pacchetto di file multimediali.
- 6. I formati di file sono soggetti a revisioni allo scopo di includere caratteristiche evolutive; a questo scopo gli standard corrispondenti vengono "versionati" con diverse tassonomie, cioè incrementandone progressivamente i numeri delle revisioni (possibilmente in gerarchie di non più di 2-4 componenti numeriche— ovvero utilizzando l'anno o una data più precisa di riferimento, ovvero mediante sia numeri progressivi che date).
- 7. Quando non sono più fatti evolvere in favore di un formato differente (e quindi vengono progressivamente abbandonati), il formato diventa quiescente ed eventualmente viene "deprecato" in favore di un altro standard.
- 8. Sebbene sia tecnicamente possibile continuare a produrre e riprodurre file in un formato deprecato, il progresso tecnologico, o per meglio dire l'obsolescenza tecnologica, condannerà tali file a non essere più definitamente leggibili, a causa della mancanza di applicativi che ne implementino la decodifica (a meno di non coinvolgere risorse economiche solitamente sproporzionate al bisogno di accesso ai dati contenuti). Quando ciò accade ed è riconosciuto in maniera manifesta, si parla di formati "obsoleti".
- 9. Esistono varie classificazioni per le tipologie di formati, le quali sono spesso determinanti –ancor più delle loro peculiarità tecniche– per la scelta d'uso di un formato in favore di altri, ovvero per prendere decisioni ragionate circa il riversamento da un formato verso un altro (cfr. §3.3).
- 10. Tali classificazioni, elencate brevemente qui sotto, sono per lo più dicotomiche (cioè del tipo presenza o assenza di una determinata caratteristica) e indipendenti fra loro. Accanto ad ogni classificazione è riportato un modificatore in grassetto, il cui significato è riferito all'indice di interoperabilità introdotto nel §3.2. Un formato più essere:
 - a) uno standard *de facto* (+2) quando questioni contingenti (anche fa loro correlate), quali l'efficienza in casi d'uso reali, l'autoregolazione dei mercati di riferimento, l'efficacia tecnica, ne hanno determinano una larghissima e non trascurabile diffusione, per lo meno in settori di riferimento. Un formato può essere invece uno standard *de iure* (+3), quando esistono normative che ne obblighino, o per lo meno ne raccomandino, l'uso in determinati contesti amministrativo-legali e settori di riferimento. Rappresentano esempi di tali normative le Linee guida di cui il presente Allegato è parte integrante (in quanto già Regole Tecniche) ovvero, a livello comunitario, alcune Decisioni di Esecuzione (UE). Sono standard *de iure*, inoltre, tutti i formati codificati come tali dalle organizzazioni nazionali, comunitarie e internazionali che hanno il compito di definire standard e linee guida nei settori di riferimento

- dei formati stessi (come, ad esempio, ISO, ITU, UNI, CEN, SMPTE, ecc.). Infine, un formato può anche non rappresentare alcuno standard (0), ma tale caratteristica tendenzialmente lo esclude dall'elenco dei formati virtuali contenuti nel presente Allegato.
- b) aperto (+3) ovvero chiuso (0) a seconda che esista o meno, e sia resa pubblicamente disponibile, una "specifica tecnica" del medesimo: la documentazione che descrive dettagliatamente, come minimo, la procedura di formazione e di lettura di file in quel formato e, possibilmente, l'elaborazione e i suoi possibili scenari di utilizzo, spesso descritti organicamente mediante operational patterns (in italiano: schemi operativi).
- c) proprietario (variabile) o non proprietario (+4), a seconda che sia stato creato da un'organizzazione privata –che dunque ne detenga la proprietà intellettuale– ovvero quando la gestione delle sue specifiche non è controllata in tale ambito (quindi possibilmente rilasciata al pubblico dominio, o comunque gestita da un organismo di standardizzazione). In particolare, i formati proprietari possono essere liberi (+3) ovvero limitati; in quest'ultimo caso la limitazione potrebbe permettere soltanto l'utilizzo libero di file già codificati in tale formato ma non la produzione di nuovi file (+2), ovvero limitare anche la lettura dei file formattati secondo tale formato (0); potrebbero essere possibili anche altri tipi di vincoli (pagamento di royalty, sottoscrizione di contratti di riservatezza o contratti vincolanti relativamente a particolari utilizzi quali lo sfruttamento commerciale, ecc.).
- d) estendibile (+2) o non estendibile (0) qualora esso sia stato concepito *ab initio* per ammettere revisioni che ne aumentino progressivamente le funzionalità. I formati *non* estendibili, quindi, possono comunque essere soggetti a revisioni, che però potrebbero, per tali formati, richiedere una reingegnerizzazione o un adattamento più difficoltoso rispetto a formati estendibili, probabilmente anche a scapito delle compatibilità di cui al punto precedente.
- e) livello del modello per i metadati (da **0** a **+3**) che segue l'analoga classificazione emanata nelle *Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico*, emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, ove al livello 1 vengono attribuiti 0 punti e così via via fino al livello 4 cui sono attribuiti 3 punti. Tale valore è indicato, per i formati descritti al §1.2.3, nelle loro tabelle riassuntive.
- f) non robusto (0) ovvero parzialmente robusto (+1) a seconda che il file comprenda meccanismi per verificare l'eventuale perdita di *integrità* di un file (o pacchetto di file); completamente robusto (+2), invece, qualora tale meccanismo sia presente e consenta, inoltre, di leggere correttamente le parti integre del file.

- g) dipendente (0) ovvero indipendente dal dispositivo (+4) a seconda che esso richieda o meno specifici componenti hardware, firmware o software per essere creato o letto.
- h) i formati il cui standard prevede *by design* che un applicativo in grado di interpretare una data revisione possa anche leggere file formattati con revisioni precedenti (eventualmente entro un limite massimo) si dicono retrocompatibili. Quelli per cui gli applicativi disegnati al momento in cui una data revisione sia corrente possano leggere anche file formattati in base a revisioni successive del medesimo standard si dicono invece "compatibili in avanti" (0).
- i) testuale (0) se, rappresentando ogni word di un file come caratteri testuali, sia possibile estrapolarne il contenuto informativo tramite lettura manuale e non automatizzata di tali caratteri a seguito di uno sforzo di interpretazione di entità variabile, ma comunque proporzionato alle capacità intellettive di un tecnico di settore. Si parla, in alternativa, di formato binario (binary) (0) quando il processo è generalmente possibile solo mediante interpretazione automatizzata, "bit a bit", del contenuto digitale del file da parte di un algoritmo di parsing.

1.2.3 Formati generici e specifici

- 1. In ottica di interoperabilità è necessario, per le PP.AA., individuare un elenco di formati di file (e, *mutatis mutandis*, di formati di contenitori, pacchetti di file, flussi digitali e codec) per i quali vi siano obblighi o raccomandazioni in merito al riconoscimento o alla produzione in tali formati. Tale elenco non può presentare un unico tipo di obblighi e raccomandazioni, in quanto le organizzazioni di categoria, avendo necessità amministrative e operative differenti, utilizzano tecnologie digitali –e di conseguenza formati di file e applicazioni che li elaborano-estremamente variegate.
- 2. E auspicabile che i formati raccomandati nel presente Allegato siano adottati con modalità analoghe anche dagli enti privati –quando non già obbligatori per effetto di altre leggi– allo scopo di incrementare l'interoperabilità nello scambio di documenti informatici tra settore pubblico e privato. Per questo motivo queste Linee guida individuano, dall'insieme di formati di cui al §2:

14

⁵ A titolo di esempio, un formato potrebbe essere progettato affinché, in uno schema di versionamento del tipo "*m.n*" (ove *m* sia il numero 'maggiore' della versione e *n* il numero 'minore') vi sia retrocompatibilità totale in scrittura di almeno *k* versioni precedenti, nonché estendibilità (in lettura) per tutte le revisioni minori della stessa versione. Ad esempio, per *k*=2, questo significa che un file codificato nella versione 3.12 di un dato formato, ad esempio, potrà essere prodotto anche da applicativi che producano file codificati con le versioni 4 e 5; inoltre ad un applicativo in grado di leggere la versione 3.12 sarà richiesto di poter leggere file di qualunque versione 3 (anche se eventuali funzionalità aggiuntive introdotte in revisioni minori successive alla 3.12, pur non "onorabili" dall'applicativo, non dovranno pregiudicarne la possibilità di aprire il file).

- a) una categoria generale di formati, rispetto ai quali *tutte* le PP.AA. e le organizzazioni sul territorio nazionale,
 - a. sono in grado di leggere file prodotti in questi formati,
 - b. seguono le indicazioni riportate nella tabella riassuntiva del formato per quanto concerne la produzione di nuovi documenti in questi formati;
- b) diverse categorie specifiche o speciali, diversificate in base al settore merceologico o alla natura del documento informatico rappresentabile, verso le quali sono identificati ulteriori obblighi e raccomandazioni solo verso le PP.AA. che, in quanto utenti professionali, trattano documenti di quella tipologia nell'ambito ristretto, o comunque delimitato, di quella categoria specifica. Tali categorie possono essere di riferimento anche per soggetti privati che trattano professionalmente i medesimi documenti informatici.
- 3. L'appartenenza di un formato di file alla categoria generale piuttosto che a una o più categorie speciali è indicata nelle tabelle riassuntive dei formati contenute nel §2, possibilmente differenziata per la lettura ovvero la scrittura (cioè la formazione) di documenti in tali formati.
- 4. Come indicato nelle Linee guida di cui il presente Allegato è parte integrante, qualora un formato di file sia indicato come generico, ma una sua particolare applicazione in un determinato settore specialistico fornisca anche un formato di file specifico, ovvero una variazione strutturale del medesimo formato generico (ad es. dialetti, specializzazioni, varianti, schemi operativi, profili, specifiche tecniche particolari o aggiuntive), la specializzazione del formato prevale su quella generale. 5. Ad esempio, nel caso di un documento informatico contenente informazioni fiscali relative a una prestazione, cessazione di beni o servizi, le organizzazioni non devono produrlo in un qualsiasi tipo di file XML (che è altresì un formato generico per dati strutturati, anche di codesto tipo, cfr. (2.3); ne è garantita, invece la produzione sotto forma di fattura elettronica nello specifico formato FatturaPA (cfr. §2.14), individuato dal legislatore come il dialetto XML per quell'utilizzo specifico. 6. Si precisa che, sempre in analogia con l'indice di interoperabilità introdotto nel §3.2, il caso di pacchetti e contenitori di file va sempre considerato congiuntamente con tutte le sue parti costituenti: cioè, per i pacchetti di file, il formato del pacchetto in se, insieme ai formati di tutti i file costituenti il pacchetto stesso; per i contenitori di file, il formato della busta in se, insieme ai formati di tutti i flussi e i codec di tutte le essenze imbustate nel contenitore.

15

⁶ Il termine "utente professionale" va inteso ai sensi del Regolamento (UE) № 1807/2018 (regolamento "FFnpD") del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione Europea.

7. Ad esempio, si consideri un contenitore multimediale⁷ i cui formati della busta (e.g. MP4, §2.12) e quello delle essenze audio e sottotitoli (e.g., rispettivamente, WAVE e EBU STL, §2.9) sono contenute nella categoria generale, mentre il codec usato nell'essenza video (e.g. XDCAM EX) non è presente in nessun elenco, trattandosi di un codec chiuso e proprietario. In effetti un documento elettronico così formato non è riproducibile integralmente, a meno di non avere a disposizione nell'applicativo d'utilizzo (riproduttore multimediale) il codec proprietario XDCAM, la cui disponibilità pubblica è, ad oggi, limitata e potrebbe ridursi sensibilmente in futuro, a causa dell'obsolescenza del codec rispetto alle tecnologie degli applicativi, della scadenza di licenze d'uso e brevetti, nonché delle sorti dell'organizzazione che li detiene. In questo esempio, dunque, il documento elettronico non può considerarsi un file codificato, nella sua interezza, in un formato interoperabile: lo sono le tracce audio, sottotitoli e il contenitore che le imbusta, ma non lo è la traccia video e, quindi, non lo è il documento informatico nella sua interezza.

2. Tipi di file

1. Si faccia riferimento al Glossario delle presenti linee guida per la definizione dei termini non ulteriormente introdotti in questa sezione.

La sezione mantiene la medesima suddivisione per tipologie di formato delineata in §1.2.1. Per ciascun formato di file, pacchetto di file, busta o codec, ne vengono ricapitolate le caratteristiche principali in una tabella sinottica, recante:

- nome abbreviato, acronimo ovvero pseudonimo del formato (in alto a sinistra).
- TIPOLOGIA DI FORMATO (in alto a destra) in particolare se si tratti di un formato di file, di busta/contenitore, di pacchetto di file, di flusso, ovvero un codec per essenze multimediali.
- icona del formato (in alto a destra) riferimento visivo, a scopo di mera indicazione o suggestione, della riproduzione grafica di un'icona specifica per

⁷ Questi file sono, comunemente ma in maniera inesatta, chiamati «file video», perché l'essenza più importante contenuta al loro interno è quella video, ovvero in questo caso «file 'MP4'» in quanto si esplicita il solo formato della busta, ignorando i codec delle essenze al suo interno, perché la busta è spesso –impropriamente– il solo oggetto cui venga una visibilità tecnica, verso l'utente, da parte del sistema operativo e di archiviazione che conserva e processa il file. Tuttavia, tali contenitori possono avere più tracce video, audio, sottotitoli — talvolta persino file di altri formati in allegato. L'integrità di tali file, che ne consente un utilizzo pieno sotto ogni aspetto tecnico, amministrativo e giuridico, è legata perciò alla possibilità di aprire e decodificare non solo la busta e una traccia video, ma tutte le essenze ivi contenute. Per questo motivo è importante sottolineare la presenza di essenze di più tipologie diverse al suo interno, ciascuna potenzialmente codificata con un codec diverso, da cui l'esigenza di nominare correttamente questi file come «contenitori multimediali».

la tipologia in oggetto (così come implementata nelle GUI dei principali sistemi operativi o software applicativi, per la riproduzione di detto formato).

- nome completo del formato.
- estensione di file se più di una, la prima è da considerarsi raccomandata per la generazione dei file, mentre le altre sono estensioni meno comunemente usate, per le quali si raccomanda la capacità di lettura in tale formato. Nel caso dei pacchetti di file, sono invece indicate le estensioni dei formati di file che compongono obbligatoriamente il pacchetto (escludendo tutte le tipologie di formati ammessi dal pacchetto ma che non devono essere obbligatoriamente presenti all'interno).
- Tipologia MIME (per i formati di file e busta) per i formati di file vengono indicati i possibili tipi MIME, come definiti in RFC-6838, per l'identificazione del formato a prescindere dall'estensione; qualora presenti più di un tipo MIME, il primo è sempre da intendersi quale preferenziale (e dunque raccomandato per la creazione di file in questo formato). Nel caso di pacchetti di file, sono invece indicati i tipi MIME usati dai file che compongono il pacchetto. Una lista aggiornata di tipi MIME registrati si può trovare al seguente indirizzo internet: www.digipres.org/formats/mime-types.
- Derivato da (*opzionale*) eventuali formati di file, buste, pacchetti o codec di cui il formato è un'evoluzione ovvero, come nel caso di XML, ne rappresenti un dialetto. Possono essere indicati qui, per contenitori e pacchetti di file multimediali, l'applicabilità a uno o più schemi operativi.
- Magic number (per i formati di file e busta) L'eventuale codice, definito nel Glossario e in §1.1.3, viene indicato nella sua codifica ASCII così; qualora i caratteri del magic number contengano caratteri speciali non alfanumerici e non diacritici, essi potranno essere indicati, in toto o in parte, in notazione esadecimale, come ad esempio 0x1A3F (2 byte).
- Profili (per i soli codec) Molti codec posseggono parametri di compressione che sono usati per "tarare" l'algoritmo a diverse esigenze. Alcuni di questi parametri possono essere impostati –in maniera più o meno rigida– su valori determinati a priori, andando a costituire delle pre-selezioni che prendono il nomi di "profili", "livelli" o altro (a seconda del tipo di codec). Se rilevante o vincolante a livello di codec, può essere indicata qui la compatibilità di un codec con uno più schemi operativi (anche se uno schema operativo viene tecnicamente rafforzato al livello di contenitore o di pacchetto di file). Quando utile per distinguere ulteriormente i tipi di profilo fra loro, da un punto di vista puramente grafico, possono essere usati anche alcuni colori.
- Codice FourCC (per i soli codec) definito in RFC-2361 (oltre che in www.fourcc.org) e nel Glossario, è usato per indicare una stringa identificativa di al più 4 caratteri alfanumerici minuscoli, indicata così, per distinguere i

- codec audio e video usati nelle essenze per alcuni tipi di formati di busta multimediale (§2.12).
- Sviluppato da Nome dell'organizzazione di standardizzazione, azienda, dicasterio governativo di competenza, società o comunità che ne detiene la proprietà intellettuale (formati proprietari), ovvero che ne mantiene lo sviluppo (formati non proprietari).
- Tipologia di standard viene brevemente elencato se il formato sia codificato in qualche tipo di standard, se sia o meno aperto, proprietario (con eventuali licenze d'uso), testuale/binario, retrocompatibile, estendibile, robusto e dipendente dal dispositivo. Qualora non espressamente indicato in tale casella (rispetto alla classificazione delle tipologie di formato di cui al §1.2.1), viene implicitamente assunto che il formato sia:
 - a) non codificato in alcuno standard, né de iure né de facto,
 - b) chiuso,
 - c) proprietario con licenza d'uso vincolante sia in lettura che in scrittura,
 - d) non estendibile,
 - e) possegga modello per i metadati di livello 1,
 - f) non robusto,
 - g) indipendente dal dispositivo.
- Livello metadati Il "livello del modello per i metadati", come introdotto nelle Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico emesse dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che si riferisce alla classificazione dei metadati supportati nativamente dal formato. Si precisa che la classificazione di ciascun formato in un dato livello si riferisce all'opportunità di valorizzare tutti i metadati, obbligatori e facoltativi, come previsti dalle specifiche tecniche del formato stesso riportate nella tabella, alla sezione Riferimenti). Qualora non vengano valorizzati tutti i metadati facoltativi, la classificazione può attestarsi a un livello inferiore. Altresì, non viene considerata, ai fini di tale classificazione, la valorizzazione custom di eventuali metadati "riservati" a casi d'uso non riportati dalle specifiche (quali, ad esempio, campi riempiti da singoli fornitori con metadati di loro propria rilevanza e sintassi). Nel caso di pacchetti di file, la classificazione si riferisce ai metadati complessivamente presenti nell'insieme di file minimi costituenti il pacchetto.
- Revisione viene indicata qui la versione dello standard di riferimento per le PP.AA.; la "versione di riferimento" va intesa, salvo indicazione contraria in Revisione, come la versione più recente tra quelle supportate, nel senso che:

- ♦ per le organizzazioni che *leggono* file in questo formato, è obbligatoria la leggibilità di file creati con questa versione e, con tutte le precedenti con cui tale versione è descritta come retrocompatibile (cfr. §1.2.2);⁸
- ◆ per le organizzazioni che producono documenti in tale formato, è obbligatoria la produzione di nuovi documenti in tale versione ovvero qualora non tecnicamente praticabile— con una qualunque versione precedente rispetto alla quale la versione indicata in Revisione sia descritta come retrocompatibile (cfr. §1.2.29), ovvero —qualora non tecnicamente praticabile neanche ciò— con una qualunque versione successiva rispetto alla quale, però, la quella indicata in Revisione sia descritta come compatibile in avanti.
- Riferimenti sono qui elencate tutte le normative di riferimento (sotto forma di leggi, regolamenti tecnici, linee guida o standard) nonché –in mancanza o a complemento di altro– *best pratices* e indirizzi di siti web ove sia resa disponibile altra utile documentazione ufficiale;
- Conservazione Sono date indicazioni in merito all'utilizzo del formato per la conservazione di cui alle presenti Linee guida. In alcuni casi, il formato può essere adottato per la conservazione dei documenti informatici purché siano adottate specifiche configurazioni, eventualmente indicate qui. Infine, è indicato in questo campo (con la dicitura "cfr. §2.8"), l'eventuale attenzione all'uso di caratteri tipografici non interoperabili.
- Racc. per la lettura raccomandazioni per le PP.AA. relativamente alla capacità di leggere documenti informatici nel dato formato, oltre che eventuali obblighi normati dalle Linee guida di cui questo Allegato è parte integrante;
- Racc. per la scrittura raccomandazioni per le PP.AA. relativamente alla capacità di formare documenti informatici nel dato formato, oltre che eventuali obblighi previsti dalle Linee guida di cui questo Allegato è parte integrante. In tale sezione sono collocate anche indicazioni in merito all'uso di tale formato per la conservazione, così come trattata nelle presenti Linee guida.

Ciascun formato può essere ulteriormente descritto, particolarmente riguardo alle raccomandazioni e agli eventuali obblighi, in una parte discorsiva successiva alla tabella sinottica.

⁸ Se, ad esempio, è raccomandata la versione 3.0 di un dato formato di file, che è definito come una variante della versione 2.0 tale che qualunque lettore in grado di leggere la 3.0 leggerà anche la 2.0, l'obbligo in lettura si applica anche alla versione 2.0.

⁹ Se, utilizzando il precedente esempio, è raccomandata la versione 3.5 di un dato formato di file ma qualunque applicazione in grado

- 2. Si rimanda al Regolamento (UE) Nº 679/2016 ("GDPR") del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di trattamento dei dati personali che, rappresentati in un documento informatico, possono essere soggetti a *pseudonimia*, come metodologia atta a proteggerli, aggiornarli, cancellarli. La scelta dei formati di file da utilizzare può discendere anche dall'implementazione di tecnologie e procedure allo scopo di ottemperare agli obblighi imposti in capo al GDPR.
- 3. Si rimanda al Regolamento (UE) № 1807/2018 (regolamento "FFnpD") del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione Europea, per quanto riguarda ulteriori considerazioni in merito sia alla localizzazione geografica dei documenti informatici, alla loro portabilità e alle distinzioni tra utilizzo e utenti professionali di dati non personali.
- 4. Si rimanda alle *Linee guida sull'accessibilità* e alle *Linee guida di design* per le considerazioni sulla rappresentazione di elementi testuali e grafici nei documenti elettronici, cui le PP.AA. si attengono per la produzione di documenti informatici. Come mero esempio, tali considerazioni possono riguardare i criteri di scelta:
 - delle famiglie di caratteri tipografici (§2.8) e del loro corpo;
 - dell'inclusione di un elemento grafico come immagine vettoriale (§2.6) ovvero *raster* (§2.7).
- 5. Il primo criterio di scelta è di particolare pertinenza con la formazione dei documenti informatici, in quanto in moltissime tipologie elencate nel §2 (non solo i documenti impaginati, bensì anche le pagine web, i fogli di calcolo, le presentazioni multimediali, le immagini vettoriali e la modellazione digitale, nonché i sottotitoli) il tipo di carattere è parte integrante del documento perciò, qualora il carattere tipografico non sia presente o non sia interpretabile dal sistema informativo che visualizza il documento, ciò può comportare una difformità o addirittura l'impossibilità di leggere lo stesso.
- 6. Nel caso di documenti la cui rappresentazione o utilizzo (si pensi, ad esempio, non soltanto a documenti impaginati, bensì a documenti multimediali) dipendano dalle caratteristiche tecniche del formato scelto e delle modalità con cui il documento viene specificatamente formato, le considerazioni di cui alle sopracitate Linee guida saranno valutate allo scopo di incrementare l'interoperabilità e l'accessibilità dei documenti.
- 7. Proprio in considerazione dei precedenti 2, 4, 5 e 6, le PP.AA. possono includere nella valutazione di interoperabilità (cfr. §3.1) le considerazioni relative alla scelta dei formati dei file, delle modalità con cui i documenti vengono formati usando determinati formati (profili, impostazioni o configurazione del sistema di formazione del file, ecc.).
- 8. Nel caso di formati di file che permettano di scegliere i caratteri tipografici da utilizzare salvando tali scelte come parte del documento informatico stesso, qualora

i caratteri tipografici non facciano anch'essi parte del documento informatico, le PP.AA. adotteranno tutte le misure necessarie per la scelta di caratteri tipografici di uso comune, affinché la visualizzazione del documento sia il più possibile indipendente dai caratteri tipografici.

9. La raccomandazione di cui al punto 8 viene richiamata, nelle successive schede tecniche dei formati di file, mediante l'indicazione del capitolo sui caratteri tipografici, cioè con la semplice dicitura "cfr. §2.8", alla voce "Livello metadati".

2.1 Documenti impaginati

- 1. I formati "orientati alla pagina", o "impaginati", suddividono un documento informatico in unità separate chiamate *fogli*, in quanto il loro utilizzo primario è la carta stampata, come mezzo di origine (tramite scansione di documento cartaceo) ovvero di destinazione (tramite stampa). Non tutti i documenti impaginati sono però concepiti per la stampa, esibendo anzi caratteristiche tipiche del mondo digitale, quale la possibilità di allegare contenuti multimediali o anche di altro genere, così come di collegamenti di tipo URL a altre posizioni nella rete internet, intranet o in altro sistema di gestione dei documenti, in modo che l'utente possa accedervi tipicamente dopo aver attivato il collegamento di riferimento.
- 2. La pagina va inoltre considerata come un'entità virtuale dunque non legata alla bidimensionalità e staticità di una superficie fisica di stampa. Con l'eccezione di alcuni formati nati ed evoluti esclusivamente nell'ambito della stampa tradizionale, e.g. il formato PostScript[®], che dunque sono tecnicamente vincolati a rappresentare esclusivamente elementi direttamente stampabili (quali testi, disegni, immagini statiche), i formati più evoluti quali il PDF possono rappresentare dati multimediali, elementi interattivi o persino includere altri file all'interno di un documento impaginato (si legga la sezione corrispondente).
- 3. In formati di questo tipo viene descritta anche la "presentazione" (cioè la rappresentazione visuale) dei contenuti informativi all'interno delle pagine, utilizzando stili di visualizzazione di ipertesti (cfr. §2.2), immagini (raster o vettoriali, cfr. §2.6 e §2.7) e altre tecniche tipografiche, quali i caratteri tipografici (§0), che possono essere riferiti sia internamente nel medesimo file e che contiene dunque, al suo interno, un insieme completo o parziale di glifi.

PDF	FORMATO	DI FILE
Nome completo	Portable Document Format	
Estensione/i	.pdf	
Magic number	%PDF	
Tipo MIME	application/pdf	
Sviluppato da	Adobe Systems	

```
Tipologia di
                aperto (2.0)/proprietario (libero 1.7), estendibile, de jure
     standard
      Livello
     metadati
                Adobe® PostScript®
  Derivato da
    Revisione
                2.0
                      (2017)
  Riferimenti
                Famiglie di standard 32000 e 19005 della
                 • 32000-2:2017, PDF v2.0
                 • 32000-1:2008, PDF v1.7
                 • 19005-1:2005, PDF/A-1 (v1.4)
                 • 19005-2:2011, PDF/A-2 (v1.7)
                 • 19005-3:2012, PDF/A-3 (v1.7)

    Adobe, Supplement to PDF v1.7 Extension 3,

                • Adobe, Document management - PDF 1.7, ©2008
                • ISO 24517-1:2008, PDF/E-1 (v1.6)
                • ISO <u>15930-1</u>:2001, PDF/X-1 e PDF/X-1a (v1.4)
                • ISO 15930-8:2010, PDF/X-5 (v1.6)
                • ISO 14289-1:2014, PDF/UA-1 (v1.4)
                • ISO/CD 14289-2, PDF/UA-2 (v2.0)
                • ISO 16612-2:2010, PDF/VT-1 e PDF/VT-2 (PDF/X-
                 4 e / x - 5
                • ISO/CD 16612-3, PDF/VT-3 (PDF/X-6) (v2.0)
                Sì, solo profili PDF/A e PDF/B;
Conservazione
                altrimenti, cfr. §2.8
 Racc. per la
                Generico con riconoscimento obbligatorio
      lettura
                (v1.x).
                Raccomandata: v1.7+. Obbligatoria: v1.4+.
 Racc. per la
    scrittura
                Profili raccomandati (leggere
                raccomandazioni più sotto): PDF/A-2a, PDF/A-
                2u, PDF/A-2b, PDF/A-1a, PDF/A-1b.
                Profili PDF/A e PDF/B adatti alla
                conservazione.
```

4. Il formato PDF è il "principe" dei formati per documenti impaginati. Nato come formato proprietario (sviluppato da Adobe Corporation), è stato rapidamente adottato come standard *de facto* per la produzione digitale del cartaceo; nel 2008 è diventato uno standard *de iure*, con il nome di ISO 32000-1 (PDF versione 1.7); successivamente rivisto nel 2017, con il nome di ISO 32000-2 (PDF versione 2.0). Il formato PDF è estremamente versatile in quanto è stato continuamente aggiornato nel tempo aggiungendo nuove funzionalità. Allo stato attuale (PDF versione 2.0) è possibile includere nel documento evidenze di vario tipo (incluse immagini, audio, video, modelli tridimensionali animati), imbustare all'interno del file di qualsivoglia formato sotto forma di "allegati", sovraimprimere graficamente alle pagine moduli interattivi che permettono all'utente compilazione libera o vincolata (per poi salvarne un'istanza con i campi riempiti). È anche possibile proteggere un documento PDF con password o firme elettroniche e usare la crittografia per

limitarne la lettura o la modifica, anche se tale protezione è aggirabile con appositi strumenti software.

- 5. L'apposizione di firme e sigilli elettronici su documenti in formato PDF è effettuata mediante la busta crittografica PAdES (cfr. §2.16), mentre il servizio fiduciario elettronico costituto dalla convalida di documenti in formato PAdES è sancito dalla normativa comunitaria.
- 6. Il PDF è uno standard "modulare", nel senso che sono stati definiti profili diversi che introducono insiemi aggiuntivi di nuove funzionalità (quali quelle sopra elencate), ovvero vincolano alcune di esse allo scopo di migliorare l'interoperabilità del documento PDF in specifici ambiti. I profili possono prevedere sotto-profili con ulteriori specifiche (additive o vincolanti), chiamati livelli di conformità. Si noti inoltre che un file PDF può essere conforme a più livelli (profili o sotto-profili) contemporaneamente. I profili e sotto-profili ufficialmente riconosciuti sono i seguenti:
 - PDF/A (archival) Profilo particolarmente adatto alla creazione di documenti di cui deve essere garantita la leggibilità in caso di archiviazione a lungo termine e conservazione. Si divide in due sotto-profili:
 - o PDF/A-1 Basato su PDF versione 1.4, impedisce al file di contenere (graficamente o come allegati) niente altro che testi, ipertesti, immagini *raster* o vettoriali; sono in particolar modo vietati i moduli con contenuti variabili (e.g. codice Java eseguibili), Infine, il formato contenere al suo interno tutti i caratteri tipografici utilizzati.
 - PDF/A-1a (accessible) Specifica "forte" del sotto-profilo PDF/A-1, ove ad ogni contenuto non testuale del file è garantita piena coerenza semantica e accessibilità (p.es. ogni immagine deve avere un commento, ed ogni glifo un codice UNICODE); questo consente non solo una visualizzazione del file a lungo termine, ma anche un suo utilizzo da parte di parser e di lettori del documento per persone diversamente abili.
 - PDF/A-1b (basic) Specifica "debole" del sotto-profilo PDF/A-1, ove non è richiesta la presenza di dati semantici come in PDF/A-1a.
 - o PDF/A-2 Basato su PDF versione 1.7, è dotato di tre livelli di conformità:
 - PDF/A-2a analogo a PDF/A-1a.
 - PDF/A-2b analogo a PDF/A-1b.
 - **PDF/A-2u** analogo a PDF/A-2b, ma con il vincolo aggiuntivo che tutti i caratteri impiegati devono essere codificati in base alla mappatura UNICODE.

- o **PDF/A-3** Sotto-profilo poco usato che aggiunge, rispetto a PDF/A-2, la possibilità di allegare file di qualsiasi tipo.
- PDF/E (engineering) Profilo dedicato all'inclusione di disegni e altri dati tecnici nel PDF (versione 1.6), quali informazioni geografiche, e modelli grafici tridimensionali interattivi.
- PDF/H (health) Inclusione di dati sanitari (sotto forma di XML) quali referti, sondaggi, testi di laboratorio o altri sistemi diagnostici.
- PDF/X (graphics exchange) Interscambio professionale di contenuti grafici (sia raster che vettoriali, cfr. §2.6 e §2.7 rispettivamente)
 - o PDF/x-1 Sotto-profilo basato su PDF versione 1.3.
 - PDF/X-1a Variante in cui devono essere incluse tutte le fonti tipografiche, mentre i colori sono codificati in spazio-colore CMYK o come colori *spot* ¹⁰.
 - o **PDF/X-3** Sotto-profilo (basato su PDF versione 1.3) che include capacità colorimetriche avanzate, come ad esempio ammettere, oltre a colori *spot*, spazi-colore CMYK, CIELAB, RGB (calibrati o meno), profili ICC.
 - o **PDF/x-4** Ulteriore evoluzione del sotto-profilo PDF/x-3 (basato su PDF versione 1.4) che include anche le trasparenze.
 - o PDF/X-5 Ulteriore evoluzione del sotto-profilo PDF/X-5 (basato su PDF versione 1.6), con una ulteriore distinzione: PDF/X-5g, PDF/X-5pg e PDF/X-5n.
- PDF/UA (universal accessibility) Profilo dedicato all'accessibilità universale, che comprende ad esempio l'ordine con cui devono comparire commenti e note, le didascalie per i contenuti extra meno accessibili (ad es. foto o video), i requisiti per permettere a tecnologie di accessibilità di gestire tutte le parti del documento (incluse quelle criptate).
- PDF/VT (variable and transactional printing) Profilo dedicato a PDF che andranno stampati con parti variabili da tiratura a tiratura (ad es. il numero seriale progressivo in ogni esemplare a tiratura limitata).
 - o **PDF/VT-1** Variante in cui tutte le parti sono auto-contenute in un singolo file PDF (compatibile con PDF/X-4).
 - o **PDF/VT-2** Variante in cui è contemplato l'uso di elementi grafici contenuti in file esterni (compatibile con PDF/X-5)

24

¹⁰ Un colore *spot* è indicato digitalmente da un semplice codice corrispondente, nei plotter e stampanti professionali, ad un particolare inchiostro che viene inserito appositamente. I colori spot possono prevedere qualità colorimetriche non visibili digitalmente (p.es. colori lucidi, opachi, metallizzati, perlati, ruvidi), così come essere associati, in particolari processi di stampa, a lavorazioni completamente diverse nella zona dell'impaginato digitalmente indicata come da stampare con un dato color *spot*.

- PDF/VT-2s Ulteriore variante in cui sono ammessi contenuti presi da flussi digitali esterni al PDF stesso (p.es. dati provenienti da un sensore).
- 7. Come riportato nella scheda tecnica del formato PDF, a prescindere dalla tipologia di contenuto (e quindi dall'eventuale conformità con altri profili), la produzione di file in formato PDF privilegia, ove disponibile, la più recente versione conforme allo ISO 32000-2, adottando preferenzialmente i suoi i profili di accessibilità, con il seguente ordine di preferenza: PDF/A-2a, PDF/A-2u, PDF/A-2b. Qualora non siano disponibili strumenti per la produzione di documenti PDF conformi alla versione 2.0, si utilizza la versione più recente disponibile, preferendo le versioni conformi allo ISO 32000-1 (PDF versione 1.7 e successive), in nessun caso inferiori al PDF versione 1.4, adottando i profili di accessibilità con il seguente ordine di preferenza: PDF/A-1a, PDF/A-1b. La ragione principale di tale ordine di preferenza risiede nella maggiore versatilità del PDF versione 1.7 e successive nel:
 - includere documenti (anche non in formato PDF), come *allegati* al PDF stesso;
 - permettere l'utilizzo di campi modulo senza incidere sulla validità di firme o sigilli elettronici senza invalidare l'integrità del documento stesso, né tantomeno delle firme o sigilli elettronici PAdES eventualmente apposti;
- 8. L'obbligo di cui al precedente capoverso può essere disatteso per i documenti PDF prodotti per essere specificatamente modificati ovvero "compilabili" in un momento successivo alla loro produzione, come ad "modelli" o template per procedimenti amministrativi di varia natura. Tuttavia, le PP.AA. producono il documento compilabile e modificabile in formato PDF, usando versioni e profili adeguati, tenendo conto che una volta compilati o redatti in forma definitiva, tali file costituiranno documenti informatici (nel senso della rilevanza degli atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti contenuti nella versione modificata o compilata). Si raccomanda, ad esempio, di utilizzare per file PDF compilabili o modificabili, solamente caratteri tipografici tra quelli interoperabili "standard" definiti nel §2.8.

 9. I documenti che sono immodificabili salvo per la compilazione di campi vuoti o l'apposizione di firme o sigilli elettronici devono essere prodotti in formato PDF versione almeno pari a 1.7, sfruttando i campi modulo e la loro robustezza, come già esposto al punto 7.

Word® 2007	FORMATO	DI FILE
Nome completo	WordProcessingML OOXML Extension	
Estensione/i	.docx, .dotx	
Specializzazione di	XML imbustato dentro ZIP	
Tipo MIME	application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessing application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessing	

	44
Sviluppato da	Microsoft Corporation; ISO; ECMA
Tipologia di	proprietario (libero), estendibile, <i>de</i>
standard	facto, testuale
Livello metadati	3
Derivato da	Office Open XML; Microsoft [®] Word [®]
Revisione	11.1 (2018)
Riferimenti	 Microsoft, Word extensions to OOXML (.docx) file format v11.1 (2018) officeopenxml.com, Anatomy of a WordProcessingML file
Conservazione	Sì, solo profilo Strict; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Generico con riconoscimento obbligatorio
Racc. per la	Vedasi capoversi 10 e 11 per la
scrittura	conservazione.

- 9. La suite di applicativi Microsoft® Office®, dalla versione 2007 in poi, utilizza un formato di file unico per i suoi applicativi principali, chiamato Open Office XML (OOML, descritto più genericamente in §2.5). Il formato consiste in un pacchetto di file, suddiviso in più cartelle, imbustato e compresso con un algoritmo ZIP e presentato come un unico file. I file all'interno del pacchetto compresso sono prevalentemente in formato XML e utilizzano il dialetto WordprocessingML, riservato ai documenti di videoscrittura elaborati dall'applicativo Word® per definire l'intera struttura e il contenuto del documento. Eventuali documenti allegati (p.es. immagini, video, audio o altri file) sono inseriti, all'interno di opportune cartelle, nel loro formato nativo. L'estensione del documento compresso per gli impaginati normali (senza macro attive) è .docx, mentre altri tipi di documenti (p.es. modelli di documento, impaginati con macro attive) sono indicati semplicemente con estensioni diverse.
- 10. Come per altri formati basati su OOXML, si consiglia la produzione di documenti con il profilo Strict, che è più restrittivo ma consente di eliminare alcune estensioni "proprietarie" che possono ridurre l'interoperabilità del formato stesso.
- 11. Il documento è adatto alla conservazione solo se:
 - sono utilizzati esclusivamente caratteri tipografici "standard" (cfr. §2.8 capoverso 2),
 - è privo di contenuti dinamici ad eccezione di campi compilabili o campifirma,
 - è privo di contenuti audiovisivi (suoni, video),
 - eventuali immagini o altri contenuti multimediali sono contenute direttamente nel documento e non mediante collegamenti a file esterni al documento.

Si consiglia inoltre di effettuare un controllo sull'intera accessibilità del documento.

MS-DOC	Formato di file
Nome completo	Microsoft [®] Word [®] Binary File Format
Estensione/i	.doc, .dot
Magic number	0xD0CF11E0A1B11AE1
Тіро міме	application/msword
Sviluppato da	Microsoft Corporation
Tipologia di standard	proprietario (libero), estendibile, de facto, binario, deprecato
Livello metadati	3
Derivato da	Microsoft [®] Compound File Binary format; Corel [®] <i>WordPerfect</i> ™
Revisione	8.1 (2018)
Riferimenti	Microsoft, [MS-DOC]: Word (.doc) binary file format v8.1 (2018)
Conservazione	No; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Obbligatorio con riversamento raccomandato
Racc. per la scrittura	Sconsigliato

12. Il formato binario Word, utilizzato come formato principale fino alle versione 2003 da codesto applicativo di videoscrittura, è una variante specializzata del formato Compound File Binary, proprietario di Microsoft Corporation (cfr. §2.5); utilizza l'estensione .doc per il documenti impaginati normale, e la cambia in caso di varianti, quali ad esempio i modelli di documento (estensione .dot). Il formato contiene in un unico file i metadati, i contenuti testuali, ipertestuali e gli allegati dell'impaginato, senza offrire efficaci meccanismi di controllo dell'integrità. Inoltre, le revisioni al documento vengono in generale salvate come modifiche differenziali in coda al file, contribuendo ad ingrandire la dimensione del file e, al tempo stesso, renderne più complessa l'apertura e l'interpretazione da parte degli applicativi di videoscrittura. Per questa mancanza di robustezza (soprattutto in caso di documenti di dimensioni molto grandi a causa di contenuti multimediali allegati), l'azienda proprietaria del formato decide di cambiare strategia, adottando un nuovo formato per tutti i documenti della suite applicativa Office, a partire dalla versione 2007, anche se il "formato .doc" è pienamente supportato dalle nuove versioni. In caso di produzione di nuovi documenti impaginati tramite Word® si raccomanda l'uso del nuovo, sopra descritto formato basato su Open Office XML.

ODT	FORMATO	CONTENITORE
Nome completo	Open Document Text	
Estensione/i	.odt	
Specializzazione di	XML imbustato dentro ZIP	
Tipo MIME	application/vnd.oasis.opendocum	nent.text
Sviluppato da	Organization for the Advancement of Structured Infor	mation Standards

Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , binario
Livello metadati	3
Derivato da	_
Revisione	1.2 (2015)
Riferimenti	 Famiglia di standard 26300 della ISO/IEC: ISO/IEC 26300-1:2015, ODF for Office Applications v1.2 - Part 1: OpenDocument Schema ISO/IEC 26300-3:2015, ODF for Office Applications v1.2 - Part 3: Packages OASIS, Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), v1.2 (2015)
Conservazione	Sì; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Generico con riconoscimento obbligatorio
Racc. per la scrittura	Fortemente raccomandato

13. Il formato OpenDocument Text (ODT) è una particolare implementazione del più generale formato OpenDocument (cfr. §2.5). Esso è il formato di default usato dall'applicazione di videoscrittura *Writer* della suite open source *LibreOffice*, ma è ampiamente supportato da molti altri applicativi di videoscrittura. Come per l'Open Office XML, anche tale formato è costituito da una busta compressa ZIP contenente un pacchetto di file che descrive la composizione del documento, cui componenti principali sono in formato XML.

RICHTEXT	FORMATO DI FILE
Nome completo	Rich Text Format
Estensione/i	.rtf
Magic number	{\rtf1
Tipo MIME	text/rtf, application/rtf
Sviluppato da	Microsoft
Tipologia di standard	proprietario (libero), <i>de facto</i> , binario, deprecato
Livello metadati	1
Derivato da	Rich-Text; Enriched Text
Revisione	1.9.1 (2008)
Riferimenti	 Microsoft, Word 2007: Rich Text Format (RTF) Specification v1.9.1 (2008) RFC-1521
Conservazione	No; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Generico con riconoscimento consigliato
Racc. per la scrittura	Non raccomandato

14. Rich Text Format (RTF) è un formato di proprietà di Microsoft utilizzato come formati interoperabile di documenti impaginati. Il formato supporta un numero molto ridotto di caratteristiche grafiche e tipografiche, e una possibilità limitata relativamente a ipertesti e allegati multimediali, a fronte di una semplicità strutturale conforme con lo scopo della sua introduzione. Nonostante sia ancora supportato dai principali applicativi di videoscrittura (inclusi quelli installati di default nei principali sistemi operativi), ma seguito della standardizzazione e apertura di formati ben più evoluti e completi (cfr. quelli basati su OOXML e OpenDocument) e, se ne sconsiglia l'uso per la produzione di nuovi documenti.

ЕРИВ	FORMATO DI FILE
Nome completo	EPUB
Estensione/i	.epub
Specializzazione di	HTML, CSS, XML, SVG, imbustati dentro ZIP
Tipo MIME	application/epub+zip
Sviluppato da	International Digital Publishing Forum
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de facto</i>
Livello metadati	3; cfr. §2.8
Derivato da	Open eBook publication structure; XHTML; CSS
Revisione	3.1 (2017)
Riferimenti	 Famiglia di standard 30135 della ISO/IEC: ISO/IEC 30135-1:2014, EPUB Part 1: EPUB3 overview ISO/IEC 30135-3:2014, EPUB Part 3:content documents ISO/IEC 30135-5:2014, EPUB Part 5: media overlay www.idpf.org/epub
Conservazione	No; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Generico con riconoscimento consigliato
Racc. per la scrittura	Raccomandato nell'editoria digitale

15. Il formato EPUB è costituito da un pacchetto di file che descrivono, complessivamente, una documento paginato comprensivo dei suoi allegati multimediali, compressi con compressione ZIP in un unico file con estensione .epub. I documenti prediletti da questo formato si chiamano anche eBook, in quanto si prestano ad una visualizzazione prevalentemente elettroica su dispositivi con diverse

capacità di visualizzazione grafica, anche notevolmente ridotta, come ad esempio *smartphone* e *tablet* (inclusi gli '*eBook reader*' specializzati).¹¹

All'interno di questo pacchetto, i metadati interni del documento sono contenuti in file XML, il contenuto testuale in uno o più file HTML, le sue impostazioni tipografiche in uno o più file CSS, e gli eventuali elementi grafici in file immagini di vari formati aperti (PNG, SVG, ecc.). La versatilità grafica dell'eBook è ottentuta da questo formato sfruttando le caratteristiche di adattamento ed "elasticità" dei contenuti HTML dotati di opportuni "stili" CSS (cfr. §2.2) basati su profili di dispositivo apposito.

InDesignML	FORMATO DI FILE
Nome completo	Adobe [®] <i>InDesign</i> [®] Markup Language
Estensione/i	.idml
Specializzazione di	XML imbustato dentro ZIP
Tipo MIME	application/x-indesign+xml
Sviluppato da	Adobe Systems
Tipologia di standard	proprietario (libero), <i>de facto</i> , testuale
Livello metadati	4
Derivato da	Adobe [®] <i>InDesign</i> [®] file format (.indd)
Revisione	8.0 (2012)
Riferimenti	 Adobe, IDML File Format Specification, v8.0 (2012) Adobe, InDesign® Developer Documentation
Conservazione	No; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Specifico; non raccomandato se non in editoria digitale
Racc. per la scrittura	Specifico; raccomandato (al posto di .indd) nel settore dell'editoria digitale InDesign

16. Adobe[®] *InDesign*[®] è uno degli applicativi più diffusi per l'editing grafico, ma è un applicativo commerciale non aperto, come il formato nativo e binario per i suoi impaginati (estensione .indd). Tale formato è inoltre altamente instabile in quanto Adobe, che lo mantiene, lo cambia in continuazione da una variante all'altra del software. Per ridurre i rischi di interoperabilità dovuti all'estrema variabilità del formato nativo ".indd", Adobe ha introdotto una variante del formato basato su XML e chiamato *InDesign*[®] Markup Language (estensione .idml). Tale versione, oltre ad essere testuale ed estendibile, è anche parzialmente pubblicata sul sito Adobe, ed

_

¹¹ Ad esempio lo stesso *eBook* visualizzato su due dispositivi elettronici con display tecnicamente diversi (un '*e-paper*' monocromatico da 800×600 punti a 167dpi, rispetto a un LCD a colori da 1920×1080 — cfr. §2.6) potrebbe essere visualizzato con caratteri tipografici simili (magari di dimensioni diverse) e con una diversa distribuzione di caratteri su ogni linea allo scopo di rendere l'esperienza di lettura più agevole e la fruibilità più simile a quella di un libro su carta stampata.

è perciò consigliato come il formato d'elezione –al posto del formato nativo– per tutte le organizzazioni che archivino impaginati creati con *InDesign*[®].

PostScript™	FORMATO DI FILE
Nome completo	PostScript®
Estensione/i	.ps
Magic number	%!PS
Tipo MIME	application/postscript
Sviluppato da	Adobe Systems
Tipologia di standard	proprietario (libero), <i>de facto</i> , binario, deprecato
Livello metadati	1
Derivato da	Lisp
Revisione	3 (1997)
Riferimenti	 Adobe, PostScript® Language reference, 3rd ed. (1999) Adobe, PostScript® Language reference supplement: Adobe® PostScript® 3™ version 3010 and 3011 Product Supplement, 30 August 1999
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Raccomandato per l'editoria digitale
Racc. per la scrittura	Sconsigliato

17. Il formato PostScriptTM deve il suo nome all'omonimo linguaggio di descrizione di pagine professionale. Come per i formati contenenti codici scritti in un linguaggio di programmazione, questo formato di file contiene un elenco ordinato di istruzioni in tale linguaggio PostScriptTM (linguaggio di tipo pseudo-binario) che, eseguite una dopo l'altra da una stampante o altro dispositivo capace di interpretarle, hanno come effetto la stampa di un documento esattamente identico. Il PostScriptTM è stato per anni uno dei linguaggi di riferimento per il trasporto e la conservazione di documenti finalizzati alla stampa digitale, sia di tipo testuale che grafico. La versatilità del formato è anche parte del motivo per cui lo standard PDF è basato su PostScriptTM. Ai formati per la produzione di documenti impaginati o altri tipi di stampa digitale, è tuttavia richiesto di supportare anche ipertesti e contenuti non strettamente stampabili (suono, video ,ecc.), per i quali tale formato, risultando dunque inadeguato, diviene obsoleto. Nonostante la grande varietà di documenti attualmente presenti salvati in questo formato (per il quale la capacità di lettura è ancora fortemente raccomanda alle organizzazioni di settore tecnico-editoriale), si sconsiglia di produrne degli altri, preferendovi formati più moderni. Gli applicativi dedicati alla formazione del documenti in tali formati al posto del PostScriptTM, così come gli applicativi di riversamento dal PostScriptTM in questi formati devono tuttavia essere adeguatamente configurati affinché i documenti mantengano le caratteristiche di riproducibilità e qualità che il formato PostScriptTM garantisce per sua natura, permettendo al contempo di includere funzionalità moderne nel documento, quali contenuti ipertestuali e multimediali. Esempi di tali funzionalità sono la rappresentazione delle immagini in modalità vettoriale o, qualora le immagini siano di tipo raster, garantire qualità equivalente (ad esempio mediante algoritmi di compressione senza perdita); cfr. §2.6 e §2.7.

LATEX	FORMATO DI FILE
Nome completo	LaTeX
Estensione/i	.tex
Specializzazione di	TeX
Тіро міме	application/x-tex
Sviluppato da	comunità open source
Tipologia di standard	aperto (licenza <u>LPPL</u>), estendibile, <i>de</i> <i>facto</i> , testuale
Livello metadati	1
Derivato da	T _E X
Revisione	2ε
Riferimenti	 www.latex-project.org github.com/latex3 ctan.org (Comprehensive T_EX Archive Network)
Conservazione	No; cfr. §2.8
•	Specifico; raccomandato per testi tecnico- scientifici
Racc. per la scrittura	Specifico; nessuna raccomandazione

18. LATEX è la specializzazione più comunemente più usata del linguaggio di impaginazione testi denominato TEX, inventato nel 1979 da Donald Knuth. La versione attualmente in uso è la 2€ (denominata LATEX2€). In realtà, l'albero "glottologico" del TEX comprende dialetti derivati direttamente dal linguaggiomadre TEX, così come dal LATEX stesso, come ad esempio <u>AMS-LATEX</u>.

Come suggerisce il nome stesso, LATEX è particolarmente efficace per la produzione di pubblicazioni tecnico-scientifiche pronte per la stampa e conformi a norme redazionali e tipografiche professionali. Ciò che ne ha determinato particolare diffusione nella comunità scientifica internazionale (nonostante la sua obsolescenza rispetto sia a linguaggi per ipertesti più evoluti come l'XML e a formati di documenti impaginati "WYSIWYG", 12 che permettono una visualizzazione diretta dei contenuti) sta, in prima istanza, nella capacità –innata nel TEX e contemporaneamente potenziata e semplificata nel LATEX– di descrivere complesse formule matematiche, la cui tipografia è rigorosamente rappresentata con leggibilità superiore ad applicativi di videoscrittura da "ufficio". Il linguaggio, di per sé, si limita

_

¹² Acronimo dall'inglese «what you see is what you get» (parafrasabile in «esattamente così come lo vedi»).

a descrivere la distribuzione di testi e ipertesti (immagini, tabelle, formule/equazioni, bibliografia, note, così come i loro riferimenti) all'interno del documento, contornati da tag che si riferiscono a template esterni contenenti le regole stilistiche e tipografiche da rispettare (come ad esempio le fonti, cfr. §2.8). Il documento LATEX è, in questo senso, analogo al codice sorgente di un linguaggio di programmazione o scripting (cfr. §2.15): ha bisogno di essere compilato per produrre un documento informatico consultabile e completamente impaginato, che si raccomanda sia prodotto sempre nel formato PDF o comunque –ove ciò non sia possibile– in uno dei formati raccomandati in questo paragrafo per la produzione di documenti impaginati.

È attualmente in sviluppo una revisione maggiore delle specifiche, denominata LATEX3, che modifica diversi aspetti (sia dal punto di vista lessicale che grafico), allo scopo di attualizzare questo linguaggio e integrarlo con le tecnologie allo stato dell'arte nel campo della tipografia, dell'editoria e della multimedialità che, semplicemente, non esistevano negli anni '80 e la cui integrazione nel TEX e nei dialetti derivati è solo parzialmente avvenuta, non senza numerose difficoltà tecniche.

2.1.1Raccomandazioni per la produzione di documenti

- 1. Il formato raccomandato per la produzione di documenti informatici in senso stretto (quindi, tra le altre cose, non più modificabili) il formato raccomandato è il PDF/A-1 per via della maggiore "superficie di interoperabilità"; il PDF in generale è comunque il formato più raccomandato per i documenti impaginati, inclusi quelli che devono rimanere parzialmente compilabili o commentabili (come i moduli delle procedure amministrative).
- 2. Le caratteristiche avanzate quali l'apposizione di firme e sigilli elettronici anche multipli (si veda il formato PAdES, §2.16), l'inclusione di documenti (anche in formati diversi) come *allegati* di un unico file PDF, l'inclusione di essenze multimediali e modelli bi- o tri-dimensionali manipolabili in tempo reale all'interno del documento, lo rendono particolarmente versatile in molteplici occasioni.
- 3. Per quanto riguarda i formati di documenti impaginati che possono essere revisionati e modificati, o dai quali si possono derivare altri documenti, si raccomanda siano prodotti in formato OpenDocument (.odt), interoperabilmente utilizzabile dai principali applicativi di videoscrittura e, laddove non sia possibile, nel formato OOXML (.docx), ma con profilo Strict. Nel caso di documenti semilavorati a carattere temporaneo e non definitivo è consigliabile anche l'utilizzo di formati

puramente "virtuali" quali quelli delle suite collaborative di fornitori di servizi in Cloud qualificati.

4. Per applicazioni specifiche, come l'editoria, la grafica o le pubblicazioni tecnicoscientifiche, possono essere raccomandabili anche altri formati definiti in questa sezione purché, in fase di conservazione, si valuti sempre l'interoperabilità del documento finito (a scopo di distribuzione attraverso vari mezzi di comunicazione) e della sua sorgente così (come generata da applicativi di videoscrittura o altro), in quanto tali requisiti potrebbero portare a differenti raccomandazioni di formato.

2.2 Ipertesti

1. Rientrano in questa categoria tutti i documenti, prevalentemente testuali, che contengono ipertesti, quali ad esempio riferimenti ad oggetti esterni (di tipo URI, URL o altro), ovvero codici di *markup* per rappresentare digitalmente insieme astratti di dati e loro ontologie.

XML	FORMATO DI FILE
Nome completo	Extensible Markup Language
Estensione/i	.xml
Magic number	xml 0x<mark 20
Tipo MIME	application/xml, text/xml
Sviluppato da	World Wide Web Consortium
Tipologia di standard	aperto, estendibile, retrocompatibile, de iure, testuale
Livello metadati	4
Derivato da	SGML
Revisione	1.0, 5ª edizione
Riferimenti	 W3C Recommendation XML 1.0 (5th Ed.), 2013 www.w3.org/standards/xml validator.w3.org
Conservazione	Sì, se conservato insieme a un <i>XML</i> <i>Schema</i>
Racc. per la lettura	Generico; subordinato ad eventuali, ulteriori obblighi o raccomandazioni di conformità con schemi/dialetti.
Racc. per la scrittura	Generico; subordinato ad eventuali, ulteriori obblighi o raccomandazioni di conformità con schemi/dialetti.

- 2. Il principale tipo di sintassi è costituito dall'*Extensible Markup Language* (XML), la cui caratteristica aggiuntiva è di essere facilmente *human readable*. L'XML è estendibile in quanto:
 - possono essere definite in continuazione nuove etichette;

- più dizionari di etichette possono essere usati con un approccio modulare all'interno del medesimo file XML mediante l'utilizzo dei *namespace* ("spazi di nomi") sui nomi delle etichette;
- è possibile definire, in XML stesso, sintassi specializzate mediante schemi (.xsd) o dialetti (.dtd);
- un medesimo documento XML (come file unico ovvero pacchetto costituito da più file XML) può essere logicamente composto da parti distinte, ciascuna delle quali utilizza etichette e regole sintattiche definite da diversi namespace o schemi, mentre le diverse parti possono referenziarsi l'un l'altra sfruttando diversi meccanismi sintattici (p.es. XQuery e XPath).
- 3. Numerosi formati di file oggetto del presente Allegato che utilizzano il linguaggio XML impiegano un dialetto specializzato al loro contenuto; essi sono:
 - OpenDocument e Microsoft® ooxML (cfr. § 2.1 e §2.5),
 - XHTML, XSD, XSL, XSLT, MathML (§2.2),
 - svg (§2.7),
 - tutti i formati descritti in §2.14 (FatturaPA, CDA2, asserzione SPID, ...),
 - MusicXML (§2.9),
 - IMSC1, TTML, e EBU-TT (§ 2.11)
 - alcuni file obbligatori nei pacchetti IMF e DCP, nonché ACESclip (§2.12),
 - KDM e firme elettroniche XAdES (§2.16).
- 4. Nota Bene: Alcuni dei formati basati su XML sopraelencati mantengono l'estensione .xml del linguaggio madre, altri usano le proprie (e.g. .html/.htm, .svg, .ttml, .kdm). Si raccomanda che le Pubbliche Amministrazioni che producano documenti informatici in qualunque formato basato su XML non descritto dal presente Allegato ma che utilizzasse (in base alle proprie linee guida, specifiche tecniche, raccomandazioni o best practices) un'estensione "propria" diversa da .xml, laddove fosse consentito dall'uso applicativo delle applicazioni che elaborano file in tali formati, di "appendere" l'estensione .xml alla propria. Questo accorgimento manterrà ed esporrà l'estensione propria del formato a livello di UI, consentendo ai sistemi operativi privi di applicazioni specifiche per interpretare tali formati di aprire e visualizzare tali file come fossero normali file XML.

Esistono moltissime altre estensioni di XML che, pur non descritte qui, possono essere utilizzate e integrate in documenti XML per mezzo dell'estendibilità del namespace.

HTML	Fol	RMATO DI FILE
Nome completo	Hypertext Markup Language	
Estensione/i	.html, .htm	
Magic number	0x<mark 20; <head></head>	
Тіро міме	text/html	

Sviluppato da	World Wide Web Consortium
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , testuale
Livello metadati	2
Derivato da	XML
Revisione	5.2
Riferimenti	 W3C Recommendation HTML 5.2, 2017 validator.w3.org W3C Recommendation XML 1.0 (5th Ed.), 2013
Conservazione	<pre>Sì, se conservato insieme al/i css; cfr. §2.8</pre>
Racc. per la lettura	Generico con riconoscimento obbligatorio
Racc. per la scrittura	Specifico; raccomandato нтмL5 per contenuti web

- 5. Un particolare dialetto di XML è HTML (ufficialmente codificato come XML puro a partire dalle sue versioni "XHTML" e "HTML5"), che serve a rappresentare il contenuto di pagine web. In questo caso HTML (.htm, .html) è affiancato dal CSS, linguaggio specifico per descrivere i fogli di stile che trasformano i componenti logici di una pagina in elementi grafici (la cosiddetta "presentazione" della pagina). 6. Il CSS può essere iniettato direttamente all'interno dell'HTML, oppure venire referenziato da esso in dei file esterni (estensione .css).
- 7. Sia XML, che HTML, che CSS sono tutti standard del W3C. Più in generale, una pagina web è un esempio di pacchetto di file (cfr. §1.1.2) costituito, come minimo, da un solo indice HTML, più eventualmente altri file in vari formati (anche non inclusi in questo Allegato), quali ad esempio HTML, CSS, WOFF, JavaScript, ecc.

XHTML	FORMATO DI FILE
Nome completo	Extensible Hypertext Markup Language
Estensione/i	.xhtml, .html
Specializzazione di	XML
Tipo MIME	application/xhtml+xml
Sviluppato da	World Wide Web Consortium
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , testuale
Livello metadati	2
Derivato da	HTML
Revisione	1.1
Riferimenti	 W3C Recommendation XHTML™ Basic 1.1 (2nd Ed.), 2010 W3C Recommendation XHTML™ 1.0 (2nd Ed.), 2018 validator.w3.org W3C Recommendation XML 1.0 (5th Ed.), 2013

Conservazione	Solo se conservato insieme al/i css
Racc. per la lettura	Generico con obbligo di riconoscimento
· ·	Specifico; raccomandato HTML5 per contenuti web

8. L'HTML, originariamente (e fino a HTML 4.01), non era una specializzazione di XML; prima di introdurre la versione 5, è stato fatto dal W3C un tentativo di standardizzazione intermedio che ha portato ad un'altra versione di HTML, chiamato XHTML (a sua volta ramificato in due dialetti distinti – *Strict* e *Transitional*—sono i più diffusi, e in diverse versioni). Data la sua diffusione tale linguaggio (che condivide le estensioni di file con le versioni ufficiali di HTML) è stato incluso in questo elenco.

XSD	FORMATO DI FILE
Nome completo	XML Schema Definition
Estensione/i	.xsd
Specializzazione di	XML
Тіро міме	application/xml
Sviluppato da	World Wide Web Consortium
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , testuale
Livello metadati	4
Derivato da	XML
Revisione	2.0
Riferimenti	Primer, 2 nd Ed., 2004 • W3C Recommendation XSL Schema Part 1: Structures, 2 nd Ed., 2004 • W3C Recommendation XSL Schema Part 1: Datatypes, 2 nd Ed., 2004
Conservazione	Sì
Racc. per la lettura	
Racc. per la scrittura	Speciale; per la condivisione di sintassi e dialetti XML

9. Questo formato è in grado di descrivere, sempre in linguaggio XML la sintassi e la grammatica associata ad un particolare schema, che esso stesso definisce. Un documento XML può perciò essere convalidato in maniera automatica rispetto ad un dato schema, per verificare se ne rispetta tutti i criteri sintattici. Analogamente, un file XSD può essere usato per produrre in XML una struttura di dati o, più in generale, una procedura. In entrambe i casi (convalida o produzione di un documento XML rispetto ad uno schema), questa architettura consente di riutilizzare lo stesso algoritmo o applicativo, ma con la flessibilità aggiuntiva di poter

cambiare le regole sintattiche e grammaticali in automatico non appena viene cambiato lo schema di riferimento su file XSD.

XSL	FORMATO DI FILE
Nome completo	Extensible Stylesheet Language
Estensione/i	.xsl
Specializzazione di	XML (namespace <u>xsl</u>)
Tipo MIME	text/xsl
Sviluppato da	World Wide Web Consortium
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , testuale
Livello metadati	4
Derivato da	XML
Revisione	2.0
Riferimenti	• W3C Working Draft XSL Requirements, v2.0, 2008
	• W3C Recommendation XSL Requirements, v1.1, 2006
	• www.w3.org/Style/XSL/
Conservazione	Sì
Racc. per la lettura	Generale; raccomandato per la visualizzazione di XML
Racc. per la scrittura	Speciale; raccomandato per la costruzione di presentazioni grafiche di documenti in formato XML

- 10. Un documento esistente in formato XML può essere trasformato in un altro documento, sia esso in XML o in qualunque altro formato, specificando le regole di traduzione mediante trasformazioni descritte –sempre in linguaggio XML– e raccolte in:
 - File per la descrizione del linguaggio di stile (in caso si tratti di un linguaggio diverso da XML) o del dialetto (in caso si tratti di una specializzazione di XML) in XSL (.xsl).

XSLT	FORMATO DI FILE
Nome completo	Extensible Stylesheet Language Transformations
Estensione/i	.xslt
Specializzazione di	XML (namespace <u>xsl</u>)
Тіро міме	application/xslt+xml, text/xml
Sviluppato da	World Wide Web Consortium
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , testuale
Livello metadati	3
Derivato da	DSSSL
Revisione	2.0

Riferimenti	• W3C Recommendation XSL Transformations (XSLT) v2.0, 2007
Conservazione	Sì
	Generale; raccomandato per la visualizzazione di XML
•	Speciale; raccomandato per la costruzione di presentazioni grafiche di documenti in formato XML

• File per la descrizione delle trasformazioni del linguaggio di stile, che permette regole più complesse che, ad esempio, possono includere il traversamento della struttura XML del documento di partenza (tramite i sopracitati metodi *xQuery* e *xPath*) —XSLT (.xslt).

CSS	FORMATO DI FILE
Nome completo	Cascaded Style Sheet
Estensione/i	.CSS
Magic number	_
Tipo MIME	text/css
Sviluppato da	World Wide Web Consortium
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , testuale
Livello metadati	2
Derivato da	_
Revisione	3
Riferimenti	 W3C Recommendation <u>CSS 2.1 Specification</u>, 2011 W3C Recommendation <u>CSS Basic User Interface module level 3 (CSS3 UI)</u>, 2018 W3C Recommendation <u>CSS Color module level 3</u>, 2018 W3C Recommendation <u>CSS Media Queries</u>, 2012 validator.w3.org
Conservazione	Sì; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	pagine web
Racc. per la scrittura	Generale; raccomandato per la presentazione di documenti sotto format di pagine web

- 11. Il formato CSS effettua trasformazioni stilistiche di un documento HTML per permettere al suo contenuto di essere visualizzato graficamente, tramite un *web browser*, inclusi gli adattamenti "dinamici" del contenuto stesso. Una pagina web viene così rappresentata da vari file, tra i quali spiccano quelli delle seguenti due tipologie:
 - il contenuto vero e proprio della pagina (testi, ipertesti e altri tipi di riferimenti ad altre pagine o contenuti), formato in HTML;

- la "presentazione" dei suddetti contenuti, formata in CSS.
- 12. Possono esistere più documenti CSS che adattano il medesimo contenuto a dispositivi di visualizzazione (p.es. stampa, monitor a bassa risoluzione, monitor ad alta risoluzione, dispositivi touch-screen, dispositivi per contenuti accessibili di vario tipo, ...), ovvero adattano più contenuti diversi uniformandone lo stile. La versione di linguaggio CSS da usare dipende dalla versione HTML del contenuto: si raccomanda CSS3 per HTML5, ovvero CSS2 per XHTML.

Markdown	FORMATO DI FILE
Nome completo	Markdown
Estensione/i	.md
Magic number	_
Тіро міме	text/markdown
Sviluppato da	John Gruber, Aaron Swarz
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , testuale
Livello metadati	2
Derivato da	_
Revisione	0.28 (2017)
Riferimenti	• RFC-7763, RFC-7764 • spec.commonmark.org
Conservazione	Sì, se conservato insieme agli oggetti da esso riferiti
Racc. per la lettura	Generale; raccomandato per produzione di testi e ipertesti pubblicati online
Racc. per la scrittura	Generale; raccomandato per produzione di testi e ipertesti pubblicati online

13. Markdown ("md") è un linguaggio di markup pensato per scrivere contenuti testuali insieme ad una limitata quantità di ipertesti e di capacità "presentazionali". La sintassi semplificata del markdown è pensata per rendere il contenuto di un ipertesto accessibile e traducibile, in automatico, in linguaggi e sintassi che ne permettono un'adeguata presentazione e trasmissione, come ad esempio HTML, EPUB, OOXML, PDF o altro. Nella previsione che sempre più servizi delle PP.AA. saranno prodotti e accessibili online, il markdown si configura dunque come il linguaggio d'elezione per l'archiviazione a breve e lungo termine di questi contenuti, che sono perciò resi indipendenti dalla pagina web o dal file ove possano temporaneamente essere rappresentati. Gli ipertesti in markdown si prestano ad essere conservati, nella loro sintassi originale, sia all'interno di basi di dati generiche (cfr. §2.3) che in documenti informatici indipendenti, sottoforma di file con estensione .md.

MATHML	FORMATO DI FILE
Nome completo	MathML
Estensione/i	.mml, .xml
Specializzazione di	XML
Tipo MIME	<pre>text/mathml, text/mathml-renderer[*]</pre>
Sviluppato da	World Wide Web Consortium
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , testuale
Livello metadati	4
Derivato da	XML
Revisione	3.0 (2014)
Riferimenti	• ISO/IEC <u>40314</u> :2016, MathML version 3.0, 2 nd Ed.
	 W3C Recommendation <u>MathML version 3.0, 2nd Ed.</u>, 2014 W3C <u>Math Home</u>
Conservazione	Sì; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Speciale; obbligatorio per testi tecnico- scientifici basati su XML
Racc. per la scrittura	Speciale; fortemente raccomandato per testi tecnico-scientifici; obbligatorio per quelli basati su XML

14. MathML è un dialetto di XML adatto alla rappresentazione di formule matematiche generiche; tale estensione di XML viene dunque utilizzata per testi scientifici in qualsivoglia documento informatico basato su XML, suoi dialetti (e.g. XHTML) o linguaggi "imparentati" (e.g. HTML).

2.2.1Raccomandazioni per la produzione di documenti

- 1. Si raccomanda di usare per gli ipertesti i formati più aperti, interoperabili e indipendenti dall'applicativo utilizzato, come ad esempio l'XML (con i suoi dialetti) e il markdown. Nel caso specifico di documenti destinati ad uso tramite internet o intranet, la scelta ricadrebbe naturalmente sulle versioni più recenti di HTML (HTML5) e XHTML, anche se tali linguaggi da un lato mantengono una dipendenza dal formato del documento ("pagina web"), dall'altro sono largamente dipendenti –per la loro visualizzazione– da altri file che ne descrivono la rappresentazione grafica (e.g. stili XSLT/XSLT e fogli di sitel CSS). Si invita dunque ad una scelta adeguata alle finalità del documento.
- 2. I documenti in formato XML sono adatti alla conservazione soltanto se accompagnati dal loro schema XML (XSD). Le pagine web possono essere mandate

in conservazione soltanto quando completamente statiche, combinando il "contenuto vero e proprio" in formato HTML (incluso XHTML), con la parte "presentazionale" in formato CSS. Le pagine web con contenuto dinamico (ad esempio codice JavaScript lato client) non sono adatte alla conservazione a meno di non conservare l'intero contenuto JavaScript (incluse le librerie eventualmente richiamate – cfr. §2.15) che, a sua volta, non deve riferirsi esternamente ad alcun altro documento.

2.3 Dati strutturati

1. In questa sezione si descrivono brevemente alcuni formati dedicati al trasporto di dati strutturati, intendendo con questa accezione riferirsi a formati ove la tipologica di contenuto non è predeterminata a propri. Esempi di applicazioni che fanno uso di dati strutturati sono le basi di dati (per le quali rappresentno qui i formati SQL e quelli relativi all'applicativo Microsoft[®] Access[®]). Si sottolinea che l'adeguatezza di una base di dati alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (p.es. pseudonimìa) e privacy può essere indipendente dal formato di file adottato, mentre è fortemente caratterizzata dai criteri architetturali adottati durante la fase progettuale.

SQL	FORMATO DI FILE
Nome completo	Structured Query Language
Estensione/i	.sql
Specializzazione di	Datalog query language
Тіро міме	application/sql
Sviluppato da	International Organization for Standardization
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , testuale
Livello metadati	4
Derivato da	Datalog
Revisione	SQL:2016
Riferimenti	 RFC-6922 Famiglia di standard 9075 della ISO/IEC: ISO/IEC 9075-1:2016, SQL Part 1 - framework
Conservazione	Sì
Racc. per la lettura	Speciale; raccomandato per basi di dati relazionali
Racc. per la scrittura	Speciale; raccomandato per basi di dati relazionali

- 2. I file SQL servono a contenere configurazioni e tabelle per basi di dati relazionali, complete o parziali, sotto forma del loro linguaggio di programmazione comune. Ogni file SQL descrive la formazione della base di dati, "da zero" o a partire da una base supposta già esistente: fornendo un tale file ad un gestore di basi di dati vengono perciò costituite le sue tabelle. Vice versa, una o più tabelle possono essere archiviate effettuandone uno "scarico" (dump in inglese) in un file SQL che descrive come il contenuto dello scarico può essere formato, da zero, in un nuovo gestore di basi di dati che interpreti il medesimo linguaggio. A tale scopo bisogna dunque specificare che SQL è in realtà un ceppo linguistico, da cui sono derivati molteplici dialetti di SQL, differenziati a seconda dell'applicativo —commerciale o meno— che funge da gestore di basi di dati. Si raccomanda quindi, per l'archiviazione a lungo termine e l'interscambio, di utilizzare sempre il formato SQL standardizzato dalla ISO (e riportato in tabella).
- 3. Ove non possibile, va sempre indicata la versione esatta del linguaggio SQL adottato, incluso preferenzialmente il nome e la versione completa dell'applicativo di gestione (MySQL, Microsoft® SQLTM, ecc.).

Access® 2007	FORMATO DI FILE
Nome completo	Microsoft [®] <i>Access</i> [®] Connectivity Engine
Estensione/i	.accdb
Magic number	0x <mark>00010000</mark> Standard ACE DB
Tipo MIME	application/msaccess
Sviluppato da	Microsoft Corporation
Tipologia di standard	proprietario (chiuso), de facto, binario
Livello metadati	3
Derivato da	MS-MDB
Revisione	2017
Riferimenti	 Microsoft, Which Access[®] file format should I use? - the .accdb file format (2019)
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Speciale; raccomandato per piccole basi di dati
Racc. per la scrittura	Speciale; sconsigliato

4. Il formato proprietario usato da Microsoft per il suo gestore di basi di dati Access[®], a partire dalla versione 2007, permette di archiviare non soltanto tabelle, ma anche righe di codice SQL e dati nonstrutturati. Tuttavia, esseno il formato proprietario e a sorgente chiusa, viene elencato qui in caso vi siano organizzazioni con basi di dati basati sugli applicativi Microsoft, affinché migrino i dati un un formato non proprietario ovvero, qualora non altrimenti possibile, dal vecchio formato .mdb (si legga più avanti) a quello attuale .accdb.

MS-MDB	FORMATO DI FILE
Nome completo	Microsoft [®] <i>Access</i> [®] Binary file format
Estensione/i	.mdb
Magic number	0x <mark>00010000</mark> Standard Jet DB
Тіро міме	application/msaccess
Sviluppato da	Microsoft Corporation
Tipologia di standard	proprietario (chiuso), <i>de facto</i> , deprecato, binario
Livello metadati	3
Derivato da	_
Revisione	2017
Riferimenti	 Microsoft, Which Access file format should I use? - the .mdb file format (2019)
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Generico; valutare riversamento in formato aperto
Racc. per la scrittura	Sconsigliato; valutare un riversamento in altro formato

5. Il formato proprietario MDB è stato usato in precedenza da Microsoft per il suo gestore di basi di dati *Access*, fino alla versione 2003. È ora un formato deprecato.

ODB	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	Open Document Format for Database
Estensione/i	.odb
Specializzazione di	XML imbustato dentro ZIP
Тіро міме	<pre>application/vnd.oasis.opendocument.[data]base</pre>
Sviluppato da	Organization for the Advancement of Structured Information Standards
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , binario, deprecato
Livello metadati	3
Derivato da	-
Revisione	1.2 (2015)
Riferimenti	Famiglia di standard 26300 della ISO/IEC. OASIS, <i>Open Document Format for Office Applications (OpenDocument</i>), v1.2 (2015)
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Generico; raccomandato solo a scopo di riversamento
Racc. per la scrittura	Sconsigliato; valutare riversamento in altro formato

6. Specializzazione del formato OpenDocument per la rappresentazione di basi di dati, ODP è un formato deprecato e va perciò evitata la produzione di nuovi file;

inoltre, si consiglia di valutare il riversamento di basi di dati preesistenti in questo formato.

JSON	Formato di file
Nome completo	JavaScript Object Notation
Estensione/i	.json
Specializzazione di	JavaScript
Tipo MIME	application/json
Sviluppato da	dominio pubblico
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , testuale
Livello metadati	4
Derivato da	JavaScript
Revisione	2018
Riferimenti	 RFC-8259 ECMA-404 json.org ISO/IEC 8825-8:2018, ASN.1 encoding rules, part 8: JSON
Conservazione	Sì, se adottato insieme a uno schema JSON
Racc. per la lettura	Generico; obbligatorio; eventualmente subordinato a ulteriori obblighi di conformità con determinati schemi.
Racc. per la scrittura	Fortemente raccomandato per documenti contenenti dati sia strutturati che non strutturati; eventualmente subordinato a ulteriori obblighi di conformità con determinati schemi.

- 7. Il formato *JavaScript Object Notation* (JSON) è un altro formato estremamente versatile ed estendibile che, come XML, è usato in moltissimi ambiti informatici e viene dunque impiegato per svariate applicazioni. Come definito nello standard <u>RFC-8259</u> del 2018, in un file JSON le evidenze informatiche sono rappresentate gerarchicamente in più livelli:
 - Ogni livello (compresa la "radice") è delimitato da parentesi graffe '{' e '}'.
 - In ogni livello, ogni elemento (tranne l'ultimo) è separato dal successivo da una virgola ','.
 - Ogni elemento è costituito da una coppia nome—valore, separati fra loro da due punti ':', ove il nome è sempre una stringa (delimitata da virgolette "'') e il valore può essere:
 - o anch'esso una stringa (delimitata da virgolette "");
 - o un numero intero o in virgola mobile¹³;

¹³ Sono ammessi segni '+' e '-', punto decimale '.' e un numero arbitrario di cifre, ma non notazioni scientifiche (e.g. quella esponenziale).

- o un booleano rappresentato dalle parole chiavi 'true' ovvero 'false';
- o un *array* di valori, delimitato da parentesi quadre '[' e ']', separati (tranne l'ultimo) da virgole ',' e con ciascun valore essendo di un qualsiasi tipo in questo elenco,
- o un oggetto JSON (cioè sottolivello di questa medesima struttura);
- o un tipo di dato che non indica nulla, rappresentato dalla parola chiave 'null'.
- Tra i caratteri di delimitazione¹⁴ sopra elencati, possono essere aggiunti un qualsivoglia numero di caratteri di spaziatura e interruzione di linea (soprattutto nella rappresentazione di tale struttura dati in un file), ottenendo un'equivalenza del medesimo contenuto.
- L'ordine degli elementi al medesimo livello di un *array* o di una struttura JSON è indifferente.
- 8. Un esempio di documento informatico rappresentato in formato JSON è dato dal seguente elenco di attributi di identificazione elettronica:

9. Un vantaggio di JSON rispetto a XML è la semplicità della sintassi che, pur non offrendo capacità avanzate quali i namespace o la possibilità di "attraversare" la struttura ad albero (offerte da XML), dispone di una struttura più semplice da interpretare –soprattutto da parte di processi automatici– senza perdere la caratteristica fondamentale della leggibilità da parte dell'uomo. Un impiego particolare di JSON è in alcuni tipi di basi di dati che necessitano uno scambio di tabelle potenzialmente grandi e complesse ma non necessariamente relazionate fra

46

¹⁴ Indicati, in questo elenco e come al solito nell'Allegato, mediante caratteri a spaziatura fissa.

loro: in tali casi viene solitamente considerata una rappresentazione di interscambio mediante JSON piuttosto che i formati nativi dei altri tipi di basi di dati (p.es. SQL). Un'ulteriore caratteristica del JSON nel rappresentare basi di dati è che ogni dato può avere una struttura completamente diversa dagli altri; per questo motivo tale formato è ideale per l'archiviazione l'elaborazione, in automatico, di dati cosiddetti "non strutturati".

JSON-LD	FORMATO DI FILE
Nome completo	JavaScript Object Notation for Linked Data
Estensione/i	.jsonld
Specializzazione di	JSON
Tipo MIME	application/ld+json
Sviluppato da	dominio pubblico
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , testuale
Livello metadati	2
Derivato da	JavaScript
Revisione	2014
Riferimenti	 W3C Recommendation JSON-LD 1.0, 2014 W3C Recommendation JSON-LD 1.0 Processing Algorithms and API, 2014
Conservazione	Sì
Racc. per la lettura	Generico; obbligatorio; eventualmente subordinato ad obblighi di conformità a schemi.
Racc. per la scrittura	·

10. Un particolare dialetto di JSON è costituito da JSON-LD, che segue una sintassi più rigida organizzata per poter gestire dati strutturati e collegati fra loro da relazioni astratte il più generiche possibili. Nell'ambito delle PP.AA., ad esempio, l'utilizzo di questo formato è –al pari di altri contenuti in questo Allegato– fortemente consigliato per la generazione di Open Data, particolarmente attraverso procedure automatizzate.

CSV	FORMATO DI FILE
Nome completo	Comma-Separated Value
Estensione/i	.CSV
Magic number	_
Tipo MIME	text/csv
Sviluppato da	dominio pubblico
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , testuale
Livello metadati	1
Derivato da	tabelle preformattate in FORTRAN77

Revisione	2005
Riferimenti	 RFC-4180 RFC-7111 W3C Recommendation Model for tabular data and metadata on the Web, 2015 dati.gov.it
Conservazione	Sì
Racc. per la lettura	Generale; obbligatorio
•	Raccomandato per documenti contenenti dati strutturati leggibili dall'uomo (inclusi gli Open Data)

- 11. Uno dei formati più semplici per la rappresentazione di dati *fortemente* strutturati è il CSV che è un file testuale ove i dati sono rappresentati in una tabella:
 - Ogni riga della tabella è una linea del file, delimitata da un'opportuna evidenza di fine linea.
 - Le colonne, all'interno di ogni linea, si distinguono perché delimitate da caratteri specifici (ad esempio la virgola ',' che da il nome al formato, ma sono possibili anche altre combinazioni di caratteri di interpunzione o di spaziatura).
 - Opzionalmente, la prima linea del file (indicata con un carattere iniziale particolare e con la medesima distinzione in colonne del resto delle linee) costituisce una legenda circa il significato dei valori delle colonne.
- 12. Il formato CSV è uno dei formati d'elezione per la rappresentazione degli Open Data, il cui archivio nazionale per i dati aperti pubblici è <u>dati.gov.it</u>.

JWT		CODEC
Nome completo	JSON Web Token	
Estensione/i	_	
Specializzazione di	JSON	
Тіро міме	application/jwt	
Sviluppato da	pubblico dominio	
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , bina	ario
Derivato da	JSON	
Revisione	2016	
Riferimenti	 RFC-7797 jwt.io ISO/IEC 29500-6:2017 RFC-7515 RFC-7516 	
Conservazione	Sì, se da JSON-LD o conservato in a schema	sieme
· ·	Speciale; consigliato per flussi di in richieste POST	gitali

Racc. per la Speciale; consigliato per flussi digitali scrittura in richieste POST

13. Il JSON Web Token (JWT), definito dall'RFC-7797, è un codec¹⁵ utilizzato per documenti informatici già organizzati in una struttura JSON; tale codifica ottimizza la dimensione dell'evidenza informatica e consente di trasferirla come un flusso digitale (cfr. §1.1.1) in tempo reale o attraverso un canale che permette un insieme limitato di caratteri — ad esempio inserendo l'evidenza in richieste HTTP di tipo POST. Il JWT (analogamente al JSON-LD) richiede che nella struttura JSON testuale possano essere presenti alcuni elementi, facoltativi ma dal significato predefinito, che semplificano il trasporto e la decodifica dell'evidenza JWT stessa.

Lo standard JWT include un sistema di controllo della propria integrità e può, facoltativamente, essere accompagnato da cifratura (per la confidenzialità), da apposizione di firma o sigillo elettronico nel pacchetto, o da entrambe. Le evidenze informatiche JWT firmate sono, impropriamente, chiamate JSON Web Signature (JWS) e definite nell'RFC-7515; le evidenze informatiche JWT cifrate sono, impropriamente, chiamate JSON Web Encryption (JWE) e definite nell'RFC-7516.

OOXML	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	Office Open XML
Estensione/i	.docx, .xlsx, .pptx,
Specializzazione di	XML imbustato dentro ZIP
Tipo MIME	_
Sviluppato da	Microsoft Corporation
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , testuale
Livello metadati	4; cfr. §2.8
Derivato da	OpenXML; Microsoft® COM Structured Storage
Revisione	12.0 (2019)
Riferimenti	 ISO/IEC 29500-1:2016, fundamentals and markup language reference ISO/IEC 29500-2:2012, open packaging conventions ISO/IEC 29500-3:2015, markup compatibility and extensibility ISO/IEC 29500-4:2016, transitional migration features ECMA-376: Office Open XML File Formats, 5th ed., 2016 officeopenxml.com
Conservazione	
Racc. per la lettura	_

¹⁵ Per la precisione, la codifica binaria è ottenuta mediante algoritmo *Base64*, specificato in RFC-4648.

49

Racc. per la scrittura

14. Vengono elencati due formati contenitore utilizzati dalle principali suite di applicativi per ufficio: Microsoft® Office® e LibreOffice. Tali buste contengono in realtà un pacchetto di file che rappresenta, complessivamente, un documento informatico (testo impaginato, foglio di calcolo, presentazione, basi di dati, contenuto multimediale, o altro) mediante più file strutturati in un filesystem virtuale, con gerarchie di cartelle predeterminate. Il pacchetto, una volta formato in memoria, viene poi compresso in un unico file mediate algoritmi noti (tra quelli elencati in §2.13), o loro varianti. I file contenuti nel pacchetto descrivono sia i metadati interni del documento, che parte del documento informatico stesso: ad esempio testi, collegamenti ipertestuale e la loro rappresentazione grafica (impaginazione, colore, tipografia, ecc.) e sono tipicamente in formato XML. Eventuali contenuti ipertestuali (pagine web, immagini, suono, video, contenitori crittografici ecc.) sono rappresentati da file in altri formati –tipicamente aperti o proprietari ma liberi- (HTML, PNG, WAV, PEM, ecc.) a seconda della necessità. Il pacchetto di file viene di solito formato e archiviato nello storage soltanto previa compressione in un unico file, mentre al caricamento da parte di un applicativo viene scompattato in memoria. La strutturazione in un pacchetto di file consente una migliore gestione del documento particolarmente nei casi di dimensioni elevate del file: una lieve modifica parziale di un documento informatico molto grande comporta la modifica di un sottoinsieme di file costituenti il pacchetto, non di tutti, perciò lo sforzo computazionale si riduce, così come i rischi di corruzione dell'intero file in caso di problemi durante la scrittura di file così grandi.

15. Office Open XML¹6 (OOXML) è il contenitore generico utilizzato prevalentemente dalle versioni più recenti (dalla 2007 in poi) della suite applicativa Microsoft® Office,® che si specializza a seconda della tipologia di documento da contenere (e di applicativo della suite). Un documento in formato OOXML è in realtà costituito da un pacchetto di file che sono poi compressi in un'unica busta ZIP (cfr. §2.13), rinominata con estensione differente a seconda della specializzazione.

16. In questo Allegato sono descritte tre specializzazioni di OOXML ai documenti impaginati (.docx, §2.1), ai fogli di calcolo e alle presentazioni multimediali (rispettivamente .xlsx e .pptx, §2.5)

¹⁶ Da non confondersi con *OpenOffice.org XML* — formato simile utilizzato da versioni obsolete dell'omonima suite applicativa.

OPENDOCUMENT	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	Open Document Format for Office Applications
Estensione/i	.odt, .ods, .odp, .odg, .odi, .odf
Specializzazione di	XML imbustato dentro ZIP
Tipo MIME	_
Sviluppato da	Organization for the Advancement of Structured Information Standards
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , binario
Livello metadati	4
Derivato da	_
Revisione	1.2 (2015)
Riferimenti	 Famiglia di standard 26300 della ISO/IEC: ISO/IEC 26300-1:2015, ODF for Office Applications v1.2 - Part 1: OpenDocument Schema ISO/IEC 26300-3:2015, ODF for Office Applications v1.2 - Part 3: Packages OASIS, Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), v1.2 (2015)
Conservazione	Sì; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	
Racc. per la scrittura	_

17. OOXML è dotato di vari "profili", che possono essere più o meno interoperabili. Per tutti i documenti della P.A., si consiglia perciò il profilo Strict, che è più restrittivo, ma consente di eliminare alcune estensioni "proprietarie" che possono ridurre l'interoperabilità dei formati.

18. Come per OOXML, anche OpenDocument è un contenitore generico di quelli sopraelencati, per archiviare documenti prodotti da suite applicative open source — prima fra tutte *LibreOffice*.

In questo allegato sono descritte alcune specializzazioni di OpenDocument ai documenti impaginati (.odt, §2.1), ai fogli di calcolo e alle presentazioni multimediali (rispettivamente .ods e .odp, §2.5), ai

CFB	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	Compound File Binary file format
Estensione/i	.doc, .xls, .ppt, .pst; .aaf,
Magic number	0xD0CF11E0A1B11AE1
Тіро міме	_
Sviluppato da	Microsoft Corporation
	proprietario, estendibile, <i>de facto</i> , binario, deprecato

Livello metadati	_
Derivato da	Microsoft® COM Structured Storage
Revisione	9.0 (2018)
Riferimenti	 Microsoft, [MSD-CFB]: Compound File Binary file format v9.0 (2018)
Conservazione	No; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	_
Racc. per la scrittura	_

19. CFB è invece il contenitore di file su cui Microsoft® si è basata per le versioni obsolete della suite Office® (cfr. § 2.1 e §2.5). È anche il formato contenitore da cui deriva AAF (cfr. §2.12). Il formato CFB rappresenta all'interno un pacchetto di file organizzati in un filesystem virtuale vagamento ispirato al FAT¹¹ (anziché in un archivio compresso come fanno altri formati). Una delle principali problematiche del CFB, soprattutto nel caso di documenti informatici di grandi dimensioni, è ereditata proprio dal FAT, essendo caratterizzato dall'estrema facilità con file contenuti del pacchetto soffrono di frammentazione interna. Ad un livello più superficiale, ogni applicativo della suite Microsoft® Office® versione '2003' o antecedenti utilizza una propria serie ti tipi di file, dotati di estensioni differenti (p.es. .doc, .xls, .ppt, ..., cfr. §1.1.2), ma tutti basati su CFB;¹¹ a partire dalla versione '2007' la suite ha abbandonato i formati basati su CFB in favore di quelli basati su OOXML (Office Open XML), producendo nuovi formati, stavolta strutturalmente differenti ma gemellati ai precedenti per via delle estensioni di file, ottenute quasi sempre aggiungendo una semplice 'x': .docx, .xlsx, .pptx,

2.3.1Raccomandazioni per la produzione di documenti

1. La scelta dei formati di file per conservare dati strutturati quali grandi e piccole basi di dati è soggetta non soltanto alla tipologia dei dati "a riposo", ma anche agli

Acronimo di File Allocation Table, dal nome dell'evidenza informatica, contenuta (o replicata più volte) in dispositivo di storage a blocchi inizializzato con tale filesystem, per indicizzarne tutti i file contenuti e i loro metadati esterni (cfr. §1.1.2). Esistono diversi filesystem basati su FAT — alcuni aperti (FAT16, FAT32), altri coperti da licenze d'uso di proprietà di Microsoft Corporation (exFAT). Per ulteriori dettagli consultare it.wikipedia.org/wiki/File Allocation Table e i collegamenti ipertestuali ivi contenuti.

¹⁸ A ciascuno di tali formati si affiancano delle varianti, strutturalmente identiche, per rappresentare specializzazioni dei medesimi documenti, quali ad esempio i "modelli di documento" (*template*, in inglese), per i quali cambia solo l'estensione del file (tipicamente una 't' in sostituzione dell'ultimo carattere: p.es. .dot e .xlt).

aspetti "dinamici" legati alla loro generazione e riutilizzo. Sono perciò coinvolti aspetti fortemente quantitativi sui dati, quali:

- dimensione informatica delle evidenze "a riposo",
- capacità dei flussi informatici "in transito" (banda richiesta e sue variazioni statistiche in base alla distribuzione geografica e cronologica, valutata su più scale di grandezza e indici statistici);
- previsioni sul ciclo di vita (generazione, modifiche, trasporto, archiviazione, distruzione);
- considerazioni in merito a conservazione e interoperabilità in generale (a livello europeo e nazionale);
- considerazioni in merito alla protezione dei dati, con particolare riferimento a:
 - o dati personali e privacy: cfr. Regolamento (UE) № 679/2016 ("GDPR") del Parlamento europeo e del Consiglio e il D.Lgs. 101/2018;
 - o trattamento da parte di infrastrutture critiche e fornitori di servizi essenziali: cfr. il D.Lgs. 65/2018 e la Direttiva (UE) № 1148/2016 ("NIS") da esso recepita.
- 2. Si raccomanda perciò alle PP.AA. di effettuare un'adeguata valutazione di interoperabilità, che tenga in considerazione anche dei sopracitati aspetti.

2.4 Posta elettronica

EML	FORMATO DI FILE
Nome completo	Electronic Mail Format
Estensione/i	.eml
Magic number	_
Тіро міме	application/email
Sviluppato da	comunità open source
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de facto</i> , testuale
Livello metadati	1
Derivato da	RFC-822
Revisione	2008
Riferimenti	 RFC-5322 RFC-2822 US Library of Congress, <i>Email (EMF)</i> (2014)
Conservazione	Sì; cfr. §2.8

· ·	Generico; obbligatorio per singoli messaggi email
Racc. per la	Generico; obbligato per singoli messaggi
scrittura	email

1. Il formato EML rappresenta interamente l'evidenza informatica costituente un singolo messaggio di posta elettronica MIME, così come definito negli standard RFC-5322 e RFC-2822.

Мвох	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	"default" <i>mbox</i> database format
Estensione/i	.mbox
Specializzazione di	EML
Tipo MIME	application/mbox
Sviluppato da	comunità open source
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de facto</i> , testuale
Livello metadati	3
Derivato da	sistema operativo Unix
Revisione	2005
Riferimenti	• RFC-4155 • RFC-2822 • en.wikipedia.org/wiki/Mbox
Conservazione	Sì; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Generico; raccomandato per caselle di messaggi email
Racc. per la scrittura	Generico; raccomandato per caselle di messaggi email

2. Così come EML rappresenta, integralmente un singolo messaggio di posta elettronica, il formato MBOX può usarsi per contenervi diversi messaggi di posta elettronica, organizzati su più livelli.

MS-PST	FORMATO DI FILE
Nome completo	Microsoft [®] <i>Outlook</i> [®] Personal Folder file
Estensione/i	.pst
Magic number	0xD0CF11E0A1B11AE1
Tipo MIME	application/vnd.ms-outlook
Sviluppato da	Microsoft Corporation
Tipologia di standard	proprietario (libero), estendibile, <i>de</i> <i>facto</i> , binario
Livello metadati	3
Derivato da	Microsoft [®] Compound File binary format
Revisione	7.0 (2018)
Riferimenti	 Microsoft, [MS-PST]: Outlook Personal Folders (.pst) file format v7.0 (2018)
Conservazione	No; cfr. §2.8

```
Racc. per la Generico; raccomandato per importare
lettura rubriche, ecc.
Racc. per la Specifico; raccomandata migrazione
scrittura dell'applicativo e, successivamente,
dell'intero formato
```

3. Il formato proprietario usato in Microsoft® *Outlook*® (applicativo di rubrica messaggi e contatti) è un'alternativa al formato MBOX per memorizzare non soltanto intere caselle di posta (a loro volta strutturabili in sottocartelle), ma anche per memorizzare altre tipologie di dati utilizzabili in *Outlook*®, quali ad esempio schedari dei contatti, note personali, ecc. Il formato PST è anch'esso costituito da un pacchetto di file compressi in un unico file.

2.4.1Raccomandazioni per la produzione di documenti

1. Si raccomanda di utilizzare il formato EML per archiviare un singolo messaggio di posta elettronica, ovvero il formato MBOX per l'archiviazione di più messaggi ovvero di un'intera casella di posta elettronica.

2.5 Fogli di calcolo e presentazioni multimediali

1. Per formati di file maggiormente utilizzati per gli applicativi integrativi "da ufficio" si rimanda alle considerazioni già fatte in § 2.1 relativamente agli applicativi di videoscrittura ad essi affini, in particolare quelle al capoverso 10 del paragrafo in merito all'utilizzo delle fonti tipografiche.

Excel® 2007	FORMATO DI FILE
Nome completo	SpreadsheetML 00XML Extension
Estensione/i	.xlsx, .xltx
Specializzazione di	XML imbustato dentro ZIP
Тіро міме	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Sviluppato da	Microsoft Corporation
Tipologia di standard	proprietario (libero), estendibile, <i>de</i> facto
Livello metadati	3
Derivato da	Office Open XML; Microsoft® <i>Excel</i> ®
Revisione	16.0 (2018)

Riferimenti	 Microsoft, Excel (.xlsx) extensions to SpreadsheetML file format v16.0 (2018) officeopenxml.com, Anatomy of a SpreadsheetML file
Conservazione	Sì, solo profilo Strict; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Generico con riconoscimento obbligatorio
Racc. per la scrittura	Raccomandato nel profilo Strict

- 2. SpreadsheetML è il dialetto XML usato nei file di metadati all'interno di un pacchetto compresso in formato OOXML (§2.3), specializzato per la rappresentazione di fogli di calcolo (estensione .xlsx). È stato introdotto con la versione 2007 di Microsoft® Office®, ma è compatibile con moltissimi altri applicativi. L'unico profilo raccomandato di OOXML per SpreadsheetML è Strict.
- 3. Si segnala che Microsoft[®] Excel[®] presenta un glitch (i.e. un bug volutamente introdotto) considerando erroneamente l'anno 1900 d.C. come bisestile; il formato SpreadsheetML (profilo Transitional), di per sé, non corregge questo comportamento, permettendo il salvataggio, nelle celle di un foglio di calcolo, della data inesistente del 29 febbraio 1900. Tale inesattezza è però imputabile ad Excel[®] e non inficia la capacità di altri applicativi che fanno uso di codesto formato di file (p.es. Google Documents) di adeguarsi ad un corretto calcolo degli anni bisestili (correggendo automaticamente le date inesatte nei fogli di calcolo).

PowerPoint® 2007	FORMATO DI FILE
Nome completo	PresentationML OOXML Extension
Estensione/i	.pptx, .ppsx, .potx
Specializzazione di	XML imbustato dentro ZIP
Тіро міме	application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Sviluppato da	Microsoft Corporation
Tipologia di standard	proprietario (libero), estendibile, <i>de</i> <i>facto</i>
Livello metadati	3
Derivato da	Office Open XML; Microsoft° <i>PowerPoint</i> °
Revisione	15.0 (2018)
Riferimenti	 Microsoft, PowerPoint (.pptx) extensions to DOXML file format v15.0 (2018) officeopenxml.com, Anatomy of a PresentationML file
Conservazione	Sì, solo profilo Strict; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Generico con riconoscimento obbligatorio
Racc. per la scrittura	Raccomandato nel profilo Strict

3. PresentationML è il dialetto XML usato nei file di metadati all'interno di un pacchetto compresso in formato OOXML (§2.3), specializzato per la rappresentazione di presentazioni multimediali (estensione .pptx). È stato introdotto con la versione 2007 di Microsoft® Office®, ma è compatibile con moltissimi altri applicativi. L'unico profilo raccomandato di OOXML per PresentationML è Strict.

MS-XLS	FORMATO DI FILE
Nome completo	Microsoft [®] Excel [®] Binary file format
Estensione/i	.xls
Magic number	0xD0CF11E0A1B11AE1
Tipo MIME	application/vnd.ms-excel
Sviluppato da	Microsoft Corporation
Tipologia di standard	proprietario (libero), estendibile, <i>de facto</i> , deprecato, binario
Livello metadati	3
Derivato da	Microsoft® Compound File binary format
Revisione	8.0 (2018)
Riferimenti	 Microsoft, [MS-XLS]: Excel Binary file format (.xls) structure v8.0 (2018)
Conservazione	No; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Obbligatorio con riversamento raccomandato
Racc. per la scrittura	Sconsigliato

5. Il foramto XLS è una specializzazione usata nei file di metadati all'interno di un pacchetto compresso in formato CFB (§2.3), specializzato per la rappresentazione di fogli di calcolo (estensione .xls). È stato utilizzato, come formato principale per tali documenti fino alla versione 2003 di Microsoft® Office®, ma è compatibile con moltissimi altri applicativi. Nonostante l'obbligo per le PP.AA. di accettare e aprire documenti in questo formato, si raccomanda di non formarne altri esemplari e di valutare il riversamento di fogli di calcolo preesistenti in altro formato della stessa tipologia: in quest'ordine, OpenDocument Spreadsheet (.ods) ovvero SpreadsheetML (.xlsx).

MS-PPT	FORMATO	DI FILE
Nome completo	Microsoft [®] <i>PowerPoint</i> [®] Binary format	
Estensione/i	.ppt	
Magic number	0xD0CF11E0A1B11AE1	
Tipo MIME	application/vnd.ms-powerpoint	

Sviluppato da	Microsoft Corporation
Tipologia di standard	proprietario (libero), estendibile, de facto, deprecato, binario
Livello metadati	3
Derivato da	Microsoft® Compound File binary format
Revisione	6.0 (2018)
Riferimenti	 Microsoft, [MS-PPT]: PowerPoint (.ppt) Binary file format v6.0 (2018)
Conservazione	No; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Obbligatorio con riversamento raccomandato
Racc. per la scrittura	Sconsigliato

6. Il foramto PPT è una specializzazione usata nei file di metadati all'interno di un pacchetto compresso in formato CFB (§2.3), specializzato per la rappresentazione di presentazioni multimediali (estensione .ppt). È stato utilizzato, come formato principale per tali documenti fino alla versione 2003 di Microsoft® Office®, ma è compatibile con moltissimi altri applicativi. Nonostante l'obbligo per le PP.AA. di accettare e aprire documenti in questo formato, si raccomanda di non formarne altri esemplari e di valutare il riversamento di presentazioni preesistenti in altro formato della stessa tipologia: in quest'ordine, OpenDocument Presentation (.odp) ovvero PresentationML (.pptx).

ODS	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	Open Document Format for Office Spreadsheets
Estensione/i	.ods
Specializzazione di	XML imbustato dentro ZIP
Тіро міме	_
Sviluppato da	Organization for the Advancement of Structured Information Standards
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , binario
Livello metadati	3
Derivato da	_
Revisione	1.2 (2015)
Riferimenti	Famiglia di standard 26300 della ISO/IEC. OASIS, <i>Open Document Format for Office</i> Applications (OpenDocument), v1.2 (2015)
Conservazione	Sì; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Generico con riconoscimento obbligatorio
Racc. per la scrittura	Fortemente raccomandato

7. Il formato OpenDocument Spreadsheet è una specializzazione dell'omonimo formato (§2.3) per rappresentare fogli di calcolo (estensione .ods). È attualmente

utilizzato dalla suite open source di applicativi da ufficio *LibreOffice*, anche se è pienamente utilizzabile in Microsoft[®] *Office*[®], in OpenOffice.org e in altri applicativi che elaborano documenti di questo tipo.

ODP	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	Open Document Format for Presentations
Estensione/i	.odp
Specializzazione di	XML imbustato dentro ZIP
Тіро міме	_
Sviluppato da	Organization for the Advancement of Structured Information Standards
Tipologia di standard	aperto, estendibile, de iure, binario
Livello metadati	3
Derivato da	_
Revisione	1.2 (2015)
Riferimenti	Famiglia di standard 26300 della ISO/IEC. OASIS, Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), v1.2 (2015)
Conservazione	Sì; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Generico con riconoscimento obbligatorio
Racc. per la scrittura	Fortemente raccomandato

8. Il foramto OpenDocument Presentation è una specializzazione dell'omonimo formato (§2.3) per rappresentare fogli di calcolo (estensione .odp). È attualmente utilizzato dalla suite open source di applicativi da ufficio *LibreOffice*, anche se è pienamente utilizzabile in Microsoft® *Office*,® in OpenOffice.org e in altri applicativi che elaborano documenti di questo tipo.

2.5.1 Raccomandazioni per la produzione di documenti

- 1. Si raccomanda alle PP.AA. la produzione di fogli di calcolo e presentazioni multimediali in formati aperti e consistenti con gli applicativi "da ufficio" più diffusi sul territorio nazionale e comunitario: in particolare, si individua nei formati derivati da OOXML (profilo Strict) e da OpenDocument le alternative più valide.
- 2. Nel caso di documenti semilavorati a carattere temporaneo e non definitivo è consigliabile anche l'utilizzo di formati puramente "virtuali" quali quelli delle suite collaborative di fornitori di servizi in Cloud qualificati, purché tali formati siano

59

¹⁹ Si veda a tale proposito le Circolari AGID Nº2/2018 e Nº3/2018.

interoperabili e disponibili su sistemi informativi senza vincoli o particolari requisiti tecnologi (ad esempio, totalmente fruibili attraverso browser web).

2.6 Immagini raster

- 1. Si dicono *raster* tutte le immagini che sono descritte come un insieme finito di punti (*pixel*) virtuali disposti regolarmente su una griglia rettangolare. Il numero di punti lungo i due lati del rettangolo (lunghezza e larghezza) costituiscono le dimensioni dell'immagine, mentre il numero di bit necessari a rappresentare le caratteristiche di ciascun pixel (espresso in bit/pixel) è chiamata profondità o (*bit-)depth* dell'immagine. Tali caratteristiche sono tipicamente le coordinate-colore (*code-values*) di ciascun pixel secondo un tipo di codifica matematica ove ogni possibile colore rappresentabile dalle immagini (*gamut*) è definito dalle coordinate di uno spazio-colore astratto, all'interno del quale la gamut dell'immagine rappresenta una varietà discreta.
- 2. A seconda delle esigenze di conservazione possono essere utili o necessari riferimenti che permettono di correlare la distribuzione spaziale dei pixel di un'immagine raster con dimensioni fisiche. Alcuni formati di file descrivono tali informazioni mediante metadati interni, che possono essere facoltativi o meno. La scelta del formato di file per usi professionali dipende spesso dalla possibilità di creare e, successivamente, fruire di tali metadati, rilevanti sia per raster che provengono da oggetti reali (come nel caso di fotografie, scansioni digitali e diagnostica medica), che per immagini di sintesi usate per la produzione oggetti reali (p.es. stampe o modelli di altro tipo).
- 3. In alcuni casi sono indicati le dimensioni equivalenti dell'immagine in unità di misura fisiche (lunghezza, larghezza, profondità; ovvero aree, volumi); in altri casi è indicata la risoluzione espressa come densità di punti per unità di misura lineare, quali punti/pollice ("dpi", cioè *dots per inch*) ovvero pixel/cm (nel caso dei raster i termini "punto" e "pixel" sono spesso intercambiabili).
- 4. Il numero di bit usati per rappresentare il colore dei pixel è chiamata profondità di colore (*colour-depth*) e coincide con l'intera profondità dell'immagine raster qualora la sola caratteristica rappresentata sia il colore dei pixel.
- 5. Altre volte sono rappresentate una o più di altre caratteristiche del pixel (in alternativa o in aggiunta al colore), quali:
 - trasparenza (chiamata anche "alfa", alpha in inglese),
 - densità ottica,
 - riflettanza,
 - intensità radiante,

• velocità angolare o lineare,

ciascuna di queste caratteristiche del pixel (inclusa ciascuna coordinata dello spazio-colore) sono chiamate, individualmente, "canali" dell'immagine; il numero di bit usati per rappresentare ciascun canale (qualora sia uguale per tutti i canali) permette di specificare la profondità dell'immagine, alternativamente, in bit/canale.

- 6. Ad esempio, un'immagine raster a colori che usa il tipico modello colorimetrico rosso-verde-blu e un canale alfa, tutti a 16 bit/canale (4 canali in tutto: RGBα) ha dunque una profondità complessiva di 64bit/pixel e una profondità-colore di 48 bit/pixel.
- 7. Molti formati di immagini raster possono –opzionalmente o obbligatoriamente–implementare algoritmi di compressione dati per ottenere una minore occupazione di spazio. Tali algoritmi sono *lossless* ovvero *lossy*, a seconda che la compressione sia reversibile (cioè sia possibile, decomprimendo, ritornare punto per punto all'immagine originale) o meno.
- 8. Un'altra possibilità per le immagini raster è una rappresentazione mediante sotto-campionamento, cioè utilizzando una codifica con un modello di spazio-colore a 3 componenti (anziché un modello RGB), ove il primo canale (luminanza) ha una risoluzione spaziale piena (cioè è codificato per ogni punto dell'immagine), mentre gli altri due canali, detti complessivamente di crominanza,²⁰ sono codificati con una minore risoluzione.
- 9. I formati di immagini raster maggiormente diffusi per usi non professionali, quali ad esempio web e fotografia amatoriale, sono: PNG, JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), GIF.
- 10. I formati di immagini raster diffusi per vari usi professionali quali grafica, stampa industriale, fotografia e cinematografia, si differenziano dai precedenti per un ampio supporto –ed effettivo utilizzo– di metadati interni, prevalentemente di tipo colorimetrico. Tra questi formati si annoverano: OpenEXR (.exr), Adobe® DNG (.dng), JPEG2000 (.jp2k, .jp2c), DPX, Adobe® *Photoshop*® (.psd), ARRIRAW (.ari).

PNG	FORMATO DI FILE
Nome completo	Portable Network Graphics
Estensione/i	.png
Magic number	0x89 PNG 0x0D0A1A0A
Тіро міме	image/png
Sviluppato da	ACME
Tipologia di standard	aperto, <i>de iure</i> , binario, muto
Livello metadati	3

²⁰ Tali canali codificano le differenze cromatiche da un colore neutro –di solito qualche tipo di verde– la cui intensità è rappresentata dalla sola luminanza. Gli spazi-colore di questo tipo (p.es. $Y'\iota_b\iota_c$ e Y'w) sono nati per permettere la retrocompatibilità del segnale televisivo analogico a colori con quello in bianco e nero, affiancati da altre tecnologie indipendenti, quali il sotto-campionamento.

61

Derivato da	_
Revisione	1.2, 2ª edizione
Riferimenti	 ISO/IEC 15948:2004 W3C Recommendation PNG Specification (2nd Ed.), 2003 RFC-2083 www.libpng.org
Conservazione	Sì
Racc. per la lettura	Generico; con riconoscimento obbligatorio della v1.0
Racc. per la scrittura	Generico; fortemente raccomandato per immagini a 16 ovvero 48 bit/pixel (più eventuale trasparenza) senza particolari obblighi relativi ad altri metadati

11. Il formato PNG è particolarmente raccomandato per la rappresentazione di immagini raster che non hanno bisogno di essere accompagnate da metadati particolarmente complessi (come quelli colorimetrici, geometrico-fisico o ottici). La versione 1.0 di questo formato (cfr. RFC-2083) –ancora largamente utilizzata e, per questo motivo, ammessa parimenti per la produzione di nuovi documenti rastersupporta un insieme ristrettissimo di metadati, per la cui mancanza il formato di questa versione è poco usato in ambiti professionali. Sono invece supportate nativamente le profondità di 24 e 48 bit/pixel in tricromia, la trasparenza sotto forma di un ulteriore canale "alfa", nonché uno dei pochi formati non professionali ad ammettere la compressione dell'immagine mediante algoritmo lossless. La versione 1.2 del formato introduce alcuni metadati più professionali che permettono, ad esempio, di specificare autori e brevi descrizioni, orari di modifica, così come metadati colorimetrici (quali le coordinate di cromaticità delle primarie RGB e del punto di bianco, profili ICC integrati, dimensioni fisiche dell'immagine, ecc.).

JPEG	FORMATO DI FILE
Nome completo	JPEG File Interchange Format (JFIF)
Estensione/i	.jpg, .jpeg
Magic number	0xFFD8, 0xFFD8FFE00010 JFIF 0x0001
Tipo MIME	image/jpg, image/jpeg
Sviluppato da	Joint Photographic Experts Group
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , binario
Livello metadati	4
Derivato da	_
Revisione	2012
Riferimenti	 ITU-T Recommendation T.81, 1992 ITU-T Recommendation T.871, 2011 www.jpeg.org/jpeg www.exif.org/Exif2-2.PDF

Conservazione	Sì, solo per immagini formate nativamente in JPEG
Racc. per la lettura	Generico con riconoscimento obbligatorio
•	Generico; fortemente raccomandato per immagini fotografiche senza particolari vincoli qualitativi

12. Il formato JPEG è un altro "pilastro" storico per le immagini raster, permettendo una loro rappresentazione generica e, soprattutto, estremamente compatta per via dell'uso di un algoritmo di compressione *lossy*, in cui alcuni parametri algoritmici sono selezionabili in fase di formazione del file, permettendo così un bilanciamento tra "qualità" dell'immagine ²¹ e dimensione del file. Le immagini sono inoltre codificate sempre in uno spazio-colore del tipo *Y'uv* e sotto-campionate; non sono supportate le trasparenze. Nonostante queste carenze lo standard *EXIF* estende il formato per la sola rappresentazione di metadati interni, tra i quali possono essere presenti:

- informazioni sull'hardware o software usato per creare o modificare l'immagine (p.es. modello di fotocamera, ottiche, flash e altra apparecchiatura, con i loro parametri di scatto);
- data, ora ed eventuale posizione geografica della creazione;
- nome o altre caratteristiche dell'autore;
- eventuali licenze d'uso dell'immagine (Copyright©, Creative Commons, ecc.);
- informazioni colorimetriche (spazio-colore, punto di bianco, profilo ICC, ecc.);
- eventuale proiezione piana di uno spazio curvo (p.es. equi-rettangolare, altrimenti detta 'latitudine/longitudine' o, più impropriamente, "360°").
- 13. Qualora si disponga delle medesime immagini in un formato di maggiore qualità (in termini di risoluzione, di assenza di compressione *lossy*, o altro), si consiglia di non riversare mai in JPEG il medesimo contenuto (a meno che non si tratti di una seconda copia per altri scopi).

TIFF	Formato di file
Nome completo	Tagged Image File Format
Estensione/i	.tiff, .tif
Magic number	II 0x <mark>2A00; MM 0x</mark> 002A
Тіро міме	image/tiff
Sviluppato da	Adobe Systems
	proprietario (libero), estendibile, <i>de</i> <i>iure</i> , binario

²¹ Da intendersi qui come fedeltà dell'immagine compressa (con perdite dovute alla compressione) rispetto all'immagine originale non compressa. Tale quantità è misurata con opportune metriche, tra cui quelle basate sul rapporto segnale-rumore percepito, o pSNR.

•	
Livello metadati	4
Derivato da	_
Revisione	2004
Riferimenti	 Adobe, TIFF™ Revision 6.0, 1992 www.adobe.io/open/standards/TIFF Famiglia di standard 12234 della ISO: ISO 12234-2:2001, TIFF/EP ISO 12234-3:2016, XMP ISO 12639:2004, TIFF/IT RFC-2306, TIFF-F RFC-3949, TIFF-FX www.exif.org/Exif2-2.PDF
Compressione	Sì, senza compressione
Racc. per la lettura	Generico con riconoscimento obbligatorio
Racc. per la scrittura	Specifico per l'editoria; raccomandato per la produzione di immagini raster finali

13. Il formato TIFF è il capostipite dei formati raster professionali, pur essendo ancora considerato appartenente alla categoria dei formati generali per le immagini raster. Nato con poche varianti e metadati prevalentemente per rappresentare immagini pronte sia per l'invio telematico (tramite fax) che per la stampa professionale –monocromatica o "offset" – è stato successivamente esteso dalla Adobe, fino a diventare uno standard aperto e de iure, con moltissime caratteristiche aggiuntive:

- segmentazione dell'immagine nel file per linee ovvero per riquadri;²²
- segmentazione a più livelli sovrapposti;²³
- spazi-colore con un qualsivoglia numero di canali (inclusa la trasparenza, o canale alfa);
- metadati aggiuntivi circa la rappresentazione spaziale (unità di misura, ecc.);
- metadati aggiuntivi circa le condizioni ideali per la visualizzazione (caratteristiche del monitor) o per la stampa professionale (intento di rappresentazione, codici di particolari colori "spot", ecc.);
- compressione secondo vari algoritmi, generalmente lossless.

Infine, anche nelle immagini TIFF –come per le JPEG– possono essere inseriti metadati EXIF.

GIF		FORMATO	DI FILE
Nome completo	Graphic Image file Format		

²² Utili per ottimizzarne l'archiviazione su alcuni storage, la trasmissione attraverso specifici canali, la robustezza in caso di corruzione.

²³ Utile per immagini in fase di post-produzione, cioè quando sono semilavorati le cui modifiche devono essere reversibili.

Estensione/i	.gif
Magic number	GIF89a; GIF87a
Tipo MIME	image/gif
Sviluppato da	CompuServe
Tipologia di standard	deprecato, proprietario (libero), <i>de</i> <i>iure</i> , binario, muto
Livello metadati	1
Derivato da	_
Revisione	89a (1989)
Riferimenti	•W3C, <i>Graphics Interchange Format™</i> , ©1990 CompuServe
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Generico con riconoscimento obbligatorio
Racc. per la scrittura	Sconsigliato, tranne che in due casi legati al web

14. Il formato GIF venne introdotto nella fine degli anni '80 per rappresentare immagini fotorealistiche quando le capacità dei computer di visualizzare simultaneamente molti colori erano limitate. Alcune delle novità tecniche di questo formato sono sopravvissute sino ad oggi, tanto che vi sono ancora molti casi d'uso soprattutto nelle pagine web. Anche se esistono oggi formati molto più adeguati per le immagini fotorealistiche, il formato, implementando fra le altre cose un ana compressione *lossless*, è ancora tecnicamente valido per immagini con le seguenti caratteristiche:

- numero colori fino a un massimo di 256, scelti da una tavolozza con 32 bit di profondità;²⁴
- supporto per una trasparenza assente ovvero totale,²⁵ senza diversi gradi di opacità;
- supporto per più immagini che si alternano in sequenza (con cadenza preselezionata) per rappresentare uno sprite dotato di caratteristiche di animazione basilari (si parla, in questo caso di "GIF animate");²⁶

Le immagini con bassissimi requisiti di animazione, trasparenza e numero di colori (tipicamente loghi o porzioni di elementi grafici minimalisti), come quelle che si trovano in diversi siti web, spesso salvate in questo formato.

²⁴ La tavolozza è quella di un generico modello RGB con 8 bit/canale, per un totale di $2^{8+8+8} = 2^{32} \approx 16.8$ milioni di colori.

²⁵ Nel GIF la trasparenza è rappresentata da uno dei 256 colori della tavolozza, che può essere indicato come tale nei metadati interni.

²⁶ Le GIF animate sono ancora vincolate ad avere un massimo di 256 colori per fotogramma (inclusa la trasparenza), anche se i colori scelti possono cambiare da fotogramma a fotogramma.

16. A causa della sua obsolescenza, se ne sconsiglia l'uso per nuove immagini, salvo in cui l'immagine da archiviare sia destinata all'uso in pagine web e rientri, nella sua forma originaria (o formato di partenza) all'interno dei vincoli sopraelencati.

EXR	FORMATO DI FILE
Nome completo	OpenEXR™
Estensione/i	.exr
Magic number	v/1 0x <mark>01</mark>
Tipo MIME	image/x-exr
Sviluppato da	Industrial Light and Magic
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de facto</i> , binario
Livello metadati	4
Derivato da	_
Revisione	2013
Riferimenti	 www.openexr.com/documentation WetaDigital, The Theory of OpenEXR Deep Samples, 2013
Conservazione	Sì, senza compressione
Racc. per la lettura	Speciale; raccomandato in ambito cinetelevisivo
Racc. per la scrittura	Speciale; raccomandato in ambito cinetelevisivo

17. Il formato OpenEXR è stato recentemente inventato ed è oggi mantenuto, dalla comunità dei creativi dell'animazione cinematografica ma, a causa della sua versatilità e del supporto per un numero qualsiasi e facilmente estendibile di metadati, è oggi fortemente consigliato per la produzione di immagini raster –sia finali che, soprattutto, semilavorati– per la grafica e la produzione cinetelevisiva. A causa del formato specifico, non è richiesto il suo riconoscimento al di fuori delle organizzazioni dei sopracitati settori.

18. OpenEXR supporta immagini raster con le seguenti caratteristiche:

- segmentazione dell'immagine in vari modi diversi (per linee, a tasselli, per strati);
- supporto di più spazi-colore, inclusi astratti con un numero qualsivoglia elevato di canali (ciascuno associato ai propri metadati);
- supporto per un numero qualsivoglia elevato di livelli, ciascuno dotato dei propri metadati;
- data, ora ed eventuale posizione geografica della creazione;
- nome o altre caratteristiche dell'applicazione creatrice, ovvero dell'autore (se umano);
- eventuale supporto di vari algoritmi di compressione (sia lossy che lossless);
- supporto di metadati interni la cui tassonomia rientra in namespace estendibili.

- 19. Inoltre, grazie alla versatilità nel numero di livelli e di canali di colore (e la possibilità di identificarli ciascuno con un nome), è possibile memorizzare nei punti di un'immagine raster salvata in OpenEXR non soltanto il colore, quanto piuttosto informazioni relative ad altre caratteristiche tecniche, fisiche o cinetiche dell'immagine, rappresentabili punto per punto. Esempi sono:
 - il cosiddetto "deep EXR", ove più livelli sovrapposti mantengono una dei medesimi oggetti a diversi gradi di "profondità" rispetto ad immagini piane;
 - le *texture*, che sono comuni raster, le cui coordinate cartesiane sono chiamate (*u,v*), che rappresentano una "pelle" da avvolgere intorno ad una superfice artificiale tridimensionale (come quelle rappresentate in formati descritti in §2.7) mediante una trasformazione conforme che prende il nome, appunto, di mappa *uv*.
- 20. In alcuni casi, l'immagine tradizionalmente costituita da un raster ove i punti rappresentano dei colori è contenuta in un primo livello, mentre in altri livelli sono rappresentate altre quantità relative alla medesima immagine. Due esempi, estremamente riduttivi, di tali quantità, utili particolarmente nella produzione di effetti speciali digitali (VFX) e nell'animazione in CG (dall'inglese, "computergrafica"), sono:
 - *velocity map*, ove i 2 o 3 canali (*u,v,w*) associati ad ogni punto rappresentano le componenti cartesiane della velocità istantanea del punto della superfice;
 - *optical map*, ove i canali (uno o più) associati ad ogni punto rappresentano caratteristiche ottiche del materiale in quel punto, quali ad esempio opacità/trasparenza, riflettanza, assorbanza, emittanza, ecc.
- 21. Per quanto riguarda i metadati interni, purtroppo, la mancanza di un registro unificato è causa del proliferare incontrollato degli stessi: unica pecca per un formato altrimenti validissimo e fortemente consigliato per la produzione di *qualsiasi* tipo di immagine raster.

JPEG2000	FORMATO DI FILE
Nome completo	JPEG 2000
Estensione/i	.png
Magic number	0x89 PNG 0x0D0A1A0A
Tipo MIME	image/jp2
Sviluppato da	Joint Photographic Experts Group
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , binario
Livello metadati	3
Derivato da	_
Revisione	2020/1

Riferimenti	 RFC-3745 Famiglia di standard 15444 della ISO: ISO 15444-1:2016 ISO 15444-2:2004 ISO 15444-6:2013 ISO 15444-6:2011 ISO 15444-12:2015
Conservazione	No
•	Speciale; raccomandato nell'elaborazione professionale di immagini in vari ambiti
· ·	Speciale; raccomandato nell'elaborazione professionale di immagini in vari ambiti

22. Il formato JPEG2000 utilizza una compressione basata su trasformata wavelet, cosiddetta multi-risoluzione, poiché l'evidenza informatica ivi rappresentata codifica prima i dettagli "grossolani" (cd. a bassa frequenza) dell'immagine, poi i dettagli via via più "fini" (cd. ad alte frequenze). A fronte di una maggiore complessità nella produzione (i.e. nella compressione) dell'immagine, il vantaggio tecnologico offerto da questo formato risiede nel fatto che la decodifica successiva dell'immagine (i.e. la sua decompressione) può avvenire anche non integralmente e interrompersi a un certo livello. In tal caso viene riprodotta una versione "a banda ristretta", cioè a risoluzione inferiore dell'immagine originale, in quanto sono state usate componenti a bassa frequenza. L'usodel formato è dunque preferibile laddove l'utilizzo professionale sia vincolato da uno o più dei seguenti fattori:

- immagini di dimensioni molto grandi, comparate a
- basse capacità computazionali del dispositivo di visualizzazione;
- canale di comunicazione tra lo storage ove è archiviata l'immagine e il dispositivo di visualizzazione.

DICOM	FORMATO DI PACCHETTO
Nome completo	Digital Imaging and Communications in Medicine
Estensione/i	
Magic number	128 byte qualsiasi, seguiti da DICM
Tipo MIME	image/dicom
Sviluppato da	National Electrical Manufacturers Association
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , binario
Livello metadati	2
Derivato da	_
Revisione	2018
Riferimenti	dicom.nema.org/medical/dicom, PS3.10dicom.nema.org/medical/dicom, capitolo 7
Conservazione	Sì, se lo sono tutti i file del pacchetto

·	Speciale; raccomandato in ambio diagnostica sanitaria
· ·	Speciale; raccomandato in ambio diagnostica sanitaria

- 23. Il formato DICOM consente di aggiungere alle immagini raster diversi metadati relativi all'aspetto sanitario del loro contenuto, quali ad esempio un elenco di metadati facoltativi e non esaustivi comprende:
 - il nome degli specialisti che hanno eseguito l'acquisizione, l'elaborazione o la refertazione,
 - il nome e modello delle apparecchiature di acquisizione e parametri elettronici, fisico-chimici, meccanici impiegati per un dato esame diagnostico,
 - la data, l'ora e il nome della struttura ove sia stato effettuato l'esame diagnostico,
 - eventuali commenti sul pacchetto di immagini nella sua interezza (ad esempio il testo del referto), sulla specifica immagine, o su una porzione della stessa.

DNG	FORMATO DI FILE
Nome completo	Adobe [®] Digital Negative
Estensione/i	.dng
Specializzazione di	TIFF/EP
Tipo MIME	image/x-adobe-dng
Sviluppato da	Adobe Systems
Tipologia di standard	proprietario (<u>brevettato</u>), estendibile, <i>de iure</i> , binario
Livello metadati	4
Derivato da	TIFF™
Revisione	10.1.0.0 (2017)
Riferimenti	 Adobe, Digital Negative (DNG) Specification v1.4.0.0, 2012
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Speciale; raccomandato in ambito fotografico e cinetelevisivo
Racc. per la scrittura	Speciale; raccomandato in ambito fotografico e cinetelevisivo

24. Il formato DNG ("negativo digitale") di Adobe consiste in una specializzazione del formato TIFF, dotato di diverse estensioni relative alla quantità di metadati di accompagnamento (che include, tra l'altro, l'intera gamma di metadati EXIF e XMP) ma soprattutto consente di memorizzare immagini grezze ("raw") provenienti da sensori digitali con diverse caratteristiche elettroniche e geometriche. La procedura di conversione effettuata a monte permette di transcodificare un'immagine raster altrimenti memorizzata in formati di file per lo più proprietari del costruttore della fotocamera o cinepresa, mediante un applicativo che, al momento della

transcodifica, comprende il formato nativo e le informazioni sullo specifico modello dell'apparato di acquisizione. Il risultato è un'immagine visivamente fedele, identica all'originale, ma archiviata in un formato aperto e interoperabile, non più soggetto all'obsolescenza tecnologica né dell'apparato di acquisizione originario, né del formato di file proprietario di origine.

PSD	FORMATO DI FILE
Nome completo	Adobe [®] <i>Photoshop</i> [®] Standard Baseline file
Estensione/i	.psd
Magic number	8BPS
Tipo MIME	image/x-psd
Sviluppato da	Adobe Systems
Tipologia di standard	proprietario (libero), estendibile, <i>de</i> <i>facto</i> , binario
Livello metadati	4
Derivato da	_
Revisione	2016
Riferimenti	 www.adobe.com FSDeveloper.com, Adobe Photoshop File Formats Specification 2006 github.com/layervault/psd.rb
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Specifico; obbligatorio in ambito beni culturali e comunicazione
Racc. per la scrittura	Specifico; obbligatorio in ambito beni culturali e comunicazione

25. Il formato nativo di Adobe Photoshop® si è evoluto notevolmente nel tempo e comprende attualmente la possibilità non solo di archiviare immagini a più livelli e con elevatissima variabilità tecnica, ²⁷ ma anche informazioni vettoriali e tridimensionali di complemento alle immagini raster, che coadiuvano il loro utilizzo in molteplici contensti industriali, quali il design, la computer grafica (CG), l'architettura e la postproduzione cinetelevisiva. Si raccomanda l'utilizzo di questo formato per la creazione di semilavorati, particolarmente quando vadano elaborati dal particolare software applicativo in oggetto. Per l'archiviazione a lungo termine e la conservazione invece, si consiglia di riversare il contenuto in altri formati più aperti e interoperabili (quali OpenEXR, DNG o TIFF).

ARRIRAW	FORMATO	DI FILE
Nome completo	ARRIRAW	
Estensione/i	.ari	
Magic number	ARRI 0x12345678; ARRI 0x78563412	

²⁷ Si segnala la presenza un dialetto del formato PSD specificatamente per archiviazione e riutilizzo di immagini di grandissime dimensioni: il Photoshop Large Format (formato molto simile all'originario, che adotta l'estensione di file

Tipo MIME	image/arriraw
Sviluppato da	Arnold & Richter Cine Technik GmbH
Tipologia di standard	proprietario (libero), estendibile, <i>de</i> <i>iure</i> , binario
Livello metadati	4
Derivato da	_
Revisione	2018
Riferimenti	 documentazione registrata SMPTE RDD30:2014 documentazione registrata SMPTE RDD31:2014
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Speciale; riprese cinematografiche
Racc. per la scrittura	Speciale; sconsigliata la produzione al di fuori dell'ambito cinematografico

26. Il formato ARRIRAW è un formato proprietario della ARRI GmbH, ma aperto, utilizzato attualmente come formato nativo "raw" per le sue cineprese digitali, che è stato candidato per diventare standard SMPTE. Nonostante si tratti di un formato proprietario, ne è un esempio virtuoso, in quanto esso supporta più tipologie di codifiche di immagine, nonché di metadati avanzati a contorno dell'immagine stessa, quali le informazioni colorimetriche (codifica dello spazio-colore, parametri di correzioni impostati direttamente sulla cinepresa, importati una tantum da file, ovvero comunicati in tempo reale da un'applicazione con connessione di rete diretta sulla cinepresa), quelle relative all'area attiva del fotogramma, alla velocità di ripresa mediante TimeCode (il formato ne supporta fino a 7 tipi differenti e indipendenti fra loro), ai metadati di produzione, ecc. In teoria, il formato ARRIRAW potrebbe essere utilizzato per produrre nuove immagini raster in una miriade di codifiche e di formati.

DPX	FORMATO DI FILE
Nome completo	Digital Picture Exchange
Estensione/i	.dpx
Magic number	SDPX, XPDS
Тіро міме	image/x-dpx
Sviluppato da	Society of Motion Picture and Television Engineers
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , binario
Livello metadati	4
Derivato da	Kodak® Cineon™
Revisione	2.0 (2014)
Riferimenti	• standard SMPTE <u>ST268</u> :2014
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Specifico; obbligatorio in ambito cinetelevisivo

Racc. per la Specifico; nessuna raccomandazione scrittura

- 27. Il formato DPX (originariamente sviluppato da Kodak come evoluzione del formato Cineon® usato nell'omonimo scanner digitale per le pellicole cinematografiche 35mm e successivamente divenuto uno standard SMPTE) permette la rappresentazione di immagini raster con differenti caratteristiche tecniche, oltre a un considerevole numero di metadati. L'attuale versione 2.0 suddivide i metadati in quattro categorie: generici, cinematografici, televisivi e "utente". Tra i metadati delle categorie cinetelevisive vi è la possibilità di rappresentare indicazioni per collocare con precisione l'immagine come fotogramma di una particolare sequenza video, quali:
 - numerazione del fotogramma relativa all'inizio della sequenza,
 - TimeCode (con relativi *framerate* e modalità di scansione del fotogramma, cfr. §2.10),
 - KeyKodeTM del forogramma rispetto al rullo di pellicola fotochimica da cui è stato scansionato digitalmente (con relativa *film-speed*).
- 28. Il formato si presta dunque ad una rappresentazione di documenti video mediante pacchetti di file, ove ciascun fotogramma è archiviato in un file separato (cfr. pacchetto DI basato su DPX, cfr. §2.12). In linea di principio il formato DPX ammette tra i metadati anche quelli che associano colorimetria digitale rappresentata nel raster dalla densitometria dell'emulsione di partenza (da cui il fotogramma è stato scansionato) o di destinazione (sulla quale s'intende possa essere stampato digitalmente), anche se pochissimi applicativi per la postproduzione cinematografica ne fanno realmente uso. Nonostante il DPX sia stato l'indiscusso formato di riferimento per la produzione, postproduzione e archiviazione digitale di contenuti cinematografici sin dall'avvento del Digital Intermediate (DI, cfr. §2.12), tre fattori ne hanno rapidamente ridotto l'importanza:
 - il declino della produzione cinematografica su pellicola e la consistente riduzione di processi di scansione digitale di tali pellicole (ora quasi esclusivamente effettuati a scopo di restauro e conservazione);
 - il mancato utilizzo di moltissimi metadati rappresentabili nel formato DPX da parte di gran parte dei software applicativi, che avrebbe invece incrementato l'efficacia di tale formato;
 - la comparsa di nuovi standard tecnologici per la rappresentazione dell'immagine digitale, quali ad esempio l'elevata latitudine di posa (HDR). A tale scopo l'SMPTE sta sviluppando una nuova versione più moderna del formato DPX.

29. Mentre si obbliga agli enti tecnici operanti nel settore della postproduzione, archiviazione e conservazione cinematografica di leggere immagini nel formato DPX, allo scopo di preservare l'accessibilità a contenuti provenienti da archivi in pellicola già digitalizzati o archivi digitali di DI basati su DPX, si raccomanda fortemente di considerare formati alternativi, quali ad esempio OpenEXR, ovvero i pacchetti di master interoperabile (IMF, cfr. §2.12).

ACES	
Nome completo	Academy Color Encoding System
Estensione/i	.exr, .mxf, .amf, .clf
Tipologie MIME	image/exr, application/mxf
Sviluppato da	Academy of Motion Picture Arts and Sciences
Tipologia di	aperto, estendibile, retrocompatibile,
standard	de iure
Derivato da	_
Revisione	1.1.0 (2018)
Riferimenti	Standard e bollettini tecnici dell'AMPAS:
	• TB-2014-012, ACES version 1.0 component names
	Famiglia di standard st2065 della SMPTE:
	 ST2065-1:2012, Academy Color Encoding Specification
	• ST2065-4:2013, ACES image container file layout
	 ST2065-5:2016, mapping ACES into MXF container
	• ST2067-50:2018, IMF - Application #5: ACES
	• www.oscars.org/aces
	• www.acescentral.com
	•W. Arrighetti, 'The ACES: a professional
	color-management framework for
	production, post-production and archival
	of still and motion pictures', Journal of
	<i>Imaging</i> , Vol.3, №4, pp.189-225, MDPI, 2017
Conservazione	Sì
Racc. per la	Speciale; consigliato in post-produzione
	cinetelevisiva
Racc. per la	
scrittura	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	contenuti cinetelevisivi in ACES

30. Il sistema *Academy Color Encoding System (ACES)*, standard SMPTE introdotto dall'AMPAS, permette di descrivere in maniera unificata gli spazi-colore e i processi produttivi di elaborazione e trasporto del colore digitale nelle applicazioni professionali in campo cinetelevisivo. ACES si prefigge come una possibile soluzione alla rappresentazione di immagini raster (e video) catturate da dispositivi

e camere con molteplici colorimetrie (spesso proprietarie), al trasporto di metadati colorimetrici tra processi dominati da svariati vendor, e visualizzabili con una moltitudine di tecnologie di visualizzazione (p.es. LED, OLED, plasma, ecc., così come HDR+, Dolby Vision,® HLG, ecc.). Il trasporto di file codificati con la colorimetria ACES può avvenire sia con il formato OpenEXR con l'aggiunta di specifici vincoli e metadati²⁸ (standard ST2065-4), sia imbustando una sequenza di fotogrammi, già nel formato EXR, all'interno di un contenitore MXF (cfr. standard ST2065-5 e \(\sigma 2.12\) anch'esso con determinati vincoli e metadati. Ulteriori colorimetriche possono rappresentate informazioni in ACES essere accompagnando, il contenuto audiovisivo in un pacchetto di file contenente uno o più sidecar file nel formato AMF (cfr. §2.12).

2.6.1Raccomandazioni per la produzione di documenti

- 1. Come già discusso sopra all'inizio della sezione, i formati di immagini raster vanno distinti innanzi tutto tra le finalità generiche e specializzate queste ultime differenti a seconda dell'ambito: sanità, architettura e urbanistica, grafica e pubblicità (inclusa la produzione online), intrattenimento (inclusi l'animazione o CG, così come produzione, postproduzione ed effetti speciali cinetelevisivi).
- 2. Per i formati generici (PNG, JPEG, TIFF, GIF) sussiste in generale l'obbligo di riconoscimento. Nonostante tale obbligo in merito ai formati generali, le singole PP.AA., qualora accettino documenti informatici in formati di immagini raster generici tra quelli sopra elencati per un loro procedimento amministrativo o a scopo di conservazione, possono decidere di limitare ulteriormente l'accettazione di tali formati ad un loro sottoinsieme, specificatamente allo scopo di ridurre o uniformare i formati dei documenti.
- 3. Per la produzione di immagini raster, invece, la scelta dell'uno piuttosto che dell'altro formato generico, ovvero di uno di tali formati invece di uno specializzato, deve essere motivata da motivazioni tecniche ovvero da una valutazione di interoperabilità. In particolare si raccomanda:
 - Il formato TIFF per immagini raster –generate o riversate in tale formato—dove la rappresentazione fedele del documento sia un vincolo tecnico o giuridico e dove la capacità di complementare l'immagine con trasparenze,

74

²⁸ Il vincolo principale è nell'assenza di compressione e nella codifica nello spazio-colore ACES2065-1 (standard ST2065-1); devono inoltre essere presenti alcuni metadati colorimetrici facoltativi del formato OpenEXR, più un metadata booleano specifico di ACES.

- livelli aggiuntivi e un certo livello di "metadati tecnici" (e.g. spazio-colore, impostazioni di stampa o scansione, raccordo con dimensioni fisiche di rappresentazione, etc.) costituisca un valore aggiunto.
- Il formato JPEG per la produzione di immagini originali e rettangolari il cui scopo sia meramente rappresentativo e non probatorio; il livello di compressione per la produzione di tali immagini sarà dunque scelto in maniera adeguata a non compromettere lo scopo rappresentativo del documento.
- Il formato JPEG per il riversamento di immagini raster rettangolari ove la conservazione della qualità originale dell'immagine non costituisca un impedimento giuridico o non sia un vincolo esatto; in particolar modo si preferisca tale formato per immagini di provenienza fotografica, scegliendo anche in questo caso un adeguato livello di compressione.
- Il formato PNG per immagini raster –generate o riversate in tale formato— ove sia importante il mantenimento della qualità –rispettivamente massima o originale– solo relativamente ad una rappresentazione su schermi digitali non professionali. Sono un esempio di tale esigenza la produzione di immagini o fotografie digitali per l'utilizzo su pagine web o sulle GUI di software applicativi, così come loghi e altri simboli grafici, spesso coadiuvati da effetti di trasparenza.
- Il formato GIF per immagini raster che soddisfano i requisiti del formato precedente (PNG) salvo l'appartenenza all'ambito fotografico, ma abbiano in più almeno una delle seguenti caratteristiche tecniche:
 - o utilizzo di un numero complessivo di valori colorimetrici non superiore a 256;
 - o assenza di trasparenze, ovvero
 - o impiego di soli due livelli di trasparenza: 'trasparenza totale' e 'opacità totale';
 - o piccola animazione costituita da pochi fotogrammi, riprodotti ciclicamente o una sola volta, ove ogni fotogramma soddisfi le precedenti caratteristiche.
- 4. Per quanto riguarda settori specifici, si raccomanda invece l'utilizzo di formati specializzati nei settori produttivi di riferimento, quali editoria, grafica, pubblicità, sanità, edilizia, architettura, intrattenimento, produzione cinetelevisiva. Si raccomandano perciò le seguenti adozioni:
 - Il formato OpenEXR (anche detto, colloquialmente, "EXR") per immagini raster relative a produzione, postproduzione, archiviazione e soprattutto conservazione di contenuti cinetelevisivi, pubblicitari, videoludici, animazione e beni culturali che si tratti di semilavorati, master o

- documenti definitivi. Il formato sia inoltre corredato adeguatamente dal più ampio spettro possibile di metadati a scopo archivistico.
- Formato DICOM per tutte le immagini diagnostiche di provenienza sanitaria, adeguatamente corredato dai metadati di produzione e refertazione,
- Formato JPEG2000 per le immagini raster di grandi dimensioni di competenza territoriale (e.g. immagini satellitari, demaniali, catastali), urbanistico e militare.
- Formato DNG per scatti provenienti da fotocamere o cineprese digitali siano essi generati o riversati dai formati nativi in tale formato.
- Formato DPX per fotogrammi provenienti direttamente da scansioni digitali di pellicole cinematografiche non ulteriormente elaborate (per le quali si preferisce un riversamento nel formato OpenEXR durante le fasi della postproduzione).
- Formato ARRIRAW per le immagini provenienti dal girato originale di cinecamere ARRI (quali quelle della famiglia ALEXA ovvero AMIRA) — salvo quando esigenze di produzione cinetelevisiva richiedano che le camere formino il loro girato direttamente in formati video che adottano compressione lossy. 29
- Formato PSD per immagini definitive provenienti da, ovvero semilavorati destinati all'elaborazione da parte di software di fotoritocco specializzati che supportino tale formato nativamente o per compatibilità.
- 5. Tra i formati sopra individuati, il PNG e le varianti di TIFF e OpenEXR (EXR) senza ausilio di compressione, ovvero con algoritmi di compressione privi di perdita (lossless), sono i formati più adatti alla conservazione. Possono essere adatti alla conservazione anche il formato JPEG ovvero le varianti di TIFF e EXR che adottino algoritmi di compressione, ma solo qualora le immagini siano state nativamente generate in codesti formati (p.es. provenienti da fotocamere ovvero scanner digitali). Sono dunque esclusi dalla conservazione i riversamenti di immagini in formati che aggiungono (o cambiano) algoritmi di compressione adottati. Gli eventuali algoritmi di compressione adottati in conservazione devono tuttavia essere algoritmi aperti, previsti e pienamente descritti nelle specifiche tecniche dei formati stesso (ovvero nelle cui specifiche tecniche sono riportati i nomi degli standard relativi a codesti algoritmi di compressione).

-

²⁹ Ad esempio, contenitori QuickTime o MXF (§2.12) che imbustano video Apple® ProRes® ovvero Avid® DNxHDTM, cfr. §2.10.

2.7 Immagini vettoriali e modellazione digitale

- 1. Si chiamano vettoriali le immagini rappresentate nel file mediante una descrizione algoritmica della geometria e del colore che le compone, utilizzando tecniche descrittive più o meno complesse. I modelli multidimensionali sono una generalizzazione delle immagini vettoriali utilizzando tre o più dimensioni (a prescindere dal problema della visualizzazione, che è spesso demandato alle applicazioni più o meno specializzate).
- 2. La descrizione delle immagini vettoriali è fatta in uno spazio geometrico virtuale, mediante coordinate tipicamente adimensionali, sebbene nei metadati interni di alcuni tipi di file impiegati, e/o nelle informazioni metriche usate dalle primitive, possono essere presenti riferimenti a dimensioni reali. Anche la rappresentazione di caratteristiche quali colore, trasparenze o riflettanze può avvenire mediante una o più delle seguenti tecniche:
 - coordinate di spazi-colore riferiti ad ambienti a luce emessa o riflessa (in inglese, rispettivamente, *output-referred* o *scene-referred*), ovvero ad altri tipi di colorimetrie.
 - etichette di colore che rimandano a specifici cataloghi di vernici o altri coloranti (p.es. "blu cobalto", "Pantone®33M", "smalto dorato", ecc.),
 - etichette che rimandano a cataloghi di materiali, tipicamente specifici per applicazione o riferiti altrove mediante file o etichette che rimandano a basi di dati esterne (p.es. "mogano laminato", "calcestruzzo", "cristallo smerigliato", "ebano lucido", "lino", "tartan", ecc.).
- 3. La potenziale multidimensionalità rappresentata in questi file, e la loro caratteristica intrinseca di descrivere immagini scomposti in oggetti distinti (tipicamente primitive geometriche con caratteristiche aggiuntive quali nomi/etichette, colori, trasparenze, collegamenti logici ad altri oggetti, ecc.) consente di salvare anche informazioni circa l'animazione –automatica o programmabile– di alcuni oggetti rispetto ad altri.
- 4. I formati di file più usati e specifici per immagini vettoriali sono: SVG, Adobe[®] *Illustrator*[®] (.ai), Encapsulated PostScriptTM (.eps).
- 5. I modelli digitali sono un'estensione delle immagini vettoriali (cfr. §2.7) ma a spazi con tre o più dimensioni. Anche in questo caso gli oggetti virtuali sono descritti in maniera geometrica e corredati da metadati. Le applicazioni principali per questi file sono la progettazione edile e industriale, l'architettura, l'intrattenimento e le scienze in genere.
- 6. I formati di file più usati per modelli bi- e tridimensionali sono ben distinti tra categorie aperte e categorie chiuse (sia rispetto alle specifiche che rispetto alla proprietà intellettuale cfr. §2.7):

Tra i primi ci sono Autodesk[®] DXF, Autodesk[®] FBX, Blender (.blend), Wavefront OBJ, Google SketchUp (.skp), Stereolitography (.stl); tra i secondi, invece, figurano Autodesk[®] *AutoCAD*[®] (.dwg), Autodesk[®] *Maya*[®] (.ma, .mb), Autodesk[®] *3ds Max*[®] (.3ds), Maxon[®] *Cinema4D* (.c4d).

SVG	FORMATO DI FILE
Nome completo	Scalable Vector Graphics
Estensione/i	.svg, .svgz
Specializzazione di	XML (namespace <u>svg</u>)
Tipo MIME	image/svg+xml, image/svg+xml+zip
Sviluppato da	World Wide Web Consortium
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de jure</i> , testuale
Livello metadati	4
Derivato da	_
Revisione	1.1 (second edition)
Riferimenti	 W3C Recommendation SVG 1.1 (2nd Ed.), 16 agosto 2011 github.com/W3C/svgwg
Conservazione	Sì; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Generico; obbligatorio
Racc. per la scrittura	Generico; fortemente raccomandato

7. Il formato SVG, basato su XML, descrive un'immagine vettoriale componente per componente, utilizzando l'estendibilità del linguaggio per "etichettare" opzionalmente alcune parti di queste componenti affinché possano essere referenziate da altri documenti o applicativi (ad es., una pagina web in HTML e il suo foglio di stile CSS allo scopo di migliorare l'interattività con le immagini vettoriali). Data la sua versatilità e l'apertura dello standard è il formato fortemente raccomandato per l'uso, la trasmissione e la conservazione di tutte le immagini vettoriali.

C'è una nuova versione proposta per essere la futura <u>SVG 2.0</u>; essa supporta alcune caratteristiche quali l'animazione dei componenti. Tale versione, tuttavia, non è allo stato attuale raccomandata.

ILLUSTRATOR	FORMATO DI FILE
Nome completo	Adobe [®] <i>Illustrator</i> [®] artwork
Estensione/i	.ai
Specializzazione di	PDF, Encapsulated PostScript™
Тіро міме	application/illustrator
Sviluppato da	Adobe Systems
Tipologia di standard	proprietario (libero), de facto, binario
Livello metadati	3

Derivato da	Adobe® Encapsulated PostScript™, Adobe® PDF
Revisione	2019
Riferimenti	 Adobe Developer Support, Adobe Illustrator File Format Specification, 1998
Conservazione	No; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Specifico; nessuna raccomandazione
· ·	Specifico; non raccomandato salvo che per scambio di semilavorati (a breve termine) tra reparti di design

8. Il formato proprietario dell'applicativo di disegno vettoriale Adobe[®] *Illustrator*[®] è in realtà un contenitore di un tipo specializzato di documento PDF ovvero di Encapsulated PostScriptTM, contenente estensioni particolari interpretabili dall'applicativo. Il formato è evoluto parecchio con le versioni successive di *Illustrator*[®], che però ha sempre mantenuto la retrocompatibilità totale. Essendo l'applicativo molto diffuso tale formato è qui indicato perché è uno standard di riferimento per documenti in particolari ambiti (editoria e grafica pubblicitaria). Mentre è un formato consigliato per dei semilavorati (qualora vadano elaborati tramite *Illustrator*[®]), si sconsiglia di utilizzarlo per la produzione di documenti destinati alla conservazione, valutando piuttosto un riversamento dei documenti esistenti in altro formato più interoperabile (e.g. SVG).

ENCAPSULATED POSTSCRIPT	Formato di file
Nome completo	Encapsulated PostScript [®]
Estensione/i	.eps
Specializzazione di	PostScript®
Tipo MIME	image/eps, application/eps
Sviluppato da	Adobe Systems
Tipologia di standard	proprietario (libero), <i>de facto</i> , binario, deprecato
Livello metadati	1
Derivato da	PostScript®
Revisione	3.0 (1992)
Riferimenti	 Adobe, Encapslutated PostScript File Format Specifications, v3.0 (1992)
Conservazione	No; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Specifico; raccomandato nei reparti di design
Racc. per la scrittura	Specifico; non raccomandato

9. Il formato EPS (Encapsulated PostScriptTM) è un dialetto del linguaggio PostScriptTM (cfr. §2.1) con alcune distinzioni, come ad esempio la rappresentazione di un oggetto all'intero di una regione rettangolare confinata in una singola pagina

e la possibilità di memorizzare una "pre-visualizzazione" raster (cd. preview) dell'intero contenuto. Di fatto, il formato è utilizzato il più delle volte per rappresentare singoli disegni o immagini da allegare successivamente a documenti PostScriptTM impaginati ovvero, per via dell'apertura del formato, importarlo in altri applicativi di elaborazione vettoriale. Dato che il contenuto del documento è descritto nel linguaggio omonimo, orientato alle primitive di stampa, i file EPS non descrivono le immagini vettoriali come "oggetti" nell'accezione moderna, non supportando scenari di utilizzo più modulari o estendibili, come invece permette la scelta di formati più evoluti, quali ad esempio l'SVG. Il formato Encapsulated PostScriptTM è dunque raccomandato in lettura per aprire documenti già esistenti, ma si sconsiglia la produzione di altri documenti in tale formato, invitando inoltre le PP.AA. a valutare il riversamento dei file esistenti in altri formati interoperabili (e.g. SVG).

ODG	Formato di file
Nome completo	Open Document Graphics
Estensione/i	.odg
Magic number	XML imbustato dentro ZIP
Tipo MIME	application/vnd.oasis.opendocument.graphics
Sviluppato da	Organization for the Advancement of Structured Information Standards
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , binario
Livello metadati	3
Derivato da	_
Revisione	1.2 (2015)
Riferimenti	 Famiglia di standard 26300 della ISO/IEC: ISO/IEC 26300-1:2015, ODF for Office Applications v1.2 - Part 1: OpenDocument Schema ISO/IEC 26300-3:2015, ODF for Office Applications v1.2 - Part 3: Packages OASIS, Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), v1.2 (2015)
Conservazione	No; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	
Racc. per la scrittura	Sconsigliato

10. Il formato ODG è il dialetto del formato OpenDocument (cfr. §2.3) per le immagini vettoriali; è incluso in questo elenco prevalentemente perché è completamente aperto ed è un necessario complemento agli altri dialetti, anche se il suo principale impiego è come allegato presente all'interno di testi impaginati (.odt), fogli di calcolo (.ods) e presentazioni multimediali (.odp).

DXF	FORMATO DI FILE
Nome completo	AutoCAD® Drawing Interchange Format
Estensione/i	.dxf
Magic number	<pre>- / AutoCAD Binary DXF 0x0D0A1A00</pre>
Тіро міме	image/vnd.dxf
Sviluppato da	Autodesk
Tipologia di standard	proprietario, libero, <i>de facto</i> , testuale e binario
Livello metadati	2
Derivato da	_
Revisione	2020/1
Riferimenti	•Autodesk, DXF Reference, 2011
Conservazione	No; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Specifico; nessuna raccomandazione
Racc. per la scrittura	Specifico; sconsigliato in archiviazione/conservazione

11. Pur trattandosi di un formato testuale (che descrive gli oggetti che compongono il modello o l'immagine mediante *primitive grafiche*) DXF permette una compressione facoltativa allo scopo di ridurre l'occupazione digitale del file. Tuttavia il numero di primitive grafiche utilizzate in questo formato non permette una rappresentazione con il medesimo livello semantico o di dettaglio tecnico di altri formati (p.es. i colori o i materiali); di conseguenza il formato non è completamente interoperabile con essi o con i loro applicativi.

DWF	FORMATO DI FILE
Nome completo	AutoCAD® Design Web Format
Estensione/i	.dwfx, .dwf
Magic number	_
Tipo MIME	model/vnd.dwf, drawing/dwf, image/dwf
Sviluppato da	Autodesk
Tipologia di standard	aperto, estendibile, de iure, testuale
Livello metadati	3
Derivato da	Open Packaging Convention
Revisione	6.0
Riferimenti	 Autodesk Knowledge Network, About DWF and DWFx Files ISO/IEC 29500-2:2012
Conservazione	No; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Specifico; raccomandato in applicazioni CAD

Racc. per la Specifico; raccomandato per scambio e scrittura archiviazione di disegni e modelli tecnici in ambito CAD

12. Il formato DWF è stato specificatamente pensato per l'interoperabilità; è infatti basato, dalla versione 6.0, sullo standard ISO/IEC 29500-2 dell'open packaging (lo stesso usato da OOXML, §2.3), e dunque costituito da un file ZIP contenente più file differenti (XML per la descrizione del modello; PNG per le preview e le texture). Pur trattandosi di un formato testuale (che descrive gli oggetti che compongono il modello o l'immagine mediante primitive grafiche) il medesimo formato permette anche la compressione allo scopo di ridurre l'occupazione digitale del file. È spesso utilizzato come formato di interscambio e, tra tutti i formati imparentati, è quello con le specifiche più aperte, perciò è utilizzabile anche per archiviazione e conservazione.

DWG	Formato di file
Nome completo	Autodesk® AutoCAD® Drawing
Estensione/i	.dwg, .dwt
Magic number	AC1032 (le ultime cifre variano con versione)
Tipo MIME	application/acad, image/vnd.dwg
Sviluppato da	Autodesk
Tipologia di standard	proprietario, libero, <i>de facto</i> , binario
Livello metadati	2
Derivato da	_
Revisione	DWG 2018
Riferimenti	 Autodesk, <u>AutoCAD</u> .dwg file format Open Design, <u>Specification for</u> .dwg, v5.4.1 (2018)
Conservazione	Sì; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Specifico; nessuna raccomandazione
Racc. per la scrittura	Specifico; sconsigliato in archiviazione/conservazione

13. Il formato DWG è anch'esso proprietario ma ampiamente utilizzato per lo scambio di immagini vettoriali (prevalentemente bidimensionali) nel campo del disegno tecnico e dell'architettura.

FBX	FORMATO DI FILE
Nome completo	Autodesk® FBX®
Estensione/i	.fbx
Magic number	AC1032
Тіро міме	model/vnd.fbx
Sviluppato da	Autodesk

Tipologia di standard	proprietario (libero), chiuso, estendibile, <i>de facto</i>
Livello metadati	3
Derivato da	_
Revisione	2019 Extension 2
Riferimenti	 Autodesk Knowledge Network, Autodesk FBX Files Blender Foundation, FBX Binary file format specification
Conservazione	Sì; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Specifico; raccomandato per modelli di progettazione
Racc. per la scrittura	Specifico; sconsigliato in archiviazione/conservazione

14. Il formato FBX, proprietario e chiuso ma completamente libero nel suo utilizzo, è utilizzato da vari applicativi di modellazione tridimensionale (ambito CAD e altro) prevalentemente come formato di interscambio. La sua estrema versatilità e il supporto del formato da parte di diversi applicativi professionali lo renderebbero adatto anche per archiviazione e conservazione, se non fosse per l'assenza di specifiche tecniche condivise.

STL	FORMATO DI FILE
Nome completo	Stereolithography file format
Estensione/i	.stl
Magic number	solid; -
Tipo MIME	model/stl, model/x.stl-ascii binary
Sviluppato da	3D Systems (Albert-Battaglin Consulting Group)
Tipologia di standard	proprietario (libero), estendibile, <i>de</i> <i>facto</i>
Livello metadati	1
Derivato da	_
Revisione	2.0 (2009)
Riferimenti	 J.D. Hiller, H. Lipson, STL 2.0: a proposal for a universal multi-material additive manufacturing file format, 2009 all3dp.com/what-is-stl-file-format-extension-3d-printing
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Specifico; obbligatorio nel campo della stampa 3D
Racc. per la scrittura	Specifico; raccomandato nel campo della stampa 3D

15. Il formato STL (da non confondersi con l'omonimo formato per sottotitoli, cfr. § 2.11) è uno dei tanti standard *de facto* ed interoperabili per la modellazione

tridimensionale industriale; recentemente si è affermato come formato d'elezione per la trasmissione di modelli per produzione tramite le tecniche di "stampa 3D" o stereolitografia. In quanto formato completamente aperto si consiglia il suo utilizzo per la produzione di prototipi con tale destinazione d'uso o loro archiviazione, anche se la mancanza di caratteristiche più avanzate (adatte alla prototipazione professionale (e.g. in ambito ingegneristico) non lo rendono un candidato ideale per qualunque modello tridimensionale.

2.7.1Raccomandazioni per la produzione di documenti

1. Si raccomanda la creazione di immagini vettoriali e modelli tridimensionali in formati aperti ed interoperabili: per le immagini vettoriali sullo standard SVG del W3C viene adottato in un numero sempre crescente di contesti ed è oltretutto in continuo aggiornamento con nuove funzionalità.

2.8 Caratteri tipografici

- 1. Un esempio specializzato di immagine vettoriale –in questo caso bidimensionale e monocromatica– è costituita dal singolo "glifo" (i.e. carattere tipografico), per il quale possono essere rappresentate forme distinte nello stesso file. All'interno di un file di fonti tipografiche (font in inglese) esiste una tabella ove, per un sottoinsieme di tutti i possibili caratteri tipografici rappresentabili da un sistema operativo (e codificati mediante codici numerici negli standard ASCII, UNICODE, ovvero UTF-8 e UTF-16), è contenuta la rappresentazione vettoriale del glifo corrispondente al carattere. In un file di font ai caratteri può corrispondere più di un glifo, che rappresenta varianti di quel carattere a seconda del tipo (e.g. tondo o corsivo), del peso (e.g. sottile, regolare, grassetto, nero), di altri fattori stilistici (e.g. numerali vecchio stile o meno) e, in alcuni casi, della dimensione/grandezza del carattere per tener conto del cosiddetto "aggiustamento ottico". In alcuni casi tali variazioni stilistiche dei glifi sono mantenute in file separati (ad esempio un file per ciascuna combinazione di tipi e pesi), che vanno a costituire dunque un "pacchetto di font" (cfr. definizioni date in §1.1.2).
- 2. Le seguenti famiglie di caratteri tipografici –organizzati in macro-tipologie– sono considerati "standard" da diversi organi di settore (come il <u>W3C</u>) si leggano le raccomandazioni più sotto:

- "bastoni": sans-serif, Arial, Helvetica, Trebuchet, Verdana, Lucida Sans, Comic Sans;
- con grazie: serif, Times, Times New Roman, Palatino, Georgia;
- larghezza fissa: monospace, Courier, Courier new, Lucida Console;
- simboli: Symbol, Zapf Dingbats, Webdings, Wingdings.
- 3. I caratteri tipografici di cui al punto precedente sono chiamati, all'interno delle Linee guida di cui questo Allegato fa parte, "font interoperabili". Le PP.AA. che producono documenti informatici il cui contenuto dipende anche dai caratteri tipografici impiegati, si impegnano a prendere le misure tecnico-organizzative del caso (inclusa l'effettuazione di una valutazione di interoperabilità, cfr. §3.1), affinché la produzione di tali documenti includa i caratteri tipografici utilizzati nel file stesso ovvero sia costituito da un pacchetto di file contenente anche i caratteri tipografico. Qualora ciò non sia tecnicamente possibile, le PP.AA. si adoperano per utilizzare solamente caratteri tipografici interoperabili.
- 4. I formati più diffusi e interoperabili di font tipografici sono
 - d) TrueType (.ttf) e la sua evoluzione, OpenType (.otf), utilizzati negli applicativi dei principali SO tradizionali e mobile;
 - e) Web Open Font Format (.woff, .woff2), usati per le pagine web.

OPENTYPE	FORMATO DI FILE
Nome completo	0penType [®]
Estensione/i	.otf
Magic number	OTTO 0x <mark>00</mark>
Tipo MIME	font/otf, application/x-font-otf
Sviluppato da	Microsoft, Adobe, Apple, Google
Tipologia di standard	proprietario (libero), <i>de iure</i> , binario
Livello metadati	3
Derivato da	TrueType®
Revisione	1.8.3
Riferimenti	 ISO/IEC 14496-22:2015 Microsoft OpenType specifications 1.8.3 (2018) RFC-2361
Conservazione	Sì
Racc. per la lettura	Generico; obbligatorio
Racc. per la scrittura	Specifico; obbligatorio

TRUETYPE		FORMATO	DI FILE
Nome	completo	TrueType®	
Est	ensione/i	.ttf	

Magic number	true 0x <mark>00</mark>
Tipo MIME	font/ttf, application/x-font-ttf
Sviluppato da	Apple, Microsoft
Tipologia di standard	proprietario (libero), de facto, binario
Livello metadati	1
Derivato da	Adobe Type-1
Revisione	1994
Riferimenti	 Apple Developer, <u>TrueType™ Reference</u> Manual Microsoft Typography webpage
Conservazione	Sì
Racc. per la lettura	Generico; obbligatorio
Racc. per la scrittura	Specifico; valutare utilizzo del formato OpenType

WOFF	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	Web Open Font Format
Estensione/i	.woff2; .woff
Magic number	wOF2; wOFF
Tipo MIME	<pre>font/woff2, application/font-woff</pre>
Sviluppato da	Mozilla Foundation, Opera Software, Microsoft
Tipologia di standard	proprietario (libero), de iure, binario
Livello metadati	1
Derivato da	OpenType [®]
Revisione	2.0
Riferimenti	 W3C Recommendation, <u>WOFF 2.0</u>, 2018 W3C Recommendation, <u>WOFF 1.0</u>, 2012 github.com/W3C/woff
Conservazione	Sì
Racc. per la lettura	Specifico; raccomandato per tipografia di contenuti web
Racc. per la scrittura	Specifico; raccomandato per caratteri nonstandard in pagine web

2.8.1Raccomandazioni per la produzione di documenti

1. Sia per l'utilizzo applicativo che per quello web si fanno le seguenti due raccomandazioni:

- a) Qualora di adoperino caratteri tipografici standard (come indicati all'inizo della sezione) i punti seguenti non costituiscono più raccomandazioni.
- b) Si includano sempre i file dei caratteri tipografici utilizzati nel documento (quando tali caratteri possono essere imbustati nel formato del documento),³⁰ ovvero si formi un pacchetto di file (cfr. §1.1.1) che comprenda anche tali caratteri tipografici.
- c) Qualora i caratteri tipografici siano utilizzati per rappresentare testi scritti (come semplice collezione di simboli), scegliere solo caratteri tipografici che contengano un numero sufficiente di glifi a rappresentare *almeno* i caratteti alfanumerici, di interpunzione e diacritici del linguaggio utilizzato, della lingua italiana e di quella inglese inglese.
- d) Ottemperare, se possibile, alla raccomandazione 1. per i caratteri alfanumerici, di interpunzione e diacritici di tutte le lingue dell'Unione Europea;³¹
- e) Qualora dei caratteri tipografici non standard siano utilizzati per rappresentare testi scritti, mettere in atto tutte le metodiche tecniche e operative previste dai formati di file e di pacchetti utilizzati affinché, nel caso in cui i file dei caratteri tipografici non siano disponibili, l'applicativo usato per visualizzare, stampare o riprodurre il documento possa effettuare sostituzioni dei caratteri tipografici³² con altri caratteri standard, senza che ciò risulti in una variazione sostanziale del contenuto informativo del documento.
- 2. Per ogni altra considerazione riguardo l'uso dei caratteri tipografici nei documenti informatici si rimanda alle *Linee guida sull'accessibilità* e alle *Linee guida di design*, anch'esse emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

2.9 Audio e musica

1. La rappresentazione digitale dei segnali audio è divisa in due categorie: quella per "forme d'onda" e quella, più indiretta, per metadati. Nel primo caso il segnale sonoro è rappresentato mediante un'approssimazione digitale dell'onda sonora, registrata o riprodotta. In fase di registrazione del sonoro la forma d'onda si ottiene mediante campionamento (misurato in numero di campioni per secondo, o *sample rate*) e quantizzazione (misurato in bit per campione); il prodotto di tali misure

³⁰ Come accade, ad esempio per alcuni tipi di file PDF (§2.1) di pacchetti IMF ovvero DCP (§2.12).

³¹ Le raccomandazioni 1. e 2. servono a confermare, a priori, che il carattere tipografico può potenzialmente rappresentare altri caratteri tipografici e alfabetici qualora il testo andasse modificato ovvero tradotto in altra lingua.

³² Tali sostituzioni possono avvenire anche a catena, purché terminino sempre con un carattere tipografico standard (denominato, in inglese, *fallback* font). Si consideri, come esempio, la seguente catena di sostituzioni tipografiche: Minion Pro > Minion Std > Noto Serif > Albertina > Times New Roman > Times > serif.

costituisce il data-rate audio (anche detto *bit-rate* perché misurato in bit per secondo). Un file o un flusso audio può rappresentare le forma d'onda di più sorgenti sonore contemporaneamente — dette "canali".

- 2. I campioni audio di una forma d'onda possono subire una compressione digitale allo scopo di ridurne le dimensioni occupate. I formati più noti per la memorizzazione di tali segnali audio sono il Waveform RIFF (.wav), MP3, FLAC, OGG e Broadcast Wave (.bwf).
- 3. Nel secondo caso, invece, il file contiene una rappresentazione temporale di suoni pre-campionati (che possono essere contenuti nel medesimo file, o riferendosi a file esterni contenenti le loro forme d'onda) e degli eventuali effetti associati a tali campioni ovvero alla loro riproduzione. L'applicazione principale per tali file è la rappresentazione di brani musicali, ove il timbro di ciascuno strumento è associato a banche dati generiche di suoni (che obbediscono a standard quali General MIDI) ovvero salvato come forma d'onda esterna, mentre il file audio contiene la partitura completa, nota per nota. Appartengono a questa tipologia i file musicali registranti uno standard quale il MIDI (.mid).

WAV	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	[Broadcast] Waveform File
Estensione/i	.wav, .bwf, .rf64
Magic number	WAVE, RIFF
Tipo MIME	audio/wave
Sviluppato da	IBM; Microsoft
Tipologia di standard	proprietario, libero, <i>de iure</i> , binario
Livello metadati	3
Derivato da	Resource Interchange File Format (RIFF)
Revisione	2018
Riferimenti	 Microsoft, Multimedia Data Standards Update (1994) RFC-2361 EBU Recommenation R111 (2007) EBU - Tech 3285-1, Broadcast Wave (BWF) (2011) EBU - Tech 3306 , RF64 (2018) soundfile.sapp.org/doc/WaveFormat
Conservazione	Sì, senza compressione
Racc. per la lettura	Generico; obbligatorio per audio qualunque
Racc. per la scrittura	Generico; fortemente raccomandato per audio qualunque

MP3	FORMATO DI FILE / CODEC
Nome completo	MPEG-1, Layer 3
Estensione/i	.mp3
Magic number/FourCC	0xFFFB30; ID3 / mp3
Tipo MIME	audio/mpeg
Sviluppato da	Moving Pictures Expert Group
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , binario
Livello metadati	4
Derivato da	MPEG-ES
Revisione	1998
Riferimenti	ISO/IEC 11172-3:1993ISO/IEC 13818-3:1998mpgedit.org/mpgedit/mpeg_format/MP3Format.html
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Generico; obbligatorio
Racc. per la scrittura	Generico; raccomandato per contenuti musicali

AIFF	Formato di file
Nome completo	Audio Interchange File Format
Estensione/i	.aiff, .aifc, .aif
Magic number	AIFF; AIFC
Tipo MIME	audio/aiff
Sviluppato da	Moving Pictures Expert Group
Tipologia di standard	proprietario (libero), estendibile, <i>de</i> facto, binario
Livello metadati	3
Derivato da	Electronic Arts® Interchange File Format (IFF)
Revisione	1.3 (1991)
Riferimenti	 Apple Developer, <u>Audio Interchange File</u> <i>Format: "AIFF"</i> WWW- mmsp.ece.mcgill.ca/Documents/AudioFormats/AIFF
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Nessuna raccomandazione
Racc. per la scrittura	Nessuna raccomandazione

FLAC	FORMATO DI FILE / CODEC
Nome completo	Free Lossless Audio Codec
Estensione/i	.flac

Magic number/FourCC	fLaC / FLAC
Tipo MIME	audio/flac
Sviluppato da	comunità open source
Tipologia di standard	aperto (licenze <u>GNU GPL</u> e BSD), <i>de facto</i> , binario
Livello metadati	3
Derivato da	_
Revisione	1.3.2 (2017)
Riferimenti	<pre>•xiph.org/flac</pre>
Conservazione	Sì
Racc. per la lettura	Specifico; raccomandato
Racc. per la scrittura	Specifico; raccomandato

RAW	FORMATO DI FILE
Nome completo	Audio "Raw"
Estensione/i	.pcm, .raw, .sam,
Magic number	_
Tipo MIME	audio/basic
Sviluppato da	comunità open source e altri <i>vendor</i>
Tipologia di standard	aperto, <i>de facto</i> , muto, binario
Livello metadati	1
Derivato da	_
Revisione	_
Riferimenti	 www.fmtz.com/misc/raw-audio-file-formats en.wikipedia.org/wiki/Au_file_format www- mmsp.ece.mcgill.ca/Documents/AudioFormats/AU
Conservazione	Sì
Racc. per la lettura	,
Racc. per la scrittura	Specifico; raccomandato per le registrazioni ambientali

VORBIS		CODEC
Nome completo	Vorbis	
Profili	_	
Codice FourCC	vorb	
Sviluppato da	comunità open source	
Tipologia di standard	aperto, <i>de facto</i>	

Derivato da	_	
Revisione	2015	
Riferimenti	Xiph.Org, Vorbis I specification,xiph.org/vorbis	2015
Conservazione	No	
Racc. per la lettura	Specifico; raccomandato	
Racc. per la scrittura	Nessuna raccomandazione	

MusicXML	FORMATO DI FILE
Nome completo	MusicXML™
Estensione/i	.musicxml
Specializzazione di	XML
Тіро міме	application/vnd.recordare.musicxml
Sviluppato da	W3C Music Notation Community Group
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de facto</i> , testuale
Livello metadati	4; cfr. §2.8
Derivato da	MakeMusic® MusicXML, MuseData™, Humdrum™
Revisione	3.1 (2017)
Riferimenti	 W3C Community Group Final Report, MusicXML 3.1, 2017 www.musicxml.com
Conservazione	Sì
Racc. per la lettura	Specifico; raccomandato per le partiture musicali
Racc. per la scrittura	Specifico; fortemente consigliato per partiture musicali

MIDI	FORMATO DI FILE
Nome completo	Musical Instrument Digital Interface
Estensione/i	.mid, .midi
Magic number	MThd
Тіро міме	audio/midi, application/x-midi
Sviluppato da	MIDI Manufacturers Association (MMA)
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de facto</i> , binario
Livello metadati	1
Derivato da	_
Revisione	1.1

Riferimenti	 www.midi.org/specifications McGill, Standard MIDI-File Format Spec. 1.1. McGill, Standard MIDI Files ("SMF"). RFC-6295 General MIDI ("GM") Specifications: GM1, Roland® GS, Yamaha® XG, GM2.
Conservazione	Sì, purché adottando solo strumenti General MIDI
Racc. per la lettura	Specifico; obbligatorio per la riproduzione di musica strumentale; raccomandato per partiture musicali
Racc. per la scrittura	Specifico; raccomandato per partiture musicali con orchestrazione rappresentabile da questo standard

2.9.1Raccomandazioni per la produzione di documenti

- 1. Per quanto riguarda la creazione di documenti audio (di entrambe le categorie elencate all'inizio della sezione) si raccomanda la scelta di formati interoperabili ed aperti: di conseguenza tutti i formati elencati –ad eccezione di AIFF– soddisfano tale caratteristica. Il wave, essendo in realtà un contenitore, è poi soggetto alla scelta del codec per rappresentare il contenuto audio. In questo caso si raccomandano codec aperti (come il "raw" non compresso, ovvero il PCM o il μ -law). La scelta di formati "raw," sebbene dettata spesso da esigenze contingenti, andrebbe evitata in quanto tali formati sono notoriamente muti (cfr. §1.2.2) e quindi può essere difficile ricostruire le caratteristiche, sia ambientali che tecniche, di registrazione e di campionamento.
- 2. Resta appannaggio delle singole organizzazioni valutare i parametri qualitativi in merito ai codec audio impiegati (ove sussistano come parametri variabili), tenendo conto ancora una volta di eventuali vincoli normativi, amministrativi e tecnologici. La scelta a priori dei parametri qualitativi può aiutare a standardizzare un processo e verificare che tutti gli organi coinvolti possano leggere o scrivere file con tali parametri.
- 3. Tra i formati sopra individuati, il WAV (con codifica PCM non compressa) e tutti i formati "raw" senza ausilio di compressione sono i formati più adatti alla conservazione. Nei casi in cui non si può evitare la compressione della forma d'onda, può essere adottato anche il formato FLAC.

2.10 Video

- 1. Un file (ovvero un flusso) video *strictu sensu* rappresenta una sequenza ordinata di immagini raster (dette fotogrammi *frame* in inglese) riprodotte ad una velocità temporale fissa, espressa in numero di fotogrammi al secondo (alle volte si usa la sigla "fps" o, più impropriamente, l'unità di misura Hertz, "Hz"). Per il resto si applicano al video le stesse descrizioni relative alle immagini raster: risoluzione, profondità di colore, colorimetria, ecc.
- 2. Anche nel video, come per le immagini statiche e l'audio, è possibile implementare diversi algoritmi di compressione allo scopo di ridurre le dimensioni del file ovvero del flusso digitale. Quando la compressione riguarda individualmente e separatamente ogni singolo fotogramma si parla di compressione *intra*-frame (che è concettualmente identica a quella applicata alle immagini raster); quando la compressione utilizza le informazioni residue di un fotogramma (calcolate rispetto ai fotogrammi precedenti o antecedenti) si parla invece di compressione *inter*-frame.
- 3. Quest'ultima tipologia di compressione utilizza modelli matematici e statistici tipicamente più sofisticati di quelli usati nella prima tipologia, il che rende spesso l'operazione di codifica più lunga e laboriosa di quella di decodifica. Per il motivo di cui al punto precedente, la compressione inter-frame è raccomandata per applicazioni ove la tecnologia, le tempistiche e i costi si distribuiscano in modo da avere una generazione del video più lunga, laboriosa e in generale dispendiosa, a fronte di una minore complessità di decompressione a carico dei dispositivi riproduttori³³.
- 4. Al contrario, la compressione intra-frame, isolando ogni fotogramma in un'evidenza compressa a se stante, pur non fornendo in generale gli stessi rapporti di compressione di quella inter-frame, la rendono spesso —ma non sempre—preferibile in due particolari casi d'uso:
 - quando sia frequente la riproduzione casuale del documento video, che consiste nel saltare da un punto all'altro della *timeline* ³⁴ (discontinuità temporale) piuttosto che riprodurla sequenzialmente;
 - quando il documento debba potersi modificare (cioè aggiungendo, inserendo, sostiutendo o eliminandone sue parti dalla timeline) senza alterarne la qualità.
- 5. Algoritmi di compressione intra-frame molto diffusi –non necessariamente associati a specifici formati di file– includono l'MJPEG, l'AVC-Intra (di proprietà di

93

La compressione inter-frame favorisce dunque gli scenari d'uso ove la codifica (compressione) è effettuata una tantum da dispositivi centralizzati e computazionalmente potenti, a fronte di una riproduzione (decompressione) in serie, effettuata da una moltitudine di dispositivi riproduttori "consumer" con caratteristiche tecnologiche inferiori (inclusa la necessità di risparmio energetico). Un esempio tipico è la riproduzione cine-televisiva o in streaming ondemand, ove i riproduttori spaziano dai televisori ai tablet, agli smartphone.

³⁴ La timeline verrà definita in §2.12.

Panasonic[®]), la famiglia di codec proprietari ProRes[®] della Apple[®], i vari videocodec ("VC") della SMPTE e il derivato proprietario dal codec VC-3: la famiglia DNxHD[®] della Avid[®].

6. Algoritmi di compressione inter-frame largamente diffusi sono invece MPEG-2, MPEG-4, H.264 (e una sua variante proprietaria: AVCHD), XAVC (detto anche impropriamente "H.265") e la famiglia XDCAMTM, anch'essa proprietaria e da non confondere con i formati del pacchetto di file usato nella medesima famiglia di prodotti (e in questo Allegato indicato in maniera tipograficamente diversa come "XDCAM", cfr. §2.12).

HEVC / H.265	Codec
Nome completo	High Efficiency Video Coding
Profili	Main, High; 13 livelli
Codice FourCC	hevc, h265, x265
Sviluppato da	Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC)
Tipologia di standard	proprietario (<i>royalty</i> per varie tipologie d'uso), <i>de iure</i>
Derivato da	MPEG-H Part 2
Revisione	2018
Riferimenti	• ISO/IEC 23008-2:2017 • ISO/IEC 23008-2/Amd-1:2018 • ITU-T Recommendation H.265 (2018) • ETSI TS-126-114 v15.7.0 (2019) • x265.org/hevc-h265
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Generale; raccomandato
Racc. per la scrittura	Generale; sconsigliato per archiviazione

H.264 / AVC		CODEC
Nome completo	Advanced Video Coding	
Profili	21 profili e 20 livelli	
Codice FourCC	h264, x264, avc1, davc, vssh,	v264
Sviluppato da	Joint Collaboration Team on Vic Codec (JCT-VC)	deo
Tipologia di standard	proprietario (<i>royalty</i> per uso commerciale), <i>de iure</i>	
Derivato da	MPEG-4 Part 2 (Visual), н.263	
Revisione	2014	
Riferimenti	 ISO/IEC 14496-10:2014 ITU-T Recommendation <u>H.264</u> (2019) ETSI <u>TS-126-114</u> v15.7.0 (2019) x265.org/hevc-h265)
Conservazione	Sì, purché con profili e livel almeno "High"	li

Racc. per la lettura	Generale; obbligatoria la lettura
·	Generale; raccomandato per archiviazione o conserva- zione di contenuti non cinetelevisivi ovvero master cinetelevisivi già sottoposti a elaborazione finale

MP4V	CODEC
Nome completo	MPEG-4 Part 2 MPEG-4 Visual
Profili	21 profili (tra cui SP, ASP, SStP)
Codice FourCC	mp4v, mp42, avc1, v264
Sviluppato da	Video Coding Experts Group (VCEG), Moving Picture Experts Group (MPEG)
Tipologia di standard	proprietario (<i>royalty</i> per uso commerciale), <i>de iure</i>
Derivato da	н.263, MPEG-2 Part 2
Revisione	2014
Riferimenti	• ISO/IEC 14496-2:2004
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Generale; obbligatoria la lettura
Racc. per la scrittura	Generale; raccomandato per archiviazione non a lungo termine; sconsigliato in conservazione ovvero quando sono necessari ulteriori metadati

H.263		CODEC
Nome completo	н.263 (XviD)	
Profili	vari profili	
Codice FourCC	h263, s263	
Sviluppato da	Video Coding Experts Group	
Tipologia di standard	proprietario (<i>royalty</i> per uso commerciale), <i>de iure</i>	
Derivato da	MPEG-2 Part 2	
Revisione	2006	
Riferimenti	• ITU-T Recommendation Y.4414/H.263 • ETSI TS-126-141 v15.0.0 (2018)	(2005)
Conservazione	No	
Racc. per la lettura	Generale; obbligatoria la lettura	
Racc. per la scrittura	Generale; sconsigliata la produzior	ıe

MPEG2		CODEC
Nome completo	MPEG-2 Part 2	
Profili	7 profili e 4 livelli	
Codice FourCC	mp2v	
Sviluppato da	Video Coding Experts Group, Moving Picture Experts Group	
Tipologia di standard	aperto, <i>de iure</i>	
Derivato da	MPEG-1	
Revisione	2018	
Riferimenti	• ISO/IEC 13818-2:2013	
Conservazione	Sì	
Racc. per la lettura	Generale; obbligatoria la lettura	
Racc. per la scrittura	Generale; sconsigliato per archivia e conserva-zione di contenuto cinetelevisivo professionale	azione

DNxHD		CODEC
Nome completo	DNxHD [®] / DNxHR™ ³⁵	
Profili	vari <i>bit-rate</i> in Mb/s / LB,SQ,HQ,444,HQX	
Codice FourCC	AVdn	
Sviluppato da	Avid	
Tipologia di standard	proprietario (<u>licenza commercia</u> <i>facto</i>	le), de
Derivato da	SMPTE VC-3	
Revisione	Codecs LE 2.7.3 (2018)	
Riferimenti	 www.avid.com avid.force.com Famiglia st2019 di standard/raccom SMPTE: ST2019-1:2014 	nandazioni
Conservazione	No	
Racc. per la lettura	Speciale; consigliato in post-procinetelevisiva	oduzione
Racc. per la scrittura	Speciale; sconsigliato per archiviazione/conservazione	

7. Il codec audio/video proprietario, indicato semplicemente come DNxHD®, dotato di compressione *lossy* e intra-frame, consiste in una specializzazione di alcuni profili del codec aperto VC-3 standardizzato dalla SMPTE (descritto altrove in questa sezione), adattato per l'utilizzo nella post-produzione non-lineare di documenti audiovisivi professionali. In particolar modo le essenze audio video sono vincolate a un insieme discreto di risoluzioni spaziali, profondità di colore, *framerate* e bit-rate costanti o variabili, ottimizzati per contenuti in risoluzione HD (1920×1080 punti,

³⁵ I nomi commerciali dei codec sono acronimi di 'Digital Nonlinear Extensible High Definition' e 'High Dynamic Range' rispettivamente.

96

si parla in questo caso di codec DNxHD®) e l'UltraHD 4K (3840×2160, si parla in questo caso di codec DNxHRTM) che andranno successivamente montati e post-processati (ad esempio tramite operazioni di *color-grading* –in HDR o meno-compositing), possibilmente mediante operazioni "non-distruttive", cioè riducendo il più possible l'impatto che tali procedimenti di post-produzione avranno sulla qualità del documento masterizzato. La produzione del formato è chiusa e proprietaria, sebbene sia uno standard de facto del settore cinetelevisivo che diversi applicativi hardware e software sono in grado sia di produrre che di riprodurre. Nella loro declinazione nativa, le essenze audio/video con codec DNxHD® sono imbustate in un contenitore MXF (descritti nel §2.12) anch'esso dotato di particolari metadati. Tali metadati coadiuvano e semplificano il collegamento logico delle essenze audiovisive che, contenute in file separati, vengono associate insieme temporalmente da parte degli applicativi di montaggio non-lineare. È tuttavia possibile imbustare essenze DNxHD® n altri formati wrapper, come ad esempio il QuickTime.

ProRes	l	CODEC
Nome completo	ProRes®	
Profili	Proxy, LT, 422, HQ, 4444, XQ, RAW	
Codice FourCC	apco, apcs, apcn, apch, ap4h, ap4x, aprh/aprn	
Sviluppato da	Apple Incorporated	
Tipologia di standard	proprietario (<i>royalty</i> per la produzione), <i>de facto</i>	
Derivato da	Apple Intermediate Codec	
Revisione	2018	
Riferimenti	 Apple, ProRes White Paper (2018) Apple, ProRes RAW White Paper (2 	
Conservazione	No	
Racc. per la lettura	Speciale; raccomandato nel montag cinetelevisivo	gio
Racc. per la scrittura	Sconsigliato per l'archiviazione conservazione.	0

8. L'Apple ProRes® è un codec audio/video proprietario dotato di compressione *lossy* e intra-frame, specializzato anch'esso per il montaggio non-lineare di documenti audiovisivi professionali. È dotato di diversi profili cui sono associate profondità di colore e bit-rate predeterminati (mentre non vi sono vincoli alla risoluzione o al *framerate* come accade per altri codec)

AV1		CODEC
Nome completo	AOMedia Video 1	
Profili	3 profili e 10 livelli	
Codice FourCC	av01	
Sviluppato da	Alliance for Open Media	

Tipologia di standard	aperto, <i>de facto</i>
Derivato da	VP9, VP10
Revisione	2018
Riferimenti	aomediacodec.github.io/av1-spec
Conservazione	No
•	Speciale; raccomandato per contenuti in streaming web
	Speciale; sconsigliato per archiviazione/conservazione

DASH / VP9	Codec
Nome completo	Video Partition structured video codec #9
Profili	_
Codice FourCC	VP90
Sviluppato da	Google
Tipologia di standard	proprietario (libero), de facto
Derivato da	VP8
Revisione	2014
Riferimenti	 Google, VP9 bitstream & decoding process specification v0.6 (2016) ISO/IEC 14496-12:2015 ISO/IEC 14496-12:2015 /Amd 2:2018 Standard SMPTE ST2086:2014 www.webmproject.org/vp9 github.com/webmproject/vp9-dash
Conservazione	Sì
Racc. per la lettura	Speciale; raccomandato per contenuti in streaming web
Racc. per la scrittura	, , ,

CINEFORM		CODEC
Nome completo	SMPTE Video Codec #5	
Profili	3 profili e 10 livelli	
Codice FourCC	CFHD	
Sviluppato da	Society of Motion Picture and Television	Engineers
Tipologia di standard	aperto, <i>de iure</i>	
Derivato da	GoPro® CineForm™	
Revisione	2016	
Riferimenti	Famiglia st2073 di standard SMPTE:	
Conservazione	No	
Racc. per la lettura	Speciale; consigliato in post-prod cinetelevisiva	luzione

Racc. per la Speciale; sconsigliato per scrittura archiviazione/conservazione

VC-3	CODE	C
Nome completo	SMPTE Video Codec #3	
Profili	-, HQ	
Codice FourCC	AVdn	
Sviluppato da	Society of Motion Picture and Television Engineer	٦S
Tipologia di standard	aperto, <i>de iure</i>	
Derivato da	SMPTE VC-2 ("Dirac Pro")	
Revisione	2002	
Riferimenti	Famiglia st2019 di standard/prassi SMPTE: • ST2019-1:2014, RP2019-2:2016, ST2019-4:2014	
Conservazione	Sì	
Racc. per la lettura	Speciale; consigliato in post-produzione cinetelevisiva	
Racc. per la scrittura	Speciale; consigliato in post-produzione cinetelevisiva	

HDCAM		CODEC
Nome completo	HDCAM	
Profili	-, SR [Lite], SQ, HQ; diversi <i>bitrate</i>	
Codice FourCC	_	
Sviluppato da	Society of Motion Picture and Television Engi	ineers
Tipologia di standard	proprietario (libero), <i>de iure</i>	
Derivato da	Sony hdcam™	
Revisione	2005	
Riferimenti	 Standard SMPTE ST367M:2001 Type D-11 H picture compression and data stream format Standard SMPTE ST368:2002, for digital television tape recording - 12.65mm D-11 format 	
Conservazione	No	
Racc. per la lettura	Speciale; consigliato per riprodurre riversare repertori in nastri digital HDCAM™ (formato D-11)	
Racc. per la scrittura		one.

DIRAC Pro		CODEC
Nome completo	SMPTE Video Codec #2 "Dirac Pro"	
Profili	-, SR [Lite], SQ, HQ	

Codice FourCC	Bbcd
Sviluppato da	Society of Motion Picture and Television Engineers
Tipologia di standard	aperto, <i>de iure</i>
Derivato da	BBC "Dirac"
Revisione	2016
Riferimenti	Famiglie sT2042 e ST2047 di standard SMPTE: • ST2042-1:2090, RP2042-2:2009, RP2042-3:2010,
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Speciale; consigliato in post-produzione cinetelevisiva
Racc. per la scrittura	Speciale; sconsigliato per archiviazione/conservazione

XAVC		CODEC
Nome completo	XAVC™	
Profili	н.264 livello <mark>5.</mark> 2	
Codice FourCC	Xavc	
Sviluppato da	Sony	
Tipologia di standard	proprietario (<i>royalty</i> per uso commerciale), <i>de facto</i>	
Derivato da	MPEG-2, н.263, MPEG-4 Part 2	
Revisione	2018	
Riferimenti	• www.xavc-info.org, XAVC profiles and Operating Points v1.20 (2016)	
Conservazione	No	
Racc. per la lettura	Speciale; consigliato in post-pro cinetelevisiva	duzione
Racc. per la scrittura	Da <i>non</i> utilizzare per la produzio documenti.	one di

XDCAM		CODEC
Nome completo	XDCAM™	
Profili	DVCAM, IMX, SD, EX, HD422, HD, SD422	
Codice FourCC	xdv1, xdv2,, xdv9, xdva	
Sviluppato da	Sony	
Tipologia di standard	proprietario (<i>royalty</i> per uso commerciale), <i>de facto</i>	
Derivato da	MPEG-4 Part 2, MPEG-2 Part 2,	DV
Revisione	2018	
Riferimenti	• sonybiz.net	
Conservazione	No	
Racc. per la lettura	Speciale; consigliato in post-prod cinetelevisiva	duzione
Racc. per la scrittura	Speciale; sconsigliato per archiviazione/conservazione	

BRAW	FORMATO DI FILE
Nome completo	Blackmagic RAW
Profili	XXXXX
Codice FourCC	Braw
Sviluppato da	Blackmagic Design
Tipologia di standard	proprietario
Derivato da	CinemaDNG™
Revisione	2018
Riferimenti	www.blackmagicdesign.com
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Speciale; consigliato in post-produzione cinetelevisiva
Racc. per la scrittura	Speciale; sconsigliata la produzione

AVC-INTRA		CODEC
Nome completo	AVC-Intra™	
Profili	<pre>2 bit-rate e 6 risoluzioni</pre>	
Codice FourCC	ai[5 1][p q 2 3 5 6]	
Sviluppato da	Sony	
Tipologia di standard	proprietario (<i>royalty</i> per uso commerciale), <i>de iure</i>	
Derivato da	MPEG-4 Part 10	
Revisione	2014	
Riferimenti	 prassi raccomandata SMPTE RP2027:2012 ISO/IEC 14496-10:2014 	
Conservazione	No	
Racc. per la lettura	Speciale; raccomandata la lettura	l
Racc. per la scrittura	Da <i>non</i> utilizzare per la produzione di documenti.	

9. AVC-Intra deriva dal profilo High 10 Intra di H.264.

MJPEG	FORMATO DI FILE / CODEC
Nome completo	Motion JPEG
Profili	Α, Β
Codice FourCC	mjpg, mjpa, mjpb
Sviluppato da	comunità open source
Tipologia di standard	aperto, <i>de facto</i>
Derivato da	JPEG
Revisione	1998
Riferimenti	• RFC-2435
Conservazione	Sì
Racc. per la lettura	Generico con obbligo in lettura

Racc. per la Generico; consigliato per contenuti non scrittura cinetelevisivi che non necessitano di ulteriori metadati

10. Il formato MJPEG, come recita il suo stesso acronimo, «Motion JPEG», è un formato video ove l'essenza video è codificata come una sequenza di immagini raster nel formato JPEG, adottando dunque una compressione *lossy* e intra-frame. Nonostante il formato sia datato, la sua semplicità di codifica lo rende ancora raccomandato in tutti gli utilizzi non professionali ove il documento informatico non abbia particolari requisiti di qualità (o comunque requisiti di qualità non superiore a quella della compressione JPEG scelta per l'essenza MJPEG).

2.10.1 Raccomandazioni per la produzione di documenti

- 1. I file e i flussi multimediali –e in particolar modo quelli video– contengono evidenze con caratteristica peculiare rispetto a tutte le altre tipologie di file: i flussi video (compressi o meno che siano) hanno una dimensione digitale elevata e, tipicamente, richiedono anche una banda passante minima in caso vadano formati, riprodotti o addirittura elaborati in tempo reale. Pe questo motivo le scelte dei formati avranno un'elevata variabilità in base alla finalità d'uso e ai vincoli tecnologici ad esse collegati. ³⁶
- 2. Lo strumento della valutazione di interoperabilità (cfr. §3.1) può venire in contro alla risoluzione *ex ante* delle problematiche di cui al punto precedente, allo scopo di individuare prima i codec da usare per far fronte a tutte le esigenze e vincoli (normativi, amministrativi e tecnologici) in merito al documento video, durante il corso di tutto il suo ciclo vita.
- 3. Ciò detto, i codec da preferire per creare nuove evidenze video di uso generico cioè avulse da casi d'uso peculiari di specifici settori quali la produzione, postproduzione e conservazione dei contenuti audiovisivi– sono quelli aperti e standard de iure, quali:

³⁶ Ad esempio, un'evidenza video potrebbe essere usata da un certo numero di utenze poco dopo la sua formazione, che richiedono tecnologie di elaborazione in tempo reale, a fronte delle quali è necessaria la produzione o la transcodifica in un codec ad elevato rapporto di compressione. Potrebbe anche esserci un vincolo di conservazione dell'evidenza originale piuttosto che di quella elaborata, che potrebbe avere o meno diversi requisiti di qualità. A fronte di questa seconda finalità, potrebbe essere pensato un procedimento per cui l'evidenza originale viene formata impiegando un codec senza compressione e la massima risoluzione possibile, mentre il file elaborato segue un ciclo vita diverso, al termine del quale possa o debba essere distrutto. Qualora anche il file elaborato vada conservato,

potrebbe essere necessario prevedere un solo flusso, a fronte del quale andrebbe effettuata una scelta diversa riguardo alla transcodifica intermedia, allo scopo di assolvere ai vincoli qualitativi iniziali.

- MPEG4 Part-10 (colloquialmente indicato con il nome di "H.264") in quanto largamente diffuso soprattutto negli apparati di riproduzione software e hardware. Tale codec è da preferirsi per contenuti già montati e ricondotti ad una risoluzione e una qualità accettabile per tutto il ciclo vita del documento.
- MPEG2 Part-2 qualora il ciclo vita del documento video e le sue finalità d'uso impongano privilegiare la semplicità computazionale dell'algoritmo di decompressione rispetto a fattori quali la qualità o la dimensione binaria dell'evidenza.
- Qualunque codec senza compressione, ovvero con una compressione priva di perdite. In tali casi sono valutabili tutte le rappresentazioni del documento video mediante sequenze di file (cfr. §2.12), ove i singoli file adottano formati con i medesimi requisiti di interoperabilità (cfr. §2.6) inclusa l'assenza di compressione ovvero la compressione lossless.
- 4. Nel caso di esigenze specifiche, si possono valutare anche altri codec, quali ad esempio:
 - VP9 (anche detto "DASH") qualora il contenuto sia stato generato per applicazioni multipiattaforma (prevalentemente online) e non sia soggetto ad ulteriori modifiche.
 - VC-3 (in particolar modo la sua variante "commerciale": l'Avid® DNxHD®) qualora il contenuto sia destinato al montaggio video (incluse successive archiviazioni del girato originale) e in assenza di ulteriori vincoli tecnologici.
- 5. Resta appannaggio delle singole organizzazioni valutare i parametri qualitativi in merito ai codec audio impiegati (ove sussistano come parametri variabili), tenendo conto ancora una volta di eventuali vincoli normativi, amministrativi e tecnologici. La scelta a priori dei parametri qualitativi può aiutare a standardizzare un processo e verificare che tutti gli organi coinvolti possano leggere o scrivere file con tali parametri.
- 6. I codec video più adatti alla conservazione –comunque tutti dotati di compressione con perdita– sono l'MPEG-4 Part-10

2.11 Sottotitoli, didascalie e dialoghi

1. Astrattamente, esiste una terza rappresentazione del suono legata ai *dialoghi* (rispetto a quelle descritte in §2.9) che consiste nella trascrizione più o meno letterale di ciò che una o più voci esprimono in una linea temporale, più eventualmente altre informazioni di contesto e ambiente.

- 2. La necessità di rappresentare il parlato in una forma leggibile è prevalentemente legata a quattro casi d'uso, in alcuni casi concorrenti fra loro:
 - a) conservare dialoghi in forma scritta, eliminando la complessità tecnica o giuridica di conservare una registrazione multimediale degli stessi;
 - b) arricchire un dialogo con ulteriori informazioni quali, ad esempio, il nome (o la qualifica) dei partecipanti, il momento esatto e la *consecutio* temporale con cui le frasi sono pronunciate;
 - c) complementare il dialogo con informazioni relative all'ambiente o al contesto, a beneficio di spettatori ipoudenti o non-udenti, come nel caso di riproduzioni audiovisive;
 - d) fornire la traduzione di testi e dialoghi in lingue diverse da quella o quelle determinate preventivamente per i destinatari individuati per un particolare contenuto audiovisivo.
- 3. Le trascrizioni giuridiche ottemperano complessivamente ai casi d'uso 1 e 2 (e 4 in caso di testimoni stranieri, ove siano effettuate da traduttori giurati). Invece le trascrizioni di dialoghi in ambito cinetelevisivo –chiamate in inglese, nella loro accezione più generale, *timed-text* si dividono tradizionalmente in tre categorie:
 - sottotitoli (in inglese *subtitles*, abbreviati in "*subs*") ottemperano al solo caso d'uso 4;
 - sottotitoli per non-udenti (in inglese *deaf or hard-of-hearing*, ovvero *DHH*) ottemperano al solo caso d'uso 3;
 - didascalie (in inglese *closed captions*, ovvero *CC*) ottemperano al caso d'uso 2 sebbene, sovente combinati con tipologie di sottotitoli di cui sopra, ottemperino anche ai casi 3 o 4.
- 4. Il settore dell'intrattenimento sta venendo rivoluzionato dalla comparsa di innovativi servizi di fruizione tramite internet dei contenuti audiovisivi sotto forma di flussi multimediali (i cosiddetti servizi SVOD, cioè *streaming video on-demand*); tali servizi consentono, tra le altre cose, una *localizzazione*³⁷ molto più puntuale, precisa e multilingua, che li rende ancora più pervasivi e globali.
- 5. La normativa di riferimento per sottotitoli e didascalie dal punto di vista di accessibilità e qualità (soprattutto quando sono mostrate in sincronia e sovraimpressione, rispettivamente, con essenze audio e video) è regolamentata in particolare dalla norma ISO/IEC 20071-23 del 2018.

TTML		FORMATO DI FILE
Nome completo	Timed Text Markup Lar	nguage

³⁷ La localizzazione è un processo riadattamento incrociato (in inglese *versioning*) di un contenuto rispetto a molteplici territori. Quando ciò riguardi il solo adattamento linguistico (anziché comprendere anche aspetti culturali, religiosi, giuridici) di audiovisivi, si parla più semplicemente di riedizione, che comprende il video, il *doppiaggio* per l'audio e la sottotitolazione (trascrizione di dialoghi e didascalie).

Estensione/i	.ttml, .dfxp
Specializzazione di	XML (<i>namespace</i> <u>tt</u> , tt[<u>p s m</u>] e altri)
Tipo MIME	application/ttml+xml
Sviluppato da	World Wide Web Consortium Society of Motion Picture and Television Engineers
Tipologia di standard	aperto, estendibile, retrocompatibile, de iure, testuale
Livello metadati	4
Derivato da	Distribution Format Exchange Profile (DFXP)
Revisione	1.0 (2018)
Riferimenti	 W3C Recommendation TTML 2, 2018 W3C Recommendation TTML 1 (3rd Ed.), 2018 ETSI EN-303-560 v1.1.1 (2018) Famiglia 2052 di standard/raccomandazioni SMPTE: OV2052-0:2013 ST2052-1:2013 ISO/IEC 14496-30:2018 EBU - Tech 3380, EBU-TT-D subtitling distribution format v1.0.1 (2018)
Conservazione	Sì; cfr. §2.8
	cinetelevisivo
•	Speciale; raccomandato in campo cinetelevisivo

6. Il formato TTML (precedentemente chiamato DFXP) è, ad oggi, la declinazione più generica e completa relativamente alle possibilità tecniche e operative di aggiungere ad un documento audiovisivo una o più trascrizioni differenti. Il formato, adottato sempre di più come standard a livello europeo (*de iure*: cfr. norma EN-303-560 della ETSI) e internazionale³⁸ supporta qualunque tipo di lingua scritta e sue eventuali caratteristiche diacritiche (, integrando informazioni sulla presentazione dei sottotitoli all'interno del riquadro del video (posizione, ³⁹ colore, dimensione, parametri tipografici completi), relativamente all'asse temporale (apparizione, scomparsa e altri effetti di animazione).

IMSC1	FORMATO I	DI FILE
Nome completo	Internet Media Subtitles and Captions	
Estensione/i	.ttml	

³⁸ Esistono diversi standard *de facto*, quali ad esempio le <u>Linee guida di NETFLIX sulla sottotitolazione</u> (in inglese).

³⁹ È anche possibile specificare la profondità ("Z-depth") rispetto alla parallasse nel caso di sottotitoli su contenuti stereoscopici (S3D).

Specializzazione di	TTML
Tipo MIME	application/ttml+xml
Sviluppato da	World Wide Web Consortium
Tipologia di standard	, , ,
Livello metadati	4
Derivato da	W3C Timed Text Markup Language, versione 2
Revisione	1.1 (2018)
Riferimenti	1.1, 2018 • Netflix, What does a properly formatted TTML file look like? • Netflix, Italian Timed Text Style Guide,
Conservazione	2018 Sì; cfr. §2.8
Racc. per la	
Racc. per la scrittura	Speciale; raccomandato in campo cinetelevisivo

7. Il W3C ha deciso di standardizzare ulteriormente il generico formato TTML, derivando perciò le specifiche IMSC1 adottate, tra le altre cose dal formato di master interoperabile (IMF, cfr. §2.12). IMSC1 ha due profili: uno ove i sottotitoli sono rappresentati mediante solo testo, l'altro ove sono sottotitolo è rappresentato da un'immagine (tipicamente nel formato PNG con supporto completo del canale alfa, cfr. §2.6). L'esigenza di introduzione di questo profilo è stata necessaria per il diffondersi di notevoli dialetti di TTML da parte di diversi organi di standardizzazione, che hanno portato il formato originale –originariamente disegnato per essere il più interoperabile possibile– a creare notevoli problemi di compatibilità. Il profilo IMSC1, oltretutto, è stato concepito anche per ottemperare ad esigenze proprie della distribuzione dei contenuti, quali l'adattamento dei dialoghi a diverse revisioni del contenuto audiovisivo, alla riedizione dei dialoghi in altre lingue o secondo esigenze diverse (cfr. distinzioni fra le varie tipologie di dialoghi sincronizzati all'inizio della sezione), alla transcodifica dei sottotitoli in altro formato.

EBU-TT	FORMATO	DI FILE
Nome completo	EBU Timed Text (EBU-TT)	
Estensione/i	.xml	
Specializzazione di	<pre>XML (namespace ebutt[m s dt])</pre>	

⁴⁰ Tale problema si è aggravato per il fatto che –come accade anche per molti altri formati di file per sottotitoli e didascalie– vi è un elevato riutilizzo della medesima estensione di file per formati anche molto diversi fra loro, cfr. §1.1.3.

Tipo MIME	application/ttml+xml
Sviluppato da	European Broadcasting Union
Tipologia di standard	aperto, estendibile, retrocompatibile, de iure, testuale
Livello metadati	2
Derivato da	W3C Timed Text Markup Language, versione 1
Revisione	1998
Riferimenti	Famiglia 33x0 di standard tecnici EBU (2017): • Tech 3350, part 1: subtitling format v1.2 • Tech 3360, part 2: mapping EBU STL to EBU- TT v1.0 • Tech 3370, part 3: mapping EBU STL to EBU- TT v1.0 • Tech 3380, subtitling distribution format v1.0.1 (2018) • Tech 3390, part M: metadata definitions v1.0
Conservazione	No; cfr. §2.8
Racc. per la lettura	Speciale; obbligatorio in campo cinetelevisivo
Racc. per la scrittura	Speciale; raccomandato il campo cinetelevisivo ove richiesto da applicativi o capitolati

8. La <u>EBU</u> ha adattato il formato TTML agli specifici vincoli del mondo dell'audiovisivo, definendo così una specifica del medesimo formato, chiamato **EBU-TT**.

Analogamente, anche la <u>SMPTE</u>, ha definito una specifica TTML per i medesimi scopi, chiamata <u>SMPTE-TT</u>, che però è stata adottata prevalentemente dalla versione dei pacchetti per il cinema digitale (DCP) e quindi raccomandata in altra sezione di questo Allegato ad essi dedicata, cfr. §2.12.

STL	FORMATO DI FILE
Nome completo	EBU Subtitling Data Exchange Format
Estensione/i	.STL
Magic number	0x3?3?3? STL
Tipo MIME	_
Sviluppato da	European Broadcasting Union
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , binario
Livello metadati	1
Derivato da	_
Revisione	1.0 (1991)
Riferimenti	• EBU - Tech 3264 (1991)

Conservazione	No
· ·	Speciale; raccomandato in campo cinetelevisivo
Racc. per la	Speciale; sconsigliato per la produzione
scrittura	e archiviazione

9. Il formato STL (da non confondersi con l'omonimo formato per modelli 3D per applicazioni stereolitografiche, cfr. §2.7) è stato per anni lo standard di riferimento in campo cinetelevisivo, perciò un grandissimo numero di contenuti risultano dotati di sottotitoli e didascalie in questo formato, in svariate lingue. Il formato tuttavia contiene solo indicazioni relative ai TimeCode ove i sottotitoli appaiono e scompaiono, al testo della lingua e a pochissime indicazioni visive su come presentare i sottotitoli, peraltro ampiamente non sempre utilizzate o rispettate dagli applicativi rispettivamente di creazione e riproduzione video.

2.11.1 Raccomandazioni per la produzione di documenti

1. Per la produzione di sottotitoli e didascalie in ambito cinetelevisivo, così come per finalità di conservazione, si raccomanda l'utilizzo del formato TTML del W3C, conforme al profilo IMSC1 e senza la specifica di caratteri tipografici esterni.

2.12 Contenitori e pacchetti di file multimediali

- 1. La registrazione e riproduzione di immagini e suoni contemporaneamente necessita innanzi tutto del sincronismo tra gli elementi costituenti un flusso multimediale. Per questo motivo tali flussi o file (a seconda del livello di astrazione adattato) sono disposti in una "linea temporale virtuale" (*timeline*, in inglese) che adotta un riferimento temporale autonomo⁴¹ chiamato TimeCode.
- 2. Un esempio di sintassi per un TimeCode sincronizzato con un flusso video digitale (la cui unità indivisibile è il fotogramma) è, ad esempio, "04:23:56:07"⁴². Un esempio di sintassi per un TimeCode sincronizzato con un flusso audio digitale

⁴¹ Per analogia, mentre la datazione di un'evidenza informatica mediante marcatura temporale è un riferimento temporale "assoluto", la temporizzazione di uno specifico punto della timeline è un riferimento temporale "relativo", che diviene assoluto solo nel momento in cui la riproduzione della timeline inizia ad un determinato istante temporale.

⁴² Leggasi «4 ore, 23 minuti, 56 secondi e 7 fotogrammi» (i fotogrammi si azzerano al secondo in base al numero di fps, cfr. §2.10).

(la cui unità indivisibile è il campione sonoro) è, ad esempio, "00:06:32.01436"⁴³. Più in generale i TimeCode sono normati da standard di riferimento, quali la raccomandazione <u>BT.1366</u> della ITU, la famiglia di standard <u>ST.12</u> della SMPTE, la EBU *Tech 3097*.

- 3. Nel caso multimediale un flusso o file contiene spesso evidenze informatiche diverse per audio, video, e altri tipi di metadati (quali ad esempio sottotitoli, informazioni per i non udenti, uno o più TimeCode di riferimento, ecc.), che sono complessivamente chiamate essenze. Esse –ciascuna potenzialmente codificata con parametri e algoritmi diversi– sono racchiuse in un unico file contenitore, il quale ne facilita il sincronismo (eventualmente grazie alla presenza di una o più essenze TimeCode) e le descrive allo scopo di migliorarne la riproduzione o l'utilizzo.
- 4. Le essenze possono a loro volta contenere più *canali*. Nel caso dell'audio essi sono associati ad un particolare dispositivo di riproduzione ovvero alla direzione spaziale della sorgente sonora, p.es. canale dei totali sinistra (L_t), canale centrale (C), canale degli effetti a bassa frequenza (LFE), canale per il surround di destra (R_s). Nel caso di immagini statiche o video, i canali possono codificare un singolo canale cromatico dello spazio-colore riprodotto ($Cfr. \S 2.6$), ad es. rosso (R), verde (G), blu (R) ovvero uno di due stereogrammi (occhio destro e occhio sinistro):
- 5. Così come una partitura musicale descrive per prima cosa tutti gli strumenti coinvolti e contiene le informazioni –sia comuni che specifiche per ogni parte–affinché un'orchestra possa rieseguire il brano, allo stesso modo un contenitore multimediale può contenere uno o più dei seguenti fattori (la cui presenza possibile e/o obbligatoria dipende dallo specifico formato della busta, cfr. §1.1.1):
 - informazioni globali circa il documento multimediale (e.g. titolo del film/brano, nome dell'autore/regista, anno di produzione, durata nominale, livello di censura, data/ora di masterizzazione del file, ecc.);
 - numero e tipologia delle essenze presenti e loro suddivisione in "tracce" per la riproduzione; per ciascuna essenza possono essere presenti altri metadati come, ad esempio:
 - o nome o altro tipo di descrizione dell'essenza;
 - o codec dell'essenza (ad esempio tramite codice FourCC);
 - o velocità dell'essenza video (fotogrammi/secondo) o audio (campioni/secondo);
 - o nome e numero di canali dell'essenza video (e.g. RGB, RGBα, CMYK, ...; occhio destro/sinistro) o audio (e.g. monoaurale, stereo, quadrifonico, '5.1', '7.1', Dolby-E[®], '22.1', Dolby[®] AtmosTM, ...);
 - o in caso di essenza multi-canale, eventuale nome dei singoli canali;

⁴³ Leggasi «6 minuti, 32 secondi e 1436 campioni» (i campioni si azzerano al secondo in base al sample rate: p.es. 44100Hz, cfr. §2.9).

- o profondità digitale dell'essenza immagine/video (bit/pixel) o audio (bit/campione);
- o data-rate minimo, medio e/o massimo di ciascun essenza.
- o lingua utilizzata per il parlato nell'audio (se presente) ovvero nei sottotitoli;
- 1 essenza video (nel caso di video stereoscopico potrebbe essere presente un'unica essenza con due canali, ovvero due essenze video distinte — una per ciascuno stereogramma, associati rispettivamente all'occhio destro e sinistro;
- 3 essenze audio (e.g. 'suoni ed effetti', 'colonna sonora italiana', 'colonna sonora inglese');
- 5 essenze sottotitoli (e.g. 'sottotitoli in italiano', 'sottotitoli in italiano per nonudenti', 'didascalie in inglese, 'sottotitoli in francese', 'didascalie in tedesco per non-udenti').
- 1 essenza TimeCode⁴⁴.
- 6. Come primo vantaggio, l'utilizzo di un formato contenitore consente ad applicazioni di conservazione e archiviazione di estrapolare molte informazioni da un file complesso e di grandi dimensioni (quale spesso è il file multimediale) senza dover implementare tutti i possibili codec necessari per decodificarne le essenze audio\video (cosa necessaria, invece, per poter riprodurre il file). Inoltre, il formato contenitore separa molto nettamente, al suo interno, le evidenze informatiche delle singole essenze, permettendone un'estrapolazione segmentata, molto più efficace e spesso anche con economia di spazio di archiviazione e tempi di elaborazione.
- 7. In alcuni casi di pertinenza multimediale, ad esempio, una o più essenze vengono ricodificate allo scopo di alternarne il *data-rate* o semplicemente per cambiare il codec utilizzato: si parla in tal caso, di *transcoding* delle essenze. Quando si cambia una o più essenze per un file multimediale (ad esempio per togliere una colonna sonora non più necessaria, aggiungere una traccia sottotitoli, ovvero sostituire una traccia video monoscopica con una stereoscopica) si parla di *re-wrapping*. Quando infine si cambia il formato di busta contenente l'intero file multimediale, ma mantenendo invariate le essenze, si parla di *trans-wrapping* che è tipicamente un'operazione molto meno computazionalmente onerosa.

⁴⁴ Un esempio in cui sono presenti più tracce TimeCode è quando sono necessari più riferimenti temporali diversi (allo scopo di sincronizzare il flusso con altri sistemi informativi o altri flussi): ad esempio potrebbe essere presente un TimeCode "assoluto" espresso in orario diurno sulle 24 ore e uno "relativo" a un inizio temporale arbitrario rappresentato da "00:00:00:00".



Figura 1 Esempio di una timeline semplice di un file multimediale con una traccia video (monoscopica) e una traccia audio biaurale (2 canali stereo).




Figura 2 Esempio di una timeline di un file multimediale più complesso, con 9 tracce video (di cui una stereoscopica), 18 tracce audio mono o biaurali (cioè a 1 o 2 canali), 1 traccia TimeCode e diverse tracce sottotitoli nascoste.

- 8. Un'alternativa all'impiego di buste multimediali (cfr. §1.1.1) come sopra descritta è costituita dall'organizzazione delle singole essenze in file separati, poi riorganizzati in un pacchetto di file, ove le essenze siano logicamente associate fra loro in vari modi, come definito nel §1.1.2. Esempi di pacchetti multimediali sono ad esempio il pacchetto di master interoperabile (IMP), il pacchetto per il cinema digitale (DCP) e il pacchetto XDCAM, cfr. §2.12.
- 9. Per quanto riguarda le essenze video —nel caso di semilavorati o master di elevata qualità— è spesso preferito l'impiego della sola *naming convention*, ove ogni fotogramma del video è contenuto in un file separato, mentre i file sono numerati in sequenza cronologica (rispetto alla loro timeline relativa), costituendo dunque un pacchetto chiamato "sequenza di fotogrammi" (*frame sequence*, ovvero *frame-per-file* in inglese). Formati di immagini raster spesso adottati per tali sequenze di fotogrammi sono l'OpenEXR, il DPX (§2.6), così come il TIFF (soprattutto nei pacchetti DCDM), e il CinemaDNG (§2.12).

MXF	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	Material Exchange Format
Estensione/i	.mxf
Magic number	_
Tipo MIME	application/mxf
Sviluppato da	Society of Motion Picture and Television Engineers
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , binario
Livello metadati	4
Derivato da	_
Revisione	2018
Riferimenti	 RFC-4539 (2006) Documenti SMPTE, prevalentemente standard ('ST'): base: ST377; EG41, EG42 schemi operativi: ST378, ST390-393, ST407, ST408 contenitori: ST379, ST381-389, ST394, ST405 registri e dizionari di metadati: ST380, ST436; RP210, RP224 WWW.SMPte.org
Conservazione	Sì, solo usando codec adatti alla conservazione
	settori audiovisivi
Racc. per la scrittura	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

10. Il formato contenitore MXF è stato introdotto dalla SMPTE in un tentativo di standardizzare un formato per contenuti e flussi (cfr. §1.1.1) audiovisivi professionali che fosse utilizzabile lungo l'intera filiera cinetelevisiva, supportando il maggior numero di procedimenti: dalla produzione dei contenuti (camere digitali e animazione), attraverso tutte le fasi della post-produzione, sino alla distribuzione su diverse piattaforme (cinema digitale, televisione digitale terrestre e satellitare, streaming via internet, ecc.) e successiva archiviazione. Il formato MXF è regolamentato da diversi standard dell'SMPTE (fare riferimento alla tabella qui sopra), ma il principale fra loro è l'ST377. Il contenitore è professionale in quanto estremamente flessibile nell'imbustare più essenze di tipologie differenti, e supportare un'ampia gamma di metadati interni, associabili a diversi livelli semantici del contenuto, incluse specifiche posizioni della timeline)⁴⁵. I metadati supportati sono estendibili: oltre ad una serie di metadati minimi supportati, la SMPTE mantiene

-

⁴⁵ Metadati associabili a particolari posizioni della *timeline* sono, ad esempio, commenti e annotazioni di montatori, coloristi, tecnici digitali o assistenti alla regia; l'elenco delle persone reali (e.g. ospiti, attori) ovvero finzionali (personaggi) inquadrati in quel momento.

un registro ove ad ogni semantica è associato un codice binario (UL, ovvero unified label in inglese). Il registro è consultabile applicativamente o interattivamente sul sito smpte-ra.org, ovvero direttamente sotto forma di XML (§2.2). Per supportare molteplici casi di utilizzo, procedure di elaborazione e di tecnologie di stoccaggio e trasporto dei contenuti e dei flussi multimediali, le essenze stesse possono essere disposte in una molteplicità di strutture differenti all'interno dell'evidenza informatica complessiva. Ad esempio, la registrazione simultanea e in tempo reale, nel medesimo file MXF, di due flussi video provenienti da una cinepresa stereoscopica e di flussi audio provenienti da più microfoni disposti in scena, prevede che le essenze audio e video siano disposte in maniera "interlacciata": il contenitore MXF avvolge perciò, sequenzialmente, ciascun fotogramma, seguito dalle essenze audio relative alla durata del medesimo fotogramma, seguito dal fotogramma successivo e così via.




Figura 3 Tassonomia degli schemi operativi del formato MXF: sulle ascisse è rappresentata la complessità della timeline (indicata con un numero ordinale); sulle ordinate quella dei pacchetti (indicata con una lettera minuscola).

11. Per completare la descrizione di insieme del formato MXF, la SMPTE fornisce degli schemi operativi (operational patterns in inglese, abbreviati in **OP**), per i quali si invita a far riferimento ai relativi standard in tabella (oltre che allo standard principale ST377). In questi schemi operativi una timeline è astratta ulteriormente separando la suddivisione (e la "complessità") delle sue tracce e canali, dall'insieme di file ("pacchetti materiali") da cui è logicamente composta. In una tale tassonomia un contenuto multimediale (un'unica timeline) è rappresentato da un pacchetto di contenitori MXF, ciascuno contenente una o più essenze. La costruzione della

timeline logica del contenuto a partire dai file MXF costituenti può avvenire in modi diversi, la cui complessità dipende da una duplice organizzazione virtuale. Da una parte vi è quella delle essenze lungo la timeline (cfr. l'elenco alfabetico per righe, di complessità crescente, in Figura 2):

- a. ogni istante della timeline è riferito a una o più essenze contenute in un unico file;
- b. ogni istante della timeline è riferito a più essenze contenute in uno o più file;
- c. vi sono due o più timeline alternative⁴⁷, ciascuna delle quali è riferita a una o più essenze contenute in uno o più file;

Dall'altra vi è l'organizzazione di come le varie essenze della timeline siano distribuite in un pacchetto di uno o più file (cfr. l'elenco numerico per colonne, di complessità crescente, nella medesima Figura 2):

- 1. il pacchetto contiene essenze usate interamente e della medesima durata della timeline;⁴⁸
- 2. il pacchetto contiene più sequenze di essenze, usante interamente, adiacenti fra loro lungo la timeline;⁴⁹
- 3. il pacchetto contiene più sequenze di essenze, ciascuna delle quali (contenuta in file differenti) può essere usata parzialmente o interamente.⁵⁰

12. Ad esempio, lo schema operativo **OP**1a corrisponde a quello della singola clip audio\video con le cui essenze sono tutte di pari durata⁵¹, dove cioè un singolo file contiene all'interno l'audio, il video e gli eventuali sottotitoli e può quindi essere riprodotto autonomamente dall'inizio alla fine. Lo schema operativo **OP**3c, invece, prevede un montaggio asincrono tra le varie tracce, con i contenuti potenzialmente estratti da essenze di durata più lunga e contenuta in diversi file del pacchetto e, in più, la possibilità che vi siano più montaggi alternativi tra cui scegliere. Gli schemi operativi permettono di indicare queste differenti tipologie mediante metadati nei file MXF costituenti il pacchetto, ma anche di vincolarli logicamente fra di loro, cosa particolarmente utile sia nel caso in cui i file perdano l'affinità per referenza

⁴⁶ Nel gergo del montaggio audiovisivo, si dice che tali essenze sincronizzate sono 'in *gang*' (letteralmente, "raggruppate") fra loro.

⁴⁷ La selezione di una delle timeline alternative, o il passaggio dall'una all'altra, non fanno parte dello schema operativo, anche se ciò è solitamente computo in automatico dall'applicazione che riproduce il contenuto, ovvero da una scelta manuale dello "spettatore".

⁴⁸ In questo caso la timeline è fatta da una sola sequenza (o "taglio"), la cui riproduzione coinvolge per intero le essenze di uno o più file.

⁴⁹ In questo caso la timeline è fatta da più sequenze (o "tagli"), fra loro contigue nel tempo, come avviene nel caso d'uso della *playlist*.

⁵⁰ Questo è lo scenario tipico usato nel montaggio audiovisivo, ove porzioni di clip "sorgenti" sono montate in una timeline, tipicamente separate da tagli netti.

⁵¹ Un altro schema operativo non descritto in Figura è l'**OP**-Atom: una variante dell'**OP**1a ove le essenze sono inoltre tutte auto-contenute in un singolo file.

(venendo archiviati in percorsi differenti o non stabili nel tempo), sia nel caso di successive modificazioni del contenuto. In quest'ultimo caso, modifiche parziali del contenuto multimediale vengono effettuate sui soli file MXF che contengono le essenze interessate, senza ricostruire o modificare il contenuto nella sua interezza. Più avanti sono descritti alcuni pacchetti di file che implementano proprio questa flessibilità degli schemi operativi del contenitore MXF: il formato di master interoperabile (IMF) e il pacchetto di cinema digitale (DCP).

13. Per tutti i motivi sopra esposti il contenitore MXF è fortemente raccomandato come formato contenitore d'elezione per la produzione e il riversamento di qualunque contenuto multimediale (audio, video, dialoghi), accompagnato ovviamente da una scelta adeguata dei codec da impiegare.

MP4	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	MPEG-4, Part 14
Estensione/i	.mp4, .m4a, .m4v
Magic number	0x <mark>000000000 ftyp</mark>
Тіро міме	video/mp4, audio/mp4
Sviluppato da	Society of Motion Picture and Television Engineers
Tipologia di standard	aperto, estendibile, retrocompatibile, de iure, binario
Livello metadati	3
Derivato da	Apple® QuickTime™, MPEG-4 Part 12
Revisione	2018
Riferimenti	• ISO/IEC 14496-14:2018 • ISO/IEC 14496-12:2015 • RFC-4337 (2006) • mp4ra.org
Conservazione	Sì
Racc. per la lettura	Generico; obbligatorio
Racc. per la scrittura	Generico; altamente consigliato per la produzione audiovisiva generica di contenuti auto-consistenti

14. La parte 14 del gigantesco standard MPEG-4 della ISO, ma anche contenuta nella RFC-4337 (più colloquialmente chiamata MP4) descrive uno standard de iure derivato moltissime sue caratteristiche dal formato Apple QuickTime (si legga sotto). Per questo motivo, e anche a causa della sua elevata versatilità sia nel numero e tipologie di essenze supportate al suo interno, che per la capacità di includere molteplici metadati interni nel file, è obbligatoria la capacità di leggere tale contenitore da parte di qualunque organizzazione, mentre è fortemente consigliato di adottarlo per la produzione di documenti solo video o audiovisivi — laddove non sia preferibile un formato con gradi di interoperabilità ancora maggiori — quale IMF ad esempio (sotto descritto).

IMF	FORMATO DI PACCHETTO
Nome completo	Interoperable Master Format
Estensione/i	[.pkl cpl], .xml, .mxf,
Tipologie MIME	application/xml, /mxf,
Sviluppato da	Society of Motion Picture and Television Engineers
Tipologia di standard	aperto, estendibile, retrocompatibile, <i>de</i> iure
Livello metadati	4
Derivato da	SMPTE Digital Cinema Package
Revisione	2019
Riferimenti	Famiglia di standard st2067 della SMPTE: • base: st2067-1, st2067-2:2013, st2067-3:2016, st2067-5:2012, st2067-101:2017, st2067-102:2014, st2067-200:2018; • audio: st2067-6:2012, st2067-8:2013; • applicazioni: st2067-10, st2067-20:2013, st2067-21:2016, st2067-30:2013, st2067-40:2017, st2067-50:2018 • SMPTE RDD47:2019, Isochronous Stream of XML Documents (ISXD) plugin • SMPTE Report, TTML features for IMF Data essence, 2012 • www.smpte.org • www.smpte.org
Conservazione	Sì, con Applicazioni IMF che usano codec conservabili
Racc. per la lettura	Speciale; obbligatorio per il trattamento e l'interscambio di master e semilavorati cinetelevisivi
Racc. per la scrittura	Speciale; obbligatorio per interscambio, archiviazione e conservazione di contenuti cinetelevisivi.

15. Il formato master interoperabile (IMF) è descritto dalla famiglia di standard ST2067 della SMPTE ed è nato dall'esigenza condivisa dai maggiori studi cinetelevisivi del mondo di gestire e conservare contenuti audiovisivi in maniera organizzata e attenta all'impatto che tale tipo di documenti, –per effetto delle loro grandi dimensioni informatiche– hanno nei processi di produzione, trasferimento, archiviazione, localizzazione e distribuzione internazionale. Una metodologia che è stata seguita nell'individuazione di tale formato è quella di massimizzare il riutilizzo di porzioni di contenuti audiovisivi che sono identici fra l'oro, archiviate nello stesso formato di pacchetto. Ciò avviene immancabilmente nelle riedizioni del medesimo contenuto (in caso di doppiaggio e altri adattamenti), nonché quando lo stesso master viene trasferito tra più enti durante le fasi di post-produzione, distribuzione e archiviazione.

- 16. Un documento informatico in tale formato è chiamato 'pacchetto master interoperabile' (IMP) e comprende sempre dei contenuti multimediali rappresentati nel tempo lungo una timeline (cfr. §2.10 articolo 1), chiamata composizione.
- 17. IMF utilizza ampiamente le caratteristiche di estendibilità offerte dal formato XML (usato per file sidecar di un IMP, che ne contengono i metadati globali), così come l'interoperabilità della busta MXF e dei suoi schemi operativi, per contenere le essenze audio, video, oltre ai dialoghi e ad altri metadati "temporali" (cioè localizzati cronologicamente in punti specifici della timeline).
- 18. Un IMP contiene sempre almeno i seguenti file XML:
 - un 'elenco di impacchettamento' (PKL, packing list in inglese), che contiene il nome completo di un dato pacchetto, l'UID ad esso associato e altri suoi metadati, oltre nome, dimensione, impronta crittografica (cfr. §2.16) e UID associati a ciascuno dei file facenti parte dell'IMP;
 - una 'scaletta della composizione' (CPL, composition playlist in inglese) che descrive come la timeline del contenuto sia composta a partire dalle risorse (file) indicizzate nella PKL del medesimo pacchetto e, opzionalmente, anche da PKL di altri pacchetti.
- 19. Un pacchetto master interoperabile è un pacchetto di file in base alla definizione data in §1.1.1, ma la sua CPL, potendo riferirsi anche ad altre PKL oltre alla propria, può descrivere il contenuto di una composizione utilizzando anche contenitori multimediali appartenenti ad altri IMP. Un pacchetto IMF che faccia uso di altre PKL oltre la propria viene chiamato 'pacchetto complementare' (*supplemental package*, in inglese),⁵² in quanto dipende da uno o più IMP differenti dal proprio. Il caso d'uso degli IMP complementari è quello di riedizioni o adattamenti successivi del medesimo contenuto, quali:
 - doppiaggio (i.e. cambio della lingua parlata);
 - aggiunta, o cambio, di timed text (i.e. sottotitoli di vario tipo, cfr. § 2.11);
 - sostituzione di cartelli e altre parti di video ove vada inserito un testo in una lingua differente (*texted*), o ne vada aggiunto ove non era presente (*textless*);
 - riedizione di parti del contenuto audiovisivo per altre finalità di adattamento;
 - aggiunta o sostituzione di marche, loghi, o interi titoli di testa o di coda;
 - sostituzione dell'intero contenuto con altre codifiche con diverse specifiche tecniche (ad esempio video stereoscopico, HDR/WCG, HFR; ⁵³ audio con diverso numero di canali, ecc.).
- 20. IMF ammette anche altri tipi di file sidecar opzionali, sempre in XML, quali:

⁵² In tal caso la CPL di un pacchetto complementare si dice essere un *versioning file* (*VF*) — mentre invece un pacchetto IMF che si riferisce soltanto alla propria PKL (e qundi ai suoi file MXF), si dice essere –almeno tecnicamente– nella 'versione originale' (*OV*).

⁵³ Acronimi commerciali che stanno rispettivamente per high dynamic range, vide colour gamut e high frame rate.

- un 'elenco dei profili d'uscita' (OPL, *output profile list* in inglese), che contiene informazioni tecniche su come generare file multimediali auto-consistenti in altri formati di file, incluse informazioni sul formato video (risoluzione, rapporto d'aspetto, ritagli e ingrandimenti) e audio (numero di canali e lingue impiegate) da utilizzare;⁵⁴
- una 'mappa di composizione accessoria' (SCM, sidecar composition map), che può racchiudere commenti, annotazioni, ovvero metadati "globali" associabili all'IMP nella sua interezza particolarmente utile ai fini dell'archiviazione a lungo termine di qualunque tipi di informazione accessoria riguardo al contenuto audiovisivo stesso.
- 21. Gli eventuali sottotitoli, così come i metadati associabili a particolari punti della timeline (cosiddetti "locali") sono entrambi rappresentati come tracce in un IMP, venendo codificati in XML imbustati ciascuno in file MXF facenti parte del pacchetto. Il dialetto XML dei sottotitoli è sempre TTML o sue ulteriori specializzazioni (cfr. §2.11).
- 22. Gli altri tipi di metadati locali sono codificabili in file XML senza ulteriori vincoli di specializzazione, associati a particolari istanti della timeline e raggruppati in uno o più buste. Ciascun siffatto contenitore di metadati costituisce un *flusso isocrono di documenti XML* (ISXD). Si raccomanda di avere un file MXF separato per ogni tipologia macroscopica di metadati.⁵⁵
- 23. Allo scopo di incrementare l'interoperabilità, accanto agli standard che descrivono i componenti generici di IMF, ve ne sono altri che descrivono i suoi schemi operativi, chiamati "Applicazioni". In questi documenti vengono descritti ulteriori vincoli tecnici che armonizzano gli IMP formati per determinate finalità, come ad esempio i codec da usare per le essenze, la loro risoluzione, le specifiche sugli spazi-colore e altre informazioni colorimetriche, la suddivisione delle tracce audio multicanale in "campi sonori", la compressione audio-video, il formato dei sottotitoli, e così via. Molte di queste Applicazioni sono diventate standard di consegna per diversi attori del mercato cinetelevisivo, soprattutto nel campo SVOD (distribuzione a consumo via etere/satellite/internet).
- 24. Sebbene IMF resti un formato specifico per i settori cinetelevisivi, all'interno di questi è fortemente raccomandata la produzione di documenti in questo formato: sia nei casi di documenti "semilavorati", per i quali siano cioè previsti ulteriori

⁵⁴ Bisogna ricordare che, sebbene IMF sia un formato adatto per la post-produzione e l'archiviazione, il suo uso principale è come master cinetelevisivo, da intendersi successivamente convertito in formati specifici agli scopi di post-produzione, distribuzione e conservazione.

⁵⁵ Ad esempio 4 file MXF per contenere 4 differenti ISXD: uno con l'elenco dei nomi di attori e/o personalità presenti in ad ogni cambio di scena; uno con informazioni di produzione ad ogni cambio scena (illuminazione, ottiche, parametri delle configurazioni della cinepresa); uno con parametri relativi al restauro fotogramma per fotogramma (difetti fisici della pellicola sia riparati che solo individuati, finestra del fotogramma completo da cui è estratto il fotogramma cinetelevisivo, ecc.); uno con informazioni di postproduzione e visualizzazione in tempo reale (correzione del colore in HDR, parametri degli effetti speciali, coordinate giroscopiche della camera, ecc.).

adattamenti quali montaggio, doppiaggio o altro; sia qualora il contenuto sia destinato ad archiviazione a lungo termine e conservazione. Le PP.AA. di settore sia adoperano per adottare il formato IMF per tali scopi nel minor tempo possibile. 25. Per le organizzazioni che manipolano un elevato numero di IMP, si raccomanda l'uso di un applicativo di gestione dei contenuti che –sfruttando i file sidecar di cui all'articolo 18– consenta una migliore razionalizzazione degli storage contenenti tali contenuti, tramite il tracciamento completo dei file costituenti ogni pacchetto IMP.

MATROSKA	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	Matroska
Estensione/i	.mkv, .mka, .mks, .mk3d
Magic number	0x1A45DFA3
Tipo MIME	video/x-matroska, audio/x-matroska
Sviluppato da	comunità open source
Tipologia di standard	aperto (licenza <u>CC BY 4.0</u>), <i>de facto</i> , binario
Livello metadati	3
Derivato da	Multimedia Container Format (MCF), Extensible Binary Meta Language (EBML)
Revisione	1.4.9 (20 aprile 2017)
Riferimenti	www.matroska.orggithub.com/Matroska-Orgmatroska-org.github.io
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Generale con obbligo in lettura
Racc. per la scrittura	Generale; raccomandato per la produzione non cinetelevisiva di contenuti cronologicamente continui

26. Il contenitore Matroska è un altro formato estremamente versatile capace di contenere molteplici essenze di vario tipo. Se ne raccomanda inoltre l'uso in tutti i campi della produzione audiovisiva, salvo nei casi d'uso specifici della post-produzione o sua archiviazione, dove sono preferibili formati contenitori più professionali, quali MXF ovvero MP4.

WEBM	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	WebM
Estensione/i	.webm, .weba
Magic number	0x1A45DFA3
Tipo MIME	video/webm, audio/webm
Sviluppato da	Google; On2 Technologies
	proprietario (licenza <u>tipo BSD</u>), <i>de</i> <i>facto</i> , binario
Livello metadati	1
Derivato da	Matroska, VP9 (video), Vorbis (audio)

Revisione	2018
Riferimenti	www.webmproject.orgwww.matroska.orgwww.vorbis.com
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Generico; raccomandata la lettura
•	Generico; raccomandata la produzione per brevi clip finalizzate alla distribuzione via internet

27. Il contenitore WebM è ad oggi uno degli standard de facto per la condivisione di contenuti audiovisivi sottoforma di flussi in *streaming* via internet. È in pratica costituito dalla combinazione di una busta Matroska, del codec VP9 per le essenze video e di quello Vorbis per le essenze audio.

MPEG2-TS	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	MPEG-2 Transport Stream
Estensione/i	.ts, .m2ts
Magic number	G
Tipo MIME	video/MP2T
Sviluppato da	Moving Picture Experts Group
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , robusto, binario
Livello metadati	1
Derivato da	MPEG-2
Revisione	2018
Riferimenti	• ISO/IEC 13818-1:2018 • ITU-T Recommendation H.222.0 (2018) • ETSI TS-101-154 v2.6.1 (2019)
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Generale raccomandato
Racc. per la scrittura	Speciale; raccomandato per la produzione finale di contenuti cronologicamente continui

MPEG2-PS	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	MPEG-2 Program Stream
Estensione/i	.mpg, .mpeg, .vob, .m2p
Magic number	0x0001BA
Тіро міме	video/MP2P
Sviluppato da	Moving Picture Experts Group
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , binario
Livello metadati	1
Derivato da	MPEG-2
Revisione	2018

```
Riferimenti • ISO/IEC 11172-3:1993
• ISO/IEC 13818-1:2018
• ITU-T Recommendation H.222.0 (2018)

Conservazione No

Racc. per la Generale; raccomandato
lettura

Racc. per la Speciale; sconsigliato per
scrittura archiviazione/conservazione
```

28. L'MPEG-2 Transport Stream (TS) e Program Stream (PS) sono due formati busta utilizzati per contenere essenze audiovisive, in due scenari di utilizzo diversi:

- MPEG2-TS, introdotto originariamente per una riproduzione sequenziale sotto forma di flusso digitale (cfr. §1.1.1) trasmesso attraverso un canale di comunicazione non affidabile, quale ad esempio il "digitale terrestre";⁵⁶ per questo motivo l'MPEG2-TS è dotato di messaggi di verifica dell'integrità legati a meccanismi di protezione del flusso digitale. Adotta inoltre una disposizione interlacciata delle essenze per migliorare le prestazioni dovute allo scenario d'uso della riproduzione sequenziale.
- MPEG2-PS, introdotto originariamente per la distribuzione televisiva aerea o via cavo, è disegnato per contenere flussi audiovisivi digitali (cfr. §1.1.1, con estensioni preferite .mpg e .mpeg), insieme ai metadati necessari al mantenimento della sincronia, al controllo di qualità della banda impiegata e all'organizzazione del canale di comunicazione di tipo televisivo (e.g. supporta il numero e il nome del programma/canale, ecc.). L'MPEG2-PS è disegnato per la riproduzione casuale ed è adottato come contenitore per le evidenze informatiche nei dischi di formato DVD e simili (adottando, in questo caso, l'estensione .vob).

29. Inizialmente questi formati di busta supportavano codec della famiglia MPEG-2, anche se è possibile utilizzare altri tipi di codec.

AVI	Formato di file
Nome completo	Advanced Video Interleave
Estensione/i	.avi
Magic number	RIFF
Тіро міме	video/avi, video/msvideo
Sviluppato da	Microsoft Corporation
Tipologia di standard	proprietario (libero), de iure, binario
Livello metadati	3
Derivato da	Resource Interchange File Format (RIFF)
Revisione	2008

⁵⁶ Cioè i canali di comunicazione che seguono gli standard di comunicazione denominati **DVB** della ITU e della EBU.

Riferiment	 • Microsoft, AVI RIFF File Reference, vs.85 (2008) • RFC-2361 • Hackaday, AVI File Format
Conservazion	e No
Racc. per l	a Generale con obbligo in lettura
lettur	a
Racc. per l	a Generale; sconsigliata la produzione
scrittur	a

30. Il formato di busta AVI è una declinazione del più generico formato contenitore RIFF (da cui derivano anche WAVE e AIFF nel campo audio, cfr. §2.9). È stato, storicamente, uno dei primi formati di contenitore destinato a documenti audiovisivi e dunque a supportare l'uso di codec molteplici per le sue essenze. La mancanza di particolari metadati professionali, tuttavia, oltre ad una poca descrizione dei codec impiegati, lo rendono poco adatto ad usi professionali, perciò se ne sconsiglia l'uso per la creazione di nuovi file laddove vi sia un'alternativa possibile.

Ogg	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	Ogg encapsulated format
Estensione/i	.ogg, .oga, .ogv
Magic number	0ggS
Тіро міме	audio/ogg, video/ogg, application/ogg
Sviluppato da	comunità open source
Tipologia di standard	aperto (licenza tipo BSD), <i>de iure</i> , binario
Livello metadati	3
Derivato da	_
Revisione	0 (2003)
Riferimenti	• RFC-3533 • RFC-5334 • xiph.org/vorbis
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Speciale; raccomandata lettura
Racc. per la scrittura	Speciale; sconsigliata post-produzione cinetelevisiva

31. Il formato OGG è un contenitore completamente aperto ed estremamente versatile, raccomandato per l'archiviazione di essenze audio, ma al di fuori del caso d'uso cinetelevisivo, dove si raccomandano altri forati di file.

QUICKTIME		FORMATO CONTENITORE
Nome completo	QuickTime™ File Format	
Estensione/i	.mov, .qt	
Magic number	0x <mark>00000000</mark> moov	

Tipo MIME	video/quicktime
Sviluppato da	Apple
Tipologia di standard	proprietario, estendibile, <i>de facto</i> , deprecato
Livello metadati	4
Derivato da	_
Revisione	2016
Riferimenti	 Apple, QuickTime File Format Specifications (2016)
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Generale; raccomandata la lettura
Racc. per la scrittura	Generale; sconsigliata la produzione

32. Il contenitore QuickTime, di proprietà della Apple, è stato a lungo uno dei contenitori più usati per le essenze multimediali, grazie soprattutto alla sua estendibilità. Nonostante si tratti di un formato aperto (la Apple pubblica e revisiona continuamente le sue specifiche tecniche), ne detiene la proprietà intellettuale e ne ha solo parzialmente liberalizzato la produzione al di fuori di applicativi o dispositivi hardware di proprietà della Apple o vincolati da accordi di licenza. Per questo motivo, nonostante ne sia fortemente consigliata la capacità di riproduzione da parte di tutte le organizzazioni che utilizzano, elaborano, o producono contenuti audiovisivi, la produzione di nuovi contenuti in questo formato è fortemente sconsigliata (a meno che non sia l'unico formato supportato da specifici applicativi). Inoltre la smpte e la iso hanno derivato dal QuickTime il formato MP4, completamente aperto.

DCP	Fol	RMATO DI PACCHETTO
Nome completo	SMPTE Digital Cinema Package	
Estensione/i	[.pkl cpl].xml, .mxf,	
Tipologie MIME	application/xml, /mxf, 	
Sviluppato da	Society of Motion Picture and Television Engineers	
Tipologia di standard	proprietario (libero), est iure	endibile, <i>de</i>
Livello metadati	3	
Derivato da	DCP della DCI (Digital Cinema Initiative) e "InterOp"	
Revisione	1.3 (2018)	

```
Famiglie di standard ('ST'), prassi
  Riferimenti
               raccomandate ('RP'), regole tecniche ('EG')
               429-433 della SMPTE:
               • pacchetto: ST429-2:2009, ST429-3:2007,
                ST429-6:2006, ST429-7:2006, ST429-8:2007,
                ST429-9:2007
               video: st429-4:2006, st428-11:2009,
                ST428-21:2011, ST428-2:2006, EG432-
                1:2010;
                        ST428-1:2006, ST428-2:2006,
               • <u>audio</u>:
                ST428-3:2006
                              ST429-5:2009, ST429-
                sottotitoli:
                 12:2008, ST428-21:2011;
              www.smpte.org
              www.dcimovies.com
Conservazione
               No (cfr. §2.8 per i sottotitoli)
 Racc. per la
               Speciale; raccomandato per la
               distribuzione e post-produzione
      lettura
               cinematografica
               Speciale; raccomandato per distribuzione
 Racc. per la
    scrittura
               e (non criptato) per archiviazione di
               contenuti cinematografici
```

- 33. Il formato di pacchetto per il cinema digitale (DCP, digital cinema package in inglese) è un pacchetto di file il cui scopo è contenere una copia di contenuto cinematografico da distribuire nelle sale di proiezione. Esistono due tipi di standard DCP: quello della Digital Cinema Initiatives (DCI), ora obsoleto, e quello della SMPTE, più recente, che attualmente supporta tutte le novità tecniche.
- 34. Un DCP è costituito da file multimediali MXF, con schema operativo **OP**2b, contenenti separatamente almeno una traccia audio (in formato PCM non compresso) e una video (con compressione inter-frame di tipo *wavelet*),⁵⁷ più alcuni sidecar file in XML. Da questo punto di vista, l'architettura del pacchetto è simile a quella del formato di master interoperabile (IMF, sopra descritto). Ciò che rende le DCP peculiari sono i vincoli ai formati audiovisivi delle sale teatrali; la possibilità, mediante messaggi inseriti in specifici istanti della timeline della composizione, di comandare operazioni in sala quali il controllo del proiettore, del sistema di tende, sipari e luci, o di altri dispositivi di intrattenimento proprietari; la possibilità di cifrare l'intero contenuto sbloccandolo soltanto con una chiave crittografica (cfr. §2.16) generata in maniera sicura, tipicamente dallo stesso applicativo che ha masterizzato la DCP.
- 35. Le DCP cifrate hanno infatti tutti i loro file MXF cifrati, ciascuno mediante crittografia simmetrica (algoritmo AES) con *chiave-contenuto* a 256 bit. La chiave-contenuto di ciascun MXF è sempre archiviata e distribuita cifrata da una chiave pubblica (RSA), la cui corrispondente chiave privata è confidenzialmente mantenuta

-

⁵⁷ La compressione impiegata, visivamente priva di perdite (*visually lossless* in inglese), è la medesima utilizzata dall'algoritmo JPEG2000, cfr. §2.7.

da dispositivi certificati dalla DCI — tipicamente dispositivi di masterizzazione o riproduzione del contenuto (attaccati ai proiettori delle sale cinematografiche), ai quali viene distribuita l'evidenza informatica contenente la chiave-contenuto da sbloccare per riprodurre il DCP. Tale evidenza è formata in un particolare file chiamato KDM (cfr. §2.16).

- 36. L'uso della crittografia per proteggere i DCP pone tuttavia diverse problematiche in merito all'archiviazione a lungo termine e alla conservazione dei documenti cinetelevisivi in tale formato: in seguito a smarrimento o a scadenza naturale dei certificati a chiave pubblica, infatti, non sarebbe più possibile generare altre KDM che potrebbero sbloccare la DCP.
- 37. Mentre da una parte si raccomanda che le organizzazioni dedicate alla produzione e riproduzione di opere cinematografiche compiute siano in grado di riprodurre almeno le DCP *non* cifrate, si sconsiglia alle medesime organizzazioni di produrre DCP, salvo per le seguenti finalità:
 - DCP *non* criptate per finalità di archiviazione a lungo termine e conservazione del master dedicato alla proiezione cinematografica;
 - DCP criptate per la sola finalità di distribuzione nelle sale cinematografiche.
- 85. Si sconsiglia di produrre DCP secondo lo standard DCI (ovvero secondo lo standard *de facto* e intermedio fra i due qui elencati, denominato "InterOp"), favorendo invece lo standard *de iure* SMPTE in quanto è l'unico a supportare, mediante aggiornamenti lenti ma costanti delle specifiche, le migliorie tecnologiche delle sale cinematografiche, sia in campo audio, che video, che intrattenimento di sala in generale.
- 39. Si raccomanda alle organizzazioni che archiviano un contenuto in formato DCP di archiviarne anche una versione in un formato indipendente dalle caratteristiche tecniche di una sala cinematografica digitale, quali quelli individuati in questo stesso capitolo.

DCDM	FORMATO DI PACCHETTO
Nome completo	Digital Cinema Distribution Master
Estensione/i	.tif/.tiff, .wav
Tipologie MIME	image/tiff, sound/wav
Sviluppato da	Society of Motion Picture and Television Engineers
Tipologia di standard	aperto, estendibile, retrocompatibile, de iure
Livello metadati	2
Derivato da	Tagged Information File Format
Revisione	1.3 (27 giugno 2018)

Riferimenti	Famiglia st428 di standard/prassi SMPTE:
KITCI IMCIICI	• video: ST428-1:2006, ST428-5:2010,
	ST428-9:2008, RP428-6:2009; Adobe® TIFF™
	Revision 6.0 (1992)
	• <u>audio</u> : ST428-2:2006, ST428-3:2006,
	ST428-4:2010, ST428-3:2006; EBU - <u>Tech</u>
	3285-1 2.0 (2001)
	• <u>sottotitoli</u> : ST428-7:2010, ST428-
	10:2008, ST429-5: 2009; ST428-5:2010
	• www.smpte.org
Conservazione	Sì (cfr. §2.8 per i sottotitoli)
Racc. per la	Speciale; obbligatorio per la post-
lettura	produzione e distribuzione cinematografica
Racc. per la	Speciale; raccomandato per
scrittura	l'archiviazione di contenuti per la
	distribuzione cinematografica, previa
	riversamento in pacchetto IMF Application
	#4

- 40. Il master per la distribuzione del cinema digitale (DCDM) è un altro formato basato su sequenze di fotogrammi, ove l'essenza audio è costituita da file WAVE monaurali (uno per ciascun canale stereo, 5.1 ovvero 7.1) mentre l'essenza audio è costituita da file TIFF adeguatamente formati (cfr. §2.6), che codificano l'immagine nello spazio-colore DCI X'Y'Z', basato su code-value a numeri interi e sulla colorimetria riferita alla luce proiettata su uno schermo bianco, che però, da un punto di vista teorico, comprende ogni colore visibile da un "osservatore standard". Il pacchetto DCDM, così come il DCP sopra descritto, esistono in due versioni: uno primo standard de facto della DCI e il più recente standard de iure della SMPTE, cui ci si raccomanda di attenersi.
- 41. Sebbene la lettura del DCDM sia obbligatoria per le organizzazioni che si occupano della post-produzione e della masterizzazione per il cinema digitale, nonché fortemente consigliata per l'archiviazione a lungo termine dei contenuti cinematografici, si consiglia altresì la produzione dei futuri master cinematografici nel formato IMF, che presenta caratteristiche di maggior interoperabilità con le filiere contemporanee di distribuzione cinematografica, oltre a supportare un maggior numero di metadati e di resilienza alle riedizioni.
- 42. Si consiglia il riversamento di tutti i pacchetti DCDM in pacchetti IMF Application #4 (cosiddetta "Cinema mezzanine").

CINEMADNG	Formato di file
Nome completo	Adobe [®] CinemaDNG™
Estensione/i	.dng; .wav
Specializzazione di	TIFF/EP
Tipo MIME	video/x-adobe-dng
Sviluppato da	Adobe Systems

		
Tipologia di standard	<pre>proprietario (brevettato), estendibile, de iure, binario</pre>	
Livello metadati	2	
Derivato da	Adobe [®] DNG	
Revisione	1.1.0.0 (2011)	
Riferimenti	 Adobe, CinemaDNG image data format specification v1.1.0.0, 2011 Adobe, Digital Negative (DNG) Specification v1.4.0.0, 2012 	
Conservazione	No	
Racc. per la lettura	Speciale; fortemente raccomandato per archiviazione, conservazione e post- produzione fotocinematografica	
Racc. per la scrittura	Speciale; fortemente consigliato per archiviazione/ conservazione fotografica; consigliato riversamento su IMF in caso cinematografico	

43. Il formato CinemaDNGTM è una specifica aperta della Adobe per rappresentare il video professionale sotto forma di sequenze di fotogrammi, ove ciascun file è rappresentato come DNG.

D.I. BASATO SU EXR	FORMATO DI PACCHETTO
Nome completo	Digital Intermediate
Estensione/i	.exr; .wav
Tipologie MIME	image/exr, sound/wav
Sviluppato da	major film studio
Tipologia di standard	aperto, retrocompatibile, <i>de facto</i>
Livello metadati	2
Derivato da	_
Revisione	_
Riferimenti	• www.smpte.org
Conservazione	Sì
Racc. per la lettura	Speciale; obbligatorio in post-produzione cinetelevisiva
Racc. per la scrittura	Speciale; fortemente raccomandato per l'archiviazione cinetelevisiva; consigliato riversamento in IMF

D.I. BASATO SU DPX	F	ORMATO DI PACCHETTO
Nome completo	Digital Intermediate	
Estensione/i	.dpx; .wav	
Tipologie MIME	image/x-dpx, sound/wav	
Sviluppato da	Technicolor; Kodak	
	aperto, retrocompatibile, deprecato	de facto,
Livello metadati	2	

r	
Derivato da	_
Revisione	_
Riferimenti	-
Conservazione	No
	Speciale; obbligatorio in post-produzione cinetelevisiva
	Speciale; consigliato per archiviazione di scansioni da pellicola cinematografica; consigliato riversamento in IMF, ovvero in DI basato su EXR

44. Il nome Digital Intermediate (DI) indica il processo di post-produzione cinematografica digitale che ha soppiantato l'analogo processo fotochimico su pellicola da 16mm, 35mm o 65mm. Agli albori della post-produzione digitale, quando la fotografia era prevalentemente su pellicola negativa e la proiezione nelle sale basata su pellicole positive, il processo DI cominciava con la scansione digitale del negativo già sviluppato -fotogramma per fotogramma- e terminava con la stampa digitale (film-out, in inglese) su pellicola internegativa o interpositiva di pari calibro, da cui venivano poi stampate le copie positive in 35mm o 70mm per la distribuzione. Con l'avvento predominante delle cineprese digitali da un lato del processo e i proiettori per il cinema digitale dall'altro, il termine di è oggi diventato semplice sinonimo di post-produzione interamente digitale. E rimasta comunque l'esigenza di memorizzare i contenuti video in pacchetti di file a "sequenza di fotogrammi" (cfr. §2.12) in quanto ciò rende più semplice la modifica di singole scene, parti di scene e persino fotogrammi individuali — sia dal punto divista dello storage ove il contenuto è memorizzato, che delle prestazioni degli applicativi impiegati. Per gli stessi motivi, le sequenze di fotogrammi non utilizzano compressione, o al più utilizzano algoritmi lossless (dunque, considerando la sequenza di fotogrammi come un unico flusso video, si tratta sempre di compressione intra-frame, cfr. §2.10). La suddivisione in "rulli" (cioè clip audiovisive della durata di 15–25 minuti circa⁵⁸) è di solito rispettata dividendo le sequenze di fotogrammi in sottocartelle del medesimo pacchetto

45. L'audio viene invece codificato in uno o più file WAVE (cfr. §2.9), tipicamente monoaurali, uno per canale. Non esistono veri e propri documenti che descrivono tali specifiche, così come la loro archiviazione a lungo termine (storicamente in nastri digitali LTO mediante il formato di archiviazione TAR, cfr. §2.13): si tratta, dunque, di uno vero e proprio standard *de facto*.

46. Per quanto riguarda il formato di file usato per i singoli fotogrammi, il DI tradizionale ha da molto tempo adottato il formato DPX (creato dalla Kodak[®] come evoluzione del CineonTM e standardizzato poi dalla SMPTE, cfr. §2.6), in quanto tale formato permette nativamente la rappresentazione digitale della densitometria di

-

⁵⁸ Considerando un framerate di 24fps tipico del cinema, questo equivale dai 20'000 ai 30'000 fotogrammi.

una pellicola negativa scansionata, ovvero di una positiva stampata, oltre a supportare metadati tipici della postproduzione cinematografica. ⁵⁹ Il formato DPX tuttavia, nonostante sia attualmente sotto revisione da parte di SMPTE, non è più adeguato agli standard di archiviazione multimediale moderni, a causa della poca efficacia nel mantenere metadati inerenti alle annotazioni o alla codifica colorimetrica. Per questo e altri motivi, come ad esempio le esigenze tecniche della computer-grafica (*CG*) e degli effetti speciali digitali (*VFX*), i pacchetti DI contemporanei hanno abbandonato il formato DPX in favore di OpenEXR (anch'esso introdotto in §2.6).

47. Si raccomanda a tutti gli enti operanti nel settore della post-produzione cinematografica di poter leggere pacchetti di file di entrambe i tipo, anche se si sconsiglia fortemente la produzione di nuove sequenze di fotogrammi in formato DPX (in favore del formato OpenEXR). Per la produzione di nuovi pacchetti destinati all'archiviazione o conservazione, si raccomanda inoltre l'impiego dell'IMF (sopra descritto), per la sua maggiore capacità di interoperabilità e riusabilità.

AMF	FORMATO DI PACCHETTO		
Nome completo	ACES Metadata File		
Estensione/i	.amf		
Tipologie MIME	application/amf+xml		
Sviluppato da	Academy of Motion Picture Arts and Sciences		
Tipologia di standard	aperto, estendibile, retrocompatibile, testuale		
Livello metadati	3		
Derivato da	ACESclip		
Revisione	1.2 (2019)		
Riferimenti	Standard e bollettini tecnici dell'AMPAS: • TB-2014-009, ACES clip-level metadata file format • S-2014-006, A common file format for Look-Up Tables • TB-2014-012, ACES version 1.0 component names • TB-2014-010, design, integration and use of ACES LMT • WWW.OSCars.org/aces • WWW.acescentral.com		
Conservazione	Sì		
Racc. per la lettura	Speciale; consigliato in post-produzione cinetelevisiva		

-

⁵⁹ Quali il TimeCode (cfr. §2.12) e il KeyCodeTM: quest'ultimo, in pratica, un UID che si associa al singolo fotogramma –addirittura della singola perforazione– al numero di serie di ogni rullo, insieme alla sua marca ed emulsione fotochimica.

Racc. per la Speciale; consigliato in post-produzione, scrittura archiviazione e conservazione di contenuti cinetelevisivi in ACES

48 Il formato ACESclip è un dialetto XML riservato ad un file *sidecar* che possa accompagnare diversi tipi di file video, all'interno di un processo di trasporto, elaborazione o archiviazione di contenuti che rispetti, colorimetricamente, il sistema ACES introdotto in §2.6. In particolare si consiglia di affiancare un file ACESclip (estensione .ACESclip.xml) sia a file con contenuti compatibili alle specifiche colorimetriche ACES (in pratica, il solo spazio-colore ACES2065-1 descritto nello standard \$T2065-1).

XDCAM	FORMATO DI PACCHETTO
Nome completo	xdcam™ package
Estensione/i	.mxf, .xml,
Tipologie MIME	application/mxf, /xml,
Sviluppato da	Sony Corporation
Tipologia di standard	proprietario (chiuso), de facto
Livello metadati	4
Derivato da	_
Revisione	_
Riferimenti	_
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Speciale; raccomandato in post-produzione e distribuzione di contenuti cinetelevisivi
Racc. per la scrittura	Speciale; sconsigliata la produzione

49. Il formato di pacchetto proprietario XDCAM è utilizzato da alcune cinecamere della Sony Corporation, anche se il nome XDCAMTM si riferisce a una gamma ben più ampia di prodotti per il video professionale, inclusi dispositivi di archiviazione (*Professional Disc*, ovvero dischi P2) e di riproduzione. Come formato di pacchetto, XDCAM prevede una ramificazione in sottocartelle predefinite, l'uso di vari codec video (e.g. DV, MPEG-2 parte 2, MPEG-4 ovvero M4V), più alcuni file XML di contorno, che ne descrivono i metadati e il pacchetto d'insieme. A causa delle licenze d'uso legate al formato, se ne sconsiglia fortemente l'uso per la produzione di nuovi contenuti (salvo laddove il capitolato tecnico di consegna lo preveda come unica opzione per una data qualità oggettiva). Tuttavia, la sua ampia diffusione come standard *de facto* impone di considerarlo come formato da poter aprire da parte delle organizzazioni che si occupano di post-produzione o masterizzazione dei contenuti.

2.12.1 Raccomandazioni per la produzione di documenti

- 1. Per quanto riguarda la produzione di documenti audiovisivi in generale, come verrà anche ribadito nel capitolo sul riversamento (§3.3), si raccomanda una valutazione di interoperabilità su tutti i formati di tutte impiegati in un documento informatico multimediale. In particolar modo, qualora il contenuto audiovisivo sia rappresentato da un pacchetto di file (ove, tipicamente, ciascun file descrive metadati, singole essenze o loro porzioni) andrà valutata l'interoperabilità del formato del pacchetto, seguito dall'interoperabilità di ogni file potenzialmente contenuto in esso. Per ciascun file andrà valutata l'interoperabilità del formato contenitore (wrapper, cfr. §1.1.1), se del caso, la tipologia di essenze in esso rappresentate e dunque l'interoperabilità dei codec usati da ciascuna essenza nel contenitore.
- 2. Relativamente ai soli formati di contenitori e pacchetti multimediali oggetto di questa sezione, si fanno le seguenti raccomandazioni:
 - Per contenuti audiovisivi, prevalentemente di natura cinetelevisiva o comunque con destinazioni d'uso professionali -siano essi master per la distribuzione tramite i canali della televisione tradizionale o OTT- da sottoporre o meno a procedimenti di archiviazione o conservazione, si raccomanda particolarmente il formato master interoperabile (IMF). Tale formato di pacchetto di file consente, tecnicamente, una separazione delle essenze (anche relativamente a edizioni multiple e localizzazione); operativamente, può trasportare anche la separazione del contenuto in sue parti funzionali (e.g. marche e loghi iniziali, prologo, titoli di testa, "capitoli", titoli di coda, ecc.). In entrambe i casi, tali separazioni possono essere sfruttate in caso di riedizione, trasporto e archiviazione, allo scopo di minimizzare tempi, risorse computazionali e occupazione di storage, riducendo i costi infrastrutturali e migliorando al contempo le caratteristiche archivistiche del contenuto. Si raccomanda, tuttavia, di formare i pacchetti IMF secondo una specifica "Applicazione" (anch'esse standardizzate dalla SMPTE) relativa al dato contenuto, in modo da estendere l'interoperabilità con le aziende di settore che le adottano. Il formato IMF può invece non essere ideale quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - o sia necessario conservare le essenze audiovisive senza perdita di qualità della compressione,
 - o non via sia un'Applicazione IMF adeguata al processo, o
 - o sia necessaria una modifica del contenuto per cui è preferibile l'utilizzo di sequenze di fotogrammi (cfr. qui sotto).

- Per contenuti sempre con destinazioni d'uso professionale (prevalentemente cinetelevisivi) ove sia necessario preservare la massima qualità video (tramite assenza di compressione o l'uso di compressione *lossless*) e, al contempo, è preferibile un approccio basato su sequenze di fotogrammi, si raccomanda l'uso di DI basato su EXR.
- Per particolari casi d'uso cinetelevisivi, vincolati a specifiche regole tecniche, è possibile adottare altri formati, come ad esempio:
 - o il pacchetto di cinema digitale (DCP) per la distribuzione finale dei film nelle sale cinematografiche;⁶⁰
 - o il DI basato su sequenze di DPX per contenuti scansionati da pellicole cinematografiche e non ulteriormente elaborati;
 - o l'MPEG2 per la sola trasmissione dei contenuti come flussi in temporeale (e.g. televisione via cavo, satellitare, ovvero OTT).
- Per tutti gli altri tipi di contenuto, si raccomanda l'utilizzo di un solo file contenitore che racchiuda tutte le essenze e i metadati necessari comunque alla riproduzione del documento audiovisivo. In particolar modo, si raccomanda l'utilizzo del *wrapper* MXF, in quanto potenzialmente integrabile con funzionalità avanzate che rendono facilmente riutilizzabile un contenuto generico anche in ambiti professionali.
- Per contenuti audiovisivi generici, ove sia prioritario facilitarne la riproduzione da parte di applicativi di larga diffusione (anziché dotarlo di un contenitore professionale che supporti metadati interoperabili e una migliore facilità di riversamento), si raccomanda in particolar modo il *wrapper* MP4.

2.13 Archivi compressi

- 1. *Nota Bene*: Alcuni dei pacchetti di file oggetto del presente Allegato sono di fatto creati, come ultimo passaggio, impacchettando una porzione di filesystem (cfr. §1.1.2) in un unico file compresso, utilizzando formati descritti nel presente capitolo o meno. Tali documenti sono dunque rappresentati, grazie a questo stratagemma tecnico, da un unico file anziché da un pacchetto con indubbi vantaggi sia operativi che normativi.
- 2. Alcuni di questi formati mantengono l'estensione file del formato di archiviazione sopra descritto (e.g. .zip, .tar,.7z, ...); altri utilizzano estensioni proprie (e.g. .docx/.xlsx/.pptx, .od?, .woff/.woff2, .jar, .apk, .ipa).

⁶⁰ Si sconsiglia di utilizzare il DCP come formato per archiviazione e conservazione per via della compressione jpeg2000 delle essenze video e, soprattutto, a causa della crittografia a chiave mista pubblica/privata con cui vengono formate le copie per le sale e che rischia, senza una corretta gestione delle chiavi crittografiche (cfr. §2.16), di rendere inutilizzabile il documento archiviato in DCP.

3. Un tipico esempio ove sono impiegate entrambe le convenzioni è rappresentato quando il documento, originariamente costituito da più file, è riversato in un unico file mediante due passaggi distinti e consecutivi: prima viene "pacchettizzato" in un unico file; successivamente tale file viene compresso usando un formato a scelta tra una pluralità di formati (e i corrispondenti algoritmi di compressione). Molto diffuso è l'uso della pacchettizzazione in formato TAR seguita da compressione, ove si adottano due *naming convention* alternative: quella con 'doppia estensione' (all'estensione .tar viene concatenata quella dello specifico algoritmo di compressione) e quella ove un'unica estensione di file indica la concatenazione dei due formati. Tale dualismo si trova, ad esempio, per le compressioni GZIP (.tar.gz ovvero .tgz), BZIP2 (.tar.bz2 / .tbz), 7-Zip (.tar.7z / .t7z), LZMA (.tar.lzma / .tlz), XZ (.tar.xz e .txz), ecc.

TAR	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	UNIX Standard Tape Archive (TAR)
Estensione/i	.tar
Magic number	ustar
Тіро міме	application/x-tar
Sviluppato da	comunità open source
Tipologia di standard	aperto, retrocompatibile, <i>de iure</i> , binario
Livello metadati	1
Derivato da	PKZIP
Revisione	7 (2017)
Riferimenti	 IEEE 1003.1:2017, POSIX base specifications, issue 7 GNU, Basic Tar Format, (2017)
Conservazione	Sì, ma dipende dal contenuto della busta TAR
Racc. per la lettura	Generico; obbligatoria la lettura
Racc. per la scrittura	Generico; raccomandata la produzione per archivi su nastri digitali generici o file applicativi Linux/UNIX

ZIP	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	Zip
Estensione/i	.zip, .zipx
Magic number	PK 0x[0304 0506 0708]
Тіро міме	application/zip
Sviluppato da	PKWARE [®]
	<pre>proprietario (libero), retrocompatibile, de iure, binario</pre>
Livello metadati	3
Derivato da	PKZIP

Revisione	6.3.5 (2018)
Riferimenti	 ISO/IEC 21320-1:2015 PKWARE, .ZIP File Format Specification, v6.3.5 (2018)
Conservazione	Sì, ma dipende dal contenuto della busta ^{ZIP}
•	Generico; obbligatoria dalla versione 6.3.1 (2007)
•	Generico; raccomandata la versione 6.3.1 o precedenti

GZIP	FORMATO CONTENITORE		
Nome completo	GNU Zip		
Estensione/i	.gzip		
Magic number	0x01F8B		
Tipo MIME	application/gzip		
Sviluppato da	comunità open source		
Tipologia di standard	aperto (GNU LGPL), retrocompatibile, <i>de</i> <i>iure</i> , binario		
Livello metadati	1		
Derivato da	PKZIP		
Revisione	6.3.5 (2018)		
Riferimenti	RFC-1952RFC-6713www.zlib.org/rfc-gzip.html		
Conservazione	Sì, ma ipende dal contenuto della busta GZIP		
Racc. per la lettura	Generico; obbligatorio		
Racc. per la scrittura	Generico; raccomandato per archivi contenenti applicativi Linux/UNIX		

7-ZIP	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	7-Zip compressed archive format
Estensione/i	. 7z
Magic number	7z 0xBCAF271C
Tipo MIME	application/x-7z-compressed
Sviluppato da	Igor Pavlov
Tipologia di standard	aperto (GNU LGPL), retrocompatibile, <i>de</i> facto, binario
Livello metadati	3
Derivato da	compressione Lempel-Ziv-Markov (LZMA)
Revisione	18.06 (2018)
Riferimenti	• Pavlov I., LZMA SDK (2018)
Conservazione	Sì, ma ipende dal contenuto della busta 7-Zip

Racc. per la lettura	Generico;	consigliato
Racc. per la scrittura	Generico;	consigliato

RAR	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	Roshal Archive file format
Estensione/i	.rar; .r[00-99]
Magic number	Rar! 0x1A0700, Rar! 0x1A070100
Tipo MIME	application/java-archive
Sviluppato da	Eugene (algoritmo) e Alexander (applicativi) Roshal
Tipologia di standard	aperto (lettura), proprietario (scrittura), retrocompatibile, de facto
Livello metadati	3
Derivato da	compressione Lempel-Ziv-Storer-Szymański (LZSS)
Revisione	5.61 (2018)
Riferimenti	• www.rarlab.com • theunarchiver.com
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Generico; altamente sconsigliato; valutare opportunità di riversamento in altro formati di archiviazione
Racc. per la scrittura	Generico; Sconsigliato.

JAR	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	Java Archive file format
Estensione/i	.jar
Magic number	0x <mark>5F27A889</mark>
Tipo MIME	application/jar-archive
Sviluppato da	Verizon Media; Oracle Corporation
Tipologia di standard	proprietario (libero), retrocompatibile, <i>de facto</i> , binario
Livello metadati	3
Derivato da	ZIP
Revisione	2018
Riferimenti	Oracle, JAR File Overview, 2018Oracle, JAR File Specification, 2018
Conservazione	Sì, ma dipende dal contenuto della busta JAR
Racc. per la lettura	Specifico; raccomandato in ambito ICT e sviluppo codice
Racc. per la scrittura	Specifico; raccomandato in ambito ICT e sviluppo codice in linguaggio Java

ISO	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	Immagine di volume ISO9660
Estensione/i	.iso
Magic number	CD001 (dal 32768, ^{mo} 34817, ^{mo} o 36865 ^{mo} byte)
Тіро міме	application/x-iso9660-image
Sviluppato da	International Organization for Standardization
Tipologia di standard	proprietario (libero), retrocompatibile, <i>de iure</i> , binario
Livello metadati	1
Derivato da	
Revisione	6.3.5 (2018)
Riferimenti	 ECMA-119, 3rd Ed. (2017) ISO/IEC 13490-1:1995, []: General ISO/IEC 13490-2:1995, []: Volume & file structure ECMA-168, 2nd ed., 1994 Famiglia di standard 13346 della ISO/IEC ECMA-167, Universal Disk Format (UDF), 3rd ed., 1997
Conservazione	Sì, ma dipende dal contenuto della busta Iso9660
Racc. per la lettura	Specifico; fortemente raccomandato in ambito ICT
Racc. per la scrittura	Specifico; raccomandato in ambito ICT per immagini normali e forensi di dispositivi di <i>storage</i> a blocchi

- 4. Questo standard descrive prevalentemente due oggetti che possono a livello logico contenersi l'una nell'altra:
 - 1. un contenitore generico per la memorizzazione "byte per byte" di un'evidenza informatica costituente il volume di un dispositivo di *storage* a blocchi (tipicamente ad accesso casuale);
 - 2. un filesystem (cfr. §1.1.2), la cui specifica è codificata nello standard deprecato ISO 9660;
- 4. Lo standard ISO 9660, obsoleto, è stato sostituito, sia come storage che come filesystem virtuale, da altri due standard: l'ISO 13490, che è prevalentemente un suo aggiornamento; l'ISO 13346, denominato *Universal Disk Format* (UDF), che introduce invece contenitore e filesystem nuovi. In passato, diverse estensioni furono introdotte –come standard *de facto* però– da alcune organizzazioni: le Apple ISO9660 Extensions (per il filesystem proprietario HFS+), l'IEEE P1282 ("Rock Ridge"), il Microsoft[®] "Joilet", l'IBM "El Torito". Come filesystem invece, l'ISO9660 (che continua a dare il nome al formato di file) e le sue estensioni furono originariamente impiegati per i dischi ottici di tipo CD, DVD e BluRay (BD) nelle versioni "ROM"

a sola-lettura o meno. Il formato, rappresentato in un unico file è stato utilizzato per distribuire immagini trasportabili di tali dischi, allo scopo di masterizzarli in un secondo momento. In una terza fase temporale, si è consolidato come standard *de facto* per conservare immagini "pseudoforensi" di versioni installabili o preinstallate di alcuni software, simulandone la distribuzione nell'obsoleto supporto informatico basato su disco.

VMDK	FORMATO CONTENITORE E DI PACCHETTO
Nome completo	Virtual Machine Disk Format
Estensione/i	.vmdk
Magic number	KDMV 0x[01 02]000000
Tipo MIME	application/x-vmdk
Sviluppato da	VMware (Dell Incorporated)
Tipologia di standard	aperto, retrocompatibile, <i>de facto</i> , binario o testuale
Livello metadati	3
Derivato da	ISO 660
Revisione	VMFS-5 (2011)
Riferimenti	 VMware, Virtual Disk Format (2011) VMware, Virtual Disk Development Kit (VDDK) v6.7.1
Conservazione	Sì, ma dipende dal contenuto della busta VMDK
Racc. per la lettura	Usare sos o applicativi commerciali nei reparti IT.
•	Usare sos o applicativi commerciali nei reparti IT.

5. Il formato VMDK, proprietario VMware ma standard *de facto*, permette di rappresentare uno storage a blocchi in formato "sparso" (cioè rappresentando solo i blocchi effettivamente inizializzati dal dispositivo), in uso da parte di macchine virtuali e container. È un formato sia di contenitore che di pacchetto perché è disponibile in due varianti: nella prima è un singolo file che contiene sia l'header con i metadati interni, sia il contenuto a blocchi vero e proprio dello storage virtualizzato. Nella seconda variante, invece, è costituito da un file di testo contenente i soli metadati più uno o più file binari contenenti solo la rappresentazione blocco per blocco di parti del dispositivo.

DMG	FORMATO CONTENITORE
Nome completo	Apple [®] Disk Image
Estensione/i	.dmg
Specializzazione di	Immagine di volume ISO9660
Tipo MIME	application/x-apple-diskimage
Sviluppato da	Apple Incorporated

Tipologia di standard	proprietario (libero), retrocompatibile, de facto, binario
Livello metadati	3
Derivato da	Apple New Disk Image Format (NDIF, .img)
Revisione	_
Riferimenti	 newosxbook.com/DMG.html Apple, File System Programming Guide (2018)
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Nessuna raccomandazione
Racc. per la scrittura	Valutare riversamento in altri formati per dati semplici. Conservare/archiviare i file .dmg in caso di backup di applicativi nativi Apple (macOS°, iOS°, ecc.).

2.13.1 Raccomandazioni per la produzione di documenti

1. La raccomandazione circa i formati da utilizzare per la produzione di archivi compressi non può che essere dettata dalle finalità d'uso dell'archivio. Per il resto – con l'eccezione del formato RAR e del DMG di Apple– tutti i formati descritti in questa sezione sono sufficientemente aperti. Mentre la scelta su ZIP, GZIP (e loro varianti) piuttosto che 7-Zip è dettata spesso da esigenze tecniche specifiche degli algoritmi di compressione.

2.14 Documenti amministrativi

- 1. Sono qui elencati alcuni formati di file utilizzati per documenti amministrativi di utilizzo generale, da parte delle PP.AA. e di altri enti, su tutto il territorio nazionale, quali:
 - fascicolo sanitario elettronico,
 - fatturazione elettronica,
 - protocollo informatico,
 - asserzioni elettroniche legate a schemi di identificazione elettronica e a loro utilizzi in capo ad autenticazione, autorizzazione, sottoscrizione o altro.

2. Si precisa che, per lo svolgimento di procedimenti amministrativi non contemplati in questa sezione, le PP.AA. posso utilizzare anche altri formati di file descritti sia nel resto di questo Allegato, sia non compresi da esso qualora, in quest'ultimo caso, i formati non siano sostituibili con formati previsti nell'Allegato e sia comunque stata fatta una valutazione di interoperabilità.⁶¹

FATTURA PA	FORMATO DI FILE
Nome completo	fattura elettronica FatturaPA
Estensione/i	.xml
Specializzazione di	XML
Tipo MIME	application/xml
Sviluppato da	Agenzia delle Entrate
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , testuale
Livello metadati	4
Derivato da	_
Revisione	1.2.1 (2018)
Riferimenti	 • www.fatturapa.gov.it • Specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscamio v1.2.1 (2018) • Schema del file XML Fattura PA v1.2.1 (2018) • Foglio di stile per visualizzare la fattura v1.2.1 (2018) • Agenzia delle Entrate, Allegato A del D.M. 55/2013
Conservazione	Sì
Racc. per la lettura	Specifico; consultare la normativa in materia
Racc. per la scrittura	Specifico; consultare la normativa in materia

- 3. La fattura elettronica è creata, trasmessa, elaborata e conservata centralmente dal <u>Sistema di Interscambio</u> (*SdI*) dell'Agenzia delle Entrate, ovvero da altri applicativi ad esso interconnessi. Il formato della fattura elettronica è costituito da un file XML nel dialetto FatturaPA, che comprende tutte le varianti di processo della fatturazione convenzionale, suddivisi in tre macro-aree:
 - dati anagrafico-fiscali delle parti (prestatore/cedente e committente/cessionario),
 - metadati relativi alla fattura elettronica stessa, alle valute e al suo trasporto nel SdI,

⁶¹ Si veda in tal senso, per quanto riguarda il protocollo informatico le Linee guida cui questo Allegato afferisce, per quanto riguarda gli schemi di identificazione elettronica e i servizi fiduciari elettronici il §2.16 del presente Allegato, che rimanda alla normativa attualmente in vigore.

- descrizione dei beni o servizi oggetto della fatturazione da un punto di vista fiscale,
- metadati inerenti all'eventuale trasporto fisico dei beni oggetto della fatturazione.
- 4. È anche prevista la possibilità di allegare alla fattura uno o più allegati che vengono codificati ⁶² e "immersi" all'interno del file (che diviene così un contenitore).

CDA2	FORMATO DI FILE
Nome completo	Clinical Document Architecture
Estensione/i	.xml
Specializzazione di	XML
Тіро міме	application/xml
Sviluppato da	HL7 International
Tipologia di standard	proprietario (libero), estendibile, <i>de</i> <i>iure</i> , testuale
Livello metadati	2
Derivato da	HL7 CDA Rel. 1.0
Revisione	2.0 (2018)
Riferimenti	• ISO/HL7 27932:2005, HL7 Clinical Document Architecture
	 www.fascicolosanitario.gov.it/Standard- documentali
	 Foglio di stile per la consultazione interoperabile
	• Circolare AGID Nº4/2017
Conservazione	Sì
Racc. per la lettura	Specifico; consultare la normativa in materia
Racc. per la scrittura	Specifico; consultare la normativa in materia

5. Il CDA è uno standard di markup basato su XML pensato per lo scambio informatico di documenti clinici ed è, inoltre, uno degli standard di riferimento per il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), la cui normativa si può trovare sul sito ufficiale del FSE: www.fascicolosanitario.gov.it. Il CDA è uno standard definito originariamente da ANSI e successivamente sviluppato dall'organizzazione senza scopi di lucro Health Level 7. Il CDA specifica la sintassi e fornisce una struttura di base (data set di riferimento) per realizzare l'intera semantica di un documento clinico (guida implementativa). Un documento CDA è in grado di contenere qualunque tipo di informazione clinica; supporta inoltre testo non strutturato e può incorporare documenti nei formati PDF, DocumentML e RichText Format, così

-

⁶² Per la precisione, la codifica binaria è ottenuta mediante algoritmo Base64, specificato in RFC-4648.

come immagini di tipo JPEG e PNG. La versione 2 del CDA è stata adottata dallo standard ISO/HL7 <u>27932</u> del 2005.

SEGNATURA DI PROTOCOLLO	Formato di file
Nome completo	Segnatura di protocollo
Estensione/i	.xml
Specializzazione di	XML
Тіро міме	application/xml
Sviluppato da	Agenzia per l'Italia Digitale
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , testuale
Livello metadati	2
Derivato da	_
Revisione	2013
Riferimenti	 Allegato 6 alle Linee guida per la formazione, gestione e conservazione del documento informatico Foglio di stile per visualizzare la segnatura (2018)
Conservazione	Sì
Racc. per la lettura	Specifico; si veda la normativa nelle presenti Linee guida
Racc. per la scrittura	Specifico; si veda la normativa nelle presenti Linee guida

6. La segnatura di protocollo è descritta nell'Allegato 6 delle presenti Linee guida.

ASSERZIONE SPID	FORMATO DI FILE
Nome completo	Asserzione SPID
Estensione/i	.xml
Specializzazione di	XML
Тіро міме	text/xml
Sviluppato da	Agenzia per l'Italia Digitale
Tipologia di standard	aperto, estendibile, <i>de iure</i> , testuale
Livello metadati	2
Derivato da	Security Assertion Markup Language, sso profile; OpenID Connect
Revisione	1.0 (2014)
Riferimenti	 www.spid.gov.it AGID, Regolamento recante le Regole Tecniche v1.0 (2014) D.P.C.M. 24 ottobre 2014
Conservazione	Sì
Racc. per la lettura	Specifico; consultare normativa in materia

Racc. per la Riservato alla federazione SPID, scrittura costituita da gestori di identità digitale, fornitori di servizi e attribute authority.

7. Le asserzioni legate al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), siano esse in linguaggio SAML (basato su XML), ovvero in formato JWT (basato su JSON), cfr. §2.3, sono da considerarsi un formato a se stante in quanto possono trasportate e, se adeguatamente gestite, conservare a lungo termine dati personali o sensibili di persone fisiche o giuridiche. Per tali motivi tali asserzioni sono normate da altre Regole Tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

2.15 Applicazioni e codice sorgente

- 1. Esistono una miriade di formati per codificare le applicazioni (altrimenti dette, impropriamente anche se a causa di una forzatura storica, *binari*). Tipicamente, tali formati dipendono dall'architettura dell'hardware e dal SO impiegato. Per tale motivo figurano tanto gli eseguibili Microsoft® (.exe, .com, .msi), quanto quelli macOS® (.pkg), quanto le *app* per dispositivi mobili, sia Android (.apk), che iOS® (.ipa). Oltre agli eseguibili, le porzioni di codice statico (.a, .lib) e dinamico (.so, .dll, .dylib) sono anch'esse dotate di formati specifici, largamente dipendenti dal SO.
- 2. La distinzione si semplifica nel caso dei codici sorgente scritti nei vari linguaggi di programmazione –interpretati o compilati– per i quali la tipologia di file è in realtà unica: un semplice file di testo (con codifica dei caratteri ASCII ovvero in qualche variante di UNICODE o UTF), la cui estensione (e, di conseguenza, anche il tipo MIME) da un'indicazione logica circa il linguaggio di programmazione o di *scripting* in cui sono codificate le proposizioni al suo interno.
- 3. Né il formato dei file contenenti le applicazioni, né i linguaggi di programmazione sono oggetto delle Linee guida di cui il presente Allegato è parte integrante. Si rimandano le PP.AA. alle *Linee guida sul riuso del software* per gli obblighi e le raccomandazioni in materia di sviluppo applicativo.

2.16 Applicazioni crittografiche

1. Per meglio chiarire il contesto, si premette che i servizi fiduciari elettronici sono normati da fonti di livello pari o superiore a quello delle presenti Linee guida, le quali contengono obblighi e raccomandazioni anche in merito ai formati di file utilizzati per tali servizi. Tali fonti, includenti le loro successive modificazioni, sono:

- Regolamento (UE) № 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento "eIDAS");
- Decisioni di Esecuzione (UE) collegate con il regolamento eIDAS;
- articoli 20, 21, 24, 28, 35 e 36 del CAD;
- Linee Guida contenenti le Regole Tecniche e Raccomandazioni afferenti la generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate, emanate con Determinazione AgID №121/2019;
- D.P.C.M. del 21 maggio 2013 (Nuove Regole Tecniche Firma Elettronica Avanzata).
- 2. I documenti informatici normati dalle suddette fonti, utilizzati per servizi fiduciari elettronici e altri servizi che impiegano la crittografia, al fine di aumentare le caratteristiche di confidenzialità, integrità, autenticità e non ripudio di evidenze informatiche, si classificano, generalmente, in:
 - a) buste crittografiche contenenti firme, sigilli o validazioni temporali elettroniche ed, eventualmente, i documenti informatici stessi a cui tali servizi fiduciari afferiscono;
 - b) certificati elettronici di creazione di firma, sigillo o validazione temporale elettronica;
 - c) certificati elettronici di autenticazione di siti web (wac);
 - d) certificati elettronici di attribuzione o autenticazione;
 - e) certificati elettronici di certificazione;
 - f) richieste di sottoscrizione di certificato elettronico;
 - g) liste di revoca o di fiducia (di certificati elettronici);
 - h) buste contenenti chiavi crittografiche;
 - i) buste contenenti documenti cifrati elettronicamente;
 - j) buste contenenti impronte crittografiche;
- 3. Nel caso in cui la busta crittografica contenga solo la firma elettronica (o le firme elettroniche), senza il documento stesso a cui essa o esse si riferiscano logicamente, si parla di firma detached; quando invece la busta crittografica contiene sia il documento che la sua firma elettronica si parla di firma enveloping; quando, infine, il documento informatico costituisca esso stesso busta crittografica per la firma apposta, si parla di firma enveloped. La stessa distinzione nominativa si applica, mutatis mutandis, al sigillo elettronico ovvero alla validazione temporale elettronica.
- 4. Viene aggiunta una specifica relativa allo standard *de facto* dei file contenenti una o più impronte crittografiche in un formato puramente testuale (ASCII) e alcuni formati relativamente al trasporto di informazioni crittografiche in ambiti specifici.

CHECKSUM		FORMATO DI FILE
Nome completo	impronta crittografica	
Estensione/i	.sha2, .sha1, .md5, .ripemd160,	

Magic Number	_
Sviluppato da	_
Tipologia di standard	aperto, <i>de facto</i> , testuale
Livello metadati	1
Derivato da	XAdes
Revisione	_
Riferimenti	 SANS, An introduction to file integrity checking on UNIX systems, GIAC paper, 2003
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Generale; obbligo di lettura come normale file di testo
Racc. per la scrittura	Generale; raccomandato la produzione di un'impronta detached così costituita in assenza di altri meccanismi di verifica dell'integrità impliciti nei formati o non collegati con essi da vincoli logici più forti e robusti.

- 5. Per quanto concerne le impronte crittografiche (anche dette *digest* o *thumbprint* in inglese) e le chiavi crittografiche, ove esse non siano utilizzate per finalità, ovvero non siano contenute in file il cui formato non è altrimenti definito da altre fonti normative, si raccomanda di adottare la seguente metodica per creare e archiviare un digest *detached* di file (il cui nome generico sia *nomefile.ext*):
 - a) scegliere una funzione di *hash* crittografico adeguatamente robusta (si raccomanda SHA-256 o superiore, come definito in <u>RFC-6234</u> ovvero da Avvisi pubblicati da AgID) e rappresentare il nome dell'algoritmo mediante una stringa di caratteri alfanumerici minuscoli *hash*: senza interruzioni, caratteri di spaziatura o altri simboli (ad esempio, sha256 per SHA-256, ripemd160 per RIPEMD a 160 bit, md5 per MD5 e così via);
 - b) calcolare l'impronta crittografica dell'intero file con la funzione di *hash* di cui al punto 1;
 - c) creare un file chiamato *nomefile.ext.hash* (che avrà dunque estensione *.hash*), possibilmente nella medesima cartella ove si trova il file stesso;
 - d) salvare in questo file, mediante codifica ASCII a 7-bit (cfr. RFC-2045) la sola rappresentazione esadecimale (con cifre minuscole) dell'impronta di cui al punto 2; non andranno aggiunti altri caratteri (incluse spaziature e a-capo newline in inglese), né prima né dopo l'impronta;
 - e) per quanto possibile, mantenere la località di referenza tra il file originale e quello contenente la sua impronta crittografica mediante i metodi esposti nel §1.1.2, cioè mantenendo sempre file e impronta nella medesima cartella, con la medesima *naming convention* definita ai punti 1 e 2 di questo elenco numerato.

KDM	FORMATO DI FILE
Nome completo	Key Delivery Message
Estensione/i	.kdm.xml
Specializzazione di	XML
Tipo MIME	application/kdm+xml
Sviluppato da	Society of Motion Picture and Television Engineers
Tipologia di standard	aperto, retrocompatibile, <i>de iure</i> , testuale
Livello metadati	4
Derivato da	XML Digital Signature
Revisione	_
Riferimenti	Famiglia di standard st430 della SMPTE: • ST430-1:2006, D-Cinema operations - KDM • ST430-2:2006, D-Cinema operations - Digital Certificate • W3C Recommendation XML Signature Syntax and Processing, 2002 (deprecato)
Conservazione	No
Racc. per la lettura	Specifico; raccomandato per le sale cinematografiche
Racc. per la scrittura	·

6. Il formato DCP è un formato di busta contenente le cosiddette "chiavi di contenuto" nel contesto del cinema digitale (per i cui formati audiovisivi vedasi §2.12), cioè chiavi simmetriche AES a 256 bit di lunghezza), fino ad uno specifico server Digital Cinema, cui è concessa la facoltà di riprodurre il contenuto di un determinato pacchetto di cinema digitale (DCP) entro un intervallo di tempo finito e predeterminato. Per ogni DCP cifrato, infatti, le essenze di ciascun file MXF sono cifrate ciascuna con una chiave di contenuto. La sicurezza del DCP si ottiene cifrando ulteriormente tutte le chiavi di contenuto di un dato DCP mediante crittografia asimmetrica (RSA a 2048 bit di lunghezza), ove ciascun server è dotato di un HSM contenente sia la chiave privata della coppia (e il relativo certificato di creazione di sigillo elettronico avanzato) che un orologio indipendente anti-manomissione per la validazione temporale elettronica. Su tutti i KDM si appone un sigillo enveloping che protegge da contraffazione la specifica DCP da riprodurre (mediante sia l'UID del pacchetto stesso che le impronte crittografiche dei singoli file che lo costituiscono, cfr. §1.1.1), l'intervallo temporale durante il quale ne è concessa la riproduzione e, soprattutto, la copia cifrata delle sue chiavi di contenuto.

3 Raccomandazioni sui formati di file

- 1. I formati da utilizzare nell'ambito delle presenti Linee guida sono quelli previsti nel §2 del presente Allegato. Nello scegliere tali formati di file, da utilizzare per i propri documenti informatici, le organizzazioni possono effettuare la valutazione di interoperabilità (§3.1) che prediliga formati aperti, non proprietari, standard *de iure*, estendibili, parlanti, completamente robusti, indipendenti dal dispositivo –secondo la classificazione fatta in §1.2.2– al fine di:
 - prevenire il rischio della loro obsolescenza tecnologica (rischio che incrementa con il divergere delle caratteristiche del formato da quelle sopraelencate);
 - mitigare il rischio del *vendor lock-in*,⁶³ che sussiste soprattutto per i formati proprietari, non codificati in standard *de iure*, o per quelli dipendenti dal dispositivo;
 - facilitare il più possibile un loro futuro riversamento in altro formato, prediligendo caratteristiche quali l'estendibilità, la codifica testuale, la compatibilità in avanti e, in misura minore, la robustezza.
- 2. I formati di file, di contenitori, di pacchetti di file e di codec elencati nel §2 rappresentano, in generale, una famiglia allargata, con candidati più o meno adatti ad un particolare scopo. Nel caso dei codec video, allo scopo di indicare esempi di formati non interoperabili da utilizzare il meno possibile per conservazione o archiviazione, sono elencati anche alcuni codec chiusi o con particolari limitazioni d'uso dovute a licenze, brevetti o royalties, allo scopo di indicare esplicitamente le organizzazioni che avessero documenti multimediali con tali codec verso un riversamento o altra procedura di gestione documentale mirata.
- 3. Così come accade per i sistemi di archiviazione digitale (storage) –e per tutta la tecnologia in generale– non si può pensare che un formato di file, seppur revisionato nel tempo, possa essere perennemente attuale né di uso corrente. L'obsolescenza dei formati di file e dei dispositivi di archiviazione può essere mitigata soltanto mediante *riversamenti periodici* da una tecnologia verso un'altra; questo vale tanto per le tecnologie di storage che per i formati dei file.
- 4. Per questo motivo, si consiglia che le PP.AA. e le imprese che hanno necessità di archiviazione e riuso a lungo e lunghissimo termine dei documenti informatici, pianifichino in anticipo una strategia di selezione degli *storage* e dei formati di file che sia il più possibile congiunta, in modo da minimizzare il numero di riversamenti relativi a ciascuno di questi due fattori (ottimizzando la continuità operativa e, nel complesso, riducendo i costi derivanti da tali operazioni).

-

⁶³ Consiste, in questo caso, nell'impossibilità tecnologica e/o giuridica di elaborare file (inclusa la conversione in altri formati) senza l'ausilio del proprietario del formato: avvalendosi di sue consulenze, beni, tecnologie, proprietà intellettuale, licenze software o altro.

3.1 Valutazione di interoperabilità

- 1. La valutazione di interoperabilità in merito ai formati dei file, prevista dalle Linee guida di cui il presente Allegato è parte integrante, può essere redatta da qualunque ente pubblico o privato tratti documenti informatici. La valutazione di interoperabilità è redatta con cadenza annuale dalle PP.AA. che trattino documenti informatici in formati diversi da quelli di cui al presente Allegato, ovvero conformi a questi formati ma utilizzati disapplicando gli obblighi e raccomandazioni ivi contenuti.
- 2. Allo scopo di effettuare la valutazione di interoperabilità, le organizzazioni effettuano una ricognizione di tutte le loro procedure amministrative e/o processi di business, allo scopo di individuare ogni tipologia di documenti informatici trattati (o trattabili). Il valore di questa ricognizione può andare ben al di là degli scopi di cui alle presenti Linee guida.
- 3. La valutazione di interoperabilità consiste in un dettagliato rapporto circa le seguenti azioni (obbligatorie se indicate in **grassetto**):
 - a) Includere nell'attività di classificazione (cfr. §1.2.2) un censimento dei formati di file e delle tipologie di storage attualmente utilizzati, con particolare riferimento a quelli non elencati nel §2 del presente Allegato.
 - b) Per ciascun formato di file adottato, elencare tutti i **dettagli tecnici** dei medesimi, quali ad esempio:
 - nome dei formati e, laddove applicabile, dei dialetti, profili, codec, schemi operativi;
 - suddivisione tra formati generici e specifici (cfr. §1.2.3);
 - versioni utilizzate nei documenti già esistenti, ovvero producibili dagli attuali applicativi;
 - ♦ altre caratteristiche tecniche non vincolate dalle specifiche di cui ai punti precedenti (e.g. lingue adottate nei testi, numero di canali audio, spazi-colore, risoluzione per immagini e video, *bitrate* massimo, algoritmi di cifratura, presenza di password, ecc.).
 - c) Elencare i **processi di riversamento** di formato attualmente in corso nell'organizzazione, con particolare riferimento ai software applicativi impiegati e alle procedure tecniche (automatiche, semiautomatiche o completamente manuali) adottate per configurare tali riversamenti, con lo scopo prioritario di rendere tali riversamenti riproducibili.
 - d) Elencare le motivazioni attuali che hanno portato alla scelta di ciascun formato di file per il trattamento dei documenti informatici. In particolar modo, se del caso, distinguere i formati di file tra quelli adottati per i documenti:

- ♦ accettati "in entrata" dal pubblico ovvero da altre organizzazioni,
- ♦ utilizzati ad uso esclusivamente interno,
- pubblicati, ovvero prodotti "in uscita" verso altre organizzazioni,
- ♦ archiviati ovvero mandati in conservazione.
- e) Valutare l'esistenza di standard o di iniziative di standardizzazione a livello internazionale, europeo e nazionale, relativamente alle tipologie di documenti informatici trattati.
- f) Quantificare l'eventuale **necessità** di operare sui medesimi documenti informatici nell'arco di una finestra temporale futura.
- g) Valutare gli scenari ove successive modificazioni o revisioni dei documenti vengano prodotte in formati diversi da quello originale.
- h) Valutare la sussistenza di leggi o altri tipi di obblighi in merito alla conservazione delle evidenze informatiche nel formato originale di acquisizione o formazione.
- i) Valutare i formati di file di **categorie specifiche**, nonché l'opportunità di riutilizzo dei documenti informatici di ciascuna classe (come da punto 1) da parte di PP.AA. e organizzazioni che operano al di fuori dello specifico settore per il quale il formato e i suoi scenari d'utilizzo sono stati prefigurati.
- j) Dipendenza dei formati di file da:
 - ♦ licenze d'uso, marche e brevetti o altra **proprietà intellettuale**,
 - ♦ sistemi e architetture **proprietarie**, o comunque,
 - sistemi e architetture che, pur senza i suddetti vincoli, sono comunque associati a costi di manutenzione ordinaria o straordinaria, senza la quale diviene a rischio o è fortemente ridotta la capacità di elaborare i suddetti documenti.
- k) Inserimento dell'obsolescenza dei formati di file e delle tecnologie di archiviazione all'interno di una più ampia strategia di trasformazione digitale dell'organizzazione.

Si faccia riferimento al Glossario delle presenti linee guida per la definizione dei termini non ulteriormente introdotti in questo Allegato (e che sono qui indicati in colore azzurro Italia).

4. La valutazione di interoperabilità, in quanto parte della gestione documentale, andrebbe effettuata periodicamente allo scopo di individuare tempestivamente cambiamenti delle condizioni espresse dai punti sopra elencati e permettere quindi di valutare eventuali azioni. È proprio nella ripetizione della valutazione di interoperabilità ad intervalli regolari che divengono manifesti i formati in via di obsolescenza (quando non già conservati in un formato obsoleto).

3.2 Indice di interoperabilità

- 1. Allo scopo di coadiuvare la valutazione dei formati di file relativamente all'interoperabilità, l'Agenzia propone innanzi tutto un modello semplificato e quantitativo ove, ad ogni formato di file (anche quelli non elencati nel §2 di questo Allegato), viene associato un valore numerico. Tale valore assegnato al formato è dato dalla somma dei valori associati a tutte le caratteristiche di cui ai punti a)–g) del capitolo §1.2.2.
- 2. Nel caso di formati di pacchetti o contenitori, andrà fatta una valutazione per ogni componente e considerato come addendo il valore più basso (cioè peggiore) per ciascuna delle sue componenti.
- Per un formato contenitore andrà valutato sia il formato della busta che il formato del suo contenuto, ad esempio per i contenitori multimediali (cfr. §2.12), il formato dei codec di ciascuna essenza ivi contenuta; per un formato di pacchetto andranno valutati i formati di tutti i file compresi nel pacchetto e, qualora il pacchetto comprenda dei file contenitori, valutarli con il medesimo criterio sopra esposto.
- 3. Sia per i formati contenitori che per quelli di pacchetto verrà usato come addendo, per caratteristica, il valore numerico peggiore tra quelli dei suoi file (o dei codec di ciascun file). Si prenda, a titolo di esempio, l'indice di interoperabilità di uno specifico pacchetto di file ove tutti i file utilizzino formati indipendenti dal dispositivo tranne un file multimediale, la cui busta e tutte le sue essenze sono anch'esse indipendenti dal dispositivo tranne una sola essenza audio (che ad esempio potrebbe richiedere la presenza di un dispositivo hardware proprietario per la sua decodifica). Il pacchetto andrà considerato comunque come "dipendente dal dispositivo" e quindi gli verrà applicato un modificatore pari a 0 (anziché a +3), proprio a causa della presenza dell'unico file il cui formato è dipendente dal dispositivo.
- 4. Considerando una scala che va dal file più interoperabile (con indice pari a 20) a quello meno interoperabile (indice pari a 0), un valore pari a 12 o superiore può essere considerato sufficiente dal punto di vista dell'impatto di tale formato relativamente ad interoperabilità e obsolescenza; valori inferiori indicano problematiche oggettive che vanno affrontate il prima possibile in ottica di riversamento o altre metodologie.
- 5. Si precisa che l'indice di interoperabilità è meramente indicativo, in quanto non tiene conto di alcuna peculiarità che un'organizzazione possa avere in merito a specifici formati di file. Ad esempio, l'utilizzo di formati chiusi, proprietari o dipendenti dal dispositivo dovrebbe essere sempre un fattore di esclusione almeno nella scelta di formati da usarsi per la formazione di nuovi documenti informatici.

3.3 Riversamento

- 1. Il riversamento di formato, precedentemente introdotto, comporta il trasferimento di un documento informatico in un formato di file diverso: contestualmente, ciò può comportare anche una duplicazione da un sistema di storage ad un altro (volume, disco, nastro, filesystem, storage ad oggetti o altri). Quando si parla di riversamento di file, s'intende un riversamento di almeno il suo formato. Per quanto già detto nell'introduzione al §3, le strategie relative alla gestione dei formati e dei sistemi di storage vanno spesso di pari passo; perciò, può essere in alcuni casi operativamente ed economicamente vantaggioso effettuare i riversamenti di formato contestualmente a quelli di storage. I riversamenti vengono pianificati a seguito di una nuova valutazione di interoperabilità, considerando i costi e i benefici di una tale operazione.
- 2. Quando si effettua un riversamento finalizzato alla conservazione del file si può e, in certi casi previsti dalla legge, si deve, conservare anche la copia del file nel formato originario. In entrambe questi casi il file originario è conservato indipendentemente dal suo formato di file originario, purché sia conservata anche –in una forma logicamente e univocamente legata ad esso– copia conforme del medesimo in un formato adatto alla conservazione (tra quelli individuati al §2 del presente Allegato). Le considerazioni in questo e nei successivi paragrafi si applicano non solo ai formati di file, ma anche, *mutatis mutandis*, ai formati di buste, pacchetti di file, flussi binari e codec. Lo scopo del riversamento congiunto alla conservazione del documento nel formato originario è consentire la convalida di firme, sigilli o validazioni temporali elettroniche che, eventualmente già presenti nel documento originario, non potrebbero essere riportate –senza invalidarle– nel documento riversato.
- 3. Quando si effettua un riversamento finalizzato alla conservazione, il file riversato è una copia digitale di un documento digitale e, come tale, la conformità della copia è attestata in base alla normativa vigente, inclusa la certificazione di processo come riportata nell'Allegato 3 delle presenti Linee guida.
- 4. È importante che nella scelta dei nuovi formati di file (e, *mutatis mutandis*, di contenitori, pacchetti di file, flussi digitali e codec), così come nella scelta metodologica circa l'esecuzione del riversamento, si considerino le peculiarità tecniche del formato sorgente e di quello riversato, con particolare riferimento sia alla perdita di dati e metadati, sia alla diversa qualità o rappresentazione tecnica dei medesimi.
- 5. Quando si effettua un riversamento massivo finalizzato alla conservazione di più documenti informatici –a prescindere se sia conservato o meno il documento nel suo formato originario– il processo di riversamento include i passaggi indicati nel successivo elenco numerato. Tali passaggi –particolarmente 1 e 2– possono essere

inquadrati come parte di un processo certificato di conformità della copia riversata (cfr. Allegato 3 delle presenti linee guida).

- 1. Il riversamento di un formato viene effettuato mediante un processo certificato che ne garantisce l'integrità (effettiva o per lo meno sostanziale, come intesa nel punto 2) e la riproducibilità. Ogni procedura di riversamento è descritta nel manuale di gestione e, se del caso (cfr. §3.1), nella valutazione di interoperabilità, in tutti i suoi dettagli tecnici, inclusi quelli sui formati di destinazione e quelli riversati.
- 2. Per le PP.AA., il riversamento avviene sempre in formati che ne migliorano l'interoperabilità, o comunque non la peggiorano (come, stabilito, ad esempio, mediante il calcolo dell'indice di interoperabilità), tenendo conto degli obblighi sulla specificità di formato introdotti in §2.2. In particolar modo *non* sono opportuni, relativamente alla classificazione di formati di cui al §1.2.2, i seguenti riversamenti, da un formato:
 - aperto verso formati chiusi,
 - non proprietario, ovvero proprietario a libero utilizzo, verso formati proprietari,
 - non dipendente dal dispositivo verso formati dipendenti da dispositivo,
 - formato parlante verso formati muti.
- 3. Per ogni file riversato di un processo massivo automatico ovvero semiautomatico il processo produce un'attestazione del riversamento specifico di quel file, ove le attestazioni circa documenti riversati come parte della medesima procedura vengono collezionati in un registro di riversamento, che contiene (globalmente rispetto alla particolare procedura e individualmente per ogni file elaborato) almeno:
 - a. un riferimento temporale opponibile a terzi ai sensi dell'art. 41 del DPCM 22 febbraio 2013 relativo all'inizio o alla fine del riversamento (indicando chiaramente a quale dei due tempi ciascun riferimento temporale si riferisca);
 - b. indicazioni sul sistema informativo impiegato (per esempio: nome, numero di revisione sia del sistema operativo che del software; nome della macchina e suoi indirizzi di rete o altri numeri identificativi unici delle componenti hardware; identificativi unici del software quali i numeri di licenza; nome o identificativo unico e orario di accesso al sistema operativo dell'utenza sotto cui l'applicativo ha agito);
 - c. nome del file sorgente, posizione nel filesystem e metadati esterni (cfr. §1.1.2);

- d. formato sorgente del file, sua versione del formato e metadati interni (cfr. §1.1.3);
- e. impronta crittografica del file sorgente;
- f. nome del file riversato, posizione nel filesystem e metadati esterni;
- g. formato di riversamento, sua versione e metadati interni convertiti dal punto d;
- h. impronta crittografica del file destinazione;
- i. in caso di file contenitori (come sorgente o destinazione), i metadati ai punti d, g⁶⁴ si intendono riferiti alla busta, cui si aggiunge elenco completo del contenuto della medesima (p.es. essenze e i codec impiegati per ciascuna di esse, con i loro eventuali metadati e profili); deve inoltre essere previsto –nei casi ove sia tecnicamente possibile-file con imbustamento nidificato (cfr. §1.1.1);
- j. in caso di pacchetti di file (come sorgente o destinazione), i controlli c-h⁶⁵ si intendono riferiti a ciascun file componente il pacchetto, cui si aggiunge l'indicazione dei metadati deducibili dall'intero pacchetto nella sua interezza, laddove non esplicitamente descritti negli eventuali file-manifesto (cfr. §1.1.1);
- k. eventuali errori tecnici, anomalie o ambiguità riscontrate durante il riversamento.
- 4. Nel rispetto delle leggi sulla privacy in vigore (D.Lgs. N°101 del 10 agosto 2018, del GDPR e loro successive modificazioni), il riversamento in altro formato di file costituisce un'ulteriore occasione per ottemperare agli obblighi in materia di adeguatezza, pertinenza, minimizzazione ed esattezza dei dati personali ivi contenuti, così come della liceità del loro trattamento e della loro eventuale pseudonimia.
- 5. Qualora sussistano obblighi di legge (come nel caso della protezione dei dati personali o della conservazione sostitutiva) o altri tipi di vincoli nel preservare l'evidenza informatica costituita dal documento nella sua interezza, il documento nel formato originale viene conservato *insieme* a un suo riversamento in formato più interoperabile. Tale associazione logica deve anch'essa essere scritta nel registro di riversamento (ad esempio associando le impronte crittografiche dei due come indicate ai punti e,h⁶⁶ del punto 2).
- 6. Salvo in casi in cui siano applicabili le considerazioni di cui ai punti 3 o 4, un riversamento di formato altera l'evidenza informatica, intaccandone dunque l'integrità da un punto di vista strettamente tecnico; esistono tuttavia riversamenti di formato che mantengono il contenuto documentale sostanzialmente invariato (inclusi quelli discussi nei punti 3 o 4), costituendo

⁶⁴ Leggasi «al punto d più al punto g».

⁶⁵ Leggasi «i controlli dal c all'h».

⁶⁶ Leggasi «al punto e più al punto h».

una valida possibilità per il riversamento. Tali possibilità di riversamento, qualora siano individuate, sono comprese nel manuale di gestione documentale. In esso viene descritto come il contenuto documentale viene sostanzialmente preservato, incluse le considerazioni sulla similitudine tra le due evidenze informatiche. Sono incluse anche una o più delle seguenti trasformazioni che, se applicabili, sono effettuate durante il riversamento:

- In caso il documento nel formato originale venga mantenuto per assolvere ad obblighi di legge o altro, specificare come i due file (l'originale e il riversato) vengano logicamente associati fra loro (come descritto al punto 4).
- Laddove le evidenze vengano modificate da algoritmi non reversibili (p.es. compressione con perdita) un'analisi puntuale o statistica dell'ammontare di informazione persa durante il riversamento (p.es. misurata in SNR minimi e massimi tra l'essenza sorgente e quella destinazione), con riferimento a standard di misura riconosciuti a livello internazionale, europeo o nazionale.
- In caso di perdita di metadati interni, indicare quali metadati si perdono e come essi vengano comunque riportati nel registro di riversamento.
- In caso metadati convertiti biunivocamente da un formato all'altro (incluso il caso in cui più metadati nel formato sorgente siano oggetto di accorpamenti o separazioni in altri metadati nel formato di destinazione), descrivere gli algoritmi che sono implementati per ciascun metadato.⁶⁷
- In caso di metadati interni convertiti in maniera *non* invertibile, descrivere gli algoritmi impiegati (come al punto precedente), aggiungendo esplicitamente quali informazioni si perdono e come esse siano trasformate irreversibilmente.⁶⁸
- In caso il formato destinazione ammetta dei metadati obbligatori che non hanno un analogo nel formato sorgente (ovvero ammetta metadati facoltativi che si ritiene comunque opportuno inserire nel

68 A titolo di esempio, sia dato un campo 'dimensione1' nel formato sorgente e un campo 'Width' nel formato destinazione. Nel manuale di riversamento, andrà giustificata la motivazione per cui un valore di "-42.58cm" nel formato sorgente, dotato di segno e unità di misura, viene mappato in "426" indicato implicitamente in millimetri e arrotondato al numero intero più vicino. È anche opportuno che sia indicato il motivo per cui un metadato relativo ad una dimensione (spaziale?) non meglio identificata sia (sempre?) mappato in un campo riservato alla 'larghezza' di qualcosa.

153

⁶⁷ A titolo di esempio, sia dato un campo 'Scadenza' nel formato sorgente e un campo 'NotAfter' nel formato destinazione, le cui sintassi sono, rispettivamente, il numero intero di giorni passati da un'*epoca* pari al 1 gennaio 2019 (fuso orario italiano: CEST) e una stringa di testo formattata come da RFC-3339 (in fuso orario UTC). Viene dunque specificato l'algoritmo, perfettamente invertibile, che mappa un valore di "42" in "2019-02-14T01:00:00Z".

formato riversato, anche se non hanno un analogo nel formato originario), specificare come gli vengono assegnati valori.

- 7. In alcuni casi,⁶⁹ imbustando un documento informatico in un contenitore aggiuntivo potrebbe mantenere integro il contenuto all'interno, perciò un riversamento in tal senso –cioè un semplice imbustamento del documento senza alterarlo– può essere reversibile. L'integrità del file nella sua interezza è tuttavia compromessa. Analogamente reversibile è invece includere un documento rappresentato da un file all'interno di un pacchetto di file. Entrambi le metodologie non risolvono i problemi di interoperabilità e obsolescenza originali per cui il riversamento è stato concepito, ma possono mitigarli, soprattutto se vengono scelti contenitori o pacchetti parlanti che compensano la mancanza di metadati nel formato originale.
- 8. Analogamente al punto 3, in alcuni casi, un documento che viene reimbustato (cfr. §1.1.1), nel senso che il riversamento consiste nel sostituire la busta che lo conteneva con un'altra, potrebbe mantenere, in alcuni casi, l'integrità del contenuto della busta. Verrebbe persa comunque l'integrità della busta e, come per il punto 3, l'integrità del file nella sua interezza. Tuttavia questa metodologia potrebbe risolvere un problema di obsolescenza e interoperabilità legato al solo formato della busta usata in precedenza.
- 6. Quando si effettui un riversamento *non* finalizzato alla conservazione è comunque opportuno considerare i passaggi elencati al precedente punto 5, ad eccezione dei punti 1 e 2 del medesimo elenco, che si riferiscono al riversamento qualora inquadrato in processi di conservazione o certificazione di processo.

154

Alcuni formati contenitori, imbustando un documento, si limitano ad aggiungervi una busta costituita da una o più evidenze informatiche in punti predeterminati del documento o essenza originale (tipicamente in testa e in coda, ma anche inseriti in parti centrali). Quando avviene tecnicamente un procedimento di questo tipo l'evidenza informatica imbustata è alterata reversibilmente, potendo quindi essere ricostruita bit a bit. Alcuni formati di contenitore di file, tuttavia, effettuano alterazioni irreversibili del contenuto, che dunque non rimane integro a seguito di un'operazione di "sbustamento" (in inglese, unvrapping).



Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Sommario

CAPITOLO 1 Introduzione, strumenti di lettura e disposizioni comuni	6
1.1. Scopo del documento	6
1.2. Ambito soggettivo di applicazione	6
1.3. Ambito oggettivo di applicazione	7
1.4. Abrogazioni e norme transitorie	7
1.5. Principali riferimenti normativi	8
1.6. Linee guida AGID richiamate	9
1.7. Gruppo di lavoro	9
1.8. Allegati	10
1.9. Premessa metodologica	10
1.10. Natura vincolante delle Linee Guida	11
1.11. Principi generali della gestione documentale	11
CAPITOLO 2 Formazione dei documenti informatici	13
2.1. Documento informatico	13
2.1.1. Formazione del documento informatico	13
2.2. Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici	15
2.3. Duplicati, copie ed estratti informatici di documenti informatici	16
2.4. Il documento amministrativo informatico	17
2.4.1. Formazione del documento amministrativo informatico	17
2.5. Copie su supporto informatico di documenti amministrativi analogici	18
CAPITOLO 3 Gestione documentale	19
3.1. Registrazione informatica dei documenti	19
3.1.1. Ambito di applicazione	19
3.1.2. Adeguamento organizzativo e funzionale	19
3.1.3. Registrazione di protocollo e altre forme di registrazione	20

Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

3.1.4	1. Formato della registrazione e della segnatura di protocollo	21
3.1.5	5. Annullamento delle informazioni registrate in forma immodificabile	22
3.1.0	6. Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di protocollo informatico	22
3.2.	Classificazione dei documenti informatici	23
3.3.	Aggregazioni documentali informatiche e archivio informatico	23
3.3.1	1. Fascicoli informatici	23
3.3.2	2. Altre aggregazioni documentali informatiche	24
3.3.3	3. Registri e repertori informatici	25
3.3.4	4. Archivio informatico	25
3.4.	Compiti del responsabile della gestione documentale	25
3.5.	Manuale di gestione documentale	26
3.6.	Formati di file	29
3.7.	Riversamento	29
3.8.	Trasferimento al sistema di conservazione	29
3.9.	Misure di sicurezza	30
CAPI	TOLO 4 Conservazione	32
4.1.	Sistema di conservazione	32
4.2.	Pacchetti informativi	33
4.3.	Modelli organizzativi della conservazione	33
4.4.	Ruoli e responsabilità	34
4.5.	Responsabile della conservazione	34
4.6.	Manuale di conservazione	36
4.7.	Processo di conservazione	37
4.8.	Infrastrutture	38
4.9.	Modalità di esibizione	39
4.10	. Misure di sicurezza	39

4.11. Selezione e scarto dei documenti informatici

40

Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Questo documento raccoglie il testo delle linee guida sulla Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

CAPITOLO 1 Introduzione, strumenti di lettura e disposizioni comuni

1.1. Scopo del documento

Lo scopo delle presenti linee guida è duplice:

- a) aggiornare le attuali regole tecniche in base all'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale¹ (da ora in avanti CAD), concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;
- b) incorporare in un'unica linea guida le regole tecniche e le circolari in materia, addivenendo ad un "unicum" normativo che disciplini gli ambiti sopracitati, nel rispetto della disciplina in materia di Beni culturali.

1.2. Ambito soggettivo di applicazione

Le presenti Linee Guida sono applicabili ai soggetti indicati nell'art. 2 commi 2 e 3 del CAD², fatti salvi gli specifici riferimenti alla Pubblica Amministrazione.

¹ L'art. 71, comma 1, del CAD prevede che "L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice".

² L'art. 2, comma 2, del CAD prevede che le disposizioni del Codice si applicano:

[&]quot;a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)". Il successivo comma 3 prevede che le disposizioni del Codice e le relative Linee guida "concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto".

1.3. Ambito oggettivo di applicazione

Le presenti Linee Guida contengono le regole tecniche sugli ambiti disciplinati dalle seguenti disposizioni del CAD:

- Art. 20, Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici, fatte salve le norme in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica
- Art. 21, Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
- Art. 22, commi 2 e 3, Copie informatiche di documenti analogici
- Art. 23, Copie analogiche di documenti informatici
- Art. 23-bis, Duplicati e copie informatiche di documenti informatici
- Art. 23-ter, Documenti amministrativi informatici
- Art. 23-quater, Riproduzioni informatiche
- Art. 34, Norme particolari per le Pubbliche Amministrazioni
- Art. 40, Formazione di documenti informatici
- Art. 40-bis, Protocollo informatico
- Art. 41, Procedimento e fascicolo informatico
- Art. 42, Dematerializzazione dei documenti delle Pubbliche Amministrazioni
- Art. 43, Conservazione ed esibizione dei documenti
- Art. 44, Requisiti per la conservazione dei documenti informatici
- Art. 45, Valore giuridico della trasmissione
- Art. 46, Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
- Art. 47, Trasmissione dei documenti tra le Pubbliche Amministrazioni
- Art. 49, Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
- Art. 50, Disponibilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni
- Art. 51, Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle Pubbliche Amministrazioni
- Art. 64-bis, Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione
- Art. 65, Istanze e dichiarazioni presentate alle Pubbliche Amministrazioni per via telematica

1.4. Abrogazioni e norme transitorie

Le presenti Linee Guida entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul sito istituzionale di AGID, di cui si darà notizia sulla Gazzetta Ufficiale.

Esse si applicano a partire dal duecento settantesimo giorno successivo alla loro entrata in vigore.

A partire da questo termine i soggetti di cui all' art. 2 commi 2 e 3 del CAD formano i loro documenti esclusivamente in conformità alle presenti Linee Guida.

A partire dalla data di applicazione delle presenti Linee Guida, sono abrogati:

- il DPCM 13 novembre 2014, contenente "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici";
- il DPCM 3 dicembre 2013, contenente "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione".

Per quanto concerne il DPCM 3 dicembre 2013, contenente "Regole tecniche per il protocollo informatico", a partire dalla data di applicazione delle presenti Linee guida sono abrogate tutte le disposizioni fatte salve le seguenti:

- art. 2 comma 1, Oggetto e ambito di applicazione;
- art. 6, Funzionalità;
- art. 9, Formato della segnatura di protocollo;
- art. 18 commi 1 e 5, Modalità di registrazione dei documenti informatici;
- art. 20, Segnatura di protocollo dei documenti trasmessi;
- art. 21, Informazioni da includere nella segnatura.

Sempre a far data dalla data di applicazione delle presenti Linee guida, la circolare n. 60 del 23 gennaio 2013 dell'AgID in materia di "Formato e definizione dei tipi di informazioni minime ed accessorie associate ai messaggi scambiati tra le Pubbliche Amministrazioni" è abrogata e sostituita dall'allegato 6 "Comunicazione tra AOO di documenti amministrativi protocollati" del presente documento.

1.5. Principali riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi presi in considerazione ai fini della redazione delle presenti Linee Guida sono i seguenti:

- a) RD 1163/1911, Regolamento per gli archivi di Stato;
- b) DPR 1409/1963, Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;
- c) DPR 854/1975, Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità;
- d) Legge 241/1990, Nuove norme sul procedimento amministrativo;
- e) DPR 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- f) DPR 37/2001, Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato;
- g) D.lgs 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
- h) D.lgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- i) Legge 9 gennaio 2004, n. 4 aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici;
- j) D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii., Codice dell'amministrazione digitale;
- k) D.lgs 33/2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- I) DPCM 22 febbraio 2013, Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71;
- m) DPCM 21 marzo 2013, Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente

- ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
- n) Reg. UE 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE Regolamento eIDAS;
- o) Circolare 40 e 41 del 14 dicembre 2015 della Direzione generale degli archivi, Autorizzazione alla distruzione di originali analogici riprodotti secondo le regole tecniche di cui al DPCM 13.11.2014 e conservati secondo le regole tecniche di cui al DPCM 13.12.2013;
- p) Reg. UE 679/2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- q) Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017 dell'Agenzia per l'Italia Digitale, recante le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni;
- r) Circolare n. 2 del 9 aprile 2018, recante i criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA:
- s) Circolare n. 3 del 9 aprile 2018, recante i criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA:
- t) Reg. UE 2018/1807, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea;
- u) DPCM 19 giugno 2019, n. 76, Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

1.6. Linee guida AGID richiamate

- a) Linee guida del 15 aprile 2019 dell'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;
- b) Linee guida del 6 giugno 2019 contenenti le Regole Tecniche e Raccomandazioni afferenti la generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate.
- c) Linee guida del 09/01/2020 sull'Accessibilità degli strumenti informatici.

1.7. Gruppo di lavoro

Il presente documento è stato redatto dal Tavolo di lavoro dell'Agenzia per l'Italia Digitale, istituito con determinazione del Direttore Generale n. 137 del 2 maggio 2018. Al Tavolo di lavoro, coordinato da Patrizia Gentili, hanno partecipato Alessandra Antolini, Gaetano Bruno, Matteo Carabellese, Antonio Florio, Enrica Massella Ducci Teri, Guido Pera, Vincenzo Travascio, Cristina Valiante. A titolo di esperti hanno partecipato inoltre Walter Arrighetti, Pietro Falletta Giacomo Massi e Luigi Avena, sentito anche il MIBACT come da art. 23 ter comma 4 del CAD³.

³ L'art. 23 ter comma 4 del CAD prevede che "In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

1.8. Allegati

Costituiscono parte integrante delle presenti Linee Guida i seguenti allegati:

- 1. Glossario dei termini e degli acronimi
- 2. Formati di file e riversamento
- 3. Certificazione di processo
- 4. Standard e specifiche tecniche
- 5. Metadati
- 6. Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati, che sostituisce la circolare 60/2013 dell'AgID.

1.9. Premessa metodologica

Le presenti linee guida costituiscono la nuova versione aggiornata delle regole tecniche in materia di formazione, protocollazione, gestione e conservazione del documento, già precedentemente regolate nei DPCM del 2013 e 2014. Obiettivo generale del documento è che la gestione complessiva del documento informatico risulti semplificata attraverso una visione d'insieme che aggrega in un "corpo unico" materie prima disciplinate separatamente.

L'approccio utilizzato è di tipo olistico, ossia diretto a mettere in evidenza e a rappresentare le interdipendenze funzionali tra le varie fasi della gestione documentale dal momento della formazione fino alla selezione per lo scarto o la conservazione permanente.

La tecnica redazionale – stante la natura prescrittiva del testo - ha privilegiato uno stile chiaro e fruibile per il lettore, indipendentemente dalla natura pubblica o privata di quest'ultimo e dalle sue competenze in materia.

Considerata la velocità dell'innovazione, le linee guida devono garantire un adattamento costante ai cambiamenti imposti dall'incessante rivoluzione digitale. Di qui la scelta di prevedere un testo "statico" che contenga la base normativa della materia e una serie di "allegati" i cui contenuti più "flessibili" potranno adeguarsi agevolmente all'evoluzione tecnologica. Tale processo di costante adeguamento degli "allegati" è realizzato in coerenza con il quadro normativo e attuativo in materia di digitalizzazione. Relativamente ai temi della trasmissione di contenuti digitali tra e con le pubbliche amministrazioni si assicura la conformità al Modello di interoperabilità definito da AgID e alle tecnologie introdotte dallo stesso.

1.10. Natura vincolante delle Linee Guida

Come precisato dal Consiglio di Stato - nell'ambito del parere reso sullo schema di decreto legislativo del correttivo al CAD, n. 2122/2017 del 10.10.2017 - le Linee Guida adottate da AGID, ai sensi dell'art. 71 del CAD, hanno carattere vincolante e assumono valenza erga omnes.

Ne deriva che, nella gerarchia delle fonti, anche le presenti Linee Guida sono inquadrate come un atto di regolamentazione, seppur di natura tecnica, con la conseguenza che esse sono pienamente azionabili davanti al giudice amministrativo in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute. Nelle ipotesi in cui la violazione sia posta in essere da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del CAD, è altresì possibile presentare apposita segnalazione al difensore civico, ai sensi dell'art. 17 del CAD⁴.

1.11. Principi generali della gestione documentale

La gestione documentale è un processo che può essere suddiviso in tre fasi principali: formazione, gestione e conservazione. Nell'ambito di ognuna delle suddette fasi si svolgono una serie di attività che si distinguono per complessità, impatto, natura, finalità e/o effetto, anche giuridico, alle quali corrispondono approcci metodologici e prassi operative distinte.

Il sistema di gestione informatico dei documenti, la cui tenuta può anche essere delegata a terzi, affinché possa essere efficiente e sicuro deve essere necessariamente presidiato da specifiche procedure e strumenti informatici, in grado di governare con efficacia ogni singolo accadimento che coinvolge la vita del documento ed effettuata secondo i principi generali applicabili in materia di trattamento dei dati personali anche mediante un'adeguata analisi del rischio.

Una corretta gestione dei documenti sin dalla loro fase di formazione rappresenta inoltre la migliore garanzia per il corretto adempimento degli obblighi di natura amministrativa, giuridica e archivistica tipici della gestione degli archivi pubblici.

Dal punto di vista archivistico, si distinguono tre fasi di gestione in ragione delle diverse modalità di organizzazione ed utilizzo dei documenti:

- archivio corrente: riguarda i documenti necessari alle attività correnti;
- archivio di deposito: riguarda i documenti ancora utili per finalità amministrative o giuridiche, ma non più indispensabili per la trattazione delle attività correnti;
- archivio storico: riguarda i documenti storici selezionati per la conservazione permanente.

Nella fase di formazione devono essere perseguiti obiettivi di qualità, efficienza, razionalità, sistematicità, accessibilità e coerenza alle regole tecniche che presidiano la formazione dei documenti

⁴ L'art. 17 comma 1-quater del CAD prevede che "È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni".

informatici, tenendo in debito conto le esigenze e i bisogni pratici del lavoro quotidiano. Al tal fine, risulta decisivo avvalersi di un valido e completo manuale di gestione documentale, di workflow documentali e sistemi di Document & Content Management e di applicativi informatici, per la PA ai sensi degli articoli 68⁵ e 69⁶ del CAD, che si basino su elevati livelli di automazione ed interoperabilità in grado di operare nel web. In un contesto in continua trasformazione, il manuale di gestione documentale deve essere sottoposto a continuo aggiornamento, in ragione dell'evoluzione tecnologica e dell'obsolescenza degli oggetti e degli strumenti digitali utilizzati. Allo stesso modo, anche i processi e le attività che governano la fase di formazione dei documenti informatici devono essere sottoposti ad un costante lavoro di valutazione, monitoraggio, riprogettazione e reingegnerizzazione. L'adozione del manuale di gestione documentale e del manuale di conservazione non risponde solo ad esigenze pratico-operative, ma rappresenta un preciso obbligo come specificato ai paragrafi 3.5 e 4.7, al quale per la PA fa seguito l'ulteriore obbligo della loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

La gestione dei documenti informatici prosegue con il suo trasferimento in un sistema di conservazione da realizzarsi in ottemperanza a quanto disposto dal CAD e dalle presenti Linee guida.

La conservazione dei documenti è tipicamente svolta all'interno di un sistema di conservazione dedicato a questa funzione.

Tuttavia, l'attenzione al profilo conservativo deve essere posta fin dal momento della formazione del documento, al fine di garantirne la tenuta all'interno del sistema di gestione informatica dei documenti e di eventuale conservazione a lungo termine all'interno di sistemi dedicati.

Nell'ambito della gestione documentale possono essere necessarie attività di riversamento dei documenti in altro formato diverso da quello originale, come specificato al paragrafo 3.7. Tale riversamento può avvenire più volte nella gestione del documento informatico e in diversi momenti per finalità gestionali o conservative.

In ambito digitale, infine, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale o comunque derivanti dalla normativa in materia di trasparenza devono essere assolti con la pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali. Affinché il processo di pubblicazione on line possa generare un prodotto atto ad assolvere i predetti obblighi è necessario che esso garantisca la conformità di quanto pubblicato all'originale, l'autorevolezza dell'ente emanatore e del sito web, la validità giuridica dei documenti e quindi la loro veridicità, efficacia e perdurabilità nel tempo.

⁵ L'art. 68 del CAD prevede che "Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;

b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;

c) software libero o a codice sorgente aperto;

d) software fruibile in modalità cloud computing;

e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

f) software combinazione delle precedenti soluzioni".

⁶ L'art. 69 del CAD prevede che "Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali".

CAPITOLO 2 Formazione dei documenti informatici

2.1. Documento informatico

2.1.1. Formazione del documento informatico

Il contenuto del presente capitolo si applica, salvo ove diversamente specificato, ai soggetti di cui all'art. 2 commi 2 e 3 del CAD.

Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti modalità:

- a) creazione tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità di cui all'allegato 2;
- acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
- c) memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente;
- d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

Il documento informatico deve essere identificato in modo univoco e persistente. Nel caso della Pubblica Amministrazione⁷, l'identificazione dei documenti oggetto di registrazione di protocollo è rappresentata dalla segnatura di protocollo univocamente associata al documento. L'identificazione dei documenti non protocollati è affidata alle funzioni del sistema di gestione informatica dei documenti. In alternativa l'identificazione univoca può essere realizzata mediante associazione al documento di una sua impronta crittografica basata su funzioni di *hash* che siano ritenute crittograficamente sicure, e conformi alle tipologie di algoritmi previsti nell'allegato 6 delle linee guida nella tabella 1 del paragrafo 2.2 regole di processamento.

⁷Si fa riferimento ai soggetti di cui all'art. 2 comma 2, lettera a) del CAD.

Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Il documento informatico è immodificabile se la sua memorizzazione su supporto informatico in formato digitale non può essere alterata nel suo accesso, gestione e conservazione.

Nel caso di documento informatico formato secondo la sopracitata lettera a), l'immodificabilità e l'integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni:

- apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;
- memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee misure di sicurezza in accordo con quanto riportato al § 3.9;
- il trasferimento a soggetti terzi attraverso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (regolamento eIDAS), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;
- versamento ad un sistema di conservazione.

Nel caso di documento informatico formato secondo la sopracitata lettera b) l'immodificabilità ed integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni mediante:

- apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;
- memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee misure di sicurezza in accordo con quanto riportato al § 3.9;
- versamento ad un sistema di conservazione.

Nel caso di documento informatico formato secondo le sopracitate lettere c) e d) le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni:

- apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata
- registrazione nei log di sistema dell'esito dell'operazione di formazione del documento informatico, compresa l'applicazione di misure per la protezione dell'integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema;
- produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.

La certezza dell'autore è la capacità di poter associare in maniera certa e permanente il soggetto che ha sottoscritto al documento stesso.

Al momento della formazione del documento informatico immodificabile, devono essere generati e associati permanentemente ad esso i relativi metadati. L'insieme dei metadati del documento informatico è definito nell'allegato 5 "Metadati" alle presenti linee guida. Potranno essere individuati ulteriori metadati da associare a particolari tipologie di documenti informatici. A tal proposito si ricorda che nel manuale di gestione devono essere riportati i metadati definiti per ogni tipologia di documento.

La disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico sono garantite attraverso l'adozione di specifiche politiche e procedure predeterminate dall'ente, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di accesso e protezione dei dati personali. Nel caso della Pubblica Amministrazione, tali politiche e procedure sono contenute nel manuale di gestione documentale di cui al paragrafo 3.5. L'evidenza informatica corrispondente al documento informatico immodificabile è prodotta in uno dei formati contenuti nell'Allegato 2 "Formati di file e riversamento" alle presenti linee guida ove sono specificate, anche, le caratteristiche e i criteri di scelta del formato stesso.

2.2. Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici

La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o, nel caso di esigenze di dematerializzazione massiva di documenti analogici, attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

I requisiti tecnici per la certificazione di processo sono individuati nell'allegato 3 "Certificazione di Processo".

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 comma 3 del CAD⁸ nel caso in cui non vi è l'attestazione di un pubblico ufficiale, la conformità della copia per immagine ad un documento analogico è garantita mediante l'apposizione della firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o altro tipo di firma ai sensi dell'art. 20 comma 1 bis, ovvero del sigillo elettronico qualificato o avanzato da parte di chi effettua il raffronto.

Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine o essere prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata del notaio o del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

La distruzione degli originali analogici potrà essere effettuata in accordo con le previsioni di cui all'art. 22, commi 4 e 5 del CAD⁹.

⁸ L'art. 22 comma 4 del CAD prevede "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta."

⁹ L'art. 22 commi 4 e 5 del CAD prevedono "4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1 bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolve-re gli obblighi

2.3. Duplicati, copie ed estratti informatici di documenti informatici

Un duplicato informatico ha lo stesso valore giuridico del documento informatico da cui è tratto se è ottenuto mediante la memorizzazione della medesima evidenza informatica, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi; ad esempio, effettuando una copia da un PC ad una pen-drive di un documento nel medesimo formato.

La copia di un documento informatico è un documento il cui contenuto è il medesimo dell'originale ma con una diversa evidenza informatica rispetto al documento da cui è tratto, come quando si trasforma un documento con estensione ".doc" in un documento ".pdf". L'estratto di un documento informatico è una parte del documento con una diversa evidenza informatica rispetto al documento da cui è tratto. Tali documenti hanno lo stesso valore probatorio dell'originale da cui hanno origine se la stessa conformità non viene espressamente disconosciuta. In particolare, la validità del documento informatico per le copie e/o estratti di documenti informatici è consentita mediante uno dei due metodi:

- raffronto dei documenti;
- certificazione di processo.

I requisiti tecnici per la certificazione di processo sono individuati nell'allegato 3 "Certificazione di Processo".

Il ricorso ad uno dei due metodi sopracitati assicura la conformità del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23bis comma 2 del CAD¹⁰ nel caso in cui non vi è l'attestazione di un pubblico ufficiale, la conformità della copia o dell'estratto informatico ad un documento informatico è garantita mediante l'apposizione della firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, nonché del sigillo elettronico qualificato e avanzato da parte di chi effettua il raffronto.

Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie o estratti informatici di documenti informatici può essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l'estratto. L'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di uno o più documenti informatici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata o avanzata del notaio o del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.

^{5.}Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico."

¹⁰ Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

2.4. Il documento amministrativo informatico

2.4.1. Formazione del documento amministrativo informatico

Al documento amministrativo informatico si applicano le stesse regole valide per il documento informatico, salvo quanto specificato nel presente paragrafo.

La Pubblica Amministrazione forma gli originali dei propri documenti attraverso gli strumenti informatici riportati nel manuale di gestione documentale oppure acquisendo le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 5 -bis¹¹, 40 -bis¹² e 65¹³ del CAD.

Il documento amministrativo informatico è identificato e trattato nel sistema di gestione informatica dei documenti con le modalità descritte nel manuale di gestione documentale.

Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 5-bis, 40-bis e 65 del CAD sono identificate e trattate come i documenti amministrativi informatici. Se soggette a norme specifiche che prevedono la sola tenuta di estratti per riassunto sono memorizzate in specifici archivi informatici dettagliatamente descritti nel manuale di gestione documentale.

Il documento amministrativo informatico assume le caratteristiche di immodificabilità e di integrità, oltre che con le modalità di cui al paragrafo 2.1.1, anche con la sua registrazione nel registro di protocollo, negli ulteriori registri, nei repertori, negli albi, negli elenchi, negli archivi o nelle raccolte di dati contenute nel sistema di gestione informatica dei documenti con le modalità descritte nel manuale di gestione documentale.

Al documento amministrativo informatico viene associato l'insieme dei metadati previsti per la registrazione di protocollo ai sensi dell'art 53 del TUDA¹⁴, nonché i metadati relativi alla

¹¹ L'art. 5-bis, comma 1, del CAD prevede che "La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese".

¹² L'art. 40-bis del CAD prevede che "Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all'articolo 3-bis, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71".

¹³ L'art. 65 del CAD disciplina "Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici".

¹⁴ L'art. 53, comma 1, del TUDA prevede che "La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni: a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile; d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili; f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile".

classificazione, ai sensi dell'articolo 56 del TUDA¹⁵, e ai tempi di conservazione, in coerenza con il piano di conservazione, e quelli relativi alla relazione con l'aggregazione documentale informatica d'appartenenza.

Al documento amministrativo informatico sono associati ulteriori metadati rilevanti ai fini amministrativi o per finalità gestionali o conservative, definiti, per ogni tipologia di documento, nell'ambito del contesto a cui esso si riferisce, secondo quanto previsto dall'Allegato 5 alle presenti Linee guida.

Sarà cura dell'Amministrazione individuare ulteriori metadati (ad es. metadati relativi al Registro giornaliero di protocollo ecc.) da associare a particolari tipologie di documenti amministrativi informatici. A tal proposito si ricorda che nel manuale di gestione devono essere riportati i metadati definiti per ogni tipologia di documento.

Sono inclusi i documenti soggetti a registrazione particolare, come identificati nel manuale di gestione documentale, che comunque devono contenere al proprio interno o avere associati l'insieme minimo dei metadati previsti per il documento amministrativo informatico.

In applicazione dell'art.23-ter comma 5-bis del CAD¹⁶, i documenti amministrativi informatici devono essere accessibili secondo le regole previste dall'art. 11 della legge n. 4/2004.

2.5. Copie su supporto informatico di documenti amministrativi analogici

Alle copie su supporto informatico di documenti amministrativi analogici si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2.2.

L'attestazione di conformità della copia informatica di un documento amministrativo analogico, formato dalla Pubblica Amministrazione, ovvero da essa detenuto, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia informatica o essere prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata o avanzata del funzionario delegato.

¹⁶ L'art. 23-ter comma 5-bis prevede che "I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4".

¹⁵ L'art. 56 del TUDA prevede che "Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

CAPITOLO 3 Gestione documentale

3.1. Registrazione informatica dei documenti

3.1.1. Ambito di applicazione

Il presente capitolo individua le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, di cui agli articoli da 50 a 57 e da 61 a 66 del TUDA¹⁷.

Il presente capitolo stabilisce inoltre le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo di cui agli articoli 40-bis, 41 e 47 del CAD¹⁸.

3.1.2. Adeguamento organizzativo e funzionale

Le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito del proprio ordinamento, provvedono a:

- A. individuare le aree organizzative omogenee (di seguito AOO) e i relativi uffici di riferimento ai sensi dell'art. 50, comma 4, del TUDA¹⁹;
- B. nominare, in ciascuna delle AOO, il responsabile della gestione documentale e un suo vicario, in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche;

¹⁷ Gli articoli da 50 a 57 e da 61 a 66 del TUDA sono compresi nel Capo IV "Sistemi di gestione informatica del documento".

¹⁸ Gli articoli 40-bis, 41 e 47 del CAD disciplinano, rispettivamente, in materia di protocollo informatico, procedimento e fascicolo informatico, trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni.

¹⁹ L'art. 50, comma 4, del TUDA prevede che "Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse".

- C. per le amministrazioni con più AOO, nominare il coordinatore della gestione documentale e un suo vicario, in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche;
- D. adottare per ogni AOO il manuale di gestione documentale, su proposta del responsabile della gestione documentale oppure, ove nominato, dal coordinatore della gestione documentale.

Secondo quanto previsto dal CAD e dalle Linee guida AGID del 15 aprile 2019²⁰, l'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, di seguito indicato con l'acronimo IPA, include, tra gli indirizzi telematici degli Enti ivi iscritti, il domicilio digitale da cui provengono, o sono inviate, comunicazioni, istanze, dichiarazioni e notifiche che formano oggetto di registrazione di protocollo.

3.1.3. Registrazione di protocollo e altre forme di registrazione

La registrazione informatica dei documenti è rappresentata dall'insieme di dati in forma elettronica allegati o connessi al documento informatico al fine dell'identificazione univoca di tutti i documenti prodotti e acquisiti. Per la Pubblica Amministrazione vale quanto disposto ai sensi dell'articolo 53 comma 5 del TUDA²¹.

Al termine della registrazione, il documento è identificato da un insieme di dati in forma elettronica che può includere sin da questa fase la classificazione e si integra con il piano di organizzazione delle aggregazioni documentali, definito dal Responsabile della gestione documentale di cui al paragrafo 3.4, nell'ambito del manuale di gestione.

La Pubblica Amministrazione, al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte dal CAD stesso in materia di sistema di gestione informatica dei documenti realizza le funzionalità di gestione dell'archivio corrente, dell'archivio di deposito, dei flussi documentali, automatizzazione dei procedimenti amministrativi sulla base dei propri obiettivi di miglioramento dei servizi e di incremento dell'efficienza operativa, tenuto conto del rapporto costi e benefici, nel rispetto degli articoli 53 e 55 del TUDA²² e dei requisiti del sistema di gestione informatica dei documenti e dei flussi documentali" definiti negli articoli 52, 65 e 67 del TUDA²³, applicando ove possibile i requisiti fissati per la registrazione di protocollo anche alle altre forme di registrazione informatica dei documenti, fatto salvo quanto disposto per esse da eventuali norme vigenti".

²⁰ Linee Guida dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

²¹ L'art. 53, comma 5, del TUDA prevede che "Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione".

²² Gli articoli 53 e 55 del TUDA disciplinano, rispettivamente, in materia di registrazioni di protocollo e segnatura di protocollo.

²³ Gli articoli 52, 65 e 67 del TUDA disciplinano, rispettivamente, in materia di sistema di gestione informatica dei documenti, requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali e trasferimento dei documenti all'archivio di deposito.

3.1.4. Formato della registrazione e della segnatura di protocollo

La registrazione di protocollo è l'insieme dei metadati che il registro di protocollo deve memorizzare, per tutti i documenti ricevuti o spediti dalla Pubblica Amministrazione e per tutti i documenti informatici che non rientrano tra le tipologie specificate dall'art. 53, comma 5 del TUDA²⁴ e che non sono oggetto di registrazione particolare da parte dell'amministrazione, al fine di garantirne l'identificazione univoca e certa. In merito, l'articolo 53, comma 1, del TUDA indica le informazioni che caratterizzano il registro di protocollo²⁵, a cui si aggiungono le informazioni inerenti l'assegnazione interna all'amministrazione e la eventuale classificazione.

La segnatura di protocollo è l'associazione ai documenti amministrativi informatici in forma permanente e non modificabile di informazioni riguardanti i documenti stessi, in ingresso e in uscita al sistema di protocollo, utile alla sua identificazione univoca e certa.

In merito l'articolo 55, comma 1, del TUDA individua le informazioni che caratterizzano la segnatura di protocollo 26.

Le operazioni di segnatura e registrazione di protocollo sono effettuate contemporaneamente.

Gli "standard, le modalità di trasmissione, il formato e le definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le Pubbliche Amministrazioni e associate ai documenti protocollati" sono definiti nell'allegato 6 "Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati".

²⁴ L'art. 53, comma 5 del TUSA prevede che: "Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione".

²⁵ L'art. 53, comma 1, del TUDA prevede che: "La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:

a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;

b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;

c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;

d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;

e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;

f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile".

²⁶ L'art. 55, comma 1, del TUDA prevede che: "La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:

a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo 57;

b) la data di protocollo;

c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4".

3.1.5. Annullamento delle informazioni registrate in forma immodificabile

Il protocollo informatico deve assicurare il tracciamento e la storicizzazione di ogni operazione, comprese le operazioni di annullamento, e la loro attribuzione all'operatore. Il sistema di protocollo informatico assicura che:

- le informazioni relative all'oggetto, al mittente e al destinatario di una registrazione di protocollo, non possano essere modificate, ma solo annullate con la procedura prevista dall'art. 54 del TUDA²⁷;
- le uniche informazioni modificabili di una registrazione di protocollo siano l'assegnazione interna all'amministrazione e la classificazione;
- le azioni di annullamento provvedano alla storicizzazione dei dati annullati attraverso le informazioni oggetto della stessa;
- per ognuno di questi eventi, anche nel caso di modifica di una delle informazioni di cui al punto precedente, il sistema storicizzi tutte le informazioni annullate e modificate rendendole entrambe visibili e comparabili, nel rispetto di quanto previsti dall'art. 54, comma 2 del TUDA.

3.1.6. Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di protocollo informatico

Il sistema di protocollo informatico, eventualmente integrato in un sistema di gestione informatica dei documenti, assicura il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza predisposte dall'AgID di cui al paragrafo 3.9 e dagli altri organismi preposti e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, il sistema di protocollo informatico deve garantire:

- a) l'univoca identificazione ed autenticazione degli utenti;
- b) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati e/o a gruppi di utenti secondo la definizione di appositi profili;
- c) il tracciamento permanente di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore.

Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione, garantendone l'immodificabilità del contenuto.

²⁷ L'art. 54, comma 2, del TUDA prevede che: "La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione".

3.2. Classificazione dei documenti informatici

La classificazione ha il fine di organizzare logicamente tutti i documenti amministrativi informatici prodotti o ricevuti da un ente nell'esercizio delle sue funzioni. L'attività di classificazione si avvale del piano di classificazione che mappa, su più livelli gerarchici, tutte le funzioni dell'ente.

La classificazione è un'attività obbligatoria nel sistema di gestione informatica dei documenti dell'AOO e si applica a tutti i documenti prodotti e acquisiti dalla stessa AOO sottoposti o meno alla registrazione di protocollo, ai sensi degli articoli 56²⁸ e 64, comma 4²⁹, del TUDA. Le informazioni relative alla classificazione nei casi dei documenti amministrativi informatici costituiscono parte integrante dei metadati previsti per la formazione dei documenti medesimi.

Il Responsabile della gestione documentale o il coordinatore della gestione documentale, ove nominato, verifica periodicamente la rispondenza del piano di classificazione ai procedimenti amministrativi e agli affari in essere e procede al suo aggiornamento.

Nel sistema di gestione informatica dei documenti dell'AOO l'attività di classificazione guida la formazione dell'archivio mediante il piano di organizzazione delle aggregazioni documentali.

3.3. Aggregazioni documentali informatiche e archivio informatico

La Pubblica Amministrazione documenta la propria attività tramite funzioni del sistema di gestione informatica dei documenti finalizzate alla produzione, alla gestione e all'uso delle aggregazioni documentali informatiche, corredate da opportuni metadati, così come definiti nell'allegato 5 "Metadati" alle presenti Linee guida.

3.3.1. Fascicoli informatici

Nelle Pubbliche Amministrazioni l'AOO gestisce i flussi documentali mediante fascicoli informatici predisposti secondo il piano di classificazione e relativo piano di organizzazione delle aggregazioni documentali ai sensi dell'art. 64 del TUDA, anche con riferimento a fascicoli non afferenti a procedimenti.

²⁸ L'articolo 56 del TUDA prevede che: "Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

²⁹ L'articolo 64, comma 4, del TUDA prevede che: "Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo".

La produzione, il mantenimento e l'uso dei fascicoli informatici sono conformi a quanto stabilito dall'art. 65³⁰ del TUDA e dell'art 41³¹ del CAD.

3.3.2. Altre aggregazioni documentali informatiche

All'interno del sistema di gestione informatica dei documenti la Pubblica Amministrazione forma, gestisce e utilizza tipologie di aggregazioni documentali informatiche diverse dai fascicoli: serie che aggregano documenti e serie che aggregano fascicoli.

Le serie documentarie sono costituite da documenti singoli accorpati per ragioni funzionali in base alla tipologia di riferimento.

Le serie di fascicoli sono costituite da fascicoli accorpati per ragioni funzionali in base alla classe di riferimento o alla tipologia di fascicoli.

I fascicoli appartenenti a serie diverse possono essere collegati tra loro.

³⁰L'articolo 65 del TUDA prevede che: "Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve:

a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;

b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento;

c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;

d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi".

³¹ L'art. 41, comma 2-ter, del CAD prevede che: "Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;

^{2.} delle altre amministrazioni partecipanti;

^{3.} del responsabile del procedimento;

^{4.} dell'oggetto del procedimento;

e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater;

e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo apposto con modalità idonee a consentirne l'indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida".

Il successivo comma 2-quater prevede che: "Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti. Il fascicolo informatico è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l'immediata conoscibilità anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento. AgID detta, ai sensi dell'articolo 71, Linee guida idonee a garantire l'interoperabilità tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis".

Il sistema di gestione informatica dei documenti dell'AOO, individuata ai sensi dell'art. 50, comma 4, del TUDA³², permette la gestione, formazione, utilizzo di serie secondo il piano di classificazione o di fascicolatura, sulla base delle indicazioni contenute nel manuale di gestione.

3.3.3. Registri e repertori informatici

Il registro di protocollo e i registri dei documenti soggetti a registrazione particolare, i repertori, gli albi, gli elenchi e ogni raccolta di dati concernente stati, qualità personali e fatti realizzati dalle amministrazioni su supporto informatico in luogo dei registri cartacei sono formati attraverso la generazione o il raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti che operano fra loro, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

3.3.4. Archivio informatico

Ai fini di una corretta organizzazione dei documenti informatici, dei fascicoli informatici e delle serie informatiche, nella Pubblica Amministrazione il manuale di gestione documentale definisce la struttura dell'archivio all'interno del sistema di gestione informatica dei documenti.

L'archivio informatico - formato ai sensi del capo IV "Sistema di gestione informatica dei documenti" del DPR 445/2000 - deve essere progettato in modo da assicurare certezza e trasparenza all'attività giuridico amministrativa.

3.4. Compiti del responsabile della gestione documentale

Le Pubbliche Amministrazioni definiscono le attribuzioni del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale.

Il responsabile della gestione documentale è preposto al servizio di cui all'articolo 61 del TUDA³³ e, d'intesa con il responsabile della conservazione, il responsabile per la transizione digitale di cui

³² L'art. 50, comma 4, del TUDA, prevede che: "Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse".

³³ L'articolo 61 del TUDA prevede che "1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.

all'art.17 del CAD³⁴ e acquisito il parere del responsabile della protezione dei dati personali, di cui agli artt. 37 "Designazione del responsabile della protezione dei dati" e 39 "Compiti del responsabile della protezione dei dati" del Regolamento UE 679/2016, predispone:

• il manuale di gestione documentale relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso ai documenti informatici nel rispetto della normativa in materia di trattamenti dei dati personali ed in coerenza con quanto previsto nel manuale di conservazione;

Tale manuale conterrà inoltre, come parte integrante dello stesso, il piano per la sicurezza informatica, per la quota parte di competenza, nel rispetto delle:

- o misure di sicurezza predisposte dall'AgID e dagli altri organismi preposti;
- delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali in linea con l'analisi del rischio fatta;
- o indicazioni in materia di continuità operativa dei sistemi informatici predisposti dall'AGID.

Per l'Amministrazione con più AOO il coordinatore della gestione, sentiti i responsabili della gestione documentale, assicura l'adozione di criteri uniformi per la gestione informatica dei documenti.

Il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione documentale, verifica l'avvenuta eliminazione dei protocolli di settore, dei protocolli multipli e, più in generale, dei protocolli diversi dal protocollo informatico previsto dal TUDA.

3.5. Manuale di gestione documentale

Il manuale di gestione documentale descrive il sistema di gestione informatica dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.

^{2.} Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente. 3. Il servizio svolge i seguenti compiti:

a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;

b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si volgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;

c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;

d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;

e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;

f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;

g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;

h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.

³⁴ L'art. 17 del CAD prevede che:" ...ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale".

Nel manuale di gestione documentale sono riportati, in particolare:

- 1. relativamente agli aspetti organizzativi:
 - a) le modalità di utilizzo degli strumenti informatici per la formazione dei documenti informatici e per lo scambio degli stessi all'interno ed all'esterno dell'AOO, applicando le modalità di trasmissione indicate nell'allegato 6 "Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati";
 - b) l'indicazione delle unità organizzative responsabili (UOR) delle attività di registrazione di protocollo, di archiviazione dei documenti all'interno dell'AOO;
 - c) l'indicazione delle regole di assegnazione dei documenti ricevuti con la specifica dei criteri per l'ulteriore eventuale inoltro dei documenti verso aree organizzative omogenee della stessa amministrazione o verso altre amministrazioni;
 - d) i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso, interno ed esterno all'Amministrazione, al sistema di gestione informatica dei documenti;

2. relativamente ai formati dei documenti:

- a) l'individuazione dei formati utilizzati per la formazione del documento informatico, come introdotti nel paragrafo 3.6, tra quelli indicati nell'Allegato 2 "Formati di file e riversamento";
- b) la descrizione di eventuali ulteriori formati utilizzati per la formazione di documenti in relazione a specifici contesti operativi che non sono individuati nell'Allegato 2 "Formati di file e riversamento";
- c) le procedure per la valutazione periodica di interoperabilità dei formati e per le procedure di riversamento previste come indicato al paragrafo 3.7 e nell'Allegato 2 "Formati di file e riversamento";

3. relativamente al protocollo informatico e alle registrazioni particolari:

- a) le modalità di registrazione delle informazioni annullate o modificate nell'ambito delle attività di registrazione;
- b) la descrizione completa e puntuale delle modalità di utilizzo della componente «sistema di protocollo informatico» del sistema di gestione informatica dei documenti;
- c) le modalità di utilizzo del registro di emergenza ai sensi dell'art. 63 del TUDA³⁵, inclusa la funzione di recupero dei dati protocollati manualmente;
- d) l'elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo, per cui è prevista registrazione particolare ai sensi dell'art. 53, comma 5, del TUDA³⁶;

35 L'art. 63 del TUDA prevede che: "1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. 2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. 3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. 4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. 5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza".

³⁶ L'art. 53, comma 5, del TUDA prevede che: "Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione".

- e) determinazione dei metadati da associare ai documenti soggetti a registrazione particolare individuati, assicurando almeno quelli obbligatori previsti per il documento informatico dall'Allegato 5 alle presenti Linee Guida;
- f) i registri particolari individuati per la gestione del trattamento delle registrazioni particolari informatiche anche associati ad aree organizzative omogenee definite dall'amministrazione sull'intera struttura organizzativa e gli albi, gli elenchi e ogni raccolta di dati concernente stati, qualità personali e fatti, riconosciuti da una norma;
- 4. relativamente alle azioni di classificazione e selezione:
 - a) il piano di classificazione adottato dall'Amministrazione, con l'indicazione delle modalità di aggiornamento, integrato con le informazioni relative ai tempi, ai criteri e alle regole di selezione e conservazione, con riferimento alle procedure di scarto;
- 5. relativamente alla formazione delle aggregazioni documentali
- a) le modalità di formazione, gestione e archiviazione dei fascicoli informatici e delle aggregazioni documentali informatiche con l'insieme minimo dei metadati ad essi associati;
- 6. relativamente ai flussi di lavorazione dei documenti in uso:
 - a) la descrizione dei flussi di lavorazione interni all'Amministrazione, anche mediante la rappresentazione formale dei processi attraverso l'uso dei linguaggi indicati da AgID, applicati per la gestione dei documenti ricevuti, inviati o ad uso interno;
- 7. relativamente alle misure di sicurezza e protezione dei dati personali adottate:
 - a) le opportune misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio anche in materia di protezione dei dati personali;
- 8. relativamente alla conservazione:
 - a) per le Pubbliche Amministrazioni il piano di conservazione è allegato al manuale di gestione documentale, con l'indicazione dei tempi entro i quali le diverse tipologie di oggetti digitali devono essere trasferite in conservazione ed eventualmente scartate;
 - b) per i soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni che sono sprovvisti di piano di conservazione, qualora si renda necessario redigere un Manuale di gestione per la complessità della struttura organizzativa e della documentazione prodotta, dovrebbero essere definiti i criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione dei documenti, ivi compresi i tempi entro i quali le diverse tipologie di oggetti digitali devono essere trasferite in conservazione ed eventualmente scartate.

La Pubblica Amministrazione è tenuta a redigere, adottare con provvedimento formale e pubblicare sul proprio sito istituzionale il Manuale di gestione documentale. La pubblicazione è realizzata in una parte chiaramente identificabile dell'area "Amministrazione trasparente" prevista dall'art. 9 del d.lgs. 33/2013³⁷.

³⁷ L'art. 9, comma 1, del d.lgs. 33/2013, prevede che: "Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»".

3.6. Formati di file

I formati da utilizzare nell'ambito delle presenti Linee guida sono quelli previsti dall'Allegato 2 "Formati di file e riversamento". Nello scegliere i formati di file di cui sopra, da utilizzare per i propri documenti informatici, i soggetti di cui all'art. 2 comma 2 e comma 3 del CAD possono effettuare una valutazione di interoperabilità che tenga conto dei seguenti fattori: formati aperti, non proprietari, standard *de iure*, estendibili, parlanti, completamente robusti, indipendenti dal dispositivo.

Le pubbliche amministrazioni garantiscono sempre la gestione dei formati classificati nell'Allegato 2 "Formati di file e riversamento" come "generici", secondo la distinzione introdotta nell'Allegato 2 tra formati di file generici e specifici.

Qualora l'ordinamento giuridico preveda, per particolari categorie di documenti elettronici, degli obblighi relativamente all'uso di formati di file specifici ovvero di vincoli aggiuntivi su formati generici (quali, ad esempio, l'uso di particolari dialetti o specializzazioni per formati generici), le pubbliche amministrazioni, assolvendo tali obblighi, accettano i suddetti documenti elettronici solo se prodotti nei formati o con i vincoli aggiuntivi obbligatori.

È possibile utilizzare formati diversi da quelli elencati nell'Allegato 2 "Formati di file e riversamento", effettuando una valutazione di interoperabilità.

La valutazione di interoperabilità è effettuata in base alle indicazioni previste nell'Allegato 2 "Formati di file e riversamento". La valutazione di interoperabilità, in quanto parte della gestione informatica dei documenti, viene effettuata periodicamente e, comunque, ogni anno, allo scopo di individuare tempestivamente cambiamenti delle condizioni espresse dai punti sopra elencati.

Il manuale di gestione documentale contiene l'elenco dei formati utilizzati e la valutazione di interoperabilità.

3.7. Riversamento

A seguito della valutazione di interoperabilità, i soggetti di cui all'art. 2 comma 2 e comma 3 del CAD valutano l'esigenza o l'opportunità di effettuare o pianificare il riversamento dei file da un formato di file ad un altro formato, sempre tenendo in considerazione quanto previsto nel punto precedente. Il riversamento è effettuato in base alle indicazioni previste nell'Allegato 2 "Formati di file e riversamento".

3.8. Trasferimento al sistema di conservazione

I termini entro cui i documenti informatici e le aggregazioni documentali informatiche devono essere trasferiti in conservazione sono stabiliti in conformità alla normativa vigente e al piano di conservazione.

Coerentemente con quanto stabilito dal Codice dei beni culturali, il trasferimento a un sistema di conservazione di documenti e aggregazioni documentali informatiche, appartenenti ad archivi

pubblici e privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, è assoggettato all'obbligo di cui all'art. 21 del Codice dei Beni Culturali³⁸ di comunicazione agli organi competenti in materia di tutela dei beni archivistici o, nel caso di affidamento esterno, alla loro autorizzazione.

I documenti informatici e le aggregazioni documentali informatiche possono essere oggetto di selezione e scarto nel sistema di gestione informatica dei documenti nel rispetto della normativa sui beni culturali.

3.9. Misure di sicurezza

Nell'attuazione delle presenti Linee Guida, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad ottemperare alle misure minime di sicurezza ICT emanate dall'AgID con circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017. In tale ottica, il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione documentale, in accordo con il responsabile della conservazione di cui al paragrafo 4.6, con il responsabile per la transizione digitale e acquisito il parere del responsabile della protezione dei dati personali, predispone il piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti, prevedendo opportune misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)³⁹, anche in funzione delle tipologie di dati trattati, quali quelli riferibili alle categorie particolari di cui agli artt. 9-10 del Regolamento stesso.

³⁸ L'art. 21, comma 1, del Codice dei beni culturali prevede che: "Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13".

Il successivo comma 3 prevede che: "Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18".

³⁹ L'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 prevede che: "1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

^{2.} Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri".

Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

L'adozione delle predette misure è in capo al titolare o, in caso di trattamento effettuato per suo conto, al responsabile del trattamento, individuato sulla base dell'art. 28 "Responsabile del trattamento" del Regolamento.

Il piano conterrà altresì la descrizione della proceduta da adottarsi in caso di violazione dei dati personali ai sensi degli artt. 33-34 del Regolamento UE 679/2016⁴⁰, e sarà redatto nell'ambito del piano generale della sicurezza, in coerenza con quanto previsto dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione vigente.

In conformità all'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, i soggetti esterni a cui è eventualmente delegata la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti sono individuati come Responsabili del trattamento dei dati e devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

I soggetti privati appartenenti ad organizzazioni che applicano particolari regole di settore per la sicurezza dei propri sistemi informatici possono adottare misure di sicurezza per garantire la tenuta del documento informatico. Le citate misure di sicurezza ICT emanate dall'AGID possono costituire, a tal fine, un modello di riferimento, fermo restando gli obblighi previsti dal citato Regolamento Reg. UE 679/2016.

I servizi devono sempre organizzati nel rispetto dei principi e dei requisiti previsti in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi dagli artt.32 e 34 del Regolamento, avuto riguardo anche alla notifica delle violazioni dei dati personali di cui all'art.33 del Regolamento stesso.

-

⁴⁰ Gli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 prevedono, rispettivamente, la procedura di notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e quella di comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato.

CAPITOLO 4 Conservazione

4.1. Sistema di conservazione

Nella Pubblica Amministrazione, il sistema di gestione informatica dei documenti trasferisce al sistema di conservazione, ai sensi dell'art. 44, comma 1-bis, del CAD⁴¹,:

- a) i fascicoli informatici chiusi e le serie informatiche chiuse, trasferendoli dall'archivio corrente o dall'archivio di deposito;
- b) i fascicoli informatici e le serie non ancora chiuse trasferendo i documenti in essi contenuti sulla base di specifiche esigenze dell'ente, con particolare attenzione per i rischi di obsolescenza tecnologica.

Il sistema di conservazione assicura, dalla presa in carico fino all'eventuale scarto, la conservazione dei seguenti oggetti digitali in esso conservati, tramite l'adozione di regole, procedure e tecnologie, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità:

- a) i documenti informatici e i documenti amministrativi informatici con i metadati ad essi associati;
- b) le aggregazioni documentali informatiche (fascicoli e serie) con i metadati ad esse associati contenenti i riferimenti che univocamente identificano i singoli oggetti documentali che costituiscono le aggregazioni medesime, nel rispetto di quanto indicato per le Pubbliche Amministrazioni nell'articolo 67, comma 2, del DPR 445/2000⁴² e art. 44, comma 1-bis, CAD;
- c) gli archivi informatici con i metadati associati.

Il sistema di conservazione garantisce l'accesso all'oggetto conservato per il periodo previsto dal piano di conservazione del titolare dell'oggetto della conservazione e dalla normativa vigente, o per un tempo superiore eventualmente concordato tra le parti, indipendentemente dall'evoluzione del contesto tecnologico.

Il sistema di conservazione è almeno logicamente distinto dal sistema di gestione informatica dei documenti.

Gli elenchi degli standard, delle specifiche tecniche e dei formati utilizzabili quali riferimento per il

⁴¹ L'art. 44, comma 1-bis, del CAD prevede che: "Il sistema di gestione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi".

⁴² L'art. 67, comma 2, del TUDA prevede che: "Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente".

sistema di conservazione sono riportati negli allegati 2 "Formati di file e riversamento" e 4 "Standard e specifiche tecniche".

4.2. Pacchetti informativi

Gli oggetti della conservazione sono trattati dal sistema di conservazione in pacchetti informativi che si distinguono in:

- a) pacchetti di versamento;
- b) pacchetti di archiviazione;
- c) pacchetti di distribuzione.

L'interoperabilità tra i sistemi di conservazione dei soggetti che svolgono attività di conservazione è garantita dall'applicazione delle specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione definite dalla norma UNI 11386 - Standard SInCRO - Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali.

Il Titolare dell'oggetto della conservazione utilizza, già al momento della formazione, le modalità e i formati individuati nel manuale di gestione e nel manuale di conservazione in conformità con le presenti Linee Guida.

4.3. Modelli organizzativi della conservazione

Le Pubbliche Amministrazioni realizzano il processo di conservazione ai sensi dall'art. 34, comma 1-bis, del CAD⁴³, fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il processo di conservazione può essere pertanto svolto all'interno o all'esterno della struttura organizzativa dell'ente.

I requisiti del processo di conservazione, le responsabilità e i compiti del responsabile della conservazione e del responsabile del servizio di conservazione, e le loro modalità di interazione sono formalizzate nel manuale di conservazione del Titolare dell'oggetto della conservazione e nelle specifiche del contratto di servizio o dell'accordo. Tali modalità trovano riscontro anche nel manuale di conservazione del conservatore.

-

⁴³ L'art. 34, comma 1-bis, del CAD prevede che: "Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:

a) all'interno della propria struttura organizzativa;

b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione".

Al fine di garantire l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti, i fornitori di servizi di conservazione devono possedere requisiti di elevato livello in termini di qualità e sicurezza in aderenza allo standard ISO/IEC 27001 (Information security management systems - Requirements) del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni nel dominio logico, fisico e organizzativo nel quale viene realizzato il processo di conservazione e ISO 14721 OAIS (Open Archival Information System - Sistema informativo aperto per l'archiviazione), e alle raccomandazioni ETSI TS 101 533-1 v. 1.2.1, Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni.

4.4. Ruoli e responsabilità

I ruoli individuati nel processo di conservazione sono:

- a) titolare dell'oggetto della conservazione;
- b) produttore dei PdV;
- c) utente abilitato;
- d) responsabile della conservazione
- e) conservatore.

Nelle Pubbliche Amministrazioni, il ruolo di produttore del PdV è svolto da persona interna alla struttura organizzativa.

L'utente abilitato può richiedere al sistema di conservazione l'accesso ai documenti per acquisire le informazioni di interesse nei limiti previsti dalla legge e nelle modalità previste dal manuale di conservazione.

Nelle Pubbliche Amministrazioni il responsabile della gestione documentale o il coordinatore della gestione documentale, ove nominato, svolge il ruolo di produttore di PdV e assicura la trasmissione del pacchetto di versamento al sistema di conservazione, secondo le modalità operative definite nel manuale di conservazione.

Nel caso di affidamento a terzi, il produttore di PdV provvede a generare e trasmettere al sistema di conservazione i pacchetti di versamento nelle modalità e con i formati concordati con il conservatore e descritti nel manuale di conservazione del sistema di conservazione. Provvede inoltre a verificare il buon esito della operazione di trasferimento al sistema di conservazione tramite la presa visione del rapporto di versamento prodotto dal sistema di conservazione stesso.

4.5. Responsabile della conservazione

Il responsabile della conservazione opera secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 1-quater, del CAD⁴⁴.

⁴⁴ L'art. 44, comma 1-quater, del CAD prevede che: "Il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affidare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad

Nella Pubblica Amministrazione, il responsabile della conservazione:

- a) è un ruolo previsto dall'organigramma del Titolare dell'oggetto di conservazione;
- b) è un dirigente o un funzionario interno formalmente designato e in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche;
- c) può essere svolto dal responsabile della gestione documentale o dal coordinatore della gestione documentale, ove nominato.

Per i soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione, il ruolo del responsabile della conservazione può essere svolto da un soggetto esterno all'organizzazione, in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche, purché terzo rispetto al Conservatore al fine di garantire la funzione del Titolare dell'oggetto di conservazione rispetto al sistema di conservazione.

Il responsabile della conservazione definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia.

Il responsabile della conservazione, sotto la propria responsabilità, può delegare lo svolgimento delle proprie attività o parte di esse a uno o più soggetti, che all'interno della struttura organizzativa, abbiano specifiche competenze ed esperienze. Tale delega, riportata nel manuale di conservazione, deve individuare le specifiche funzioni e competenze delegate.

In particolare, il responsabile della conservazione:

- a) definisce le politiche di conservazione e i requisiti funzionali del sistema di conservazione, in conformità alla normativa vigente e tenuto conto degli standard internazionali, in ragione delle specificità degli oggetti digitali da conservare (documenti informatici, aggregazioni informatiche, archivio informatico), della natura delle attività che il Titolare dell'oggetto di conservazione svolge e delle caratteristiche del sistema di gestione informatica dei documenti adottato;
- b) gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente;
- c) genera e sottoscrive il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione;
- d) genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione;
- e) effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;
- f) effettua la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell'integrità e della leggibilità dei documenti informatici e delle aggregazioni documentarie degli archivi;
- g) al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici, adotta misure per rilevare tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo all'obsolescenza dei formati;
- h) provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;
- i) predispone le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione come previsto dal par. 4.11;
- j) assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;
- k) assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;
- l) provvede per le amministrazioni statali centrali e periferiche a versare i documenti

altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all'articolo 34, comma 1-bis".

- informatici, le aggregazioni informatiche e gli archivi informatici, nonché gli strumenti che ne garantiscono la consultazione, rispettivamente all'Archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato territorialmente competenti, secondo le tempistiche fissate dall'art. 41, comma 1, del Codice dei beni culturali⁴⁵;
- m) predispone il manuale di conservazione di cui al par. 4.7 e ne cura l'aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.

Nel caso in cui il servizio di conservazione venga affidato ad un conservatore, le attività suddette o alcune di esse, ad esclusione della lettera m), potranno essere affidate al responsabile del servizio di conservazione, rimanendo in ogni caso inteso che la responsabilità giuridica generale sui processi di conservazione, non essendo delegabile, rimane in capo al responsabile della conservazione, chiamato altresì a svolgere le necessarie attività di verifica e controllo in ossequio alle norme vigenti sul servizi affidati in outsourcing dalle PA.

Si precisa che il nominativo ed i riferimenti del responsabile della conservazione devono essere indicati nelle specifiche del contratto o della convenzione di servizio con il Conservatore nel quale sono anche riportate le attività affidate al responsabile del servizio di conservazione.

4.6. Manuale di conservazione

Il manuale di conservazione è un documento informatico che deve illustrare dettagliatamente l'organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione.

Il manuale di conservazione, inoltre, deve riportare:

- a) i dati dei soggetti che nel tempo hanno assunto la responsabilità del sistema di conservazione, descrivendo in modo puntuale, in caso di delega, i soggetti, le funzioni e gli ambiti oggetto della delega stessa;
- b) la struttura organizzativa comprensiva delle funzioni, delle responsabilità e degli obblighi dei diversi soggetti che intervengono nel processo di conservazione;
- c) la descrizione delle tipologie degli oggetti digitali sottoposti a conservazione, comprensiva dell'indicazione dei formati gestiti, dei metadati da associare alle diverse tipologie di oggetti e delle eventuali eccezioni;
- d) la descrizione delle modalità di presa in carico di uno o più pacchetti di versamento, comprensiva della predisposizione del rapporto di versamento;
- e) la descrizione del processo di conservazione e del trattamento dei pacchetti di archiviazione;
- f) la modalità di svolgimento del processo di esibizione e di esportazione dal sistema di conservazione con la produzione del pacchetto di distribuzione;
- g) la descrizione del sistema di conservazione, comprensivo di tutte le componenti tecnologiche, fisiche e logiche, opportunamente documentate e delle procedure di gestione

⁴⁵ L'art. 41, comma 1, del Codice dei beni culturali prevede che: "Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio".

- e di evoluzione delle medesime;
- h) la descrizione delle procedure di monitoraggio della funzionalità del sistema di conservazione e delle verifiche sull'integrità degli archivi con l'evidenza delle soluzioni adottate in caso di anomalie;
- i) la descrizione delle procedure per la produzione di duplicati o copie;
- j) i tempi entro i quali le diverse tipologie di oggetti digitali devono essere trasferite in conservazione ed eventualmente scartate, qualora, nel caso delle Pubbliche Amministrazioni, non siano già indicati nel piano di conservazione allegato al manuale di gestione documentale;
- k) le modalità con cui viene richiesta la presenza di un pubblico ufficiale, indicando anche quali sono i casi per i quali è previsto il suo intervento;
- l) le normative in vigore nei luoghi dove sono conservati gli oggetti digitali.

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a redigere, adottare con provvedimento formale e pubblicare sul proprio sito istituzionale il Manuale di conservazione.

La pubblicazione è realizzata in una parte chiaramente identificabile dell'area "Amministrazione trasparente" prevista dall'art. 9 del d.lgs. 33/2013.

In caso di affidamento del servizio di conservazione ad un conservatore esterno, le Pubbliche Amministrazioni possono descrivere nel proprio manuale anche le attività del processo di conservazione affidate al conservatore, in conformità con il contenuto del manuale di conservazione predisposto da quest'ultimo, o rinviare, per le parti di competenza, al manuale del conservatore esterno.

Resta fermo l'obbligo in carico alla Pubblica Amministrazione di individuare e pubblicare i tempi di versamento, le tipologie documentali trattate, i metadati, le modalità di trasmissione dei PdV e le tempistiche di selezione e scarto dei propri documenti informatici.

Resta ferma inoltre la competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo in materia di tutela dei sistemi di conservazione sugli archivi pubblici e privati che rivestono interesse storico particolarmente importante, così come disciplinato dalla normativa sui beni culturali.

4.7. Processo di conservazione

Il trasferimento dell'oggetto di conservazione nel sistema di conservazione avviene generando un PdV nelle modalità e con il formato previsti dal manuale di conservazione di cui al paragrafo 4.7.

Il processo di conservazione prevede:

- a) l'acquisizione da parte del sistema di conservazione del PdV per la sua presa in carico;
- b) la verifica che il PdV e gli oggetti digitali contenuti siano coerenti con le modalità previste dal manuale di conservazione e con quanto indicato nell' allegato 2 "Formati di file e riversamento" relativo ai formati;
- c) il rifiuto del PdV, nel caso in cui le verifiche di cui alla lettera b) abbiano evidenziato delle anomalie. Il numero massimo di rifiuti è stabilito nell'ambito di un contratto o convenzione;
- d) la generazione, anche in modo automatico, del rapporto di versamento relativo ad uno o più pacchetti di versamento, univocamente identificato dal sistema di conservazione e contenente un riferimento temporale, specificato con riferimento al Tempo universale coordinato (UTC), e una o più impronte, calcolate sull'intero contenuto del pacchetto di versamento, secondo le modalità descritte nel manuale di conservazione;
- e) la sottoscrizione del rapporto di versamento con la firma digitale o firma elettronica

- qualificata o avanzata apposta dal responsabile della conservazione o dal responsabile del servizio di conservazione, ove prevista nel manuale di conservazione;
- f) la preparazione, la sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata del responsabile della conservazione o dal responsabile del servizio di conservazione con il sigillo elettronico qualificato o avanzato del titolare dell'oggetto di conservazione o del conservatore e la gestione del pacchetto di archiviazione sulla base delle specifiche della struttura dati indicate dallo standard UNI 11386:2010 e secondo le modalità riportate nel manuale di conservazione;
- g) la preparazione e la sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata del responsabile della conservazione o del responsabile del servizio di conservazione, oppure l'apposizione del sigillo elettronico qualificato o avanzato, secondo le modalità indicate nel manuale di conservazione, del pacchetto di distribuzione ai fini dell'esibizione richiesta dall'utente;
- h) ai fini della interoperabilità tra sistemi di conservazione, i pacchetti di distribuzione possono contenere parte, uno o più i pacchetti di archiviazione;
- i) la produzione di duplicati informatici o di copie informatiche effettuati su richiesta degli utenti in conformità a quanto previsto dalle presenti linee guida;
- j) la produzione di copie informatiche tramite attività di riversamento al fine di adeguare il formato alle esigenze conservative di leggibilità nel tempo in base alle indicazioni previste dall'allegato 2 "Formati di file e riversamento";
- k) l'eventuale scarto del pacchetto di archiviazione dal sistema di conservazione alla scadenza dei termini di conservazione previsti dalla norma o secondo quanto indicato dal piano di conservazione del Titolare dell'oggetto di conservazione e le procedure descritte nel successivo paragrafo 4.12;
- l) nel caso degli archivi pubblici o privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante, l'eventuale scarto del pacchetto di archiviazione avviene previa autorizzazione del MIBACT rilasciata al Titolare dell'oggetto della conservazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e al successivo paragrafo 4.12.

Nel caso di affidamento a terzi del servizio di conservazione le modalità sono indicate nei manuali del Titolare dell'oggetto di conservazione e del conservatore e concordate tra le parti.

4.8. Infrastrutture

Fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali, nel rispetto del principio di libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione europea⁴⁶, si sottolinea l'obbligo, in capo al fornitore del servizio di conservazione, di conservare e rendere disponibili le descrizioni del sistema di conservazione all'interno del territorio nazionale. I conservatori devono altresì garantire alle amministrazioni l'accesso elettronico effettivo e tempestivo ai dati conservati, indipendentemente dallo Stato membro nel cui territorio i dati sono conservati.

Le componenti tecnologiche hardware e software utilizzate dai sistemi di conservazione delle Pubbliche Amministrazioni e dei conservatori sono segregate logicamente. Qualora i servizi di conservazione siano erogati in modalità cloud, il servizio deve essere qualificato come previsto dalla Circolare Agid n. 3 del 9 aprile 2018 e, conseguentemente, essere presente nel "Catalogo dei servizi Cloud per la PA qualificati" pubblicato sul sito di Agid.

⁴⁶ Reg. (UE) 2018/1807 all'articolo 4, paragrafo 1 recita:" Gli obblighi di localizzazione di dati sono vietati a meno che siano giustificati da motivi di sicurezza pubblica nel rispetto del principio di proporzionalità."

I sistemi di conservazione devono essere realizzati nel rispetto del principio di integrità e riservatezza, nonché dei principi di protezione fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, e dei conseguenti adempimenti previsti dagli artt. 25⁴⁷ e 32 del citato Regolamento UE 679/2016.

4.9. Modalità di esibizione

Fermi restando gli obblighi previsti in materia di esibizione dei documenti dalla normativa vigente, il sistema di conservazione permette ai soggetti autorizzati l'accesso diretto, anche da remoto, agli oggetti digitali conservati, attraverso la produzione di pacchetti di distribuzione secondo le modalità descritte nel manuale di conservazione, prevedendo opportune misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e modalità di accesso diverse, in funzione delle tipologie di dati personali trattati, nonché delle operazioni di trattamento consentite.

Nel caso di affidamento esterno del servizio di conservazione tali modalità sono concordate tra le parti e indicate nei rispettivi manuali.

4.10. Misure di sicurezza

Nell'attuazione delle presenti Linee Guida, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad ottemperare alle misure minime di sicurezza ICT emanate dall'AgID con circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017. In tale ottica, il responsabile della conservazione, di concerto con il responsabile per la transizione digitale, con il responsabile della gestione documentale e acquisito il parere del responsabile della protezione dei dati personali, predispone il piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti, prevedendo opportune misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/2016⁴⁸, anche in funzione delle tipologie di dati trattati, quali quelli riferibili alle categorie particolari di cui agli artt. 9-10 del Regolamento stesso.

⁴⁷ L'art. 25 del Regolamento "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita"

⁴⁸ L'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 prevede che: "1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

^{2.} Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri".

L'adozione delle predette misure è in capo al titolare o, in caso di trattamento effettuato per suo conto, al responsabile del trattamento, individuato sulla base dell'art.28 del Regolamento.

Il piano conterrà altresì la descrizione della proceduta da adottarsi in caso di violazione dei dati personali ai sensi degli artt. 33-34 del Regolamento UE 679/2016⁴⁹, e sarà redatto nell'ambito del piano generale della sicurezza, in coerenza con quanto previsto dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione vigente.

Le misure di sicurezza sono descritte nel manuale di conservazione di cui al par. 4.7.

Nel caso di affidamento esterno del servizio di conservazione le misure di sicurezza sono concordate tra le parti e indicate nei rispettivi manuali. In conformità all'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, i soggetti esterni a cui è delegata la tenuta del sistema di conservazione sono individuati come Responsabili del trattamento dei dati e devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

I soggetti privati appartenenti ad organizzazioni che applicano particolari regole di settore per la sicurezza dei propri sistemi informatici adeguano il sistema di conservazione a tali regole. Le citate misure di sicurezza ICT emanate dall'AGID possono costituire, a tal fine, un modello di riferimento, fermo restando gli obblighi previsti dal citato Regolamento UE 679/2016.

I servizi devono sempre organizzati nel rispetto dei principi e dei requisiti previsti in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi dagli artt.32 e 34 del Regolamento, avuto riguardo anche alla notifica delle violazioni dei dati personali di cui all'art.33 del Regolamento stesso.

4.11. Selezione e scarto dei documenti informatici

I documenti informatici e le aggregazioni documentali informatiche possono essere oggetto di selezione e scarto nel sistema di conservazione nel rispetto della normativa sui beni culturali.

Nel sistema di conservazione, la selezione e lo scarto dei pacchetti di archiviazione sono definiti dal Titolare dell'oggetto di conservazione e, nel caso delle Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto indicato dal piano di conservazione. Nel caso di affidamento esterno del servizio di conservazione le modalità operative sono concordate dal Titolare dell'oggetto di conservazione e dal Conservatore.

Il responsabile della conservazione genera l'elenco dei pacchetti di archiviazione contenenti i documenti destinati allo scarto e, dopo aver verificato il rispetto dei termini temporali stabiliti dal piano di conservazione, lo comunica al responsabile della gestione documentale o del coordinatore della gestione documentale, ove nominato. In caso di affidamento esterno del servizio di conservazione l'elenco dei pacchetti di archiviazione contenenti i documenti destinati allo scarto è generato dal responsabile del servizio di conservazione e trasmesso al responsabile della conservazione che a sua volta, verificato il rispetto dei termini temporali stabiliti dal piano di conservazione, lo comunica al responsabile della gestione documentale o al coordinatore della gestione documentale.

⁴⁹ Gli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 prevedono, rispettivamente, la procedura di notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e quella di comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato.

Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Nel caso degli archivi pubblici e degli archivi privati con il solo riferimento a quelli dichiarati di interesse storico particolarmente importante l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali.

Le proposte di scarto di pacchetti di archiviazione contenenti documenti e/o dati sottratti alla libera consultabilità devono essere autorizzate dal Ministero dell'interno.

Il Titolare dell'oggetto di conservazione, una volta ricevuta l'autorizzazione, che può essere concessa anche solo su una parte dell'elenco proposto, procede alla distruzione dei pacchetti di archiviazione.

Nel caso di affidamento esterno del servizio di conservazione, il Titolare dell'oggetto di conservazione, una volta ricevuta l'autorizzazione, che può essere concessa anche solo su una parte dell'elenco proposto, provvede a trasmetterlo al conservatore affinché provveda alla distruzione dei pacchetti di archiviazione.

L'operazione di scarto viene tracciata sul sistema mediante la produzione di metadati che descrivono le informazioni essenziali sullo scarto, inclusi gli estremi della richiesta di nulla osta allo scarto e il conseguente provvedimento autorizzatorio.

Al termine delle operazioni di distruzione dal sistema di conservazione dei pacchetti di archiviazione scartati, il Titolare dell'oggetto di conservazione notifica l'esito della procedura di scarto agli organi preposti alla tutela come già indicato in precedenza. Analoga comunicazione è inviata al Ministero dell'interno in caso di eliminazione di pacchetti di archiviazione contenenti documenti e/o dati di carattere riservato.

Tale operazione avrà completa efficacia solo al momento del completo aggiornamento delle copie di sicurezza del sistema.

I documenti e le aggregazioni documentali informatiche sottoposti a scarto nel sistema di conservazione devono essere distrutti anche in tutti i sistemi gestiti dal Titolare dell'oggetto di conservazione.